

# LAVORO CRESCITA EUROPA

*il valore sociale delle casse  
di previdenza private*

QUARTO RAPPORTO ADEPP  
SULLA PREVIDENZA PRIVATA



# QUARTO RAPPORTO SULLA PREVIDENZA PRIVATA ITALIANA

---

A cura dell'AdEPP

---

## Indice

Prefazione .....	1
Centro studi AdEPP.....	2
L'Associazione degli Enti Previdenziali Privati .....	3
1 Analisi macroeconomica .....	5
1.1 Analisi Generale .....	5
1.2 La situazione italiana.....	7
2 I redditi medi prodotti dagli iscritti all'AdEPP .....	10
Introduzione.....	10
2.1 Categorie professionali e suddivisione in aree di attività.....	11
2.2 L'evoluzione dei redditi nel periodo 2005 – 2013.....	13
2.2.1 I redditi medi dei liberi professionisti AdEPP.....	14
2.2.2 Le categorie professionali maggiormente colpite dalla crisi .....	18
2.2.3 Le previsioni sul reddito 2014.....	21
2.2.4 I redditi medi dei professionisti dipendenti e dei lavoratori dipendenti AdEPP .....	23
2.3 Il volume d'affari dei liberi professionisti AdEPP .....	24
3 Il quadro normativo di riferimento del settore previdenziale .....	27
3.1 Le disposizioni in materia di previdenza .....	28
3.2 La partecipazione delle casse alla finanza pubblica e gli adempimenti amministrativi .....	30
3.3 Le disposizioni in materia di spending review .....	34
3.4 Le disposizioni in materia di tassazione.....	37
4 Schede sintetiche degli Enti Previdenziali Privati appartenenti al perimetro AdEPP.....	39
Introduzione.....	39
4.1 Enti istituiti con il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.....	40
4.1.1 Cassa Nazionale del Notariato – CNN .....	40
4.1.2 Cassa Forense - CF.....	45
4.1.3 Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri - CIPAG.....	52
4.1.4 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – CNPADC .....	61
4.1.5 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti e Liberi Professionisti – INARCASSA.....	68
4.1.6 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali - CNPR.....	76
4.1.7 Fondazione ENASARCO.....	82
4.1.8 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro – ENPACL...88	
4.1.9 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici e Odontoiatri - ENPAM .....	93
4.1.10 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari – ENPAV .....	107
4.1.11 Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli impiegati in agricoltura – ENPAIA 1.....	113
4.1.12 Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI.....	118

4.2	Enti a carattere assistenziale appartenenti al perimetro AdEPP .....	125
4.2.1	Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani “Angiolo Berti”-CASAGIT.....	125
	Enti istituiti con il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 a carattere assistenziale .....	132
4.2.2	Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani – ONAOSI .....	132
4.3	Enti istituiti con il D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.....	137
4.3.1	Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – EPPI.....	137
4.3.2	Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi- ENPAB .....	142
4.3.3	Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi – ENPAP.....	146
4.3.4	Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale – EPAP .....	150
4.3.5	Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica – ENPAPI154	
4.3.6	INPGI - Gestione Separata.....	159
4.3.7	Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura – ENPAIA 2 GESTIONI SEPARATE .....	162
5	Analisi aggregate degli Enti di Previdenza Privati appartenenti all’AdEPP.....	166
	Introduzione e classificazione degli Enti.....	166
5.1	L’Associazione in numeri.....	168
5.1.1	Gli Iscritti Attivi.....	168
5.1.2	Il numero delle prestazioni complessivamente erogate.....	172
5.1.3	Il numero delle prestazioni IVS erogate.....	175
5.1.4	Gli importi delle entrate contributive complessive.....	180
5.1.5	Gli importi delle entrate contributive SIS .....	183
5.1.6	Gli importi delle prestazioni complessive .....	186
5.1.7	Gli importi delle prestazioni IVS.....	188
5.1.8	Indicatori sintetici .....	192
6	Il Patrimonio degli Enti Previdenziali Privati.....	206
	Introduzione.....	206
6.1	L’evoluzione del Patrimonio negli ultimi tre anni .....	207
6.1.1	Investimenti in OICR.....	208
6.1.2	Investimenti in immobili.....	210
6.1.3	Investimenti in titoli di stato e altri titoli di debito .....	211
6.1.4	Attività in gestione diretta e attività conferite in gestione finanziaria ad intermediari specializzati.....	213
6.2	I rendimenti netti conseguiti dagli Enti Previdenziali Privati AdEPP.....	215
6.2.1	Metodologia di calcolo dei rendimenti .....	215
6.2.2	I rendimenti valutati a valore di mercato.....	216
7	La tassazione degli Enti Previdenziali Privati.....	217
	Introduzione.....	217
7.1	I modelli di tassazione .....	217

7.2	Le aliquote di tassazione degli Enti Previdenziali Privati e dei Fondi Pensione Complementari.....	217
7.3	La doppia tassazione degli Enti Previdenziali Privati: un confronto con la previdenza di secondo pilastro .....	219
8	Il Welfare degli Enti Previdenziali Privati.....	221
9	Analisi per età e per sesso degli iscritti AdEPP .....	230
	Introduzione.....	230
9.1	Gli iscritti attivi – Analisi per fascia d’età .....	230
9.2	I redditi medi – Analisi per fascia d’età.....	238
9.3	Gli iscritti attivi – Analisi per sesso .....	244
9.4	I redditi medi – Analisi per sesso.....	250

## **Prefazione**

*Andrea Camporese*

*Presidente AdEPP*

L'esistenza di una previdenza privata, autosufficiente, solidale e al passo con i cambiamenti sociali, dipende da alcuni fattori. Non c'è alcun dubbio sul valore collettivo di questo sistema. L'assenza di finanziamenti da parte dello Stato e le politiche di welfare, che oggi valgono oltre 500 milioni di euro annui, rappresentano un valore enorme per gli iscritti nel versante della protezione e per la collettività in termini di minori costi. Mentre gli Enti privati e privatizzati mettono in campo una visione di futuro che interessa tutta la vita del professionista, e non solo l'atto di erogazione della prestazione pensionistica, il potere di vigilanza ministeriale, e di altri organi deputati, resta a garanzia della finalità pubblica.

Il patto che il legislatore ha voluto all'atto della privatizzazione è chiaro e va rinsaldato, evitando di essere attratti in normative destinate alla pubblica amministrazione (bilanci, spending review e molto altro) che non rappresentano un bene comune né in termini di contributo al bilancio pubblico, né in ragione di una maggiore efficienza delle strutture amministrative. Il tema dell'autonomia, vigilata e vagliata nella sostenibilità economica, resta centrale.

Il livello di tassazione dei rendimenti dei patrimoni, che comunque resta di gran lunga il più alto d'Europa, non rappresenta un tema ideologico o una richiesta di privilegio. Siamo testardamente convinti che si tratti di un tema sociale, di una scelta di campo: considerare la previdenza come sistema che si sviluppa nei decenni, valore economico per il Paese, soggetto deputato costituzionalmente a creare prestazioni dignitose e commisurate ai versamenti effettivamente effettuati. Autonomia, tassazione, vigilanza sono oggettivamente tessere dello stesso mosaico, di un Paese che ha un'idea di futuro. Non ci sfugge la temperie economica nella quale viviamo. Noi per primi rileviamo redditi in calo mediamente del 30 per cento, giovani impossibilitati ad avviare l'attività professionale, concorrenza estera derivante dalle condizioni di miglior favore di altri Paesi. Se il punto è cercare di stimolare l'economia reale italiana, creare posti di lavoro stabili, riavviare il ciclo degli investimenti, abbiamo manifestato la nostra disponibilità da almeno due anni. Investire in modo maggiore, trasparente, secondo le regole di mercato, sull'Italia, non è altro che sposare il bene collettivo con quello delle categorie professionali che ci versano i contributi. Altre nazioni europee lo fanno da tempo, basterebbe questo fatto a farci riflettere.

Infine un ragionamento sulle direttrici dell'Unione Europea. La stesura e il riconoscimento delle qualifiche professionali validate nel mercato unico, il completamento del processo di riconoscimento reciproco dei titoli di studio, la generazione della tessera professionale europea che permetterà l'esercizio delle professioni senza limiti burocratici, rappresentano una via di non ritorno già decisa. In questo contesto omogeneità della tassazione, protezione del prodotto intellettuale e fruizione dei fondi strutturali divengono elementi essenziali per non creare una finta concorrenza devastante. Speriamo che alla nostra consapevolezza si associ quella del Governo e del Parlamento, dobbiamo e possiamo essere interpreti delle sfide dei prossimi decenni. Non è tempo di polemiche, è tempo di risposte che permettano alle nuove generazioni di recuperare il gap di opportunità e risorse che rappresenta la nostra più grave responsabilità.

## **Centro studi AdEPP**

All'interno dell'Associazione degli Enti di Previdenza Privati è operativo un Centro Studi che si occupa di effettuare ricerche e approfondimenti su temi strettamente legati alle dinamiche del mondo previdenziale privato.

L'attività di ricerca è resa possibile grazie alla continua collaborazione e disponibilità dei Presidenti e dei collaboratori dei diversi Centri Studi di tutte le Casse di Previdenza AdEPP.

Il “Quarto Rapporto sulle Previdenza Privata” è stato predisposto dal Dott. Andrea Erdas (Responsabile dei dati statistici e ricerche AdEPP) e dal Dott. Antonio Borelli, sotto la supervisione del Prof. Francesco Verbaro (Senior Advisor AdEPP). Il capitolo dedicato agli approfondimenti normativi è stato redatto dalla dott.ssa Ottavia Trifilò.

### ***CONTATTI:***

Dott. Andrea Erdas – Responsabile dati statistici e ricerche AdEPP - mail: [a.erdas@adepp.info](mailto:a.erdas@adepp.info)

Dott.ssa Ottavia Trifilò, mail: [o.trifilo@adepp.info](mailto:o.trifilo@adepp.info)

## **L'Associazione degli Enti Previdenziali Privati**

- Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani – CASAGIT  
*Presidente: Dott. Daniele M. Cerrato*
- Cassa Forense - CF  
*Presidente: Avv. Nunzio Luciano*
- Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti – CIPAG  
*Presidente: Geom. Fausto Amadasi*
- Cassa Nazionale del Notariato – CNN  
*Presidente: Not. Mario Mistretta*
- Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali – CNPR  
*Presidente: Rag. Luigi Pagliuca*
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – CNPADC  
*Presidente: Dott. Renzo Guffanti*
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti – INARCASSA  
*Presidente: Arch. Paola Muratorio*
- Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – EPPI  
*Presidente: per. ind.le Valerio Bignami*
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi – ENPAB  
*Presidente: Dott. Sergio Nunziante*
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari – ENPAV  
*Presidente: Dott. Gianni Mancuso*
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica – ENPAPI  
*Presidente: Dott. Mario Schiavon*
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura – ENPAIA  
*Presidente: Dott. Antonio Piva*
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi – ENPAP  
*Presidente: Dott. Felice Torricelli*
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro – ENPACL  
*Presidente: Dott. Alessandro Visparelli*
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale – EPAP  
*Presidente: Dott. Arcangelo Pirrello*
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – ENPAM  
*Presidente: Dott. Alberto Oliveti*

- Fondazione ENASARCO  
*Presidente: Dott. Brunetto Boco*
- Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI  
*Presidente: Dott. Andrea Camporese*
- Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani – ONAOSI  
*Presidente: Dott. Serafino Zucbelli*

# 1 Analisi macroeconomica

Nel seguente capitolo verrà proposta un'analisi sintetica dell'andamento dell'economia, sia a livello mondiale che a livello nazionale, in modo da creare uno sfondo di riferimento rappresentativo dell'ambiente nel quale gli Enti di Previdenza si sono trovati ad operare negli anni presi a riferimento per condurre le analisi riportate nei successivi capitoli (2005-2013). Saranno, in tale contesto, presi ad esame i principali indicatori economici globali, quali il Prodotto Interno Lordo, gli indici dei Consumi, il prezzo delle materie prime e altri indicatori macroeconomici di primaria importanza.

## 1.1 Analisi Generale


Nel 2013 si è assistito ad un rallentamento della crescita dell'Economia Mondiale, la quale sembra ancora non aver superato la crisi nella quale si trova avvolta dal 2008. Le statistiche relative al prodotto interno lordo mostrano un rallentamento che interessa sia le economie cosiddette avanzate sia le economie emergenti. Le seconde, pur detenendo tassi di crescita strutturalmente superiori alle prime, mostrano rallentamenti in tanti casi anche più marcati rispetto alle prime.

Il PIL mondiale, considerato a prezzi costanti, mostra, al termine del 2013, una variazione relativa rispetto all'anno precedente pari al 2,9%. Il tasso di crescita risulta inferiore a quello osservato l'anno precedente (3,1%). Se si considerano solamente le economie avanzate si nota che il tasso di crescita si riduce all'1,2%, rispetto al 1,5% del periodo annuale precedente. Il rallentamento complessivo è consistente anche per le economie emergenti; il dato 2013, in effetti, si attesta al 4,5% contro il 4,9% rilevato nel 2012.

L'Area Euro presenta il dato peggiore in termini assoluti, con una contrazione del proprio PIL pari allo 0,4%, nonostante tale contrazione risulti minore rispetto a quella rilevata nel 2012. Desti preoccupazione anche il dato di crescita relativo alle maggiori 7 economie mondiali (G7) che passa dall'1,7% all'1,2% nell'ultimo anno. Tra le economie emergenti si segnala il dimezzamento della crescita del PIL relativo al Medio Oriente e al Nord Africa e la forte contrazione della crescita dell'Area dell'America Latina. In leggera diminuzione anche l'espansione del PIL dei Paesi Asiatici in via di sviluppo.


Dal grafico sottostante è possibile comunque notare come la globalizzazione economica generi un interconnessione anche tra realtà strutturalmente diverse. Si osserva, infatti, come la crisi finanziaria del 2007 abbia indotto un progressivo rallentamento della crescita che è sfociato, almeno per le economie avanzate, nella recessione rilevata a livello aggregato tra il 2008 e il 2010.

Figura 2.1: Tassi di crescita Prodotto Interno Lordo a prezzi costanti (in percentuale)



L'analisi esposta può essere meglio compresa alla luce dell'andamento del tasso di disoccupazione che vede, a livello aggregato, un incremento dello 0,1% se si considerano le economie sviluppate. La situazione all'interno di tale raggruppamento non è certo omogenea: se la ripresa dell'economia statunitense è legata al calo del tasso di disoccupazione che passa dall'8,9% all'8% del 2013, nell'Eurozona, nonostante la contrazione della recessione rilevata, la variazione relativa percentuale del tasso di disoccupazione rimane sempre positiva. Tra il 2012 e il 2013, infatti, tale grandezza è passata dall'11,3% al 12,3%. Negli USA, al contrario, si osserva nell'ultimo anno una contrazione della disoccupazione pari a mezzo punto percentuale. Il grafico riportato di seguito mostra gli andamenti degli ultimi 8 anni dei tassi di disoccupazione dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e dell'indice aggregato relativo alle Economie Avanzate. E' possibile osservare come la disoccupazione dell'Unione Monetaria Europea superi ampiamente sia quella Statunitense sia quella media delle economie sviluppate.


**Figura 2.2: Tassi di disoccupazione (in percentuale)**



Nonostante la situazione osservata in merito agli indicatori di occupazione, i dati risultano ottimistici in merito alla ripartenza dell'Eurozona. La recessione sembra stia diminuendo la sua pressione grazie essenzialmente alle componenti interne della domanda. Sia i consumi che gli investimenti, in effetti, fanno registrare incrementi che forniscono un moderato contributo al dato aggregato del PIL. In calo ancora la spesa pubblica (anche nelle economie emergenti), influenzata, per quanto riguarda l'Unione Europea, dalle imposizioni comunitarie riguardanti il deficit di bilancio dei paesi aderenti.


Un altro indice rappresentativo del rallentamento delle economie in via di sviluppo è certamente il prezzo del petrolio e delle principali materie prime, che, dopo aver attraversato una fase di crescita ininterrotta, dal 2005 risultano in leggera diminuzione nell'ultimo anno. Tale fattore ha influito di più rispetto alla ripresa di paesi tipicamente importatori di petrolio. Un aumento vertiginoso dei prezzi è stato evitato grazie alla diffusione di metodi più efficienti di consumo e del sempre maggiore utilizzo di altre fonti di energia. In calo rispetto al 2012 anche i prezzi del gas, del carbone, e dei metalli in generale, come mostrano gli indici graficamente rappresentati.

Figura 2.3: Prezzi materie prime in numeri indice (Base 100 per l'anno 2005)



Altro indice principale degli andamenti macroeconomici è il tasso d'inflazione. Si è assistito nell'ultimo anno ad una contrazione dal 2% all'1,4% della crescita dell'indice dei prezzi delle economie sviluppate. Le cause possono essere ricercate nel calo della domanda internazionale, nella capacità inutilizzata delle economie sviluppate e nella mancata crescita dei prezzi delle materie prime. Anche nell'Eurozona si riscontra una situazione del genere, dove il tasso di crescita dei prezzi passa dal 2,5% all'1,5%, portandosi al di sotto del 2%, obiettivo primario della Banca Centrale Europea. In leggera crescita invece il dato relativo ai paesi emergenti e in via di sviluppo che, in media, mantengono tassi d'inflazione superiori al 6%.


Figura 2.4: Tasso d'inflazione (percentuale)



## 1.2 La situazione italiana


Nel 2013 si è assistito nuovamente ad una decrescita del PIL che, seppure in maniera meno marcata rispetto al 2012, ha contratto il Prodotto Interno Lordo dell'1,8%. Un timido segno di ripresa è comunque stato rilevato nell'ultimo trimestre, in cui si è assistito ad un lieve incremento del PIL pari allo 0,1%, dopo nove trimestri di rilevazioni negative. Ciò che ha impattato maggiormente nell'ultimo anno di osservazione (si ricorda che la presente analisi si concentra sul periodo 2005-2013) è sicuramente la stagnazione della domanda interna, con consumi e investimenti lordi che hanno presentato tassi di variazione negativi. Il confronto con alcuni paesi dell'Eurozona mostra come l'Italia sia ancora lontana dalle nazioni leader come Francia e Germania che comunque hanno sperimentato tra il 2012 e il 2013 una contrazione dei tassi di crescita del prodotto interno lordo.

**Figura 2.5: Tassi di crescita Prodotto Interno Lordo a prezzi costanti (in percentuale)**



L'analisi relativa ai flussi di beni e servizi vede un netto calo sia delle importazioni che delle esportazioni. Se le prime non vengono sostenute dalla domanda interna e si contraggono del 2,7%, le seconde subiscono il rallentamento nella crescita delle economie che, tipicamente, importano prodotti italiani. I volumi dei beni e dei servizi importati ed esportati sono rappresentati nel grafico sottostante dove è possibile confrontare la situazione italiana con quella di altri paesi dell'Eurozona. Si osserva come le dinamiche delle esportazioni a livello comunitario siano molto legate all'andamento dell'Euro, il quale influenza a livello complessivo la propensione all'importazione dei paesi esterni all'Unione Monetaria Europea.

**Figura 2.6: Volumi di importazioni/esportazioni di beni e servizi (tassi di variazione in percentuale)**




In questo scenario si colloca l'incremento del tasso di disoccupazione che passa, per l'Italia, dal 10,7% al 12,5%. Se si analizza il problema con maggiore profondità si osserva che il settore con l'andamento peggiore è quello delle costruzioni che vede un calo di occupati rispetto al 2012 pari al 9,3%.

La diminuzione relativa maggiore si ha per i contratti a termine che fanno registrare una contrazione del 6,1%. Naturalmente meno importante il tasso di variazione dei contratti dipendenti a tempo indeterminato che si riducono dell'1,3%. Per quanto riguarda lo spaccato per genere e per età, il calo di occupati ha colpito in particolar modo gli uomini (-2,6% di occupati rispetto al -1,4% delle donne). Allo stesso modo la flessione dei posti di lavoro ha colpito in misura maggiore i giovani con età inferiore a 24 anni (-15,6%) e i giovani con età compresa tra i 25 e i 34 anni (-7,5%).

Nel confronto Europeo l'Italia possiede un livello di inoccupazione superiore a quello della Germania ma molto vicino a quello della Francia. Nella situazione peggiore rimane la Grecia che, nonostante l'attenuazione della spinta recessiva indicata dalle variazioni del prodotto interno lordo sperimenta anche nel 2013 un incremento del tasso di disoccupazione.


**Figura 2.7: Tassi di disoccupazione (in percentuale)**



L'andamento del tasso d'inflazione è molto vicino al dato dell'Eurozona. Rispetto al 2012 si assiste ad un calo della crescita dell'indice dei prezzi, dal 3,3% all'1,6%. Nel computo del dato finale incide la contrazione dei prezzi dei prodotti energetici e dei beni industriali durevoli. Si contrae la crescita del prezzo dei prodotti alimentari che rimane comunque superiore all'1,5%.

Nella panoramica Europea si nota come gli andamenti dei tassi d'inflazione siano quasi coincidenti per Italia, Francia e Germania, avendo, almeno fino al 2007, tassi di crescita del prodotto interno lordo paragonabili e politica monetaria comune. Significativa è la deflazione che ha avvolto nell'ultimo anno la Grecia dove il tasso di crescita dei prezzi è risultato pari a -0,9%.

**Figura 2.8: Tassi di inflazione (in percentuale)**



## 2 I redditi medi prodotti dagli iscritti all'AdEPP

### Introduzione

L'analisi proposta di seguito è stata predisposta grazie alla banca dati creata dall'AdEPP nei precedenti anni di esercizio e grazie alla collaborazione dei Centri Studi delle Casse di Previdenza associate.

Il presente capitolo si occupa di effettuare un'analisi dei redditi dei professionisti (appartenenti al perimetro AdEPP) operando una distinzione tra liberi professionisti e professionisti che svolgono un'attività di lavoro dipendente (all'interno di quest'ultima categoria saranno anche ricompresi i lavoratori dipendenti iscritti ad alcuni Enti Previdenziali Privati appartenenti all'AdEPP). La logica di tale classificazione è quella di mettere in risalto le differenze tra le linee salariali dei liberi professionisti e le linee salariali dei professionisti dipendenti. Infatti, dai dati che verranno riportati, è possibile notare come l'attuale congiuntura economica abbia inciso maggiormente sulla prima categoria.

Lo scopo del capitolo è quello di analizzare l'andamento dei redditi medi dei professionisti, imponibili ai fini previdenziali e prodotti nell'anno di riferimento, ovvero i redditi cui sono commisurate le contribuzioni. In generale, tali redditi coincidono con gli imponibili fiscali IRPEF. In alcuni e pochi casi, questi ultimi possono differire dagli imponibili fiscali IRPEF in quanto i valori comunicati dagli Enti risultano influenzati dalla presenza di soglie o plafond contributivi limite.

I valori dei redditi medi esposti sono stati aggregati in base ad un'elaborazione che utilizza come fattore di ponderazione il numero degli iscritti ad ogni singola Cassa di Previdenza. I valori considerati fanno riferimento al reddito nominale e al reddito reale medio dei soggetti iscritti.

Ai fini espositivi, il calcolo dei redditi medi reali è stato effettuato deflazionando i valori nominali dei redditi con l'indice dei prezzi al consumo con base 100 assegnata al 2005, come riportato nella tabella sottostante:

CPI Italy (2005=100)	
CPI ITALY (2005=100)	
2005	1,00
2006	1,02
2007	1,04
2008	1,08
2009	1,09
2010	1,11
2011	1,14
2012	1,18
2013	1,19

*Fonte: Datastream*

I valori riportati nella tabella precedente sono stati approssimati per eccesso alla seconda cifra decimale.

## 2.1 Categorie professionali e suddivisione in aree di attività

Di seguito si riporta l'elenco delle categorie professionali considerate nel presente rapporto e l'Ente Previdenziale Privato a cui appartengono.

Tabella 2.1.1 : Le categorie dei liberi professionisti AdEPP

N.	CATEGORIA PROFESSIONALE	CASSA
1	Periti industriali	EPPI
2	Biologi	ENPAB
3	Consulenti del lavoro	ENPACL
4	Giornalisti	INPGI 1 E 2
5	Commercialisti	CNPADC
6	Ragionieri e periti comm.	CNPR
7	Notai	CNN
8	Geometri e geometri laureati	CIPAG
9	Medici e odontoiatri	ENPAM
10	Psicologi	ENPAP
11	Veterinari	ENPAV
12	Avvocati	CF
13	Infermieri	ENPAPI
14	Addetti e impiegati in agricoltura (dirigenti e impiegati tecnici e amministrativi)	ENPAIA
15	Periti agrari e Agrotecnici	ENPAIA
16	Attuari	EPAP
17	Agronomi e forestali	EPAP
18	Chimici	EPAP
19	Geologi	EPAP
20	Architetti	INARCASSA
21	Ingegneri	INARCASSA
22	Assistenza integrativa giornalisti	CASAGIT
23	Assistenza agli orfani dei sanitari	ONAOISI
24	Agenti e rappresentanti di commercio	ENASARCO

Le aree professionali all'interno delle quali collocare le diverse tipologie di professionisti sono le seguenti:

- Area Giuridica (AG)
- Rete delle professioni tecniche (RPT)
- Area Economico sociale (AES)
- Area Sanitaria (AS)

Si evidenzia che l'elenco riportato di seguito non comprende gli iscritti all'ENASARCO; per tale categoria non è disponibile la serie storica dei redditi medi (si ricorda inoltre che le prestazioni fornite da tale Ente sono di secondo pilastro).

**Tabella 2.1.2: Le categorie professionali in base all'area di attività di appartenenza**

<b>CATEGORIA PROFESSIONALE</b>	<b>CATEGORIA</b>
Giornalisti	AES
Commercialisti	AES
Ragionieri e periti commerciali	AES
Consulenti del lavoro	AES
Notai	AG
Avvocati	AG
Psicologi	AS
Infermieri	AS
Veterinari	AS
Medici e odontoiatri (Quota B)	AS
Geometri e geometri laureati	RPT
Periti industriali	RPT
Biologi	RPT
Pluricategoriale	RPT
Ingegneri e Architetti	RPT
Periti agrari e Agrotecnici	RPT
Addetti e impiegati in agricoltura (dirigenti e impiegati tecnici e amministrativi)	RPT

Infine, come anticipato, i redditi sono stati suddivisi in redditi prodotti dai liberi professionisti e redditi prodotti dai professionisti dipendenti e lavoratori dipendenti. Per alcuni Enti Previdenziali non è stato possibile disaggregare le due fattispecie, pertanto, vista la percentuale poco rilevante del numero degli iscritti professionisti dipendenti e lavoratori dipendenti, si è deciso di procedere utilizzando il principio della prevalenza.

## 2.2 L'evoluzione dei redditi nel periodo 2005 - 2013

In prima analisi, si è ritenuto utile confrontare il reddito medio complessivo prodotto dai liberi professionisti e il reddito medio complessivo prodotto dai professionisti dipendenti.

Viste le diverse dinamiche reddituali delle categorie professionali incluse nel collettivo AdEPP, si è ritenuto necessario calcolare, per i liberi professionisti, quattro diversi redditi medi capaci complessivamente di sintetizzare in maniera esaustiva le peculiarità reddituali delle professioni considerate.

Per agevolare la lettura viene riportato uno schema logico che sintetizza i diversi collettivi considerati nei calcoli riportati nei paragrafi 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3.

- Reddito medio AdEPP complessivo (paragrafo 2.2.1): tale grandezza è stata calcolata considerando tutti i liberi professionisti AdEPP
- Reddito medio AdEPP esclusi i liberi professionisti iscritti alla QUOTA B dell'ENPAM (paragrafo 2.2.1): tale grandezza è stata calcolata considerando tutti i liberi professionisti AdEPP al netto dei professionisti iscritti alla QUOTA B dell'ENPAM.
- Reddito medio delle categorie professionali maggiormente colpite dalla crisi (paragrafo 2.2.2): tale grandezza è stata calcolata considerando le categorie professionali che hanno fatto registrare, in termini reali, dei decrementi percentuali a doppia cifra decimale nei propri redditi medi nel periodo compreso tra il 2005 e il 2013
- Reddito medio 2014: tale grandezza è stata calcolata considerando esclusivamente le categorie professionali che hanno comunicato un dato di stima o un dato parziale del proprio reddito medio per l'anno 2014.

## 2.2.1 I redditi medi dei liberi professionisti AdEPP

Le seguenti tabelle riportano gli andamenti dei redditi nominali e reali prodotti dagli iscritti liberi professionisti AdEPP.

Tabella 2.2.1.1: Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti

Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti	
2005	€ 34.655,39
2006	€ 35.607,13
2007	€ 37.096,01
2008	€ 37.506,44
2009	€ 38.143,74
2010	€ 37.303,60
2011	€ 37.129,35
2012	€ 36.683,13
2013	€ 35.734,02

Tabella 2.2.1.2: Reddito medio reale AdEPP liberi professionisti (2005=100)

Reddito medio reale AdEPP liberi professionisti	
2005	€ 34.655,39
2006	€ 34.834,85
2007	€ 35.566,64
2008	€ 34.744,27
2009	€ 35.066,64
2010	€ 33.741,20
2011	€ 32.636,31
2012	€ 31.213,05
2013	€ 30.155,29


Se si considerano i redditi medi nominali prodotti dai liberi professionisti tra il 2005 e il 2013 è possibile rilevare un lieve incremento percentuale pari al 3,11%, mentre, nel periodo 2009-2013 si verifica un decremento pari al 6,32%.

Al contrario, considerando i redditi medi reali prodotti dai liberi professionisti tra il 2005 e il 2013 si osserva una diminuzione del 13%; se si considera il periodo 2007-2013 il decremento arriva al 15,21%.

Nell'analisi di lungo periodo il massimo valore del reddito medio viene toccato nel 2009, da tale periodo la crisi finanziaria degli intermediari unita alla crisi economica che ha colpito con particolare vigore l'Eurozona ha impattato violentemente sui redditi medi dei professionisti andando a generare il decremento sintetizzato dal dato aggregato.

L'analisi effettuata è illustrata dalla seguente rappresentazione grafica.

**Figura 2.2.1.1: Redditi medi dei liberi professionisti AdEPP**



Nel proseguo sarà analizzata l'evoluzione dei redditi medi nominali e reali aggregati per area professionale.

Al fine di rappresentare coerentemente i dati delle suddette aree professionali, i valori assoluti dei redditi medi sono stati trasformati in numeri indice con assegnazione della base 100 ai valori relativi all'anno 2005. Tale approccio garantisce la confrontabilità delle variazioni percentuali delle grandezze delle diverse categorie.

Dai grafici riportati di seguito appare evidente il differente impatto della congiuntura economica sulle categorie appartenenti alle diverse aree professionali.


In particolare, risulta evidente la crisi che attraversa l'area delle Professioni Tecniche: il reddito medio degli iscritti ha subito una contrazione pari al 9,4% in termini nominali nel periodo compreso tra il 2005 e il 2013. È interessante notare come una buona parte di tale decremento sia maturato dal 2011 al 2013, arrivando, complessivamente, a raggiungere la contrazione subita dall'area Giuridica (9,6%), che, fino al 2012, risultava la più colpita dagli effetti della crisi economica. Considerando gli effetti dell'inflazione, la diminuzione reale dei redditi medi dell'area Professioni Tecniche arriva al 22,9% nel periodo considerato, mentre i redditi medi dell'area Giuridica sono stati decurtati del 23,7% nello stesso arco temporale.

Si può concludere che determinate aree professionali quali quella Economico-Sociale e quella Sanitaria hanno vissuto negli ultimi due anni una sostanziale stagnazione; al contrario, in particolar modo, l'area delle Professioni Tecniche ha vissuto un ulteriore peggioramento dal 2011 al 2013, sintomo che la crisi che ha colpito l'economia reale è tutt'altro che alle spalle. Quanto appena affermato viene corroborato anche dalle considerazioni che verranno riportate nella sezione dedicata alla stima dei redditi medi riferiti all'anno 2014.


Gli andamenti dei redditi medi prodotti dagli iscritti appartenenti all'area sanitaria risultano essere in controtendenza rispetto alle altre categorie. Tali differenze dipendono dalle particolarità individuali che caratterizzano le attività professionali ricomprese all'interno di quest'area e in particolare dalle dinamiche dei redditi prodotti dagli iscritti all'ENPAM. Si evidenzia che i professionisti ENPAM considerati in questa analisi sono quelli iscritti alla Quota B, ossia gli iscritti che esercitano la libera professione in senso stretto.

Nella logica di calcolo del reddito medio ponderato AdEPP (la ponderazione viene fatta considerando il numero degli iscritti a ciascun Ente), i liberi professionisti ENPAM (che al 2013 sono circa 162.000) forniscono un rilevante apporto al calcolo del reddito medio dell'area sanitaria.

**Figura 2.2.1.2: Redditi nominali medi liberi professionisti AdEPP (numero indice)**



**Figura 2.2.1.3 : Redditi reali medi liberi professionisti AdEPP (numero indice)**



Risulta subito evidente il trend anomalo fatto registrare dall'area Sanitaria nel periodo compreso tra il 2008 e il 2009. Tale andamento è direttamente ascrivibile all'ENPAM che, nel 2008, ha attivato una procedura di incrocio dei dati in proprio possesso con i dati dell'Anagrafe Tributaria, con la logica di individuare in maniera più precisa la base imponibile previdenziale dei propri iscritti.

Se si sposta l'attenzione sui redditi medi nominali dell'area Economico Sociale nel periodo compreso tra il 2005 e il 2013 è possibile osservare un moderato incremento dello 0,5% che però viene completamente eroso dall'inflazione la quale porta ad una contrazione in termini reali pari al 16%.

Come già anticipato, i redditi medi degli iscritti all'area Sanitaria nel periodo 2005-2013 risultano in controtendenza con i redditi delle altre categorie professionali. Difatti, tale area professionale mostra un incremento in termini reali pari al 9,85%. Come già esposto, il reddito medio nominale ponderato dell'area Sanitaria risulta influenzato in maniera rilevante dagli iscritti all'ENPAM. Anche il reddito medio nominale degli iscritti appartenenti all'ENPAPI e all'ENPAV risulta in aumento, ma con un trend crescente più contenuto rispetto alla media ponderata dell'area professionale cui appartengono. Al contrario, il reddito medio prodotto dagli iscritti all'ENPAP nel 2013 ha fatto registrare dei valori in linea con quelli fatti registrare nel 2005.

Ai fini di fornire tutti gli strumenti utili all'analisi dei redditi medi dei professionisti AdEPP, di seguito vengono riportate le dinamiche reddituali nominali e reali escludendo dal collettivo i liberi professionisti iscritti alla Quota B dell'ENPAM. Si ricorda che tali soggetti incidono in maniera rilevante sulle logiche del reddito medio ponderato e presentano degli andamenti reddituali in controtendenza con le altre categorie. Di seguito si riporta il reddito medio AdEPP ricalcolato come appena esposto.

**Tabella 2.2.1.3: Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti**


Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti	
2005	€ 34.723,90
2006	€ 35.610,50
2007	€ 36.923,64
2008	€ 37.135,01
2009	€ 36.000,22
2010	€ 34.982,20
2011	€ 34.637,65
2012	€ 33.920,81
2013	€ 32.753,16

**Tabella 2.2.1.4: Reddito medio reale AdEPP liberi professionisti (2005=100)**

Reddito medio reale AdEPP liberi professionisti	
2005	€ 34.723,90
2006	€ 34.838,14
2007	€ 35.401,39
2008	€ 34.400,20
2009	€ 33.096,04
2010	€ 31.641,49
2011	€ 30.446,13
2012	€ 28.862,63
2013	€ 27.639,79

Dal grafico successivo risulta più intuitivo valutare il trend del reddito medio.

**Figura 2.2.1.4: Redditi medi liberi professionisti AdEPP (senza ENPAM Quota B)**



Risulta subito evidente come in questo caso, se si considera il periodo 2005-2013 si registra un decremento del reddito medio anche in termini nominali (-5,68%); in termini reali l'effetto viene chiaramente amplificato portando ad un decremento complessivo del 20,40%.

Per una completa comparabilità tra le due metodologie di calcolo si riportano i redditi medi per area professionale escludendo dal collettivo i professionisti iscritti alla quota B dell'ENPAM.

Figura 2.2.1.5: Redditi nominali medi liberi professionisti AdEPP esclusa ENPAM Quota B (numero indice)





Figura 2.2.1.6: Redditi reali medi liberi professionisti AdEPP esclusa ENPAM Quota B (numero indice)



Come è possibile notare, in questo caso l'area sanitaria assume un trend più lineare che porta ad un incremento dell'11,38% in termini nominali e ad un decremento del 6% in termini reali.

## 2.2.2 Le categorie professionali maggiormente colpite dalla crisi

Con l'obiettivo di mettere in evidenza le categorie professionali maggiormente colpite dalla crisi è stato selezionato il seguente sottocollettivo di professionisti che ha fatto registrare le perdite maggiori in termini di reddito medio.

**Tabella 2.2.2.1: Le categorie dei liberi professionisti AdEPP – Sottocollettivo selezionato**

<b>N.</b>	<b>CATEGORIA PROFESSIONALE</b>	<b>CASSA</b>
1	Biologi	ENPAB
2	Consulenti del lavoro	ENPA CL
3	Commercialisti	CNPADC
4	Ragionieri e periti comm.	CNPR
5	Notai	CNN
6	Psicologi	ENPAP
7	Avvocati	CF
8	Infermieri	ENPAPI
9	Attuari	EPAP
9	Agronomi e forestali	EPAP
9	Chimici	EPAP
9	Geologi	EPAP
10	Architetti	INARCASSA
10	Ingegneri	INARCASSA

Il criterio seguito per perseguire lo scopo dell'analisi è stato quello selezionare il sottocollettivo tra le professioni che nel periodo 2005-2013 hanno subito un decremento percentuale a doppia cifra del proprio reddito medio reale.

Si evidenzia che tale logica ha di fatto lasciato fuori dal sottocollettivo i redditi medi degli iscritti alla gestione separata INPGI2, per i quali si è osservato un decremento dei redditi medi reali di circa il 6,3% tra il 2005 e il 2013. Nonostante la perdita percentuale risulti più contenuta rispetto alle altre categorie professionali è importante mettere in evidenza che il valore assoluto del reddito medio dei giornalisti iscritti all'INPGI2 si attesta su valori decisamente bassi.

Di seguito si riporta il reddito medio nominale e il reddito medio reale del sottocollettivo selezionato.

**Tabella 2.2.2.2: Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti (sottocollettivo)**

<b>Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti - Sottocollettivo</b>	
<b>2005</b>	€ 40.896,50
<b>2006</b>	€ 41.752,72
<b>2007</b>	€ 42.739,60
<b>2008</b>	€ 42.555,12
<b>2009</b>	€ 41.069,07
<b>2010</b>	€ 39.907,32
<b>2011</b>	€ 39.105,03
<b>2012</b>	€ 38.144,95
<b>2013</b>	€ 37.105,22


Tabella 2.2.2.3: Reddito medio reale AdEPP liberi professionisti (2005=100) (sottocollettivo)

Reddito medio reale AdEPP liberi professionisti - Sottocollettivo	
2005	€ 40.896,50
2006	€ 40.847,14
2007	€ 40.977,57
2008	€ 39.421,14
2009	€ 37.755,98
2010	€ 36.096,28
2011	€ 34.372,91
2012	€ 32.456,88
2013	€ 31.315,45

Si evidenzia che il reddito medio così calcolato, nonostante il sottocollettivo selezionato abbia subito un decremento percentuale più rilevante in termini reali e in termini nominali, risulta superiore rispetto a quello calcolato sull'intero collettivo (pari a 30.155,29 nel 2013 in termini reali). Questo dipende dal fatto che la logica di individuazione del sottocollettivo AdEPP, ha di fatto lasciato fuori alcune categorie i cui redditi sono più bassi rispetto al reddito medio calcolato sull'intero collettivo. E' tuttavia rilevante notare che tale differenza in termini reali viene assottigliata in maniera molto rilevante dagli effetti della crisi, passando da circa 6.000 euro nel 2005 a poco più di 1.100 euro nel 2013.

Dal grafico successivo è possibile apprezzare l'evoluzione temporale del reddito medio nominale e del reddito medio reale del sottocollettivo selezionato.

Figura 2.2.2.1: Redditi medi dei liberi professionisti AdEPP (sottocollettivo selezionato)



Come è possibile notare, nel periodo compreso tra il 2005 e il 2013, il sottocollettivo selezionato ha subito un decremento del proprio reddito medio nominale pari al 9,27%, che in termini reali giunge al 23,4%.

Per comprendere meglio il fenomeno, i grafici riportati di seguito descrivono le dinamiche del reddito medio per area professionale di appartenenza in numeri indice.

Figura 2.2.2.2: Reddito medio nominale dei liberi professionisti AdEPP (sottocollettivo selezionato)





Figura 2.2.2.3: Reddito medio reale dei liberi professionisti AdEPP (sottocollettivo selezionato)



Dall'analisi per area professionale è possibile riscontrare una contrazione in termini reali pari al 39,2% del reddito medio dell'area delle Professioni Tecniche, una contrazione del 35,6% nell'area Giuridica, una contrazione del 25,1% nell'area Sanitaria e una contrazione del 26% nell'area Economico-Sociale.

E' interessante sottolineare che all'interno del sottocollettivo selezionato, l'area maggiormente colpita dalla crisi è quella delle Professioni Tecniche (considerando, invece, l'intero collettivo tale area subisce un decremento dei propri redditi identico al decremento subito dall'area Giuridica).

Si evidenzia che la perdita percentuale del reddito medio reale subita dal sottogruppo selezionato (pari al -23,4%) risulta quasi doppia rispetto al dato calcolato prendendo a riferimento l'intero collettivo AdEPP (pari al -13%).

### 2.2.3 Le previsioni sul reddito 2014

Con la finalità di fornire una stima complessiva del reddito medio prodotto dagli iscritti nel 2014 è stato selezionato un sottocollettivo di riferimento che include gli Enti Previdenziali Privati che hanno fornito un dato previsionale o un dato parziale per l'anno 2014.


**Tabella 2.2.3.1: Categorie professionali considerate nell'analisi**

N.	CATEGORIA PROFESSIONALE	CASSA
1	Ragionieri e periti comm.	CNPR
2	Periti industriali	EPPI
3	Infermieri	ENPAPI
4	Medici e odontoiatri	ENPAM QUOTA B
5	Architetti	INARCASSA
5	Ingegneri	INARCASSA

Il grafico riportato di seguito descrive il reddito medio del sottocollettivo selezionato.

Si rileva una contrazione percentuale del 9,81% riferita al reddito medio reale nel periodo 2005-2014, mentre, se si restringe l'orizzonte temporale al periodo 2009-2014, tale decremento cresce fino al 15,6%. Valutando, infine, il decremento percentuale subito dal reddito medio reale tra il 2013 e il 2014 (dato di stima o dato parziale) si rileva che questo si attesta su un valore pari al 2,18%. Sebbene la base dati utilizzata risulta essere solamente una stima, si può concludere che molto probabilmente anche nel 2014 si assisterà ad una ulteriore contrazione dei redditi medi aggregati.

**Figura 2.2.3.1: Redditi medi dei liberi professionisti AdEPP (sottocollettivo per stima 2014)**



Di seguito si riportano i valori assoluti del reddito medio nominale e reale delle categorie professionali AdEPP per i quali è stato possibile fornire un dato di stima del valore 2014.

**Tabella 2.2.3.2: Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti (sottocollettivo per stima 2014)**

Reddito medio nominale AdEPP liberi professionisti - Sottocollettivo	
2005	€ 33.981,79
2006	€ 35.189,78
2007	€ 36.711,41
2008	€ 37.090,17
2009	€ 39.504,92
2010	€ 38.950,63
2011	€ 38.618,03
2012	€ 37.870,13
2013	€ 37.129,22
2014	€ 36.288,83

Tabella 2.2.3.3: Reddito medio reale AdEPP liberi professionisti (2005=100) (sottocollettivo per stima 2014)

Reddito medio reale AdEPP liberi professionisti - Sottocollettivo	
2005	€ 33.981,79
2006	€ 34.426,54
2007	€ 35.197,90
2008	€ 34.358,66
2009	€ 36.318,01
2010	€ 35.230,94
2011	€ 33.944,84
2012	€ 32.223,05
2013	€ 31.332,67
2014	€ 30.648,93

## 2.2.4 I redditi medi dei professionisti dipendenti e dei lavoratori dipendenti AdEPP

Nella presente sezione saranno analizzati i redditi medi prodotti dai professionisti dipendenti appartenenti all'AdEPP nel periodo compreso tra il 2005 e il 2013.

Tabella 2.2.4.1: Reddito medio nominale AdEPP professionisti dipendenti e lavoratori dipendenti

Reddito medio nominale AdEPP Professionisti dipendenti e lavoratori dipendenti	
2005	€ 52.733,32
2006	€ 56.661,49
2007	€ 58.087,17
2008	€ 62.128,22
2009	€ 62.309,00
2010	€ 64.418,06
2011	€ 68.890,29
2012	€ 67.036,36
2013	€ 63.743,71

Tabella 2.2.4.2: Reddito medio reale AdEPP professionisti dipendenti e lavoratori dipendenti

Reddito medio nominale AdEPP Professionisti dipendenti e lavoratori dipendenti	
2005	€ 52.733,32
2006	€ 55.432,55
2007	€ 55.692,39
2008	€ 57.552,78
2009	€ 57.282,47
2010	€ 58.266,31
2011	€ 60.553,84
2012	€ 57.040,09
2013	€ 53.792,16


Considerando il consueto orizzonte temporale, si rileva che il reddito medio ponderato dei

professionisti dipendenti e dei lavoratori dipendenti AdEPP ha fatto registrare un incremento pari al 20,88% in termini nominali e pari al 2% in termini reali.

Il sottocollettivo selezionato è stato calcolato prendendo a riferimento gli iscritti all'INPGI1, all'ENPAM (esclusa la quota A e B) e all'ENPAIA1.

Nel grafico successivo si riporta l'andamento dei redditi medi delle categorie interessate nel periodo 2005-2013.

**Figura 2.2.4.1: Redditi medi dei professionisti dipendenti e lavoratori dipendenti AdEPP**



E' comunque vero che sarebbe fuorviante considerare solamente il dato aggregato del 2005 (e quindi il confronto tra reddito medio del 2005 e reddito medio del 2013), che potrebbe, da solo, portare alla conclusione che non ci sono state conseguenze palpabili per i professionisti dipendenti date dalla congiuntura economica. Se da una parte effettivamente vi sono professioni che, o per la natura anticiclica del mercato nel quale operano, o per l'ammortizzazione che contratti di lungo periodo creano, non hanno fatto osservare alcuna variazione negativa importante del proprio reddito, bisogna osservare che sia in termini reali che in termini nominali gli ultimi due anni hanno portato ad un decremento del reddito medio. In particolar modo sono proprio gli iscritti dell'ENPAM che subiscono perdite molto importanti in tale periodo che, dato il peso in termini percentuali dell'Ente rispetto al totale, traina al ribasso i redditi medi stessi.

### **2.3 Il volume d'affari dei liberi professionisti AdEPP**

E' infine interessante andare ad osservare i valori relativi al volume d'affari complessivo registrato negli ultimi quattro anni dalle categorie di liberi professionisti i cui Enti aderiscono all'AdEPP. Di seguito si riportano le categorie (di cui sono disponibili i dati) prese in considerazione nelle analisi.

**Tabella 2.3.1: Le categorie dei liberi professionisti AdEPP considerate nell'analisi sui volumi d'affari**

<b>CATEGORIA PROFESSIONALE</b>	<b>CASSA</b>
Periti industriali	EPPI
Biologi	ENPAB
Consulenti del lavoro	ENPACL
Commercialisti	CNPADC
Ragionieri e periti comm.	CNPR
Geometri e geometri laureati	CIPAG
Psicologi	ENPAP
Veterinari	ENPAV
Avvocati	CF
Infermieri	ENPAPI
Attuari	EPAP
Agronomi e forestali	EPAP
Chimici	EPAP
Geologi	EPAP
Architetti	INARCASSA
Ingegneri	INARCASSA

Tramite la base dati inviata dalle Casse è possibile ricostruire una stima affidabile del volume d'affari medio delle categorie in oggetto.

**Tabella 2.3.2: Volume d'affari nominale AdEPP liberi professionisti**

<b>Volume d'affari nominale AdEPP liberi professionisti</b>	
<b>2009</b>	€ 58.359,22
<b>2010</b>	€ 56.125,83
<b>2011</b>	€ 54.386,58
<b>2012</b>	€ 53.065,11
<b>2013</b>	€ 52.198,09

In termini nominali è chiaro notare il decremento che subisce il volume d'affari, quantificabile in termini percentuali nel 10,6%. Applicando la correzione per l'effetto del tasso d'inflazione si può notare come il tasso di decrescita arrivi a toccare il 17,90%. Si ricorda che la base 100 rimane sempre assegnata all'anno 2005 (per una logica di confrontabilità con i redditi medi). E' chiaro, nel confronto con i redditi medi, che le grandezze vanno di pari passo. E' normale considerare il crollo dei redditi come conseguenza del crollo del volume d'affari. Si osserva tuttavia che i redditi decrescono meno del volume d'affari, almeno fino al 2012: tra le cause si potrebbe pensare ad una diminuzione dei costi di gestione delle attività. Il rapporto tra le due grandezze vede, invece, un'inversione del trend relativa all'ultimo periodo annuale: una delle cause può essere ricercata nel progressivo incremento della pressione fiscale applicata ai professionisti in generale.

Tabella 2.3.3: Volume d'affari reale AdEPP liberi professionisti

Volume d'affari nominale AdEPP liberi professionisti	
2009	€ 58.359,22
2010	€ 56.125,83
2011	€ 54.386,58
2012	€ 53.065,11
2013	€ 52.198,09

Le grandezze esposte possono essere sintetizzate dai seguenti grafici. Si evidenzia che il reddito medio di riferimento è stato ricalcolato in modo da ricomprendere le sole categorie professionali considerate in questa specifica analisi.

Figura 2.3.1: Rapporto tra volume d'affari medio e reddito medio (valori nominali)





Figura 2.3.2: Rapporto tra volume d'affari medio e reddito medio (valori reali)



### 3 Il quadro normativo di riferimento del settore previdenziale

Le Casse private dei professionisti sono caratterizzate da un quadro normativo di riferimento molto complesso. La privatizzazione effettuata con il *d.lgs. 30 Giugno 1994, n. 509* e successivamente la normazione contenuta nel *d.lgs. 10 Febbraio 1996, n. 103* hanno dovuto affrontare un processo legislativo di lenta ma costante ripubblicizzazione in considerazione della finalità di rilievo nazionale e comunitario perseguita dalle Casse di previdenza.

Le Casse anche se privatizzate continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza poiché l'autonomia degli enti di previdenza privati dei professionisti va comunque esercitata nel rispetto delle finalità istituzionali. Agli enti stessi Enti non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Le Casse infatti, pur svolgendo una funzione pubblica, hanno personalità giuridica di diritto privato e conseguentemente una gestione di natura privatistica. Esse, ai sensi del *d.lgs. 509/1994*, hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

Il quadro normativo che si è delineato negli anni ha però certamente ridotto l'autonomia gestionale: la qualificazione come organismo di diritto pubblico e la qualificazione come amministrazione pubblica dal punto di vista della finanza pubblica, a seguito dell'introduzione del SEC 95 hanno portato ad introdurre diversi vincoli anche di natura gestionale. La finalità istituzionale perseguita, di previdenza ed assistenza, e la natura delle entrate contributive, obbligatorie in forza di una legge, hanno portato il legislatore ad aumentare la regolamentazione sulle casse. Quella separazione tra previdenza pubblica e previdenza privata avvenuta sulla base della delega contenuta nella legge 537/1993 perde man mano di rilievo, assumendo meno importanza la natura giuridica del soggetto nella "summa divisio" tra pubblico e privato.

Nell'ultimo decennio norme in materia di previdenza, di investimenti mobiliari ed immobiliari e in materia di finanza pubblica hanno definito un quadro normativo articolato dal quale emerge che il settore casse di previdenza è uno degli ambiti più normati e controllati, pur con ridondanze e duplicazioni che rendono complesso il lavoro degli operatori.

Alcune norme di finanza pubblica hanno messo in evidenza e cercato di salvaguardare la specialità delle casse di previdenza prevedendo, ad esempio con l'art. 10 bis del DL 76/2013, la possibilità per le Casse di previdenza di attivare interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e interventi di assistenza in favore degli iscritti e di svolgere funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente, destinando a queste funzioni i maggiori risparmi nella gestione.

Così come con la legge di stabilità per il 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 417, si prevede invece la possibilità per le Casse di assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Detto assolvimento sostituisce gli altri adempimenti contenuti nella normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica. Una norma che rispetto al vincolante quadro di finanza pubblica cerca di salvaguardare l'autonomia organizzativa delle Casse.

Una breve analisi della normativa richiede una ripartizione della stessa nei diversi ambiti e settori di riferimento.

### 3.1 Le disposizioni in materia di previdenza

Diverse sono state le disposizioni in materia previdenziale che hanno interessato specificamente le Casse o che ricomprendendole hanno riguardato l'intero sistema previdenziale.

Nel 2004, grazie alla Legge delega del 23 agosto 2004, n. 243, la cosiddetta "Riforma Berlusconi/Maroni" che ha anche ribadito la completa deducibilità dei contributi versati, sono state assegnate nuove funzioni alle Casse tra le quali la possibilità di realizzare forme di "previdenza complementare", "assistenza sanitaria integrativa" ed aggregazioni di nuovi professionisti ma soprattutto è stata riaffermata con forza l'assoluta "autonomia gestionale di questi Enti" che sono divenuti man mano erogatori di forme di welfare innovative al servizio dei professionisti.

La Legge 243/2004 lascia il segno nella legislazione degli enti previdenziali privati poiché da un lato modifica i requisiti pensionistici, dall'altro amplia appunto la gamma delle prestazioni che le Casse, fino ad allora vincolate all'erogazione dei trattamenti pensionistici, possono erogare in favore dei propri iscritti.

L'articolo 1, comma 6, procede all'innalzamento del requisito anagrafico della pensione di anzianità, mantenendo invariato il requisito di anzianità contributiva, stabilito dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. In particolare, nel caso in cui la pensione sia calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, il diritto al trattamento pensionistico di anzianità è esercitabile al raggiungimento di un'anzianità contributiva effettiva di almeno 40 anni (a prescindere dall'età anagrafica dell'individuo) ed al compimento del 60° anno di età per le donne e del 65° per gli uomini che presentino una contribuzione maturata per almeno 35 anni. Nel caso in cui, invece, la pensione sia liquidata con un sistema di calcolo diverso dal sistema contributivo, allora, fermo restando il requisito di anzianità, il requisito anagrafico è stato aumentato a 60 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati ed a 61 per i lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

Dal comma 34 al comma 39 del medesimo articolo 1, si procede alla modifica della normativa vigente apportando importanti novità ovvero gli Enti previdenziali privati possono introdurre, nell'ambito del novero delle prestazioni, anche forme di tutela sanitaria integrativa, con una gestione a questa dedicata, previa modifica della normativa statutaria e regolamentare. Ogni Cassa deve predisporre un apposito studio previsionale che attesti l'inalterabilità dell'equilibrio finanziario a seguito della singola gestione. Oltre all'introduzione di forme di assistenza sanitaria integrativa, le Casse possono introdurre, con l'obbligo di una gestione separata, forme di previdenza complementare.

Il comma 36 introduce la possibilità di accorpamento delle Casse tra loro ovvero la possibilità di includerne una all'interno dell'Ente, istituendo una gestione appositamente dedicata, anche per categorie professionali simili ma prive di protezione previdenziale secondo le condizioni espresse all'interno dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.

Il comma 37 interviene sull'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, aggiungendo alla fine della lettera b) un nuovo periodo con cui viene concessa con facoltà di opzione degli iscritti, l'autonomia di modulare anche in misura differenziata l'aliquota contributiva, pur mantenendo la totale deducibilità fiscale del contributo.

Infine, la legge 243/2004 ha istituito presso l'Inps il cosiddetto "Casellario" ovvero l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie. Il compito del Casellario è la raccolta, conservazione e gestione dei dati e di altre informazioni relative ai lavoratori iscritti sia all'assicurazione generale obbligatoria che ai regimi di previdenza sostitutivi. In tal modo è possibile monitorare lo stato dell'occupazione e verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi formando appositi archivi.

In seguito alla regolamentazione delle forme pensionistiche complementari, i più importanti e significativi interventi normativi sono stati introdotti nel 2006 dal comma 763 dell' articolo 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che ha introdotto l'obbligo della stabilità non inferiore a trenta anni delle gestioni previdenziali, e nel 2011, con il Decreto-legge del 6 Luglio 2011 n. 98 che ha introdotto il controllo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle casse di previdenza.

Il comma 763 dell' articolo 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, ribadendo i principi di autonomia ex D.Lgs 509/1994 e D.Lgs 103/1996, ha introdotto l'obbligo di ricondurre, "ad un arco temporale non inferiore a trenta anni", la stabilità delle gestioni previdenziali al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio, e dunque salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni."

Il Decreto-legge del 6 Luglio 2011 n. 98, con l'articolo 14, ha operato un'ulteriore modifica alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trasformando il "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" nella "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento delle competenze, e dunque attribuendo ad essa il controllo, anche mediante ispezione o con la richiesta di produzione di atti e documenti, sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle Casse, riferendo ai Ministeri vigilanti le risultanze del controllo. La COVIP ai sensi dell'art. 14 del DL 98/2011 svolge esclusivamente compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle casse di previdenza sulla base di quanto definito da un Decreto del Ministero del lavoro. Infatti, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 giugno 2012 ha disciplinato le modalità con cui la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) riferisce ai Ministeri vigilanti in merito alle risultanze dell'attività di controllo, elaborando una relazione dettagliata sulla base dei dati forniti dagli Enti di cui al D. Lgs 509/1994 e 103/1996 che viene trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre di ogni anno insieme alle schede di rilevazione compilate dalle Casse trasmesse alla COVIP, entro il 30 giugno di ogni anno, e recanti i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente la rilevazione.

In corso di consultazione è invece lo schema di decreto da emanare ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del citato DL 98/2011, che sarà diretto a dettare disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 per le forme pensionistiche di previdenza complementare. Inoltre, il DL 98/2011 ha introdotto un'ulteriore ed importante novità attraverso l'articolo 32, comma 12, con il quale ha stabilito che l'esclusione delle associazioni e fondazioni dall'applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice degli appalti" non opera nel caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o fondazioni.

Il 3 febbraio 2011 infatti, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha formulato un atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, in merito all'articolo 1, comma 10-ter, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, che stabiliva che "ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture".

L'atto di segnalazione dell'Autorità conteneva alcune osservazioni in merito "alla presenza di enti che assommano tutti i requisiti previsti dalla direttiva 2004/18/CE, non può essere consentito eludere il dettato comunitario in virtù di disposizioni interne che esonerino tali enti dall'applicazione di una disciplina – come quella in tema di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – posta a garanzia di sovraordinati principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza".

E' proprio l'art.32, comma 12, del DL 98/2011 che, adeguando l'ordinamento a quanto segnalato dall'Autorità di vigilanza nell'atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, ha stabilito che le casse sono sottoposte alle disposizioni del Codice degli Appalti, modificando in via definitiva il comma 10-ter del D.L. 162/2008, che, come già detto, nella formulazione previgente recava invece una norma interpretativa che escludeva dagli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico soggetti all'applicazione del Codice.

Occorre sottolineare che le Casse, dunque, essendo classificate quali stazioni appaltanti sono tenute ad applicare il Codice e sono anche soggette alle disposizioni ed all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa e a quelle disposizioni che richiamano l'art. 3, comma 25, del d.lgs. 163/2006. Analizzando gli altri obblighi di natura ordinamentale occorre ricordare il comma 2, lett. e) dell'art. 22 della legge 241/1990, con riferimento al diritto di accesso ai documenti, che già contiene la dizione "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" e trova da tempo applicazione alle Casse di previdenza.

Con il DL 6 dicembre 2011, n. 201, che ha introdotto l'ultima importante riforma delle pensioni, invece sono state previste delle misure specifiche anche nei confronti delle Casse di previdenza. Il comma 24 dell'art. 24 del DL 201/2011 ha previsto per le Casse di previdenza l'adozione di misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Ciò che è stato definito come uno "stress test" ha portato ad adottare delle riforme innalzando le aliquote, introducendo il contributivo pro rata, innalzando l'età e introducendo dei contributi di solidarietà. Lo stress test ha portato ad importanti risultati rendendo ancora più sostenibile il sistema previdenziale dei liberi professionisti.

La Legge 12 luglio 2011, n. 133 di modifica dell'articolo 8 del D.lgs. 103/1996, ha previsto invece che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali, autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa o ente di previdenza, approvate dai Ministeri vigilanti, debba essere compreso tra il 2 il 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti che adottano il sistema di calcolo contributivo, è riconosciuta la facoltà - senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e garantendo comunque l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle Casse o gli enti medesimi - di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Tali delibere degli organismi competenti sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.

### **3.2 La partecipazione delle casse alla finanza pubblica e gli adempimenti amministrativi**

Il "fenomeno della pluripubblicità" che da tempo sta ormai interessando le Casse, sta producendo un paradosso poiché i numerosi e ripetuti interventi del legislatore hanno sottoposto le Casse a numerose forme di controllo e vigilanza che non ha uguali nel nostro ordinamento, sia per la funzione previdenziale di perseguimento del pubblico interesse, sia rispetto alla loro natura finanziaria.

Particolarmente invasivo è stato l'effetto dell'inserimento delle Casse all'interno dell'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ciò in particolare per l'utilizzo fatto dal legislatore di detto Elenco, quale ambito soggettivo di applicazione non solo di norme di finanza pubblica ma anche di norme di carattere ordinamentale.

La definizione di Amministrazione Pubblica dal punto di vista finanziario è, di competenza dell'Istat e, deriva dalle disposizioni previste dal *Sistema Europeo dei Conti (Sec '95 – Regolamento CR n. 2223/96 – paragrafi 2.68 e 2.69)*. I singoli Enti, indipendentemente dalla natura giuridica (pubblica o privata) sono considerati in attuazione del citato regolamento comunitario amministrazioni pubbliche dal punto di vista finanziario.

Il legislatore nell'ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni di finanza pubblica già con la legge finanziaria per il 2005, la legge 30 dicembre 2004, n. 311<sup>1</sup>, fa riferimento alle amministrazioni inserite in un elenco allegato che poi sarebbe stato aggiornato ogni anno dall'Istat sulla base di un regolamento europeo dei conti (Sistema europeo di contabilità) Sec 95 (*Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità – paragrafi 2.68 e 2.69*), che è stato recentemente aggiornato dall'Unione europea e sostituito dal SEC 2010.

In base al regolamento comunitario del 1995 e poi del 2010 gli enti di previdenza sono ricompresi, a prescindere dalla natura privata della personalità giuridica, tra le amministrazioni "pubbliche" dal punto di vista finanziario.

L'obbligatorietà ex lege di pagamento dei contributi è elemento qualificante come risulta dal *paragrafo 2.117* che reca la definizione del sottosectore enti di previdenza e assistenza sociale (*S1314*) e che comprende tutte le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali, poiché in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi<sup>2</sup>.

Rispetto al Sistema Europeo dei Conti, è opportuno ricordare che a partire dal settembre 2014 è stato adottato dagli Stati membri dell'Unione europea il nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali - Sec 2010 - in sostituzione del Sec 95, definito nel *Regolamento Ue n. 549/2013 pubblicato il 26 giugno 2013*, risultato di una stretta collaborazione fra l'Ufficio statistico della Commissione (Eurostat) e i contabili nazionali degli Stati membri.

Il Sec 2010 definisce i principi e i metodi di Contabilità nazionale a livello europeo fissando in maniera sistematica e dettagliata il modo in cui si misurano le grandezze che descrivono il funzionamento di una economia, in accordo con le linee guida internazionali stabilite nel Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite (*2008 SNA*).

Rispetto alla precedente versione del 1995 (in vigore dal 1999), il nuovo sistema riflette gli sviluppi e i progressi metodologici conseguiti nella misurazione delle economie moderne che si sono consolidati a livello internazionale e, allo stesso tempo, viene incontro alle esigenze degli utilizzatori, migliorando in alcuni casi la tempestività nella diffusione dei risultati.

---

<sup>1</sup> Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

<sup>2</sup> Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)

"2.117 Definizione - Il sottosectore degli enti di previdenza e assistenza sociale comprende le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri:

a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi;  
b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell'istituzione per quanto riguarda la fissazione o l'approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro.

Di norma, non esiste alcun legame diretto tra l'importo del contributo versato da un individuo e il rischio cui tale individuo è esposto."

Relativamente al primo aspetto che riflette i cambiamenti metodologici sono due le principali novità del nuovo Sec che riguardano direttamente le amministrazioni pubbliche e che hanno impatto su alcuni dei maggiori aggregati: in primis la capitalizzazione delle spese in Ricerca e Sviluppo; e poi la verifica del perimetro delle Amministrazioni Pubbliche sulla base degli aggiustamenti metodologici introdotti dal Sec 2010 che avrà un effetto, seppure limitato, sulla spesa per consumi pubblici e sull'indebitamento netto del settore.

L'introduzione del Sec2010 non implica solamente modifiche concettuali rispetto al Sec 95 ma determina alcuni ampliamenti e approfondimenti nella descrizione delle metodologie di contabilità nazionale, con l'introduzione di nuovi capitoli sui conti satellite, sui conti delle amministrazioni pubbliche e sui conti del resto del mondo.

Rispetto ai profili di competenza ed agli ambiti di interesse, ciò su cui le Casse devono necessariamente focalizzare la loro attenzione sono le nuove regole introdotte per la contabilizzazione dei diritti pensionistici accumulati ad una certa data. È prevista a questo fine una tavola aggiuntiva che dovrà essere trasmessa nel 2017 completa dei dati riferiti all'anno 2015, e dovranno essere registrati i diritti pensionistici relativi ai sistemi di previdenza pubblici e privati, con o senza costituzione di riserve, compresi i sistemi pensionistici della sicurezza sociale.

Tornando all'approfondimento dell'evoluzione normativa e della legislazione nazionale, un posto di rilievo va attribuito alla *Legge 31 dicembre 2009 n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica"* che ha abrogato la *Legge 5 agosto 1978, n. 468 "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio"* e sostituito i precedenti documenti di finanza pubblica.

E' importante ricordare che, sulla base delle previsioni e gli obblighi disposti dal Sec95 secondo cui ogni unità istituzionale viene classificata nel *Settore S13* come pubblica amministrazione sulla base di criteri prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che le governa, la *Legge 196/2009 all'articolo 1 comma 2* reca la definizione di amministrazioni pubbliche intendendo per queste *"gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni"*.

Molte sono state le norme negli ultimi anni che hanno utilizzato come ambito soggettivo di applicazione il riferimento all'Elenco dell'Istat. Ne ricordiamo qui alcune.

Il 31 maggio 2010, viene emanato il *Decreto-legge n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, che segna l'inizio del ricorso sistematico all'elenco Istat come ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni di finanza pubblica, ed in questa sede si trova la prima deroga in favore delle Casse al *Capo II "Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi"*, *articolo 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"*.

Il *comma 21-bis dell'articolo 6* in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi prevede espressamente che le disposizioni contenute all'*art. 6* non si applicano agli Enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*, così come una deroga viene prevista rispetto alle disposizioni dell'*art. 8 del citato decreto dal comma 15-bis dell' articolo 8* in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche.

Sempre all'interno del sopracitato *decreto-legge, all'articolo 9* sono inserite delle previsioni che hanno prodotto un considerevole impatto sulla gestione, sulla governance e sull'organizzazione interna delle Casse, poiché *i commi 1 e 2* del suddetto articolo intervengono esplicitamente sulla retribuzione economica individuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del *comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, stabilendo che il trattamento economico per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 deve essere mantenuto invariato rispetto ai valori 2010, anche per la parte accessoria. Tali norme ed altre dell'*art. 9* richiamato, come il *comma 17 e il comma 21*, sono state prorogate anche per l'anno 2014 dal *DPR 122/2013*.

Rispetto agli indirizzi circa l'ambito di applicazione delle norme richiamate, occorre anche fare riferimento alla *Circolare n. 40 del 23 dicembre 2010*, contenente indicazioni sul bilancio di previsione per il 2011, alla *Circolare n. 33 del 28 dicembre 2011* (bilancio di previsione esercizio 2012) e alla *Circolare n. 24 del 23 luglio 2012* (Previsioni di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013 – 2015 e Budget per il triennio 2013 - 2015 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa, di cui agli *articoli 1, 7 e 8 del decreto-legge n. 95 del 2012*) della Ragioneria generale dello Stato. Queste ribadiscono che ove il legislatore richiama le "amministrazioni pubbliche" esso fa riferimento ai soggetti di cui all'*art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001*.

Solo l'espreso richiamo alle amministrazioni contenute nell'elenco Istat comporta l'applicazione delle norme a detto ambito soggettivo.

Tali norme comunque hanno generato, proprio in anni in cui era importante operare verso una riqualificazione e miglioramento della gestione delle risorse umane, un forte vincolo e blocco nella gestione del personale.

Di seguito verranno analizzate altre norme che riguardano il bilancio pubblico.

La *Legge 7 aprile 2011, n. 39, recante "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri"*, ha introdotto ulteriori cambiamenti aventi ad oggetto l'adeguamento del ciclo e degli strumenti della programmazione economica e finanziaria dell'Italia alle nuove regole comunitarie che hanno riguardato il "Patto di Stabilità e crescita" fino a quel momento fondato sulla sorveglianza ex post delle politiche di bilancio.

Si è dunque passati dal bilancio di cassa ad un sistema misto "competenza e cassa" (carattere programmatico), nonché si è dato luogo all'introduzione, in via sperimentale, del "Bilancio di genere" per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito.

In attuazione del nuovo quadro ordinamentale in materia di finanza pubblica di derivazione comunitaria, è stato emanato il *Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91* adottato in attuazione della delega di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009*, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili applicabili ai documenti contabili delle amministrazioni pubbliche, intendendosi per queste "le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale". Pertanto dette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti delle casse di previdenza con un particolare impatto organizzativo, pur trattandosi per ora di una riclassificazione e rilettura dei bilanci civilistici adottati.

Il *D.lgs. 91/2011* rientra nell'obiettivo generale di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, come principio fondamentale per il coordinamento della finanza pubblica, teso a rafforzare le attività di programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione finanziaria tra i diversi enti che compongono la pubblica amministrazione, nonché a favorire un migliore raccordo della disciplina contabile interna con quella adottata in ambito europeo ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita.

Il *D.lgs. 91/2011* dispone infatti l'obbligo, nei confronti delle predette pubbliche amministrazioni, di conformare i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi generali contabili definiti "*regole fondamentali di carattere generale*".

Inoltre, per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, si prevede la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio, volta a consentire la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria. In tale ambito, si stabilisce l'obbligo di predisporre: un budget economico previsionale; un rendiconto finanziario in termini di liquidità; un conto consuntivo finanziario in termini di cassa, coerente con l'articolazione del piano dei conti integrato; è quindi prevista una riclassificazione dei dati contabili di tali enti secondo il citato sistema di codifica degli incassi e dei pagamenti SIOPE.

Sempre il *D.lgs 91/2011* ha imposto l'obbligo di disporre la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni, ed in tale prospettiva, è stato introdotto il "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", stabilendone anche il raccordo con i sistemi di misurazione delle performance previsti dalla *legge 4 marzo 2009, n. 15*, e dai successivi decreti legislativi attuativi, che non trovano però applicazione nei confronti delle casse di previdenza.

### **3.3 Le disposizioni in materia di spending review**

Il 6 luglio 2011, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto legge, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111 che ha previsto, a decorrere dall'anno 2012, l'avvio di un ciclo di spending review mirato alla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

Il complesso normativo è stato in seguito integrato da ulteriori disposizioni introdotte dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148 che ha a sua volta riproposto, seppur con talune modifiche, alcune norme contenute nel precedente decreto-legge n. 98/2011, attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, il compito di presentare al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica.

Il sopracitato DL 138/2011, riproponendo, con talune varianti, quanto disposto dal precedente decreto legge 98/2011, ha previsto, inoltre, che la Ragioneria generale dello Stato dia inizio, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i Ministeri interessati, a un ciclo di spending review mirata alla definizione dei "costi standard" dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, prevedendo al contempo, per gli anni 2012 e 2013, una serie di obiettivi di riduzione delle spese relative alle missioni di ciascun Ministero, nonché, per gli anni 2014, 2015 e 2016, di contenimento dell'aumento in termini nominali della spesa primaria del bilancio dello Stato, da realizzare nella misura delle risorse finanziarie discendenti dall'attuazione del citato programma per la riorganizzazione della spesa pubblica e del ciclo di revisione della spesa mirato alla definizione dei costi standard delle amministrazioni centrali.

Nel 2012, in coerenza con l'evoluzione della governance economica europea e analogamente a quanto previsto in altri ordinamenti europei, il 17 aprile 2012 è stata infatti approvata la legge costituzionale n.1/12 volta a introdurre nella Costituzione, il rispetto dei vincoli sul pareggio di bilancio derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, mediante la modifica degli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, incidendo sulla disciplina di bilancio dell'intero aggregato delle pubbliche amministrazioni, compresi pertanto gli enti territoriali (regioni, province, comuni e città metropolitane).

In data 30 aprile 2012, è stato presentato il Rapporto sulla spending review "elementi per una revisione della spesa pubblica", che ha inteso affrontare il problema della spesa pubblica dal punto di vista delle singole attività, funzioni o organizzazioni nelle quali l'offerta di beni e servizi al cittadino si organizza.

Il Rapporto presenta un'analisi del livello e della struttura della spesa pubblica italiana, evidenziando, in particolare, come l'attuale dimensione della spesa e della sua struttura costituisca oggi un "ostacolo ad uno scenario di ripresa ciclica dell'economia".

Con il Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 luglio 2012, n. 94, è stata istituito un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale è stato attribuito il compito di svolgere attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, di razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi e di ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.

Il D.L. n. 52/2012 ha dettato norme sostanziali volte a rendere più stringente il ricorso per le pubbliche amministrazioni a procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi, ai fini della riduzione della spesa per consumi intermedi.

Successivamente, il Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, è intervenuto sui consumi intermedi e sugli acquisti facendo riferimento come ambito di applicazione alle amministrazioni appartenenti all'Elenco Istat di cui all'art. 1, comma 2, della legge 196/2009.

Il decreto ha introdotto disposizioni puntuali per la riduzione della spesa per consumi intermedi e per il pubblico impiego, di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, nonché interventi in materia di riduzione e privatizzazione di società pubbliche strumentali, di soppressione di enti e di contenimento della spesa del comparto sanitario e farmaceutico.

All'articolo 1, il comma 7, contiene l'elenco indicante le categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), di cui "le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta" devono procedere all'approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, "ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione."

Sempre all'articolo 1, il comma 13, stabilisce il diritto delle "amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi" di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Viene altresì stabilito che il diritto di recesso si inserisca automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, e nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso, entro il 30 giugno di ogni anno, l'amministrazione pubblica deve darne comunicazione alla Corte dei conti ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio.

Il comma 3, del medesimo articolo 8, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato "agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)" impone l'obbligo di ridurre del 5 per cento nell'anno 2012 e del 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 prendendo quale parametro di riferimento l'anno 2010, la spesa sostenuta per consumi intermedi come aggregato che così come

definiti nel Sistema Europeo dei conti nazionali (Sec95), rappresentano il valore dei beni e servizi consumati quali input nel processo produttivo, escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento. Questa disposizione è stata integrata dall'art. 50 del DL 66/2014 che ha aumentato la riduzione di un ulteriore 5%, per un totale di 15%. Lo stesso art. 50 del richiamato DL 66/2014 ha altresì aggiornato la percentuale di versamento da parte delle Casse di previdenza dal 12 al 15 per cento dei consumi intermedi, previsto dal comma 417 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Per ciò che concerne una voce dei consumi intermedi, ovvero i mobili e arredi, l'articolo 1, comma 141 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di Stabilità 2013" reca il divieto per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Al comma successivo, comma 142 dell'articolo 1 Legge 228/2013, è stabilito che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 debbano essere versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

In materia di immobili, è espressamente previsto all'articolo 8, comma 15 -bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 "Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.))".

Tutto ciò esposto, va quindi notato che nonostante le disposizioni che, pur interessando le amministrazioni pubbliche, coinvolgono anche le Casse, sono state introdotte alcune disposizioni di deroga ovvero norme speciali di favore nei confronti delle Casse di previdenza.

Importante inoltre segnalare l'articolo 10-bis del Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, che recando disposizioni concernenti gli enti di diritto privato relative all'obbligo di adottare misure di contenimento della spesa, prevede altresì la possibilità di destinare gli ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione, derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa sostenuta per consumi intermedi, ad interventi di welfare, di assistenza, di promozione e sostegno al reddito dei professionisti iscritti. Inoltre, è particolarmente significativa la disposizione recata dal comma 3, in cui viene espressamente citata l'AdEPP, riconoscendo agli enti di previdenza di diritto privato che questi "singolarmente oppure attraverso l'Associazione degli enti previdenziali privati - Adepp, al fine di anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro svolgono, attraverso ulteriori risparmi, funzioni di promozione e sostegno dell'attività professionale anche nelle forme societarie previste dall'ordinamento vigente."

Un'ulteriore esclusione dall'ambito di applicazione di una norma è contenuta all'interno del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", poiché l'articolo 1, comma 8-bis riferendosi all'obbligo di ridurre la spesa per consulenze nella pubblica amministrazione previsto dal comma 5 del medesimo articolo, dichiara espressamente la non applicabilità della disposizione in oggetto alle Casse pur restando fermo "per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10 -bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99."

Infine, l'ultima disposizione rilevante che si caratterizza per il carattere sostitutivo delle ordinarie di disposizioni "in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo" è il comma 417

dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, anche se non riassume, per esplicita previsione, le disposizioni in materia di personale contenute prevalentemente all'articolo dell' articolo 9 del sopracitato DL 78/2010. In materia di personale, ricordiamo, data l'appartenenza delle Casse di previdenza all'elenco Istat, come le stesse partecipino alla rilevazione annuale sulla spesa per il personale effettuata dal Ministero dell'Economia e delle finanze per la redazione del Conto annuale ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 165/2001.

Con l'entrata in vigore del comma 417, non vengono meno neanche le altre disposizioni, come quelle, ad esempio, che prevedono il conto consolidato, l'omogenizzazione dei bilanci o la fatturazione elettronica, che sono rivolte a consentire la conoscenza degli enti dell'elenco Istat o vincoli ordinamentali che non vengono meno con l'entrata in vigore del comma 417.

E' fondamentale dunque riferirsi alle previsioni del comma 417 che sostituiscono e dunque riassorbono buona parte delle disposizioni in materia di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica, poiché il comma 417, applicando il criterio di specialità, si riferisce espressamente agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo, effettuando un riversamento del 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il DL 66/2014 all'art. 14 reca infine disposizioni in materia di contenimento della spesa in materia di consulenze e collaborazioni autonome con riferimento a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

### **3.4 Le disposizioni in materia di tassazione**

L'art. 2, comma 6, del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, "le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20%".

Il medesimo Decreto-Legge specifica che "Per espressa disposizione legislativa l'aliquota del 20% (sostituita dall'aliquota del 12,5%), non si applica ai redditi derivanti da obbligazioni dello stato Italiano o titoli ad essi equiparati (obbligazioni emesse da organismi internazionali), ai proventi da obbligazioni emesse da stati esteri inclusi nella c.d. white-list –redditi da titoli di risparmio per l'economia meridionale, ed ai guadagni relativi ai piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti". Per quanto riguarda invece i rendimenti mobiliari derivanti da dividendi e commissioni retrocesse e i rendimenti del patrimonio immobiliare sotto forma di canoni di locazione, l'Ente previdenziale viene assoggettato ad imposta sui redditi delle società (IRES).

A distanza di tre anni, ovvero con il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" all'articolo 3, comma 1, è stato stabilito che "Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento."

Il comma 6 del medesimo articolo 3, prevede inoltre che "La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014”.

In questo contesto si colloca la normativa che richiama espressamente le casse di previdenza. Il sopracitato Decreto-legge 66/2014, articolo 4, comma 6-bis, riferendosi espressamente alle Casse, riconosce agli Enti Previdenziali Privati un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Si prevede pertanto una compensazione nel 2015, di quanto versato nel 2014.

In particolare il comma 6-bis del richiamato art. 4 stabilisce che “In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento.”

Per ciò che concerne la disciplina della tassazione, attualmente, all'interno del Disegno di Legge di Stabilità per il 2015 non è contenuta una proroga né un'estensione per l'anno 2015 del credito di imposta previsto dal DL 66/2014, pertanto, la tassazione sui rendimenti degli Enti Previdenziali Privati potrebbe ritornare in mancanza di un'esplicita disposizione nuovamente al 26%, mentre l'aliquota di tassazione applicata al risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta dai Fondi Pensione Complementari, oggi fissata nella misura dell'11,50%, secondo quanto previsto dal Disegno di Legge di Stabilità all'esame della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati potrebbe essere elevata al 20%.

## 4 Schede sintetiche degli Enti Previdenziali Privati appartenenti al perimetro AdEPP

### Introduzione

Per poter meglio comprendere l'universo degli Enti Previdenziali Privati aderenti all'AdEPP, successivamente verrà riportato un elenco in base al decreto legislativo con il quale tali Enti sono stati privatizzati.

1) Enti privatizzati ai sensi del Decreto 509/94:

- Cassa Nazionale del Notariato (CNN)
- Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri liberi professionisti (CIPAG)
- Cassa Forense (CF)
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC)
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti liberi professionisti (INARCASSA)
- Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (CNPR)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA1)
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari (ENPAV)
- Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI1)
- Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOISI)
- Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti del Commercio Italiani (ENASARCO)

2) Gli Enti privatizzati ai sensi del Decreto 103/96 ed iscritti all'ADEPP sono:

- Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)
- Gestioni Separate ENPAIA per Periti Agrari e per Agrotecnici (ENPAIA 2)
- Gestione Separata INPGI (INPGI 2)

3) Gli Enti Assistenziali iscritti all'ADEPP sono:

- Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT)

## **4.1 Enti istituiti con il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509**

### **4.1.1 Cassa Nazionale del Notariato – CNN**

#### ***Cenni storici***

La Cassa Nazionale del Notariato, è stata istituita formalmente con RDL 2239/1919, in forma di associazione nazionale obbligatoria con lo scopo di erogare assegni integrativi ai notai titolari di sedi disagiate, nelle quali l'esercizio della professione non assicurava sufficienti proventi.

Con il RDL 27 maggio 1923, n. 1324 si avviava la costituzione di una Cassa Pensioni a favore dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie, eleggendo la Cassa ad Ente morale; la Cassa Pensioni, venne istituita formalmente il 13 agosto 1924. In tal modo si sviluppò, anche se ancora in fase embrionale, la base per il trattamento pensionistico che avrebbe caratterizzato l'avvenire della stessa.

Il trattamento pensionistico constava essenzialmente, nel versamento da parte dell'Ente delle eccedenze ottenute di anno in anno a seguito della corresponsione degli assegni integrativi, in favore dei notai che hanno cessato l'esercizio dell'attività presso la Cassa Pensioni.

In seguito all'emanazione della legge 3 agosto 1949, n. 577, venne istituito il Consiglio Nazionale del Notariato con il quale si sanciva uno stretto legame tra la Cassa Nazionale del Notariato e la Cassa Pensioni; più precisamente, con questa legge si attribuiva, al Consiglio, il potere regolamentare in materia di previdenza e assistenza prima in mano al Ministero di Grazia e Giustizia, in tal modo tutte le delibere erano autonome e sottoposte soltanto all'approvazione del Ministero.

La Cassa diviene ente di diritto pubblico con la legge 20 marzo 1975, n. 70, quale ente gestore di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, classificata in un primo momento come ente di normale rilievo e successivamente di notevole rilievo.

Il DPR 12 ottobre 1990, n. 317, opera una prima regolamentazione organica delle attività di assistenza e di previdenza della Cassa in merito alla perequazione automatica delle pensioni, la revisione del criterio del calcolo dell'indennità di cessazione dalla professione, la pensione di invalidità a favore dei notai in esercizio, la riduzione del limite massimo di anzianità ai fini del calcolo della pensione stessa.

Con la legge 27 giugno 1991, n. 220, avviene la completa separazione amministrativa del Consiglio Nazionale dalla Cassa; quest'ultima istituisce un proprio autonomo Consiglio di Amministrazione, autorizzato a procedere alla nomina del Presidente tra i consiglieri. Tale legge ha portato anche ad una migliore identificazione dei compiti di previdenza e assistenza, per i quali è stata prevista l'emanazione di appositi regolamenti.

Con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 la Cassa diventa ente di diritto privato: con la delibera del 9 novembre 1994 è la prima, fra tutti gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ad essere "privatizzata". Tale processo di trasformazione termina con la delibera di approvazione a seguito dell'emanazione del Decreto Interministeriale 22 settembre 1995 con il quale si approvano statuto e regolamento dell'Ente.

Varie modifiche sono state apportate al regolamento della Cassa, tra cui molto importante è la modifica approvata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 ed entrata in vigore il 29 ottobre 2003 mediante il quale si aggiunge alle prestazioni erogate, l'indennità di maternità per le libere professioniste.

Infine, l'art.34, legge 23 agosto 2004, n. 243, conferisce alla Cassa il potere ampliare il ventaglio delle prestazioni assistenziali volgendo lo sguardo verso forme di tutela sanitaria integrativa; a seguito di questo, la Cassa stipula polizze sanitarie, con due tipi di piani sanitari distinti per i notai in esercizio ed i notai in pensioni.

### **Prestazioni**

Lo statuto della C.N.N. prevede lo svolgimento di attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà tra gli iscritti.

In particolare, le prestazioni previdenziali previste dallo statuto sono suddivisibili in:

- Pensione diretta: si ha diritto alla prestazione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa per una delle seguenti cause alternative:

Raggiungimento del limite di età 75 anni, avendo esercitato la professione notarile per almeno 20 anni

Accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni senza alcun requisito relativo agli anni di esercizio effettivi

Raggiungimento dei 35 anni di anzianità di esercizio, di cui almeno 30 effettivi e i restanti 5 derivanti da riscatti e ricongiunzioni in base alla normativa vigente o derivanti dal riconoscimento di anzianità convenzionali in base ad altre disposizioni di legge, fermo restando il requisito di aver raggiunto i 58 anni di età

Dopo 30 anni di esercizio effettivo purché abbia almeno 67 anni di età.

- Pensione indiretta /reversibilità: è corrisposta nel caso di decesso del notaio. Se il notaio, al momento del decesso, era in esercizio vengono dette "indirette" altrimenti, nel caso di un notaio pensionato, "reversibili". I destinatari sono sia il coniuge, finché conserva lo stato vedovile, sia i figli orfani fino alla maggiore età (quest'ultimo limite si estende a 26 anni se iscritto ad un istituto di istruzione superiore o ad un ateneo universitario scuole specializzazione post laurea o master e se titolare di un reddito inferiore al 50% della pensione diretta che spettava o sarebbe spettata al notaio deceduto). L'ammontare della prestazione varia in funzione della composizione del nucleo familiare. In particolare:

Al coniuge superstite spetta il 70% della pensione diretta liquidata o da liquidare al de cuius.

Al nucleo composto dal coniuge e figli spetta il 90% della pensione diretta, alla presenza di un figlio; tale percentuale si eleva a 100% con due o più figli.

Al coniuge superstite (con o senza figli avuto dal matrimonio con il de cuius) e ai figli avuti dal precedente matrimonio del notaio spetta: 55% al coniuge e il resto (fino al raggiungimento delle quote previste al punto di cui sopra) ai figli diviso in parti uguali.

Ai figli orfani di entrambi i genitori spettano: 70% alla presenza di un figlio, 100% se i figli sono in numero maggiore o uguale a due. Nel caso in cui i figli abbiano un'età superiore ai 26 anni le aliquote sono pari al 30%.

- Pensione speciale: ne ha diritto il notaio per il quale sia riscontrabile un nesso di causalità fra l'inabilità assoluta e permanente all'esercizio della professione notarile e la professione stessa. Consiste nel riconoscimento del diritto alla pensione rapportata all'anzianità di esercizio che il notaio avrebbe maturato se avesse esercitato fino al raggiungimento del limite di età

massimo (75 anni) a prescindere dagli anni di esercizio effettivi. Tale prestazione previdenziale si estende al coniuge e ai figli aventi diritto alla pensione di reversibilità.

Pensione speciale di guerra: il notaio avente diritto è colui che riporta un'inabilità permanente e totale o infermità causata da fatti di guerra. La pensione è corrisposta solo se il notaio risultava iscritto al ruolo quando colpito e la pensione è liquidata come se il notaio avesse esercitato fino al limite massimo di età. L'anzianità di esercizio è data da quella effettivamente maturata, maggiorata dalle benemeritenze acquisite (ad esempio 2 anni per ciascuna campagna di guerra).

- Indennità di cessazione: è corrisposta una tantum al notaio all'atto della cessazione delle funzioni notarili ed è commisurata agli anni esercizio effettivo.

Il trattamento pensionistico è di tipo uniforme in quanto indifferente a qualsiasi proporzionalità con l'ammontare dei contributi versati. Il trattamento, infatti, risulta legato al rapporto di anzianità di esercizio (minimo 10 anni e massimo 40).

Oltre all'erogazione di prestazioni previdenziali, la Cassa provvede all'erogazione di prestazioni di natura assistenziale. Le prestazioni assistenziali sono molteplici e di seguito riportate:

- Indennità di maternità.
- Assegni di integrazione: questo è un intervento diretto ad elevare l'onorario del notaio fino alla concorrenza di un limite fissato annualmente dal C.d.A. Il limite minimo è pari a 20% mentre il limite massimo è 40% dell'onorario medio nazionale.
- Assegni assistenziali: sono concessi in caso di reale ed accertata necessità sia a notai in esercizio, sia ai notai in pensione che, nel caso di decesso, ai congiunti che hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità. Tali sussidi sono corrisposti sotto forma di assegni straordinari o assistenza infermieristica.
- Assegni di Studio e Profitto: sono conferiti ai figli di notai in esercizio o cessati e provvedono sia ad una parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza di corsi scolastici o universitari sia al merito.
- Contributo Apertura Studio: concessi ai notai di prima nomina che versano in condizioni di disagio economico per l'anno precedente a quello di iscrizione al ruolo. E' previsto un limite massimo fissato annualmente dal C.d.A. della C.N.N.
- Facilitazioni Consigli Notarili: si tratta di contributi versati agli iscritti per il pagamento del canone di locazione a Consigli Notarili o alti organi istituzionali; il contributo viene erogato sotto forma di riduzione del canone di locazione (pari al 25%) se l'immobile è di proprietà della Cassa ovvero come concorso in pagamento (attualmente per il 18,125%) nel caso di proprietà di terzi.
- Polizza sanitaria: garantisce assistenza mediante le prestazioni contenute nel piano sanitario previsto.

### **Contributi**

La contribuzione, di tipo solidaristico, si basa su versamenti obbligatori di una quota percentuale degli onorari, per gli atti ad annotamento nei repertori. La misura percentuale di tale quota varia in relazione al bilancio tecnico su delibera del Consiglio di Amministrazione. Dal 1 gennaio 2014 l'aliquota previdenziale per gli atti di valore fino a 37.000 che rientrano nelle categorie indicate nel D.M. 265/2012 è pari al 22%, l'aliquota per i restanti atti risulta invece pari al 42%.

### ***Andamento Congiunturale***

L'andamento del numero degli iscritti attivi non esprime una variazione significativa (inferiore all'1%) della grandezza per quanto riguarda l'anno 2013. Al contrario nell'ultimo anno solare si è assistito ad un incremento nel numero delle prestazioni previdenziali. In termini assoluti il dato che incide maggiormente sul totale è l'aumento dell'8% relativo alle prestazioni per vecchiaia e del 6% per anzianità che, bilanciate da una leggera diminuzione del numero di prestazioni indirette e di reversibilità, contribuiscono a generare un incremento complessivo del 2% delle prestazioni IVS.

A livello di importo, l'incremento percentuale dell'ultima annualità risulta leggermente più marcato, pari a circa il 3,5% relativo alle prestazioni IVS complessive. Di pari passo vanno gli importi delle prestazioni per anzianità e per vecchiaia che aumentano rispettivamente di circa il 7% e l'8%. Il risultato in termini di prestazione media per pensionato è di un incremento su base annuale del 2%.

Nonostante si rilevi una stagnazione riguardante il numero degli attivi, nell'ultima annualità si registra un incremento dei contributi SIS<sup>3</sup> in termini di importi nominali (10%) e quindi anche in termini medi per iscritto attivo (9%). Ciò si deve principalmente all'effetto del significativo incremento del repertorio medio avuto nel 2013. Essendo l'incremento dei contributi stato superiore, per il 2013, all'incremento delle pensioni, lo stesso ha generato il raddoppiamento del saldo tecnico di gestione che è passato da circa 12 milioni a più di 25 milioni. Allo stesso modo l'aggregazione delle grandezze porta a rilevare un incremento del 7% per l'indice che esprime il rapporto tra contributo medio SIS. e prestazione media IVS.

### ***Andamento di lungo periodo***

Per l'analisi di medio periodo si è considerato un orizzonte temporale di sei anni, di conseguenza sono stati aggregati i dati relativi agli anni compresi tra il 2007 e il 2013.

Il numero degli iscritti si conferma stabile nel tempo con variazioni percentuali poco significative, essendo l'accesso alla professione notarile legata alla regolamentazione posta in essere dai decreti ministeriali della categoria.

Tale stabilità si rileva anche nell'andamento del numero di pensioni; si nota, infatti, che, il numero di prestazioni IVS erogate nel 2007 era pari a 2.562 contro le 2.636 erogate nell'ultimo anno solare.

La costanza di tali andamenti si riflette anche sull'indice iscritti/prestazioni IVS che rimane pressoché costante nel periodo di riferimento ad eccezione di un picco registrato nel 2011.

In termini percentuali, risultano maggiormente variabili (in valori nominali) le prestazioni assolute IVS, le quali registrano una variazione complessiva dal 2007 pari a circa il 19%, al contrario dei dati relativi ai contributi SIS che registrano un andamento altalenante, vista la forte diminuzione rilevata dal 2007 al 2012 pari a quasi il 7%, compensata totalmente grazie all'incremento dell'ultimo anno. Tale flessione può essere totalmente ascrivibile al crollo del repertorio medio che, dal 2007 al 2012 è passato da 156.000 a 84.000 euro, per poi risalire l'ultimo anno e attestarsi intorno ai 100.000 euro<sup>4</sup>. In termini medi il contributo, data la pressoché costanza degli iscritti, segue l'andamento altalenante del dato assoluto; per lo stesso motivo le prestazioni medie risultano aumentate dal 2007 al 2013 di circa il 15,4% (in termini nominali). Il risultato di tali andamenti è un decremento dal 2007 al 2012 di

---

<sup>3</sup> Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

<sup>4</sup> La crescita del repertorio medio è legata non all'incremento reale dell'attività notarile quanto agli effetti rivalutativi degli imponibili contributivi previsti dal DM 265/2012. In termini reali, infatti, anche nell'anno 2013 i repertori notarili medi hanno registrato una flessione di circa 9 punti percentuali.

circa il 20% dell'indice contributi medi SIS /prestazioni medie IVS, compensato parzialmente dall'incremento rilevato nell'ultima annualità.

Di seguito è possibile prendere visione delle grandezze fin qui citate:




Figura 4.1.1.1: Andamento Iscritti – Pensioni (sinistra); Andamento Contributo Medio - Pensione Media (destra) - CNN

L'andamento delle grandezze sopra descritte si traduce in una sostanziale diminuzione del saldo tecnico di gestione registrato tra il 2007 e il 2012, anno nel quale viene toccato il minimo relativo agli ultimi 5 anni. Tuttavia, l'incremento del reddito medio registrato nell'ultimo anno solare ha portato al raddoppiamento del saldo tecnico per l'anno 2013, riportando tale grandezza al livello del 2010, come si può evincere dal grafico.




Figura 4.1.1.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS (CNN)

## 4.1.2 Cassa Forense - CF

### *Cenni storici*

L'attività di previdenza e assistenza, per la categoria professionale forense, nasce a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 aprile 1933, n. 406, con la quale si istituiva l'Ente di Previdenza in favore degli Avvocati e Procuratori. I contributi versati a questo Ente erano misurati, in primo luogo in relazione al reddito e in secondo luogo in relazione alle marche applicate e agli incarichi ricevuti dall'Autorità giudiziaria. Il trattamento previdenziale si sostanzava nell'erogazione di pensioni di vecchiaia, inabilità sia temporanee che permanenti, conseguenti alla cessazione dell'esercizio dell'attività professionale; il sistema finanziario di gestione era "contributivo". Il trattamento assistenziale, invece, consisteva nel versamento di assegni ad avvocati e/o procuratori in stato di bisogno.

La legge n. 6/1952, sopprime l'Ente di Previdenza in favore degli Avvocati e Procuratori, per dar vita alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori, in forma di ente di diritto pubblico. L'iscrizione è obbligatoria per gli avvocati che compaiono nei ruoli di ricchezza mobile; è, invece, volontaria per gli avvocati che, pur essendo iscritti all'Albo, non figurano in questi ruoli. Con la legge del 1952 si modifica il sistema di gestione che si sgancia dai contributi e si lega solo all'età.

Con la legge 25 febbraio 1963, n. 289, l'iscrizione diviene obbligatoria, indipendentemente dal reddito, se la professione è esercitata con continuità; il trattamento pensionistico, che diviene reversibile, viene calcolato su una quota parte dei contributi "indiretti" e sul conto personale, i cui importi sono maggiorati degli interessi in misura massima del 4,5%. Si introduce la pensione di invalidità.

In seguito all'entrata in vigore della legge 5 luglio 1965, n. 798, si sospendono i conti individuali con integrazione delle pensioni sino ad importi minimi e si introduce l'Assistenza sanitaria mediante la convenzione con l'ENPDEP.

Con D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, efficace dal 1° gennaio 1995, la Cassa assume la natura di Fondazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 2009 è stata pubblicata la nota 12 dicembre 2009 del Ministero del lavoro con la quale si è concluso il complesso iter procedimentale che ha profondamente riformato il sistema previdenziale degli avvocati.

Le novità principali sono state:

- il progressivo aumento dei requisiti minimi di pensionamento di vecchiaia (da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di contribuzione) con un regime transitorio dal 2011 al 2021;
- la riduzione e una maggiore omogeneizzazione dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione "retributiva";
- l'aumento dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità portando l'età da 58 a 62 anni e da 35 a 40 gli anni di contribuzione, con un regime transitorio dal 2012 al 2020;
- l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, ma riducendone l'ammontare dello 0,41% per ciascun mese di anticipo;

- l'introduzione di una quota di pensione c.d. "modulare" determinata su base contributiva e finanziata da specifici contributi facoltativi che si aggiungono a quelli obbligatori;
- l'eliminazione graduale dei supplementi di pensione per chi l'ha maturata, ma continua l'esercizio della professione;
- la riduzione del requisito di accesso alle pensioni di inabilità e invalidità da 10 a 5 anni di anzianità contributiva; l'aumento temporaneo sperimentale dal 2 al 4% del contributo integrativo sul volume d'affari;
- l'aumento dal 12 al 13% dell'aliquota del contributo soggettivo dovuto sul reddito professionale e dal 4 al 5% su quello dovuto dai pensionati che hanno già maturato i supplementi;
- progressivo aumento dell'entità dei contributi minimi (sia del contributo soggettivo che integrativo);
- l'introduzione di una ulteriore quota di contributo soggettivo, in parte obbligatoria (1%) e in parte facoltativa (dall'1% al 9%) per finanziare la pensione "modulare";
- l'estensione del periodo di diminuzione del contributo minimo soggettivo per chi inizia la professione (5 anni);
- l'abolizione del contributo minimo integrativo per i primi 5 anni di iscrizione all'albo professionale.

### **Prestazioni**

La Cassa di Previdenza e Assistenza Forense provvede sia a trattamenti di previdenza (pensioni vecchiaia e vecchiaia contributiva, anzianità, inabilità/invalidità, indirette/reversibilità) sia a trattamenti di assistenza (provvidenze straordinarie, indennità di maternità e trattamenti di sanità integrativa e altre) a tutti gli iscritti. Le prestazioni previdenziali sono indicate di seguito:

- Pensione di vecchiaia: i requisiti per maturare il diritto a fruire della pensione di vecchiaia validi dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016 consistono in un requisito anagrafico, pari a 67 anni, e uno contributivo di almeno 32 anni.

La pensione di vecchiaia retributiva si compone di due parti (quota base e modulare) confluenti in un trattamento unitario. Per il calcolo della quota base si considera la media di tutti i redditi dichiarati con esclusione di un certo numero di redditi annuali peggiori dipendente dall'anno di decorrenza della pensione.

I coefficienti di calcolo e gli scaglioni di reddito relativi, sono specificati nella tabella di seguito indicata:

Periodo di riferimento	Aliquota	Reddito
Dal 1/2/2010 al 1/1/2013	• 1,50%	• Sino a 70.500 €
	• 1,20%	• Da 70.500,01€ a 94.000€
Dal 1/1/2013	• 1,40%	• Sino a 94,000 €

Tabella 4.1.2.1: Regime di contribuzione "Cassa Forense"

Per le pensioni con decorrenza successiva all' 1 febbraio 2010 al posto della pensione minima è prevista un'integrazione al minimo. Il requisito per poter beneficiare di tale integrazione è che il reddito massimo del pensionato (esclusa la casa di abitazione principale, TFR e simili), calcolato sulla media dei redditi dei tre anni precedenti quello per il quale si chiede il beneficio, non deve superare il triplo dell'importo minimo della pensione di vecchiaia.

In sostituzione dell'istituto del rimborso dei contributi la Cassa offre l'alternativa della pensione di vecchiaia contributiva, nel caso in cui l'iscritto matura il requisito anagrafico (67 anni per il 2014) e non quello dell'anzianità contributiva (devono comunque essere certificati almeno cinque anni di effettiva contribuzione ed iscrizione, ma non più di trenta. Erogata secondo il metodo contributivo, il montante contributivo è dato dalla somma tra contributi soggettivi, somme di riscatto e ricongiunzioni.

Il calcolo della quota modulare, a differenza della quota base, segue il metodo contributivo. Il montante contributivo è pari alla somma rivalutata dei contributi modulari. Il montante è ottenuto rivalutando alla fine di ogni anno il contributo modulare in base al tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio della cassa con un minimo dell'1,5%<sup>5</sup>.

- Pensione di anzianità: concorrono alla maturazione del diritto all'esercizio il requisito anagrafico di almeno 59 anni di età e il requisito di anzianità contributiva pari almeno a 37 anni<sup>6</sup>. È condizione la cancellazione dall'albo. A tal proposito, bisogna aggiungere, che la pensione è incompatibile con la re - iscrizione all'albo, pena la sospensione fino all'eliminazione della causa.
- Pensione di inabilità: la condizione sufficiente agli iscritti per divenire titolari del diritto è la totale e permanente inabilità<sup>7</sup>, sopravvenuta all'iscrizione, tale da escludere la capacità di svolgere la professione (o qualunque lavoro) da infortunio o malattia. La condizione necessaria all'esercizio, invece, è la maturazione di almeno 5 anni di effettiva contribuzione ed iscrizione continuata (con data anteriore al compimento del 40° anno di età). L'importo si determina come la pensione di vecchiaia, in cui agli anni di effettiva contribuzione si aggiungono 10 anni di anzianità, fino al raggiungimento dei 37 anni (fino al 31/12/2016).
- Pensione di invalidità: è corrisposta all'iscritto la cui capacità professionale risulta ridotta a meno di un terzo<sup>8</sup> per malattia sopravvenuta successivamente all'iscrizione o preesistente che ne abbiano compromesso ulteriormente la capacità lavorativa a meno di terzo. La condizione necessaria all'esercizio, invece, è la maturazione di almeno 5 anni di effettiva contribuzione ed iscrizione continuativa (con data anteriore al compimento del 40° anno di età). L'importo è pari al 70% della quota base della pensione di vecchiaia e non può essere inferiore al 70% dell'importo minimo della pensione. La quota modulare non viene ridotta.
- Pensione di reversibilità e indirette: le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità sono reversibili secondo le seguenti modalità: al coniuge spetta il 60% della pensione diretta; in presenza di un figlio tale quota si eleva all'80% e, infine, alla presenza di due o più figli, la pensione è pari al 100% della diretta; in mancanza del coniuge, le medesime quote percentuali vengono corrisposte ai figli minorenni, maggiorenni inabili a proficuo lavoro ovvero maggiorenni che seguono corsi di studio. Nel caso in cui la pensione reversibile è la pensione di invalidità, la quota base è aumentata di tre settimi.

La pensione indiretta è percepita dai superstiti se il *de cuius* ha maturato almeno 10 anni di contribuzione in precedenza e un'iscrizione antecedente al compimento del 40° anno di età.

---

<sup>5</sup> Il mancato pagamento del contributo modulare (facoltativo) non comporta l'inefficacia dell'anno ai fini pensionistici.

<sup>6</sup> Validi fino al 31/12/2015.

<sup>7</sup> A garanzia dell'inabilità è richiesta la cancellazione dall'Albo. È, inoltre, previsto una revisione della stessa entro 10 anni dall'inizio del percepimento della pensione.

<sup>8</sup> La Cassa provvede alla revisione per accertare l'invalidità con cadenza triennale per almeno due volte nel corso della vita del pensionato invalido; il rifiuto del pensionato implica l'esclusione del beneficio.

Spetta secondo le percentuali richieste su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia. Gli anni di anzianità sono aumentati di 10 fino a 37 (fino al 31/12/2016).

Le prestazioni assistenziali, di converso, sono:

- Indennità di Maternità: i beneficiari di questa prestazione sono gli iscritti di sesso femminile per il periodo della gravidanza e puerperio (2 mesi prima e 3 mesi successivi al parto). Tale indennità è pari all'80% dei 5/12 del reddito ai fini IRPEF percepito il 2° anno antecedente la data del parto; l'importo minimo non può essere inferiore a quanto stabilito nelle tavole Inps. Si nota che, l'indennità spetta anche in caso di adozione o preadozione.
- Assistenza in caso di bisogno: per ottenere tale beneficio i redditi dei componenti del nucleo familiare del richiedente, dichiarati per ciascuno dei due anni precedenti deve essere al massimo pari al triplo dell'ammontare della pensione minima erogata nell'anno precedente maggiorata di un importo pari alla pensione minima per ogni componente. L'ammontare del contributo assistenziale in questione non deve comunque superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno in cui si è verificato l'evento.
- Assistenza indennitaria: le tipologie di indennizzo sono:
  - Indennizzi totali e parziali nei casi catastrofe o calamità naturali a favore degli iscritti che esercitano le loro attività nel comune in cui è avvenuta la catastrofe. È concessa anche ai superstiti.
  - Indennizzi per iscritti (da almeno tre anni e non pensionati) che per malattia o infortunio non abbiano potuto esercitare la loro attività per almeno tre mesi continuativi. L'importo della prima tipologia non può superare il doppio della pensione minima erogata l'anno in cui si è verificato l'evento. Nel caso, però, si tratti di danni agli immobili destinati agli iscritti (abitazione o ufficio) il massimale può essere alzato. Per quanto riguarda il secondo tipo, bisogna dire che non è rinnovabile ed è ragguagliata ai mesi di interruzione dell'attività (almeno tre mesi continuativi e fino ad un anno massimo, anche se non continuativi).
- Altre provvidenze.
- Contributo per spese funerarie.

### **Contributi**

Il gettito contributivo della Cassa proviene da due fonti: il contributo obbligatorio soggettivo ed il contributo obbligatorio integrativo (oltre che dal contributo di maternità che finanzia la specifica indennità).

- Contributo obbligatorio soggettivo: il contributo obbligatorio soggettivo è a carico di ciascun iscritto; è calcolato come il prodotto tra un'aliquota percentuale e il reddito professionale netto valido ai fini Irpef, prodotto nell'anno precedente; le percentuali per il reddito 2013 sono:
  - 14% per la fascia di reddito inferiore o uguale a 96.800<sup>9</sup> euro;
  - 3% sull'eccedenza alla soglia di cui sopra.

È previsto un contributo soggettivo minimo pari a 2.780 euro per il 2014. Per gli attivi titolari di pensione di vecchiaia, il contributo minimo non è più dovuto dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto.

---

<sup>9</sup> Nel 2014 il tetto retributivo o reddituale è pari a 96.800 euro.

I pensionati attivi, versano, in autoliquidazione e fino all'anno in cui maturano l'ultimo supplemento di pensione, la contribuzione soggettiva obbligatoria come gli attivi non titolari di trattamenti pensionistici. Dall'anno solare successivo la maturazione dell'ultimo supplemento di pensione versano:

- 7% per la fascia di reddito inferiore o uguale a 94.000<sup>10</sup> euro;
- 3% sull'eccedenza rispetto alla soglia di cui sopra.

Per i neo iscritti fino al compimento del 35° anno di età, per i primi cinque anni di iscrizione, il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà, pur rimanendo invariate le aliquote.

- Contributo obbligatorio integrativo: si calcola come una maggiorazione percentuale del volume di affari ai fini IVA pari al 4% con un minimo di 700 euro per il 2014. L'iscritto può ripetere tale contributo dai clienti. Le associazioni o le società di professionisti devono applicare la maggiorazione alla quota di competenza di ciascun socio iscritto alla cassa; tale quota è pari alla percentuale degli utili spettante al professionista. Per i neoiscritti (per i primi 5 anni di iscrizione all'Albo) il contributo minimo non è dovuto.
- Contributo modulare volontario: è pari ad una aliquota variabile dall'1% al 10% del reddito professionale netto e alimenta una quota di pensione da erogarsi con il sistema contributivo.
- Altri contributi

### ***Andamento Congiunturale***

L'andamento dell'ultimo anno relativo agli iscritti registra un aumento del 4% costituito quasi totalmente da un incremento del numero di iscritti attivi, sostenuto da più di 10.000 ingressi rilevati nel periodo. Meno importante è il dato riguardante la variazione positiva del numero delle prestazioni IVS (pari al 2%), la cui componente più importante, composta dalle pensioni per vecchiaia, risulta pressoché stazionaria, con un incremento di poco superiore all'1%.

A livello di importi si registra un incremento più consistente delle prestazioni IVS, pari al 5%, che va di pari passo con l'incremento di importo relativo alla contribuzione (4%). Il risultato aggregato di tali rilevazioni fa osservare variazioni minime relative al contributo medio SIS<sup>11</sup> e un incremento del 3% delle prestazioni medie. L'andamento dell'ultimo anno è sintetizzato dall'indice relativo al numero iscritti / prestazioni IVS, che registra un incremento pari al 2%, e dall'indice relativo al contributo medio SIS su prestazione IVS media che, dato il significativo innalzamento delle contribuzioni totali, fa registrare un decremento superiore all'1%.

### ***Andamento di lungo periodo***

Per acquisire una rappresentazione dell'andamento di lungo periodo delle grandezze che descrivono l'equilibrio della C.F. è necessario allargare l'orizzonte temporale ad un intervallo più ampio.

Si nota, in questo modo, un incremento lineare dal 2007 al 2013 del numero degli iscritti attivi pari al 30%. Tale fenomeno è giustificabile osservando la stabilità nel tempo del numero dei nuovi ingressi, sempre vicino, negli ultimi 5 anni, a 10.000 per anno, e, contemporaneamente, notando una brusca diminuzione del tasso di variazione dei pensionati. Dal punto di vista del numero delle prestazioni IVS l'ultimo quinquennio mostra un incremento lineare che in totale porta una variazione positiva

---

<sup>11</sup> Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

complessiva vicina al 10%, meno importante rispetto alla variazione del numero degli iscritti. Per tale motivo si osserva, nell'indice Iscritti/Prestazioni IVS una sostanziale variazione positiva vicina, considerando l'intervallo quinquennale, al 18%.

Andamenti monotoni si osservano anche a livello di importi, dove, a livello assoluto, i contributi dal 2007 al 2013 in termini nominali subiscono un raddoppiamento. Molto meno marcata è la variazione positiva tra l'importo (in valore nominale) delle prestazioni IVS che cresce nello stesso periodo del 30%.

Naturale conseguenza di questi andamenti è un incremento sia del contributo medio SIS che passa dai 5.020 euro del 2007 agli 8.014 del 2013 sia delle prestazioni medie, che fanno registrare un aumento del 21% dal 2007. La maggiore consistenza dell'incremento del contributo medio SIS si riflette in un trend di crescita dell'indice Contributo medio SIS su Prestazione media che fa osservare una differenza positiva del 54% per gli ultimi 6 anni.

Di seguito si riporta un'illustrazione grafica del trend delle grandezze principale fin qui esposte:




Figura 4.1.2.1: Andamento Iscritti – Pensioni (sinistra); Andamento Contributo Medio - Pensione Media (destra) – Cassa Forense

Il Saldo Tecnico di Gestione, pari alla differenza tra le entrate per Contributi SIS e le uscite per i trattamenti previdenziali IVS, riflette le dinamiche demografiche ed economiche esposte sopra, più precisamente presenta un trend sempre positivo e crescente nel tempo.




Figura 4.1.2.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS (Cassa Forense)



### **4.1.3 Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri - CIPAG**

#### ***Cenni storici***

La Cassa è stata istituita nel 1955 come ente pubblico per la previdenza e l'assistenza dei geometri. Obiettivo principale della Cassa era quello di assicurare trattamenti di previdenza obbligatoria ed assistenza, secondo il principio di mutualità. Con l'entrata in vigore del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 la Cassa si trasforma in ente di diritto privato a base associativa prendendo il nome di "Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti" (CIPAG) e dotandosi di un proprio statuto e di appositi regolamenti. In seguito alla privatizzazione ed al riconoscimento di un'ampia autonomia normativa gestionale ed organizzativa, la CIPAG ha scelto subito di puntare sui vantaggi apportati dal superamento dei vincoli imposti dalla precedente struttura pubblica che era apparsa del tutto inadeguata a consentire l'adozione tempestiva degli interventi necessari a conformarsi al nuovo sistema previdenziale. Vennero, infatti, assunti provvedimenti adatti a risolvere con efficienza ogni situazione pregiudizievole per gli assicurati. In questa fase, tuttavia, come tutte le Casse pur sempre titolari dell'esercizio di una pubblica funzione costituzionalmente tutelata, la CIPAG ha subito l'imposizione del Legislatore di garantire l'equilibrio di bilancio assicurando la stabilità della gestione. Dovendo quindi affrontare il problema della sostenibilità futura, già a far data dal 1997, ha introdotto, adeguatamente modulate nel tempo, molte modifiche ai regolamenti sia sul versante contributivo che su quello pensionistico, dando vita ad un processo di revisione tuttora in atto.

#### ***Riforme***

La materia maggiormente interessata dalle modifiche adottate nell'ultimo quindicennio è quella previdenziale, i cui provvedimenti sono stati comunque disposti in parallelo con gli interventi in materia contributiva. Ed infatti, in una prima fase di interventi operati nel periodo 1997 – 2002, spicca l'aumento dell'aliquota per il calcolo della contribuzione soggettiva dal 7% al 10%, mentre sotto il versante pensionistico venne disposto l'ampliamento dell'arco contributivo ai fini del calcolo, portandolo progressivamente dai migliori 10 anni sugli ultimi 15 ai migliori 25 anni sugli ultimi 30. Si è anche intervenuti sulla pensione di anzianità con l'introduzione di coefficienti di riduzione correlati all'anzianità contributiva (da 35 a 39 anni) e all'età anagrafica (dai 58 anni di età ai 63) e si è duplicato l'orizzonte temporale per i supplementi di pensione, che da biennali sono diventati quadriennali. Acquisita un'ancora maggiore consapevolezza della necessità di adottare provvedimenti di riforma strutturali, la Cassa ha proseguito con maggiore incisività nell'adozione di correttivi e già dal 2003 è stata statuita l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di tutti gli iscritti all'albo (l'esercizio della professione si presume fino a prova contraria), abolendo conseguentemente la categoria degli iscritti di solidarietà istituita nel 1982. E' stata aumentata la percentuale della contribuzione integrativa dal 2% al 4% e, a poca distanza di tempo, l'anno 2006 ha visto l'attuazione del principio della frazionabilità in mesi della contribuzione, il quale ha comportato una diversa e più incisiva valutazione dell'anzianità contributiva utile alla maturazione del diritto a pensione, con conseguente slittamento in avanti della decorrenza giuridica del trattamento.

Parallelamente sul versante previdenziale ed, allo scopo di rinforzare la tutela degli iscritti, è stato abolito l'istituto della restituzione dei contributi introducendo nell'ordinamento la pensione di vecchiaia contributiva anche per i titolari di periodi assicurativi inferiori ai 30 anni, introducendo così per la prima volta nell'ordinamento il sistema di calcolo contributivo di cui alla L. n. 335/95. Al fine

di scoraggiare l'accesso al trattamento di anzianità è stato introdotto un ulteriore requisito rappresentato dal raggiungimento di un limite di volume d'affari fissato di anno in anno.

Con il sistema di calcolo contributivo in luogo di quello retributivo, dal 2004 sono stati calcolati i supplementi di pensione in favore dei pensionati che hanno proseguito nell'iscrizione alla Cassa e con riguardo alla media reddituale di categoria sono state rimodulate le aliquote e gli scaglioni di reddito per il calcolo del trattamento con il sistema retributivo, con un ulteriore intervento sulla pensione di vecchiaia e non solo: aumentando l'anzianità contributiva utile alla maturazione del diritto (progressivamente dal 2007 al 2014 da 30 a 35), si è fatta slittare nettamente in avanti la maturazione del diritto al trattamento retributivo, pur con la previsione di una disciplina di accompagnamento per la fase di transizione.

Proprio attraverso tali incisivi interventi la Cassa è riuscita a mantenere fermo il sistema retributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia, di inabilità, di invalidità ed ai superstiti. Diversa valutazione è stata invece compiuta per la pensione di anzianità: ritenendo ormai maturi i tempi per il passaggio al sistema di calcolo contributivo, dal 2007 lo stesso è stato introdotto con una rigorosa applicazione del principio del *pro rata* a tutela delle anzianità contributive precedentemente maturate.

Dal 2008 è stato disposto il graduale aumento delle aliquote di calcolo per il contributo soggettivo, nonché l'innalzamento - ad anni alterni rispetto al detto aumento delle aliquote - dei contributi soggettivi ed integrativi minimi fino al 2013. Inoltre nel 2009, sempre per la pensione di vecchiaia, è stato introdotto il sistema di calcolo contributivo per le annualità eccedenti la quarantesima ed inclusi nel calcolo in *pro rata* in vigore fino al 31.12.1997 i redditi dichiarati sino al 2008. E' stata inoltre innalzata gradualmente l'età anagrafica per la vecchiaia da 65 anni a 67 a regime nel 2013, elevando ogni anno di sei mesi l'età richiesta, riconoscendo in alternativa agli iscritti la possibilità di accedere comunque a 65 anni al trattamento, seppure liquidato con il calcolo contributivo in *pro rata* a far data dal 2010. Altra importantissima novità è stata quella di consentire la comunicazione obbligatoria alla Cassa dei dati reddituali mediante l'inserimento di questi nel Modello Unico delle Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate, consentendo il pagamento contributivo tramite il mod. F24.

La Cassa, nella consapevolezza della necessità di adottare seri provvedimenti strutturali, ha percorso i tempi rispetto all'intervento del Governo Monti, che ha imposto alle Casse la sostenibilità cinquantennale, pena il passaggio al sistema contributivo.

Seppure la tendenza di tutte le riforme - dalla 335/95 in poi - sia stata quella di indurre alla generale adozione del sistema contributivo, di fatto la preoccupazione della Cassa è stata sempre quella di salvaguardare nel tempo la consistenza della pensione di vecchiaia e la sua natura reddituale, modificando i requisiti anagrafici di accesso e contemplando un calcolo contributivo in *pro rata*.

Ed infatti i provvedimenti adottati nel 2010 si sono concretizzati nell'aumento dal 2015 dell'arco contributivo di riferimento della media reddituale per la vecchiaia dai migliori 25 redditi sugli ultimi 30 ai migliori 30 sugli ultimi 35 e con la previsione di una riduzione a favore delle geometre di due annualità per ogni figlio fino al limite di 25 annualità, mentre le modifiche adottate nel 2012 hanno disposto l'innalzamento dell'età pensionabile per il trattamento di vecchiaia da 67 a 70 anni, mantenendo l'ipotesi di pensionamento con il calcolo retributivo e tutelando la possibilità del pensionamento anticipato, statuendo anche qui l'innalzamento graduale dell'età pensionabile da 65 a 67 anni. In analogia poi con i provvedimenti adottati per l'AGO è stata modificata la disciplina della pensione contribuiva, prevedendo un innalzamento dell'età pensionabile da 65 a 67 anni per

un arco contributivo minimo di almeno 20 anni e con un ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale e prescindendo da tali requisiti ove il pensionando possieda un'età pari a 70 anni ed un'anzianità contributiva di 5. La tabella dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo ai fini del calcolo contributivo è stata integrata da 65 a 80 anni.

Sempre in analogia con quanto previsto nel sistema generale è stato introdotto un blocco di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2013-2014 e successivamente per il periodo dal 2015 al 2019.

Sul versante contributivo, invece, dal 2015 è stato previsto l'aumento della percentuale del contributo integrativo dal 4% al 5% e l'innalzamento fino al 2017 dell'aliquota del soggettivo e gradualmente dei contributi soggettivi e integrativi minimi. E' stato anche ridisegnato il sistema sanzionatorio per adeguarlo alle nuove modalità dichiarative e di pagamento.

La CIPAG, inoltre, consapevole del gap previdenziale, creato dalle riforme che si sono succedute dal 1993 e che va a colpire soprattutto le giovani generazioni che potranno contare su un tasso di sostituzione molto più basso di quello goduto in passato dai loro genitori, ha affrontato in modo diretto e tempestivo la situazione. Dopo una intensa attività di studio, di relazioni istituzionali e di ricerca nel settore della previdenza complementare ha infatti istituito, nel 2011, il Fondo Pensione Futura, un fondo complementare di categoria proprio della CIPAG che ha l'obiettivo di garantire ai geometri un trattamento previdenziale integrativo, garantendo una graduale crescita del capitale.

### ***Prestazioni***

La Cassa eroga pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità, indirette e di reversibilità, indennità di maternità e trattamenti di assistenza (provvidenze straordinarie e trattamenti di sanità integrativa) a tutti gli iscritti obbligatori e superstiti. Di seguito gli istituti vengono riportati sinteticamente.

#### **Pensione di vecchiaia**

Compimento di 70 anni di età e perfezionamento di almeno 35 anni di contribuzione. L'innalzamento dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva è disposto con la seguente gradualità:

Anno	Età anagrafica	Anzianità Contributiva minima
2014	67 anni 6 mesi	34 anni
2015	68 anni	35 anni
2016	68 anni 6 mesi	
2017	69 anni	
2018	69 anni 6 mesi	
2019	70 anni a regime	

**Tabella 4.1.3.1: Requisiti anagrafici e contributivi Pensione Vecchiaia**

Il calcolo di pensione è effettuato con il sistema retributivo per le annualità fino alla quarantesima e con il sistema contributivo per quelle eccedenti la quarantesima.

#### **Pensione di vecchiaia anticipata**

Compimento di 67 anni di età con la medesima anzianità contributiva minima. L'innalzamento dell'età pensionabile è disposto con la seguente gradualità:

Anno	Età anagrafica	Anzianità Contributiva minima
2014	66 anni	34 anni
2015	66 anni e 6 mesi	35 anni
2016	67 anni a regime	

Tabella 4.1.3.2: Requisiti anagrafici e contributivi Pensione Vecchiaia Anticipata

Il calcolo di pensione è misto: con il sistema retributivo per le annualità fino al 2009 e con il sistema contributivo per quelle dal 2010 in poi.

- Pensione di vecchiaia contributiva

Compimento di 67 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione effettiva per un ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. L'innalzamento dell'età pensionabile è disposto con la seguente gradualità:

Anno	Età anagrafica	Anzianità Contributiva minima
2014	66 anni	
2015	66 anni e 6 mesi	20 anni
2016	67 anni a regime	

Tabella 4.1.3.3: Requisiti anagrafici e contributivi Pensione Vecchiaia Contributiva

Si prescinde da tali requisiti se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni con 5 anni di anzianità contributiva.

Di seguito la tabella dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo da 65 a 80 anni:

Età anagrafica	Coefficienti di trasformazione
65	5,435
66	5,624
67	5,826
68	6,046
69	6,283
70	6,541
71	6,822
72	7,127
73	7,458
74	7,818
75	8,211
76	8,637
77	9,105
78	9,621
79	10,183
80	10,803

Tabella 4.1.3.4: Coefficienti di trasformazione del montante contributivo da 65 a 80 anni

- Pensione di anzianità

- 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica;
- 58 anni di età con almeno 35 anni di anzianità contributiva e raggiungimento di un prefissato limite di volume d'affari IVA professionale. Vengono applicati in tali ipotesi coefficienti di riduzione legati all'età anagrafica (da 58 anni a 63) e all'anzianità contributiva (da 35 anni a 39).

Il calcolo di pensione è misto: con il sistema retributivo per le annualità fino al 2006 e con il sistema contributivo per quelle dal 2007 in poi.

- Supplementi di pensione: i pensionati che continuano nell'esercizio della professione percepiscono un supplemento di pensione - calcolato con il sistema contributivo - con cadenza quadriennale oppure al momento della cancellazione o in caso di decesso.

- Pensione di inabilità:

- Totale e permanente inabilità - accertata da apposita Commissione medica- derivante da malattia o infortunio sopravvenuta all'iscrizione o reinscrizione (l'interruzione non deve superare il quinquennio) e tale da escludere la capacità di svolgere la professione o qualunque lavoro. L'iscrizione o la reinscrizione deve essere in atto prima del compimento del 40° anno di età, pena la riduzione dell'importo.
- Sussistenza di almeno 10 anni di anzianità contributiva in caso di malattia o 5 in caso di infortunio.
- Attualità del requisito dell'iscrizione al momento della domanda.

Il calcolo è effettuato con il sistema retributivo: agli anni di effettiva contribuzione si aggiungono 10 anni di anzianità, fino ad un massimo di 35 anni, salvo che nel triennio precedente il pensionato disponga di altri redditi superiori ad un limite prefissato.

La corresponsione della pensione di inabilità è subordinata dalla cancellazione dall'Albo professionale.

La pensione di inabilità è revisionabile in qualunque momento e comunque la Cassa procede ogni sei anni alla verifica della permanenza dello stato inabilitante.

- Pensione di invalidità:

- Riduzione in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all'iscrizione o re iscrizione (l'interruzione non deve superare il quinquennio) a meno di un terzo, accertata da apposita Commissione Medica. L'iscrizione o la reinscrizione deve essere in atto prima del compimento del 40° anno di età pena la riduzione dell'importo.
- Sussistenza di almeno 10 anni di anzianità contributiva in caso di malattia o 5 in caso di infortunio.
- Attualità del requisito dell'iscrizione al momento della domanda.

Il calcolo è effettuato con il sistema retributivo e l'importo è ridotto al 70%. Alla pensione di invalidità si applica il regime del cumulo secondo le percentuali previste dalla normativa dell'Inps. La pensione di invalidità è revisionabile in qualunque momento e comunque la Cassa procede ogni sei anni alla verifica della permanenza dello stato invalidante.

- Pensione di reversibilità: spetta ai superstiti (coniuge e figli) del "de cuius" già titolare di trattamento pensionistico diretto (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità). L'importo della pensione è pari al 60% di quella diretta percepita dal "de cuius", con un'aggiunta del 20% per ogni superstite a carico, fino ad un massimo complessivo del 100%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli che seguono corsi di studi universitari fino al compimento della durata minima legale e comunque non oltre il 26° anno di età o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Se il matrimonio è stato contratto con iscritto di età superiore a 70 anni e tra i coniugi vi sia una differenza di età maggiore di 20 anni, l'aliquota percentuale per il calcolo della pensione in favore dei superstiti è ridotta del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui siano presenti figli minorenni o equiparati, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Alla pensione di reversibilità si applica il regime del cumulo secondo le percentuali previste dalla normativa dell'Inps.

- Pensione indiretta: spetta ai superstiti (coniuge e figli) dell'iscritto deceduto prima di aver raggiunto il diritto alla pensione e deve sussistere un'anzianità contributiva di almeno 10 anni. L'importo della pensione è pari al 60% di quella diretta percepita dal *de cuius*, con un'aggiunta del 20% per ogni superstite a carico, fino ad un massimo complessivo del 100%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli che seguono corsi di studi universitari fino al compimento della durata minima legale e comunque non oltre il 26° anno di età o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Alla pensione indiretta si applica il regime del cumulo secondo le percentuali previste dalla normativa dell'Inps.

Le prestazioni assistenziali, di converso, sono:

- Indennità di Maternità L'indennità di maternità è erogata – in applicazione del T.U n. 151/2001 – alle professioniste geometre per l'astensione dall'attività durante il periodo di gravidanza e puerperio comprendente i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi. L'indennità è corrisposta anche in caso di aborto e di adozione o di affidamento pre adottivo.

L'indennità è corrisposta nella misura dell'80% di 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello dell'evento e in tutti i casi è previsto un importo minimo prefissato.

- Provvidenze straordinarie: sono corrisposte ad iscritti, pensionati e superstiti che si trovano in particolari condizioni di bisogno determinate da situazioni eccezionali secondo appositi criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
- Assistenza sanitaria integrativa: la Cassa ha stipulato - allo scopo di ampliare la tutela degli iscritti e dei pensionati attivi - una polizza sanitaria integrativa - finalizzata alla copertura dei grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi. La copertura degli iscritti e dei pensionati attivi è disposta in forma collettiva ed è a totale carico della Cassa e la garanzia può essere estesa anche ai familiari con oneri aggiuntivi a carico dell'interessato.

La Cassa ha stipulato una polizza che consente l'erogazione di una rendita vitalizia per le ipotesi di non autosufficienza (cd. Long Term Care) non solo per i geometri iscritti, ma anche per i geometri pensionati e giovani ancora praticanti.

## **Contributi**

I contributi obbligatori sono:

- il contributo soggettivo
- il contributo integrativo
- il contributo di maternità

Il contributo soggettivo è quantificato in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell'anno precedente con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). La percentuale si riduce al 3,5% oltre un determinato limite reddituale fissato anno per anno. Il contributo soggettivo è dovuto anche sugli utili percepiti da parte degli iscritti soci di società di ingegneria, società di capitali che svolgono attività tecnico-ingegneristiche o che svolgono la professione in una delle forme collettive riconosciute dalla legge, mentre la contribuzione integrativa è dovuta dalle suddette società alla Cassa in misura non inferiore alla quota di partecipazione societaria del socio geometra.

Il contributo integrativo è quantificato nella misura del 4% sul volume d'affari ai fini Iva (prodotto nell'anno precedente) con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di volume d'affari). Dal 2015 la percentuale è innalzata al 5%. Tale aumento non si applica ai geometri che prestano attività professionale in favore delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/09 e ss.mm. per i quali rimane in vigore la precedente misura.

Il contributo di maternità è determinato di anno in anno in modo da garantire il pareggio della specifica contabilità nella quale affluiscono anche gli apporti statali.

Di seguito è riportata la tabella riepilogativa dei contributi soggettivo ed integrativo minimi dal 2014 i cui importi sono gradualmente aumentati fino al 2017:

Anno	Soggettivo minimo	Aliquota	Integrativo minimo	Aliquota
2014	2.500,00	12%	1.000,00	4%
2015	2.750,00	13%	1.375,00	5%
2016	3.000,00	14%	1.500,00	5%
2017	3.250,00	15%	1.625,00	5%

**Tabella 4.1.3.5 Aliquote contributive e contributi minimi**

Particolari agevolazioni sono previste per i neodiplomati, i praticanti e i pensionati iscritti.

Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un ¼ di quella prevista per l'iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni e tali percentuali sono applicate anche per il versamento delle eventuali autoliquidazioni contributive. E' escluso invece il pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto. Tale agevolazione è riconosciuta fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età.

Per i praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 è previsto il pagamento del solo contributo soggettivo minimo nella misura di ¼ di quella minima prevista per l'iscritto.

Per i neodiplomati ed i praticanti è previsto l'accredito figurativo dell'intera contribuzione soggettiva ai fini della determinazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia ed anzianità.

Per i pensionati iscritti è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura del 50% di quella minima prevista per l'iscritto, mentre l'autoliquidazione è dovuta nella misura intera. Resta fermo l'obbligo in capo agli stessi del pagamento del contributo integrativo minimo con l'autoliquidazione dell'eventuale eccedenza.

#### ***Andamento congiunturale***

Nell'ultimo anno la Cassa ha fatto registrare un numero di iscritti attivi pari a 94.667, in calo dello 0,3% circa rispetto al dato dello scorso anno. Tale situazione risulta generata dalla leggera differenza tra nuovi pensionati e nuovi ingressi. A livello di numero di prestazioni, nonostante una diminuzione dell'1,5% delle pensioni di vecchiaia erogate si registra un leggero incremento a livello aggregato IVS (1,9%). La conseguenza sull'indice Iscritti / Prestazioni IVS è un calo in termini percentuali pari al 2,2%. Se si analizzano gli importi nominali di entrate ed uscite della Cassa si osserva come il livello dei contributi SIS1 si incrementi del 3,7%. Analogamente, sempre in termini di importi nominali, si osserva come le prestazioni IVS si incrementino del 4,1%. I risultati in termini di importi medi nominali sono per i contributi il passaggio da € 4.347,10 a € 4.520,20 (+4%). Per le prestazioni medie IVS si registra un incremento del 2,2%. Infine si analizza come, visto l'incremento più significativo del contributo per unità, si osserva un incremento dell'1,8% nell'indice Contributo medio SIS12 / Prestazione media IVS.



#### ***Andamento di lungo periodo***

Il trend di lungo periodo degli attivi vede una situazione sostanzialmente stazionaria nell'intervallo temporale che va dal 2007 al 2013. Le variazioni annuali risultano molto limitate, mai al di sopra dell'1%. Trend molto più marcato riguarda le prestazioni IVS, che crescono in maniera piuttosto costante durante il periodo considerato. La variazione percentuale complessiva è vicina ai 20 punti. A livello di indice Iscritti / Prestazioni IVS si registra un trend decrescente con un decremento totale del 15%.

La situazione è analoga a livello di importi: le prestazioni complessive IVS mostrano un andamento crescente anche se in fase di indebolimento. Le variazioni percentuali annuali passano dall'8,3% tra il 2007 e il 2008 al 4,1% dell'ultima annualità. Più costante la crescita, in termini nominali dei Contributi SIS, che, globalmente, dal 2007, si accrescono del 19%. Importante, inoltre è la crescita del contributo medio nel lungo periodo che passa dai € 3.859,70 ai € 4.520,2. Passo relativamente simile seguono le prestazioni medie IVS, che fanno registrare un incremento complessivo del 20%. Tali andamenti danno all'indice Contributo medio SIS / Prestazione media IVS un trend altalenante che complessivamente lo decurta, dal 2007, di circa il 2,5%, come illustrato nei grafici seguenti.


---

<sup>12</sup> Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).



**Tabella 4.1.3.1: Andamento Iscritti – Pensioni (grafico a sinistra); Andamento Contributo Medio - Pensione Media (grafico a destra) – CIPAG**

Si può notare dal grafico come le dinamiche demografiche e la crisi finanziaria abbiano inciso sul saldo tecnico della Cassa, che passa dai 68 milioni di utile del 2007 ai circa 8 milioni di utile del 2013. Le motivazioni possono essere ricercate in un numero di attivi in decremento e nel calo dei redditi medi.



**Tabella 4.1.3.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS – CIPAG**

#### **4.1.4 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti – CNPADC**

##### ***Cenni storici***

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è stata istituita con l'entrata in vigore della legge 3 febbraio 1963, n. 100. Nel 1986 la Cassa ha riformato taluni aspetti rilevanti dell'attività introducendo il metodo di calcolo reddituale delle prestazioni, la contribuzione variabile in base al reddito e la contribuzione integrativa. La Cassa dei Dottori Commercialisti è nata con personalità giuridica di diritto pubblico ed è stata trasformata in persona di diritto privato, nella specie dell'associazione con il D. Lgs. 509/1994.

A seguito della privatizzazione, la Cassa gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nell'ambito del quadro giuridico e del regime dei controlli che il decreto medesimo ha fissato. Il sistema tecnico-finanziario di gestione, sino a tutto il 2003, è stato un sistema a ripartizione con metodo di calcolo reddituale delle prestazioni pensionistiche come previsto dalla legge 21/1986. Nel 2004 la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha adottato una riforma del proprio sistema previdenziale con lo scopo di garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo. Tale riforma ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2004 con applicazione del principio del *pro-rata*, il metodo di calcolo contributivo delle pensioni, nell'ambito di un meccanismo di finanziamento che rimane pur sempre a ripartizione. La nuova disciplina regolamentare ha inoltre modificato i requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e di vecchiaia anticipata (ex-anzianità) e il meccanismo di rivalutazione delle pensioni stesse. La riforma ha previsto un innalzamento delle aliquote contributive, sia del contributo soggettivo (è stata introdotta la possibilità per l'iscritto di versare annualmente un contributo variabile dal 10% al 17% , recentemente innalzata al 100% del proprio reddito netto professionale) che integrativo (l'aliquota è stata elevata da 2% a 4%). In sede di riforma i Ministeri hanno concesso l'aumento del contributo integrativo solo per un quinquennio e, di recente, la Cassa ha ottenuto la conferma *sine die* dell'aliquota al 4%.

##### ***Le prestazioni***

Per il calcolo delle prestazioni, a partire dal 2004 è stato introdotto il metodo contributivo con il sistema *pro-rata*, mentre il calcolo delle annualità ante 2004 è effettuato secondo il sistema retributivo con l'applicazione di coefficienti di rendimento legati alle diverse fasce reddituali.

La Cassa dei Dottori Commercialisti eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

- **pensione unica contributiva**: i titolari della prestazione sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa con decorrenza successiva al 31 dicembre 2003 che non possono far valere annualità di iscrizione e contribuzione utili ai fini previdenziali fino al 31.12.2003. La pensione si consegue al raggiungimento di 62 anni d'età e almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. L'importo viene calcolato esclusivamente con il metodo di calcolo contributivo.
- **pensione di vecchiaia**: il trattamento è erogato ai Dottori Commercialisti che possono soddisfare determinati requisiti in termini di età e di anni effettivi di contribuzione. La pensione si consegue al raggiungimento di 68 anni di età e 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> In fase di introduzione delle modifiche al sistema previdenziale, l'innalzamento dei requisiti era previsto in forma graduale mediante il riconoscimento del diritto a pensione al raggiungimento di 66 anni di età e 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione se alla data del 31 dicembre 2003 mancava da 1 anno e un giorno fino a 3 anni al conseguimento dell'età anagrafica di 65 anni (art. 2, comma 1, L. 21/86), ovvero al raggiungimento di 67° anno di età e

La pensione di vecchiaia si consegue comunque al raggiungimento dei 70 anni d'età e 25 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. L'importo della pensione viene calcolato sommando le due quote: la prima quota, calcolata in relazione all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2003 e la seconda per le annualità di iscrizione e contribuzione maturate dal 1 gennaio 2004 a seguire. Per l'anzianità fino al 31.12.2003 la quota di pensione è calcolata con il sistema retributivo: per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, viene applicato il coefficiente di rendimento alla media dei redditi annuali professionali prodotti fino al 2002 e rivalutati sulla base dell'indice ISTAT relativo alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, comprendendo, qualora ricorra l'ipotesi, eventuali redditi derivanti da ricongiunzione. Per le annualità di iscrizione e contribuzione maturate dal 2004 in poi la quota è calcolata con il sistema contributivo. Il montante contributivo è determinato mediante la capitalizzazione composta dei contributi soggettivi dovuti e versati e della contribuzione versata a titolo di ricongiunzione e riscatto (più l'ammontare derivante dall'applicazione alla base imponibile dell'eventuale differenza tra aliquota di computo e quella di finanziamento). Il tasso di capitalizzazione è pari alla media quinquennale dei rendimenti degli investimenti (con un valore minimo garantito dell'1,5% e un valore massimo pari alla media quinquennale del PIL). Il montante, ai fini della determinazione della pensione annua, viene poi moltiplicato per il coefficiente di trasformazione.

- pensione di vecchiaia anticipata (ex anzianità): il trattamento si consegue al raggiungimento di 61 anni di età e 38 anni di iscrizione e contribuzione ovvero al raggiungimento di 40 anni di iscrizione e contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (requisiti validi dal 1/1/2004). Il metodo per il calcolo della pensione di vecchiaia anticipata è analogo a quello descritto precedentemente per la pensione di vecchiaia.
- pensione di invalidità: spetta all'iscritto nel caso di riduzione, in modo continuativo per infermità ovvero difetto fisico o mentale, della capacità all'esercizio della professione a meno di un terzo. In caso di malattia, la pensione si consegue dopo aver maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione; oppure, nel caso in cui l'iscrizione sia avvenuta prima del compimento del 36° anno di età, al conseguimento di almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione in modo continuativo. Nel caso di infortunio, la pensione si consegue dopo aver maturato 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. È necessario, comunque che la domanda di iscrizione sia stata presentata in data precedente al verificarsi dell'evento. La misura della pensione di invalidità è determinata calcolando il 70% della pensione determinata con i criteri della pensione di vecchiaia. Qualora nel triennio precedente l'invio della domanda di pensione di invalidità, l'iscritto abbia dichiarato redditi non professionali, imponibili o esenti da imposte, la cui media risulti inferiore ad un parametro identificato ogni anno, la misura della pensione di invalidità è calcolata come segue:
  - aumentando di 10 anni l'anzianità di iscrizione e contribuzione, sino a raggiungere un massimo di 35 anni, cui commisurare la quota di pensione calcolata con il metodo retributivo;
  - aumentando di 10 anni l'età anagrafica dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione, e determinando la quota di pensione calcolata con il metodo contributivo applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica

---

32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione se alla data del 31 dicembre 2003 sono necessari da 3 anni e un giorno a 5 anni al conseguimento dell'età anagrafica di 65 anni (art.2, comma 1, L. 21/86).

maggiorata di 10 anni fino ad un massimo di 66 anni ed un minimo di 57 anni. È previsto un trattamento minimo pari al 70% della pensione minima in vigore al 31 dicembre 2003.

- pensione di inabilità: spetta all'iscritto in caso di perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione dopo aver maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione oppure nel caso in cui l'inabilità sia dovuta ad infortunio, oppure nel caso in cui l'inabilità sia causata da fatto di malattia e l'effettiva iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 36esimo anno di età. È necessario, comunque, che la domanda di iscrizione sia stata presentata in data precedente al verificarsi dell'evento. La pensione di inabilità è calcolata allo stesso modo della pensione di invalidità anche se viene riconosciuta nella percentuale del 100%.
- pensione indiretta: viene erogata a favore dei superstiti aventi diritto nel caso di decesso dell'iscritto dopo almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione, requisito necessario per le pensioni calcolate con una quota retributiva, ovvero cinque anni di iscrizione e contribuzione per le pensioni uniche contributive. Se il decesso è causato da infortunio, la pensione viene riconosciuta agli aventi diritto qualora sia stata trasmessa alla Cassa la domanda di iscrizione in data antecedente il verificarsi dell'evento, ovvero nel caso di decesso causato da malattia, qualora l'effettiva iscrizione, continuativa, sia avvenuta in data anteriore al compimento del 36esimo anno di età e sia stata presentata in data precedente il verificarsi dell'evento. La misura della pensione indiretta è pari al 60% (maggiorato del 20% per ogni figlio minore e maggiorenne inabile a proficuo lavoro o studente fino a 26 anni se in corso legale di studi fino ad un massimo di 100%) della pensione di vecchiaia che sarebbe spettata al defunto, con riferimento all'anzianità maturata. Ai fini della trasformazione in rendita del montante contributivo viene applicato il coefficiente di trasformazione minimo qualora l'età anagrafica dell'iscritto al decesso sia inferiore all'età anagrafica minima prevista da regolamento. È prevista la possibilità di integrare la base pensionistica qualora sia inferiore al 70% dell'ammontare della pensione minima in vigore al 31 dicembre 2003 rivalutabile annualmente.
- pensione di reversibilità: spetta ai superstiti aventi diritto nel caso di decesso del pensionato. L'importo è pari al 60%, maggiorato del 20% per ogni figlio minore e maggiorenne inabile a proficuo lavoro o studente fino a 26 anni se in corso legale di studi fino ad un massimo complessivo del 100%, della pensione di vecchiaia del defunto.
- supplemento di pensione: ne hanno diritto i titolari di pensione di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità, di pensione unica contributiva che proseguono l'attività professionale e i versamenti dei contributi per almeno un quinquennio dal pensionamento. L'erogazione è prevista ogni cinque anni ed è determinata con il sistema di calcolo contributivo.

La Cassa dei Dottori Commercialisti eroga anche i trattamenti assistenziali di cui all'art. 9 della L.29/1/1986 n.21, all'art. 2, comma 1 dello Statuto e sono disciplinati dal Nuovo Regolamento di disciplina delle funzioni di Assistenza e di Mutua solidarietà. I trattamenti in esame consistono in:

- interventi economici per stato di bisogno: le erogazioni assistenziali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale se si verificano particolari condizioni tra le quali rientrano il verificarsi di eventi straordinari che abbiano un'incidenza rilevante nel bilancio di famiglia a causa del sostenimento di spese eccezionali; l'interruzione, a causa di malattia, dell'attività professionale per un periodo superiore ai tre mesi e un massimo di dodici, a favore dell'attivo con iscrizione minima triennale non titolare di pensione.

- borse di studio, erogate a favore dei figli degli iscritti, dei titolari di pensione e dei commercialisti deceduti; concorre all'erogazione, oltre al merito, anche lo stato di bisogno. Il beneficio può essere goduto, anche dagli iscritti, non titolari di trattamento pensionistico, nel caso di frequenza di corsi universitari, master.
- assegni di partecipazione a spese funerarie: erogati a favore dell'iscritto o pensionato Cassa in caso di decesso del coniuge, dei figli o dei genitori se presenti nel nucleo familiare e a carico; erogati, inoltre, al coniuge e ai figli superstiti titolari del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità e a carico.
- assegni di concorso nelle spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici o lungodegenti, erogati a favore dei pensionati Cassa e dei coniugi superstiti che sostengono a proprio carico la retta. I benefici vengono erogati sulla base di concorsi banditi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
- assegni di concorso nelle spese sostenute per l'assistenza infermieristica domiciliare: erogati agli iscritti, ai pensionati e ai loro figli, purché prescritta da sanitario e praticata da personale infermieristico qualificato; la spesa deve essere documentata.
- assegno per aborto spontaneo o terapeutico intervenuto anteriormente al terzo mese di gravidanza: l'aborto deve essere avvenuto in data anteriore al terzo mese di gravidanza. L'importo erogabile è fisso ed è pari a 1/5 (un quinto) dell'importo previsto per l'indennità di maternità.
- assegno a favore di associati genitori di figli portatori di handicap e portatori di handicap orfani di associati può essere erogato agli iscritti Cassa e ai pensionati con figli portatori di handicap. L'assegno può essere erogato direttamente al portatore di handicap orfano di iscritto.
- premi: l'erogazione di premi è in favore di iscritti, titolari di pensioni e superstiti che si siano distinti per benemeritenze professionali o di valore civile, etico e morale.

La Cassa, inoltre, eroga le indennità di maternità per l'astensione dall'attività durante il periodo di gravidanza, calcolate in base al reddito professionale percepito con un minimo, per il 2014 di 4948,32 euro.

La Cassa, infine, garantisce gratuitamente ai propri Associati - estensibile al coniuge, al convivente ed ai figli – un servizio di assistenza sanitaria gratuita per casi di Grande intervento chirurgico, di grave evento morboso e di prestazioni accessorie tra le quali assume particolare importanza la copertura delle spese di non autosufficienza (o Long Term Care).

### ***I contributi***

Gli iscritti alla Cassa dei Dottori Commercialisti sono tenuti a versare i seguenti contributi:

- contributo soggettivo: è dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa, dai pensionati di invalidità che proseguono l'attività professionale e da coloro che proseguono o riprendono l'attività professionale, successivamente al pensionamento<sup>14</sup>. La misura del contributo è pari ad una percentuale a scelta del professionista, fissato un minimo pari al 12% (dal 2014) dei redditi professionali prodotti ai fini IRPEF, fino ad un tetto massimo, per il 2014, pari a 172.000 euro rivalutabili annualmente. È previsto comunque, a carico dell'iscritto, un contributo minimo annuale rivalutabile. Riguardo ai neoiscritti alla Cassa con età inferiore ai 35 anni di età, iscritti per la prima volta, se i primi tre anni di attività sono coincidenti con i primi tre anni di

<sup>14</sup> Nel caso di attivi pensionati, il regime della contribuzione minima non viene applicato.

iscrizione, possono esercitare la facoltà di versare il contributo soggettivo minimo se l'applicazione al reddito prodotto dall'aliquota massima determina un contributo inferiore al contributo minimo medesimo.

- contributo integrativo: sono tenuti al versamento del contributo integrativo i soggetti di cui al paragrafo precedente e gli esonerati dall'iscrizione e i cancellati che godono di altra copertura previdenziale obbligatoria o sono già pensionati di altri istituti pensionistici, senza l'applicazione del contributo minimo. L'aliquota di contribuzione è pari al 4% applicato su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA. È comunque dovuto il versamento di un contributo minimo rivalutabile annualmente, pari al prodotto tra l'aliquota corrente ad un importo pari a 7,5 volte l'importo del contributo minimo soggettivo. Coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto 35 anni di età, nel caso in cui i primi tre anni di iscrizione coincidono con i primi tre anni di attività, non sono tenuti al versamento del contributo minimo integrativo.
- contributo di maternità: sono obbligati al versamento del contributo di maternità gli stessi soggetti dovuti al versamento del contributo soggettivo. L'importo viene determinato ogni anno in misura fissa per la copertura dell'onere derivante dalle indennità di maternità erogate, per lo stesso periodo dalla Cassa.
- contributo di solidarietà a carico dei pensionati: è dovuto a decorrere dal 1 gennaio 2004 per un periodo di cinque anni rinnovabile al massimo per ulteriori tre quinquenni (la Cassa ha rinnovato tale contributo anche per il periodo 2014-2017) sulla quota di pensione calcolata con il metodo reddituale.
- contributi da pre-iscrizione: riguardano l'istituto della pre-iscrizione<sup>15</sup>, con effetto dal 2004, e sono obbligatori per i tirocinanti successivamente alla domanda di pre-iscrizione ed alla convalida della stessa da parte della Cassa. Il tirocinante può scegliere annualmente l'importo da versare, pari alternativamente a € 500, € 1.000,00 oppure € 2.000,00 (importi riferiti al 2004 rivalutabili annualmente).

Oltre i contributi già descritti sono previsti anche contributi di riscatto e di ricongiunzione. Il primo riguarda il periodo legale del corso di laurea in Economia e Commercio o discipline equipollenti per sostenere l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, il periodo del servizio militare e civile ed il riscatto del tirocinio; il secondo, invece, si riferisce all'istituto delle ricongiunzioni come disciplinato dalla legge 45/90.

### ***Andamento congiunturale***

I dati relativi all'ultimo anno solare mostrano una prosecuzione del trend di incremento degli iscritti attivi, anche se la variazione risulta meno marcata rispetto a quella rilevata negli anni precedenti. In effetti l'aumento percentuale si attesta intorno al 3%, frutto di un saldo tra nuovi ingressi e nuovi pensionati fortemente positivo. Tuttavia, come detto, i nuovi ingressi presentano una flessione del 7% rispetto all'annualità precedente. A livello numerico le prestazioni IVS erogate ammontano per il 2013 a 6.431, con un incremento percentuale rispetto al 2012 del 4%. La componente più importante di tale incremento è risultata essere la variazione positiva delle pensioni per vecchiaia,

---

<sup>15</sup> Possono presentare domanda di pre-iscrizione alla Cassa i soggetti che non siano iscritti all'Albo professionale alla data di presentazione della stessa, che non lo siano mai stati precedentemente, che, dal 1 gennaio 2004 svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio professionale finalizzato alla preparazione alla libera professione e che non siano iscritti per la stessa attività ad altro Ente di Previdenza obbligatoria. (Art. 20bis del Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale Approvazione ministeriale del 30/03/2007).

superiore al 10% rispetto all'anno passato. Tali andamenti si riflettono sull'indice Iscritti/Prestazioni IVS che presenta una flessione vicina all'1% rispetto al 2012.

A livello di importi i trend registrati sono simili, con un incremento dei contributi complessivi pari al 7,2% mentre le prestazioni IVS salgono del 6%. A fronte di tali variazioni il contributo medio SIS<sup>16</sup> risulta incrementato di poco meno del 4% rispetto al 2012, attestandosi a livello di 10.718 euro per iscritto. Anche la prestazione media risulta in crescita, pari, per il 2013, a 35.369 euro per pensionato, il 3% in più rispetto allo scorso periodo annuale. Le variazioni abbastanza concordi tra uscite ed entrate generano una sostanziale stagnazione dell'indice Contributo medio SIS/Prestazioni medie IVS, con una crescita inferiore all'1%.

### Andamento di lungo periodo

Il trend di lungo periodo (2007-2013) mostra un continuo e sostenuto innalzamento del numero degli iscritti, passati da circa 47.000 a più di 60.000 (crescita percentuale del 28%). Il trend mostra segni di attenuazione negli ultimi 3 anni, causati principalmente dal relativo trend dei nuovi ingressi i quali, seppur in valore assoluto molto consistenti rispetto al numero complessivo degli iscritti, riportano forti diminuzioni negli ultimi 2 anni passando da 3.214 del 2011 ai 2.640 del 2013. A livello numerico le prestazioni IVS presentano un trend di crescita dal 2007 al 2013 in via di attenuazione. La crescita negli ultimi 7 anni in termini percentuali è comunque risultata vicina al 49% (importi nominali). Di pari passo è andato il trend relativo agli importi complessivi dei contributi SIS, che ha fatto rilevare incrementi stabili di circa il 6% all'anno e generando quindi una crescita complessiva in termini nominali superiore al 42%. Una leggera flessione si è registrata tra il 2008 e il 2010, dove si è assistito ad una diminuzione del 3% annuale relative al volume d'affari medio per iscritto che si è riflessa sul livello complessivo della contribuzione. Comunque tale flessione è stata assorbita immediatamente dal livello particolarmente elevato dei nuovi iscritti. Gli andamenti delle grandezze descritte hanno generato un andamento del contributo medio SIS moderatamente crescente, interrotto a cavallo del 2010 dalla particolare congiuntura economica relativa al periodo che ha prodotto, come già sottolineato, un abbassamento dei redditi medi. Si passa comunque dai 9.572 euro del 2007 ai 10.718 euro del 2013. Andamento più deciso è quello delle prestazioni IVS medie che registrano incrementi costanti andando a totalizzare una variazione positiva complessiva del 14%. L'incremento più marcato di quest'ultima grandezza porta ad un trend di lungo periodo negativo dell'andamento dell'indice Contributo medio SIS / Prestazione media IVS, almeno fino al 2011. I grafici successivi sintetizzano l'analisi sopra esposta.




Figura 4.1.4.1: Andamento Iscritti - Pensioni (sinistra) ; Contributo Medio - Pensione Media (destra) – CNPADC

<sup>16</sup> Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

Nonostante l'andamento macroeconomico congiunturale degli ultimi 4 anni i regolamenti della cassa e l'alto livello del numero degli iscritti contribuiscono a garantire un saldo tecnico particolarmente positivo e, soprattutto, crescente nel tempo, come esposto nel grafico sottostante.




Figura 4.1.4.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS (CNPADC)

#### **4.1.5 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti e Liberi Professionisti – INARCASSA**

##### ***Cenni storici***

La Cassa è stata fondata nel 1961 in forma di ente pubblico, a seguito della legge n. 179/1958. Obiettivo principale della Cassa era la gestione della previdenza obbligatoria per gli ingegneri e architetti liberi professionisti e l'erogazione di un trattamento integrativo per ingegneri e architetti dipendenti. La legge n. 1046/1971 ha successivamente ristretto la platea degli assistiti ai soli architetti e ingegneri liberi professionisti. La legge n. 6/1981 introduce la contribuzione soggettiva in misura percentuale del reddito professionale e la contribuzione integrativa in misura percentuale del fatturato IVA e lega il calcolo della pensione al reddito medio dichiarato negli ultimi dieci anni (fino ad allora gli iscritti corrispondevano una contribuzione fissa e percepivano una prestazione uguale per tutti e i committenti contribuivano in misura percentuale al costo delle opere progettate). La legge n. 290/1990 aumenta i coefficienti di calcolo delle pensioni, nonostante le previsioni non favorevoli del Bilancio Tecnico dell'epoca. A seguito del decreto legislativo n. 509/1994, la Cassa viene privatizzata, divenendo Associazione e assumendo il nome di "Inarcassa". I primi provvedimenti adottati dopo la privatizzazione furono tesi a rafforzare la consistenza patrimoniale attraverso l'innalzamento della contribuzione e la previsione di parametri più restrittivi per il calcolo della pensione. In seguito è stato introdotto il metodo contributivo per il calcolo dei supplementi di pensione (determinati non più con cadenza biennale ma quinquennale) e per la prestazione previdenziale contributiva (prevista in sostituzione della restituzione dei contributi versati per coloro che a 65 anni non maturano l'anzianità contributiva minima di 30 anni).

La Riforma del 2008 (entrata in vigore ad inizio marzo 2010) e la Riforma del 2012 (in vigore dal 1° gennaio 2013) hanno ridisegnato in profondità il sistema previdenziale e assistenziale della Cassa.

La Riforma del 2008 ha introdotto modifiche soprattutto dal lato delle entrate contributive, con un aumento graduale dell'aliquota del contributo soggettivo (dal 10% al 14,5%) e del contributo integrativo (dal 2% al 4%); dal lato delle uscite previdenziali, ha introdotto il metodo contributivo per le annualità con redditi e volume d'affari Iva inferiori a soglie limite, allungato il periodo di riferimento per il calcolo del reddito medio pensionabile previsto riduzioni di importo per le pensioni di anzianità in funzione dell'età di pensionamento.

La Riforma del 2012, attuata da Inarcassa anche a seguito della verifica straordinaria dei conti di lungo periodo imposta alle Casse dal D.L. 201/2011 (c.d. Decreto "Salva Italia"), ha operato il passaggio al metodo di calcolo contributivo in base pro rata a partire dal 1° gennaio 2013. La Riforma ha mantenuto il regime di finanziamento a ripartizione (*pay as you go*) del sistema previdenziale, assicurando la sostenibilità strutturale della Cassa e potenziando gli elementi solidaristici del precedente sistema.

La scelta è stata quella di disegnare un "modello contributivo proprio", che si differenzia in diversi aspetti da quello più rigido del sistema pensionistico pubblico, come definito dalla legge 335/1995, e che ha lasciato anche "marginii di intervento" per una maggiore adeguatezza delle prestazioni, in particolare delle generazioni più giovani.

Gli aspetti particolarmente innovativi della Riforma riguardano:

- la rivalutazione dei contributi in base alla variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti alla Cassa (c.d. “Pil Inarcassa”), con un valore minimo dell’1,5% e la possibilità di un’ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sul patrimonio della Cassa, subordinatamente alla verifica della sostenibilità.
- i coefficienti di trasformazione specifici, in linea, cioè, con la speranza di vita media propria degli iscritti a Inarcassa, e applicati “per coorte”, cioè per anno di nascita e non solo per età allo scopo di garantire una maggiore equità all’interno di ogni generazione.

Sul piano dell’adeguatezza delle prestazioni, la Riforma ha introdotto un pacchetto di misure volto a “sostenere” i livelli delle pensioni, come il mantenimento della pensione minima, sottoposta però alla “prova dei mezzi”, la destinazione a previdenza (in misura inversamente proporzionale all’anzianità retributiva maturata) di parte del contributo integrativo, il riconoscimento di un accredito figurativo per le agevolazioni ai giovani.

A questi interventi, si aggiunge la possibilità di versare una contribuzione facoltativa aggiuntiva, che costituisce una leva importante, a disposizione degli iscritti, per aumentare in prospettiva la prestazione previdenziale, in linea con le proprie aspettative ed esigenze.

Nel 2014, è stata introdotta la possibilità di deroga al pagamento del contributo minimo soggettivo agli iscritti che prevedono di dichiarare un reddito inferiore al reddito limite (cfr. oltre) ed è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale, anche per le anzianità contributive ante 2013, verrà applicato il metodo contributivo in luogo di quello retributivo, se più favorevole per l’iscritto.

Sul piano dell’Assistenza, Inarcassa ha deliberato l’introduzione di una prestazione di Long Term Care (LTC), gestita internamente (in house) e finanziata per intero con le attuali entrate, senza, cioè, contributi aggiuntivi a carico degli iscritti. Il Regolamento della LTC è attualmente all’esame dei Ministeri vigilanti.

### ***Prestazioni***

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti provvede sia a trattamenti di previdenza sia a trattamenti di assistenza a tutti gli iscritti.

Alla prima categoria appartengono:

- Pensione di Vecchiaia Unificata (PVU): è stata introdotta, a partire dal 2013, con contestuale abolizione delle pensioni di vecchiaia, della prestazione previdenziale contributiva e della pensione di anzianità (rimane un “regime transitorio” per gli iscritti più prossimi alla pensione). E’ corrisposta all’iscritto che abbia compiuto almeno 65 anni di età (in aumento graduale fino al 2017 quando raggiungerà i 66 anni e successivo “aggancio” all’aspettativa di vita), con almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa (in aumento graduale fino a 35 anni nel 2023). A 70 anni di età, si prescinde dal requisito di anzianità contributiva; in questo caso, la pensione è interamente calcolata con il metodo contributivo.

La pensione di vecchiaia unificata può essere “anticipata” a 63 anni di età, a condizione che sia raggiunta l’anzianità contributiva minima, con una penalizzazione dell’importo di pensione in modo da rendere equivalente, in termini attuariali, l’anticipo del pensionamento rispetto all’età ordinaria.

La PVU è costituita dalla somma di due quote:

- Quota A: calcolata con metodo retributivo, per i periodi maturati fino al 31/12/2012;

- Quota B:calcolata con metodo contributivo, per le anzianità dal 1°gennaio 2013.

### Quota A

$P = \beta * Rp * a$  dove:

$\beta$  = coefficiente annuo (2% nel primo scaglione);

$Rp$  = reddito pensionabile, costituito dai migliori 22 redditi degli ultimi 27 dichiarati; il 2012 è l'ultimo reddito utile per il calcolo della quota retributiva e se il numero dei redditi è inferiore a 27, si esclude un reddito ogni 5 anni di anzianità maturata fino ad un massimo di 4;

$a$  = anzianità contributiva.

Come previsto dalla Riforma del 2008, in relazione alle annualità dal 2010 al 2012, per gli iscritti con redditi e volumi d'affari IVA sotto determinate soglie la pensione è calcolata con metodo contributivo in base alle regole in vigore al 31/12/2012.

### Quota B

$P = f(MC; Ct)$  dove:

$MC$  = montante contributivo individuale ottenuto con la capitalizzazione dei contributi, è dunque

funzione di  $C$  = somma dei contributi destinati a previdenza

$t$  = tasso di capitalizzazione dei contributi

$Ct$  = coefficienti di trasformazione, costruiti tenendo conto della speranza di vita al pensionamento degli iscritti ad Inarcassa e applicati "per coorte".

La "retrocessione" a previdenza di parte del contributo integrativo avviene in misura inversa dell'anzianità maturata al 31/12/2012:

- 50,00% fino a 10 anni d'anzianità in quota retributiva o per chi opta per il pensionamento a 70 anni;
- 43,75% da oltre 10 a 20 anni d'anzianità in quota retributiva;
- 37,50% da oltre 20 a 30 anni d'anzianità in quota retributiva;
- 25,00% con oltre 30 anni d'anzianità in quota retributiva o se pensionato d'altro ente.

La retrocessione è prevista fino alla soglia massima del volume d'affari Iva, pari a 161.800 euro nel 2014, annualmente rivalutata.

Il tasso di capitalizzazione dei contributi è pari alla variazione media quinquennale del Monte redditi degli iscritti alla Cassa (c.d. PIL Inarcassa), con un tasso minimo dell'1,5%; è prevista la possibilità di un'ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sul patrimonio di Inarcassa, subordinata alla verifica della sostenibilità.

La pensione minima per l'anno 2014 è pari a 10.854 euro.

- Pensione di anzianità: a partire dal 2013, la pensione di anzianità è abolita(con limitate eccezioni destinate a scomparire) e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata
- Prestazione previdenziale contributiva: a partire dal 2013, a meno di limitate eccezioni, è stata sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata.
- Pensione di inabilità: spetta all'iscritto a cui, successivamente all'iscrizione, venga meno, in modo permanente e totale, la capacità all'esercizio della professione a causa di malattia od infortunio a condizione che l'iscritto abbia almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Si prescinde da tale anzianità minima quando l'inabilità è causata da

infortunio. La concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione. L'anzianità utile per il calcolo delle pensioni di invalidità ed inabilità è aumentata del periodo che intercorre tra l'età pensionabile alla domanda e l'età pensionabile ordinaria, fino ad un massimo di 10 anni (e fino a concorrenza di 35 anni complessivi utili), nel caso in cui l'iscritto non disponga di altri redditi imponibili o esenti da imposte superiori a € 27.250,00 (per il 2014) nel triennio antecedente la domanda di pensione. Per le pensioni di inabilità liquidate esclusivamente con il metodo contributivo, il beneficio è attribuito accreditando 10 anni di contribuzione figurativa (fino al massimo di 35) nella misura corrispondente alla media dei contributi rivalutati, utili a pensione, del triennio antecedente la domanda di pensione.

- Pensione di invalidità: spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o difetto mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione, a condizione che abbia almeno 3 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Si prescinde da tale anzianità minima quando l'invalidità è causata da infortunio. La pensione di invalidità è pari al 70% della pensione di inabilità. L'anzianità utile per il calcolo delle pensioni di invalidità è aumentata negli stessi termini di quella di inabilità.

La pensione di invalidità è trasformata d'ufficio in pensione di vecchiaia ordinaria alla maturazione dei requisiti, salvo che il trattamento in godimento sia di miglior favore. E' facoltà del pensionato inoltre chiedere la trasformazione del trattamento di invalidità in pensione di vecchiaia anticipata o anzianità.

- Pensione di reversibilità e indirette: le pensioni di vecchiaia unificate, le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità e la prestazione previdenziale contributiva sono reversibili secondo le seguenti modalità: al coniuge spetta una quota della pensione diretta pari al 60%; alla presenza di un figlio la quota si eleva a 80% ed, infine, con 2 o più figli si corrisponde l'intera pensione diretta. I superstiti di attivo maturano il diritto alla pensione indiretta al verificarsi del decesso dell'iscritto purché questi sia iscritto al momento del decesso e abbia almeno due anni di anzianità contributiva. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio. La pensione indiretta è riconosciuta anche ai superstiti dell'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto, che abbia maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. In tal caso il metodo di calcolo è contributivo. La quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al coniuge superstite è ridotta, a determinate condizioni, se l'iscritto ha contratto matrimonio ad un'età superiore a 70 anni di età.

Le prestazioni assistenziali erogate sono:

- Indennità di Maternità: i beneficiari di questa prestazione sono gli iscritti di sesso femminile per il periodo della gravidanza e puerperio (2 mesi prima e 3 mesi successivi al parto). Tale indennità è pari all'80% dei 5/12 del reddito ai fini IRPEF percepito il 2° anno antecedente la data del parto; l'importo minimo non può essere inferiore a quanto stabilito nelle tavole Inps (4.948,00 € per il 2014). Si nota che, l'indennità spetta anche in caso di adozione o preadozione; in caso di interruzione spontanea o volontaria di gravidanza (dal 61° giorno dall'inizio della gravidanza fino alla 25° settimana e 6 giorni).
- Mutui fondiari edilizi a tassi agevolati: i casi in cui si può richiedere sono i seguenti:
  - Acquisto unità immobiliare non di lusso;

- Costruzione (ivi compresa demolizione e ricostruzione);
  - Ampliamento e sopraelevazione;
  - Restauro e ricostruzione edilizia;
  - Manutenzione straordinaria.
- Sussidi: le circostanze idonee alla richiesta sono: stato di disagio economico dovuto a eventi di natura straordinaria, casi fortuiti o di forza maggiore; malattia o infortunio del richiedente o dei familiari; prolungata sospensione dell'attività professionale dovuta da malattia o infortunio che non diano diritto a diverse prestazioni previdenziali o assistenziali a carico di Inarcassa; decesso dell'iscritto o del pensionato. La domanda di sussidi può essere ripetuta una sola volta per condizioni di particolare gravità.
  - Assistenza sanitaria: fruibile attraverso una convenzione con una compagnia assicurativa, la polizza è nominata "Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi" gratuita per tutti gli associati ed attivata automaticamente al momento dell'iscrizione per tutti gli iscritti e i pensionati. Esiste, inoltre, un'ulteriore polizza facoltativa e volontaria dal nome "Piano Sanitario Integrativo".
  - Prestiti di onore per i giovani (senza interessi): contributi a sostegno dell'accesso all'esercizio dell'attività professionale dei giovani associati che si iscrivono a Inarcassa prima del compimento dei 35 anni di età e per le professioniste madri di figli in età prescolare o scolare.
  - Finanziamenti On Line Agevolati: si tratta di contributi a tassi agevolati per l'avvio dello studio professionale (inteso come acquisto di beni necessari allo svolgimento dell'attività) o per anticipo di costi da sostenere a fronte della committenza (proveniente da enti pubblici o simili e società private) di uno o più incarichi professionali.
  - Indennità per inabilità temporanea: è corrisposta all'iscritto che diviene temporaneamente e totalmente inabile; l'indennità è giornaliera e viene erogata a condizione che:
    - la durata minima dell'inabilità sia superiore a 40 giorni solari;
    - il richiedente, al momento della domanda, abbia maturato almeno tre anni continuativi di iscrizione e contribuzione e sia in regola nei confronti dell'Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto. Si prescinde dall'anzianità di tre anni in caso d'infortunio;
    - il richiedente resti iscritto all'Associazione per tutto il periodo di inabilità all'esercizio dell'attività professionale;
    - il richiedente non abbia acquisito i requisiti ordinari per conseguire la pensione di vecchiaia unificata.

Nell'ambito delle attività a sostegno della professione, è stata istituita la Fondazione degli architetti e ingegneri liberi professionisti, preposta alla tutela, promozione, sviluppo e sostegno dell'attività degli ingegneri e architetti che esercitano la libera professione in forma esclusiva.

### **Contributi**

Gli iscritti sono tenuti a versare ad Inarcassa:

- un contributo soggettivo pari al 14,5% del reddito dichiarato ai fini IRPEF fino ai 121.350 euro per il 2014. Il contributo minimo (rivalutato annualmente sulla base dell'indice annuale ISTAT) è fissato per il 2014 a 2.275 euro; in base alla Riforma del 2102, è anche dovuto dai pensionati contribuenti, ma nella misura del 50%.

E' possibile derogare al pagamento del contributo minimo per gli iscritti attivi che prevedono di dichiarare un reddito inferiore a quello limite (15.690€ nel 2014), ad esclusione dei giovani con le agevolazioni contributive e dei pensionati contribuenti. L'opzione, esercitabile al massimo per 5 anni, determina una riduzione proporzionale dell'anzianità; è comunque consentito di integrare i contributi nei successivi 5 anni.

- un contributo facoltativo: si tratta di una contribuzione volontaria che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche. L'importo che l'iscritto può versare è calcolato in base ad un'aliquota modulare compresa tra l'1% e l'8,5%, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF:
  - 1) sul reddito 2013 da dichiarare nel 2014: fino ad un massimo di € 120.000,00. E' previsto un importo minimo annuo ed infrazionabile pari ad euro 180,00;
  - 2) sul reddito 2014 da dichiarare nel 2015: fino ad un massimo di € 121.350,00. E' previsto un importo minimo annuo ed infrazionabile pari ad euro 185,00.
- un contributo integrativo ripetibile nei confronti dei committenti, pari al 4% del volume di affari IVA, con un contributo minimo rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat, pari a 670 euro per il 2014; in base alla Riforma del 2102, il minimo è anche dovuto dai pensionati contribuenti, ma nella misura del 50%. Dall'1/1/2013 una parte del contributo integrativo è riconosciuto ai fini previdenziali ("c.d. retrocessione") con una aliquota inversamente proporzionale all'anzianità retributiva maturata al 31/12/2012 (*cf. sopra*). Dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria, per consentire l'accredito dei contributi integrativi anche a chi lavora per altri professionisti.

Gli Ingegneri e gli Architetti che si iscrivono per la prima volta ad Inarcassa anteriormente al compimento del 35° anno di età hanno diritto di fruire, per i primi cinque anni di iscrizione e fino all'anno di compimento dei trentacinque anni di età, della riduzione alla metà del contributo soggettivo e ad un terzo del contributo soggettivo minimo e del contributo integrativo minimo; tale riduzione è applicata fino al reddito inferiore od uguale al primo scaglione di reddito utile per il calcolo della pensione.

- un contributo di maternità a carico di tutti gli iscritti, pari per l'anno 2014 a 62,00 euro.

### **Andamento Congiunturale**

Nel 2013, gli iscritti attivi sono aumentati dello 0,5%, confermando il rallentamento del *trend* di crescita osservato negli ultimi cinque anni; tra le cause va annoverata sicuramente la diminuzione dei nuovi ingressi che passano dai 7.660 del 2012 ai 6.445 del 2013 (-15,9%). Il numero complessivo delle prestazioni è, invece aumentato del 13,7%; al loro interno l'incremento delle prestazioni di vecchiaia è stata del 21%.

Le entrate contributive (Contributi SIS<sup>17</sup>) hanno fatto registrare nel 2013 un incremento pari al 17,5%, dovuto sostanzialmente all'andamento degli iscritti e all'aumento della contribuzione minima, a fronte di un calo di reddito e fatturato medio del 2012, in seguito agli effetti della crisi economica.

Dal lato delle uscite, l'onere complessivo delle prestazioni IVS è aumentato del 13,1%; al suo interno, l'importo delle pensioni di vecchiaia ha registrato un aumento del 18,1%.

---

<sup>17</sup> Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

L'andamento congiunto di queste variabili ha determinato, nel 2013, un contributo medio in aumento del 15,8% e pari a 6.172 euro, a fronte di 5.329 euro nel 2012. L'importo medio della prestazione IVS ha registrato, invece, una leggera riduzione (-0,5%), passando da 22.791 euro nel 2012 a 22.672 euro nel 2013; quanto alle pensioni di vecchiaia, l'importo medio è stato di 28.062 euro, in riduzione del 2,5% rispetto a quello del 2012.

Il rapporto Iscritti/Prestazioni si è ridotto, di conseguenza, da 10,5 nel 2012 a 9,3 nel 2013; il rapporto Contributo medio / Prestazione media è, invece, aumentato, rispettivamente, dal 23,4% al 27,2%. Questo rapporto è pari al 30,2% nel 2013 se consideriamo i contributi correnti soggettivi e integrativi al netto di quelli delle Società di Ingegneria e dei passivi e le prestazioni previdenziali correnti al lordo delle pensioni da totalizzazione e delle Prestazioni Previdenziali Contributive (PPC).

### Andamento di lungo periodo

Per completezza, di seguito si analizzano i dati di cui sopra riferiti ad un orizzonte temporale di medio periodo (2007-2013).

Nel 2007 la platea degli iscritti attivi contava 134.343 unità mentre nel 2013 si sono raggiunte le 157.579 unità; il trend di crescita delle iscrizioni ha perso di intensità negli anni fino ad appiattirsi nell'ultimo anno. Le prestazioni IVS hanno evidenziato, al contrario, una crescita molto sostenuta (+48,3% nel periodo in esame). Di conseguenza, il rapporto iscritti/pensionati si è rapidamente ridotto passando dall' 11,4 del 2007 al 9,3 del 2013.

I contributi SIS hanno evidenziato nello stesso periodo il trend più marcato pari al 77,4%; il contributo medio è aumentato dai 4.208 euro del 2007 ai 6.172 euro del 2013.

La spesa complessiva per prestazioni IVS è aumentata nel periodo in esame del 78,5%; la prestazione media è aumentata da 18.832 euro a 22.672 euro (+20,4%).

L'indice Contributo medio SIS/Prestazione media IVS che sintetizza gli andamenti precedentemente esposti mostra un andamento altalenante, decrescente fino al 2010 e fortemente crescente nelle ultime 3 annualità. Le grandezze descritte sono riassunte nei seguenti grafici:




Figura 4.1.5.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - INARCASSA

Il saldo tecnico della cassa mostra una sostanziale stabilità nel tempo, a cui si aggiunge un trend crescente in particolar modo dal 2010. Sostenuto dall'alto livello contributivo complessivo il saldo tecnico passa da 353 a 605 milioni, arrivando quasi a raddoppiarsi.




Figura 4.1.5.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS (INARCASSA)

#### **4.1.6 Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali - CNPR**

##### ***Cenni Storici***

La “Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali” è stata istituita con la legge 9 febbraio 1963, n.160. Il sistema adottato per il calcolo della pensione è quello contributivo. Con le riforme degli anni 1970 e 1984 vengono aumentate le pensioni minimali ed il contributo annuo rimane sempre fisso ed uguale per tutti. La riforma del sistema previdenziale della Cassa Ragionieri avviene con la legge 30 dicembre 1991, n.414. Sia i contributi che le prestazioni sono ottenuti come percentuale del reddito individuale e viene introdotto il contributo integrativo nella misura del 2% dei corrispettivi che costituiscono il volume di affari prodotti ai fini IVA. A partire dal 1 gennaio 1995 la Cassa viene trasformata in associazione con personalità di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, 509. Il primo significativo atto, conseguente la privatizzazione, è il provvedimento di modifica di contributi e prestazioni che il Comitato dei Delegati adotta nel 1997 e, successivamente, con delibera del 22 giugno 2002 con la quale viene ampliata la base di riferimento della media reddituale fino a comprendere tutta la vita lavorativa. Con Decreto Interministeriale in data 22 aprile 2004, sono state approvate le modifiche allo statuto e al regolamento d’esecuzione. Le principali misure varate riguardano sostanzialmente l’adozione del metodo di calcolo contributivo per le prestazioni a partire dal 1 gennaio 2004 (nel rispetto del “pro-rata”); l’aumento dell’aliquota del contributo integrativo dal 2% al 4%; la riduzione, da tutta la vita lavorativa, alla media dei precedenti 24 redditi professionali quale periodo preso a base di calcolo delle prestazioni maturate in “quota reddituale” (fino al 31 dicembre 2003) ed, infine, riguardo le pensioni di anzianità, un inasprimento dei requisiti di accesso e un meccanismo di riduzione della quota reddituale che viene “neutralizzata” in ragione dell’anticipazione della decorrenza pensionistica rispetto ai 65 anni di età. Il testo è stato pubblicato in G.U. n.115 del 18 maggio 2004. Con il Decreto Ministeriale del 15 novembre 2004 è stata approvata poi, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa in data 26 giugno 2004. Con essa si modificano gli articoli 35 e 37 del regolamento di esecuzione e si prevede la decontribuzione in favore dei giovani iscritti e degli iscritti che, avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità, scelgono di non richiederla.

Con Decreto interministeriale del 17 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.n.44 del 22 febbraio 2014), sono state approvate ulteriori modifiche regolamentari e statutarie deliberate dal Comitato dei delegati in data 10 novembre 2012, 28 febbraio 2013 e 9 settembre 2013.

La riforma ha decorrenza dal 1° gennaio 2013.

##### ***Le prestazioni***

A seguito delle riforme citate, dal 1° gennaio 2004, le pensioni sono calcolate interamente con il metodo retributivo se vengono maturate entro il 31 dicembre 2003; in parte con il metodo retributivo e in parte con il metodo contributivo se maturate dopo il 31 dicembre 2003 dagli associate già iscritti a tale data e interamente con il metodo contributivo se maturate dopo il 31 dicembre 2003 e relative agli iscritti dopo tale data. A tale fine il fondo per la previdenza è stato suddiviso in due sezioni con autonomia contabile e finanziaria:

- Quota A (“retributiva”): è calcolata sulla base delle anzianità maturate e sui redditi al 31 dicembre 2003. La misura della quota "retributiva" è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e

contribuzione, ad una percentuale della media degli ultimi 24 redditi professionali annuali dichiarati ai fini IRPEF e rivalutati. La misura massima della quota calcolata è fissata in 82.000,00 euro. La quota A calcolata al 31 dicembre 2003 è rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

- Quota B ("contributiva"): è calcolata sulla contribuzione versata dal 1 gennaio 2004. La misura della quota "contributiva" è pari all'importo determinato dalla trasformazione in rendita del montante risultante dalla posizione contributiva individuale, mediante un coefficiente di trasformazione in relazione all'età dell'iscritto alla decorrenza della pensione.

- Pensione di vecchiaia: i requisiti, a regime, per accedere al trattamento pensionistico sono il raggiungimento del 68esimo anno di età e almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione. Sono previsti requisiti diversi e un accesso graduale per i nati entro il 31 dicembre 1962. Il calcolo della pensione, per gli iscritti prima del 1° gennaio 2004 è sempre determinato con il metodo misto (parte reddituale e parte contributivo) ma la quota reddituale è stata in parte ridotta con l'introduzione dell'istituto della "riduzione di equilibrio" entro il limite massimo del 20%.

- Pensione anticipata: ha sostituito la pensione di anzianità che è stata soppressa. Si consegue al raggiungimento dei 63 anni di età con almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione. L'importo della pensione è calcolato con il metodo contributivo. Il requisito anagrafico è adeguato agli incrementi della speranza di vita.

- Pensione di inabilità: spetta all'iscritto nel caso in cui venga a mancare in modo permanente e totale la capacità all'esercizio della professione a causa di malattia o infortunio sopraggiunti dopo l'iscrizione e possa far valere almeno cinque anni di effettiva iscrizione alla Cassa in caso di malattia, e un anno di iscrizione se l'inabilità è causata da infortunio. La liquidazione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dalla Cassa ed è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato e con l'iscrizione ad altri Albi o elenchi di lavoratori autonomi. La pensione è calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia, E' previsto un trattamento minimo di pensione pari a 2 volte l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria per le pensioni di inabilità variamente modulato.

- Pensione supplementare: E' prevista una pensione supplementare di vecchiaia per i titolari di pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria (fatta eccezione per i titolari di pensione della Gestione Separata) qualora i contributi versati e accreditati alla Cassa non siano sufficienti né per l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia né a quella anticipata.

- Pensione di invalidità: è concessa nel caso in cui sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo la capacità all'esercizio della professione per infermità o difetto fisico o mentale ed è corrisposta solo se l'iscritto possa far valere almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Per gli iscritti al 31 dicembre 2003 la misura della pensione è pari al 70% della quota "retributiva", calcolata come la pensione di vecchiaia, a cui va aggiunta la quota "contributiva". E' previsto un minimale di pensione pari all'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria per le pensioni di invalidità variamente modulato.

Per gli iscritti dal 1 gennaio 2004, la misura della pensione è interamente calcolata con il metodo "contributivo". Continuando l'esercizio della professione e quindi il pagamento dei contributi, il

pensionato di invalidità, al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia può chiederne la liquidazione di quest'ultima in sostituzione di quella d'invalidità.

- Pensione di reversibilità ed indiretta: Le pensioni di vecchiaia, di anzianità, anticipata, di inabilità, di invalidità e la pensione supplementare, sono reversibili, in percentuali diverse, al coniuge, ai figli minori o maggiorenni inabili a proficuo lavoro. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, fino al compimento della durata minima legale del corso di studio e comunque non oltre il 26° anno di età. La pensione indiretta è calcolata come la pensione di vecchiaia e attribuita agli stessi superstiti e con le stesse percentuali previste per i beneficiari della pensione di reversibilità. Per i superstiti dell'iscritto che, al momento del decesso, non possono vantare almeno un triennio di iscrizione nel precedente quinquennio ma in possesso di una anzianità contributiva di almeno 15 anni, la pensione indiretta è calcolata interamente con il metodo contributivo. E' previsto un importo minimo di pensione pari a 2 volte l'importo del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria per le pensioni indirette modulato in ragione degli anni di iscrizione in quota reddituale.

- Pensione supplementare: l'iscritto a cui sia stata liquidata una pensione diretta a carico di altra forma di previdenza obbligatoria, con esclusione di quella istituita dall'art.2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare di vecchiaia, calcolata interamente con il metodo contributivo, in base ai contributi versati o accreditati, qualora detti contributi non siano sufficienti né per il diritto alla pensione di vecchiaia né per il diritto alla pensione anticipata. Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia e sia cancellato dall'Albo e dalla Cassa.

- Supplemento di pensione. I pensionati di vecchiaia, di anzianità e anticipata che proseguono la professione, hanno diritto ad un supplemento di pensione con cadenza biennale dalla decorrenza della pensione stessa o del precedente supplemento. Il supplemento di pensione è calcolato con il metodo contributivo.

La Cassa provvede inoltre all'erogazione delle seguenti indennità:

- Indennità di maternità: è corrisposta alle professioniste per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi. E' corrisposta anche in caso di aborto spontaneo o terapeutico ed in caso di adozione o affidamento in pre - adozione. L'indennità è pari all'80% di cinque dodicesimi del reddito professionale. Quale reddito professionale si considera quello percepito e dichiarato come reddito di lavoro autonomo nel 2° anno precedente la data dell'evento.

La Cassa ha da poco modificato il regolamento per le prestazioni assistenziali ed eroga i seguenti trattamenti di assistenza:

- assegno per l'assistenza ai figli minori disabili gravi;
- sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare;
- assistenza sanitaria integrativa: La Cassa Ragionieri ha sottoscritto una polizza sanitaria a copertura dei Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi e una polizza di Assistenza Socio sanitaria Long Term Care a favore dei propri iscritti. Il premio per le coperture assicurative degli iscritti è a totale carico della Cassa. È possibile l'adesione individuale e facoltativa da parte dei pensionati attivi, dei praticanti e dei dipendenti del

CNPR con onere a proprio carico. Si prevede inoltre un piano Integrativo, oltre quello Base facoltativo e con onere a carico del singolo assicurato;

- assicurazione caso morte dell'iscritto a favore dei superstiti;
- borse di tirocinio formativo per tirocinanti pre-iscritti;
- prestito d'onore per la concessione di finanziamenti in conto interessi per i giovani iscritti e per i tirocinanti preiscritti.

E' prevista altresì la possibilità di ricongiunzione, riscatto e totalizzazione delle pensioni:

- ricongiunzione: consente di accentrare i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali presso un'unica gestione per il conseguimento del diritto e della misura di un'unica pensione. La ricongiunzione avviene su domanda, non vincolante. L'onere a carico del richiedente è calcolato nel rispetto e secondo il disposto di cui alla Legge 45/90.
- riscatto: è possibile riscattare i periodi del corso legale di laurea o laurea breve, i periodi di praticantato; i periodi del servizio militare o equipollente; i periodi di iscrizione scoperti di contribuzione per intervenuta prescrizione. I periodi possono essere riscattati, a domanda, mediante il pagamento della riserva matematica calcolata con le tabelle predisposte per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.
- totalizzazione: consente a chi è stato iscritto a più gestioni previdenziali di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini della maturazione del diritto ad un'unica pensione.

Le entrate contributive a carico degli iscritti della Cassa Ragionieri sono le seguenti:

- il contributo soggettivo: sono tenuti al versamento tutti gli iscritti all'Associazione ivi compresi i pensionati che esercitano la professione, con obbligo di versamento di una contribuzione minima. L'importo dovuto si ottiene applicando una aliquota percentuale al reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF. L'aliquota è scelta annualmente dall'iscritto tra la misura minima (al 2014 dell'11%) e quella massima (al 2014 del 21%). È previsto un minimo pari per l'anno 2014 a 3.110,97 euro ed un tetto al reddito assoggettato a contribuzione pari a di 102.200,00 euro opzionabile. Gli iscritti con meno di 38 anni di età possono scegliere di versare la metà del contributo dovuto (per un periodo di massimo 7 anni). I pensionati esercenti possono scegliere di versare il 50% del contributo soggettivo previsto.
- il contributo soggettivo supplementare: sono tenuti al versamento tutti gli iscritti all'Associazione ivi compresi i pensionati che esercitano la professione. L'importo dovuto si ottiene applicando una percentuale pari a 0,75% al reddito dichiarato ai fini IRPEF. È previsto un minimo pari a 456,00 euro che corrisponde ad un reddito minimo di € 60.800,00. I pensionati esercenti versano il 50% di tale contributo.
- il contributo integrativo: a carico di tutti gli iscritti alla Cassa e degli iscritti alla Sezione A dell'Ordine che esercitano la libera professione, anche se pensionati. L'importo dovuto si ottiene applicando una maggiorazione pari al 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari prodotto ai fini dell'IVA. È previsto un contributo minimo pari ad 774,00 euro che corrisponde ad un importo di volume di affari minimo di € 19.367,00. I pensionati della Cassa che proseguono l'attività professionale e i pensionati di altro ente che svolgono

l'attività professionale sono tenuti al versamento del contributo integrativo senza obbligo del minimale.

- il contributo di maternità: è destinato all'erogazione della indennità di maternità. Non è dovuto per l'anno 2014.

### ***Andamento congiunturale***

Il numero degli iscritti attivi della Cassa risulta per il 2013 pari a 29.587, in leggera diminuzione rispetto al dato relativo all'anno solare precedente (-1,5%). Fra le cause più rilevanti è da ricercare l'incremento dei pensionati e il significativo decremento dei nuovi iscritti, passati da 218 a 179 dal 2012 al 2013. Il dato è in controtendenza rispetto al numero di prestazioni erogate nell'anno che hanno registrato un incremento del 2,5%. Alla luce di queste variazioni l'indice Iscritti / Prestazioni IVS fa registrare una diminuzione per l'ultima annualità del 4%, proseguendo il trend registrato negli anni precedenti.

A livello di importi, il valore complessivo dei contributi, fa registrare un timido incremento pari al 1,5% (in termini nominali), in controtendenza rispetto al volume d'affari medio che nell'ultimo anno ha registrato un decremento di circa il 15%. Tali tendenze si riflettono, quindi, in un incremento del 3% per quanto riguarda la contribuzione media per iscritto, pari, per il 2013, a 8.600 euro. Per ciò che attiene l'importo delle prestazioni principali, l'incremento risulta superiore a quello dei contributi, fermandosi poco sopra il 3%. Risultando l'incremento delle prestazioni inferiori a quest'ultimo dato, si registra una limitata variazione positiva riguardante la prestazione media (+1,3%) che risulta pari per il 2013 a 24.751 euro. I dati relativi ai valori assoluti si possono sintetizzare tramite l'indice Contributo medio SIS / Prestazione media IVS che registra un incremento vicino al 2%.

### ***Andamento di lungo periodo***

Per effettuare un'analisi di più ampio respiro risulta necessario allargare l'orizzonte temporale di osservazione. Se si considera il periodo 2007-2013 si nota come il numero di iscritti attivi alla Cassa mostri un trend leggermente negativo, passando da 29.297 a 25.950 al termine del 2013. La causa principale del fenomeno può essere ricercata nei nuovi iscritti che hanno subito un dimezzamento negli ultimi 6 anni, passando da 373 a 179. Diverso il discorso relativo al trend dei pensionati che ha portato ad una crescita del dato nel periodo osservato superiore al 50%. Anche il numero delle prestazioni presenta un trend in controtendenza rispetto a quello relativo agli iscritti, crescendo complessivamente del 42%, risultando quindi una delle cause principali della variazione negativa dell'indice Iscritti/Pensionati che risulta decrescente, nello stesso periodo del 34%.

Se gli importi delle prestazioni in termini assoluti evidenziano, in termini nominali, valori progressivamente crescenti fino ad un incremento del 51% rispetto al valore iniziale dell'anno 2007, diverso è il discorso relativo al trend del valore della contribuzione che evidenzia delle discontinuità soprattutto tra il 2009 e il 2011. Spostando l'attenzione sui dati medi si nota come il rapporto tra il numero delle prestazioni e l'importo delle stesse, produce un variazione del valore della prestazione media piuttosto costante, quantomeno e più accentuato tra il 2008 e il 2013. Al contrario, l'incremento dell'importo assoluto dei contributi non bilanciato da un incremento del numero degli iscritti ha portato negli ultimi 6 anni una variazione media consistente (pari al 16%) della contribuzione, passato da 7.381 euro nel 2007 a 8.600 nel 2013. Vista la maggiore crescita di quest'ultimo indicatore è naturale andare a rilevare una variazione positiva dell'indice Contributo

Medio/Prestazione media, sebbene le variazioni siano, in termini percentuali, non particolarmente consistenti, come si può evincere dai grafici sottostanti.




Figura 4.1.6.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) – CNPR

Sebbene la situazione finanziaria della cassa mostri indubbi segni di solidità, con un ampio margine garantito dal relativamente alto livello contributivo, negli ultimi 6 anni si è assistito ad un andamento decrescente del saldo tecnico di gestione che si è praticamente dimezzato, passando dai 99 milioni del 2007, ai 51 milioni del 2013.




Figura 4.1.6.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS (CNPR)

#### **4.1.7 Fondazione ENASARCO**

##### ***Cenni storici***

La Fondazione ENASARCO nasce nel 1938 grazie ad un accordo tra le Organizzazioni sindacali della categoria degli agenti e rappresentanti del commercio e le ditte mandanti. A seguito dell'emanazione del Regio Decreto 6 giugno 1939 n. 1305, diviene ente di diritto pubblico finalizzato alla gestione della previdenza, dell'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR), dell'assistenza sociale, della formazione e qualificazione professionale.

Introdotta con la Legge 22 luglio 1966, n. 613 l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiutori, il trattamento previdenziale ENASARCO assume natura integrativa del trattamento obbligatorio generale.

Il 4 agosto 1971 viene approvato un nuovo statuto (D.P.R. n. 756), ma la trasformazione sostanziale avviene con l'emanazione della legge 2 febbraio 1973 n. 12 che dispone l'obbligatoria applicazione delle tutele previdenziali previste in favore di tutti i soggetti che svolgono attività riconducibile agli artt. 1742 ss. c.c..

Il 27 novembre 1996, con Delibera del Consiglio di Amministrazione<sup>1</sup>, l'Ente, avvalendosi del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509, trasforma la sua natura giuridica divenendo una Fondazione di diritto privato mantenendo le finalità di pubblico interesse nel campo della previdenza obbligatoria, assistenza, formazione e qualificazione degli iscritti. Al pari delle altre Casse privatizzate, è posta sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A seguito delle trasformazioni socio-demografiche e del mondo del lavoro avvenute nei paesi ad economia avanzata nonché delle innovazioni normative che obbligano le Casse privatizzate a dimostrare sostenibilità ed equilibrio in un arco di tempo riconducibile al trentennio, ENASARCO ha emanato nel 2011 un nuovo Regolamento delle Attività istituzionali entrato in vigore da gennaio 2012. Successivamente, in osservanza del disposto di cui all'art. 24, comma 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che ha imposto agli enti previdenziali l'adozione di misure volte ad assicurare l'equilibrio della gestione pensionistica in un arco temporale di cinquanta anni, sono state adottate da parte della Fondazione ulteriori misure correttive. Con tali interventi si è arrivati ad un innalzamento molto graduale dei requisiti pensionistici, con facoltà per l'agente di chiedere l'anticipazione della pensione di vecchiaia al compimento dei prescritti requisiti minimi, nonché ad un aumento progressivo e diluito nel tempo dell'aliquota contributiva.

##### ***Iscritti***

L'obbligo di iscrizione è a carico della ditta e nasce nel momento in cui questa conferisce un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale. Devono pertanto essere iscritti alla Fondazione tutti gli agenti (che svolgono l'attività in forma individuale, societaria o associata) operanti sul territorio nazionale in nome e per conto di ditte mandanti italiane o straniere che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.

Dal 2012 è stato introdotto anche un richiamo alle norme dell'Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per garantire l'iscrizione anche a tutti coloro che svolgono attività di agenzia abitualmente e in misura prevalente sul territorio italiano.

Inoltre è prevista la possibilità di un'iscrizione sostituiva per tutti gli agenti non obbligati alla contribuzione in quanto operanti esclusivamente all'estero. A tal fine tutti coloro che vorranno

beneficiare della tutela previdenziale e assistenziale garantita da ENASARCO potranno chiedere l'iscrizione alla Fondazione con il versamento, a loro esclusivo carico, dell'intero contributo previdenziale, dietro presentazione della documentazione che attesta lo svolgimento dell'attività di agenzia.

### **Prestazioni**

L'Ente eroga pensioni di vecchiaia, inabilità/invalidità e superstiti integrative rispetto a quelle di base erogate dall'INPS; inoltre, eroga altre forme di Prestazioni Integrative di Previdenza (PIP).

Fanno capo alla prima categoria:

- Pensione di vecchiaia: dal 2019 per gli uomini e dal 2024 anche per le donne, per ottenere la pensione di vecchiaia sarà necessario raggiungere una quota almeno pari a 92, quale somma di età e anzianità in anni compiuti con almeno 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva. Tali requisiti saranno applicati gradualmente: per il 2014 il requisito per gli uomini è pari a quota 88, con età minima 65 anni e almeno 20 anni di anzianità, per le donne è pari a quota 84, con età minima 62 anni e almeno 20 anni di anzianità.

Il calcolo della pensione si avvale del metodo contributivo se l'iscrizione risulta essere posteriore al 1/01/2004. Regime differente si applica per coloro che risultano già iscritti al 31/12/2003: in tal caso, infatti, si procede al calcolo del pro-rata applicando il metodo retributivo per la contribuzione afferente gli anni sino al 2003 e il contributivo per la contribuzione dal 2004.

- Pensione di inabilità: se l'iscritto incorre in una situazione di inabilità al lavoro permanente e assoluta, a causa della quale è costretto a terminare tutti i contratti di agenzia, può far richiesta di pensione di inabilità, che è reversibile ed è calcolata con lo stesso regime della pensione di vecchiaia.

Ne hanno diritto gli agenti e rappresentanti di commercio in possesso dei seguenti requisiti: una permanente e assoluta incapacità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa; un minimo di 5 anni di contributi obbligatori di cui almeno uno nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda; la cessazione di tutti i rapporti di agenzia.

- Pensione di invalidità: nel caso, invece, di invalidità dovuta ad infortunio o malattia sopraggiunta o aggravatasi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, l'iscritto può richiedere la pensione di invalidità se la sua capacità lavorativa si è ridotta di almeno due terzi. Ne hanno diritto gli agenti e rappresentanti di commercio in possesso dei seguenti requisiti: un minimo di 5 anni di contributi obbligatori di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda; un'invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa non inferiore a due terzi (67%). Gli agenti già titolari di una pensione di invalidità civile parziale erogata dall'Inps non hanno diritto alla pensione di invalidità ENASARCO ma potranno optare per il trattamento economico più favorevole.
- Pensione ai superstiti: questa prestazione può essere "reversibile" (se l'agente al momento del decesso era già un pensionato ENASARCO), oppure "indiretta" (se l'agente al momento del decesso non era un pensionato ENASARCO). Nel secondo caso è necessario che l'iscritto avesse 20 anni di anzianità contributiva o, in alternativa, almeno 5 anni di cui uno nel quinquennio antecedente il decesso.

La pensione può essere corrisposta ai seguenti soggetti:

- coniuge anche se separato con addebito purché goda di assegno alimentare o divorziato purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, L. 1 dicembre 1970, n. 898;
- figli minorenni;
- figli maggiorenni che al momento del decesso dell'iscritto erano permanentemente inabili al lavoro e a carico di quest'ultimo; figli maggiorenni al massimo fino al compimento del 26° anno di età in caso di prosecuzione degli studi, a carico dell'agente al momento del decesso.

La pensione corrisposta è una quota della pensione di vecchiaia:

Coniuge in vita	Mancanza del coniuge
60% in mancanza di figli	70% un figlio
80% coniuge e un figlio	80% due figli
100% coniuge e due o più figli	100% tre o più figli

**Tabella 4.1.7.1: Aliquote diminuzione pensione "ENASARCO"**

In mancanza dei superstiti indicati ai punti precedenti hanno diritto alla prestazione:

- genitori di età superiore a 65 anni, non titolari di pensione e a carico dell'agente al momento del decesso. La pensione è pari al 15% della pensione di vecchiaia alla presenza di un solo genitore, altrimenti 30%.
- fratelli celibi o sorelle nubili non titolari di pensione e permanentemente inabili e a carico dell'agente alla data del decesso. Le quote di pensione sono: 15% alla presenza di un fratello; 30% alla presenza di due o più fratelli.

Tali trattamenti pensionistici sono cumulabili al reddito di cui beneficiano i superstiti, ma vengono decurtati di una percentuale se tale reddito supera il trattamento minimo annuo di pensione garantita dall'INPS.

Reddito	Aliquota di riduzione
Superiore a 3 volte la pensione	25%
Da 3 a 4 volte la pensione	40%
Da 5 volte la pensione minima	50%

**Tabella 4.1.7.2: Aliquote di riduzione della Pensione ai superstiti**

Oltre alle prestazioni IVS integrative rispetto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, la Fondazione garantisce delle Prestazioni Integrative di Previdenza (PIP) decise annualmente, mediante delibera dal C.d.A. Di seguito si elencano:

- soggiorni in località termali per agenti in attività o pensionati per prestazioni di cura di cui la Fondazione abbia riconosciuta la necessità;
- soggiorni climatici;
- colonie estive per i figli e gli orfani degli iscritti;
- borse di studio per i figli e gli orfani degli iscritti;
- assegni per nascita o adozione e per maternità;
- assegni funerari;
- erogazioni straordinarie in casi di particolari situazioni di difficoltà economica;
- assegni per assistenza personale permanente;
- contributi per il mantenimento dei pensionati della Fondazione in case di riposo;

- assistenza infortunistica da praticarsi anche attraverso la stipula di apposite polizze d'assicurazione;
- speciali erogazioni da corrispondere agli iscritti in attività attraverso la stipula di apposite polizze di assicurazione, nei casi di degenza ospedaliera per malattia o di degenza per accertamenti diagnostici e di degenza domiciliare conseguente ad intervento chirurgico o ad infortunio;
- premi per tesi di laurea in materia di contratto di agenzia o previdenza integrativa della Fondazione, discusse da agenti o dai loro figli;
- ogni altra prestazione individuata dal Consiglio di Amministrazione.

### **Contributi**

L'importo del contributo obbligatorio è formato dalla componente destinata alla copertura delle prestazioni previdenziali e dal contributo di solidarietà pari al 1,70% per il 2014. L'aliquota destinata alla copertura della spesa previdenziale è pari, per il 2014 al 12,50% da calcolarsi su un massimale provvigionale pari, per il 2014 a 35.000 euro se agente monomandatario o 23.000 euro se agente plurimandatario. Le aliquote e i massimali sono oggetto di revisione al rialzo graduale che porteranno al 2020 ad avere il 17,00% di contributo obbligatorio complessivo e massimali provvigionali pari, rispettivamente a 37.500 euro e 25.000 euro.

L'Ente stabilisce un livello di contribuzione minima annua, anch'essa adeguata all'indice dei prezzi al consumo ISTAT con cadenza annuale. Il contributo minimo ad oggi vigente è:

- 417 euro/annuo per ciascun preponente a carico dell'agente plurimandatario;
- 834 euro/annuo a carico dell'agente monomandatario.

Qualora gli agenti operino in forma societaria, il contributo minimo e la provvigione massima ottenuta nell'anno deve intendersi riferita all'intera società e non ai singoli soci; di conseguenza i singoli versano il contributo ripartito in funzione delle quote di partecipazione.

Infine è bene ricordare due ulteriori forme di contribuzione, quella volontaria e quella facoltativa, entrambe su base volontaria ed ad esclusivo carico dell'agente. Il versamento volontario incrementa il montante e l'anzianità contributiva dei periodi scoperti da contribuzione per effetto dell'interruzione (momentanea o definitiva) dell'attività di agenzia.

Il contributo facoltativo, invece, è un versamento aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio già effettuato dalla ditta mandante e offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche.

### ***Andamento Congiunturale***

Per il 2013 la Fondazione ha fatto registrare un numero di iscritti totali pari a 299.763, in diminuzione di circa l'1% rispetto al dato dello scorso anno. Il calo può essere addebitato in parte al flusso dei nuovi iscritti, che presentano, come per altre casse, un trend decrescente dato principalmente dalle dinamiche macroeconomiche del periodo. Al contrario, il numero di Prestazioni IVS dell'anno solare ha fatto registrare un incremento rispetto al 2012 del 2,2%, trainato senza dubbio dalla variazione percentuale positiva (pari al 3%) delle pensioni di vecchiaia, le quali risultano la componenti più importanti delle erogazioni previdenziali totali. E' chiaro come queste dinamiche si riflettano sull'indice Iscritti / Prestazioni IVS che fa rilevare un calo del 3,2%.

A livello di importi nominali le Prestazioni IVS fanno registrare un incremento relativamente superiore a quello numerico, con una variazione positiva del 3,62%. Ciò impatta chiaramente anche sul dato relativo alle Prestazioni IVS medie che salgono a 7.340 euro (+1,41% rispetto al 2012). A livello di contributi, gli incrementi graduali delle aliquote programmati dalla Fondazione hanno portato, nonostante un trend decrescente degli attivi contribuenti, ad un innalzamento del livello dei contributi S.I.S. in termini nominali, rispetto al 2012, pari al 5,1%. Chiaramente tale scenario influenza anche il dato relativo al contributo medio che passa dai 3.256,0 euro del 2012 ai 3.501,8 euro del 2013. Infine, si nota come, essendo più consistente l'andamento del contributo medio rispetto alla prestazione media, l'indice Contributo medio S.I.S. / Prestazione media I.V.S. presenti un incremento del 6,1% nell'ultimo anno solare.

### ***Andamento di lungo periodo***

Allargando l'orizzonte temporale di osservazione si può notare come ci sia un trend decrescente monotono che riguarda il numero degli iscritti, passati da 329.146 a 299.763 dal 2007 al 2013. Presenta invece una discontinuità il dato relativo ai pensionati, che presentano una generale stagnazione se si evita di considerare un forte incremento avuto a cavallo del 2011 (effetto dell'anticipata erogata fino al 2006). Il numero di prestazioni IVS, seppur in maniera lieve, vede l'esistenza di un trend crescente che ha portato a rilevare una variazione percentuale positiva di circa il 9% nel periodo 2007-2013. E' chiaro quindi come l'andamento dell'indice Iscritti / Prestazioni IVS sia monotonamente decrescente, arrivando a calare nel periodo considerato di più del 16%.

E' facile, inoltre, notare come, allo scopo di salvaguardare la stabilità finanziaria della cassa, l'incremento delle aliquote contributive ha reso possibile immunizzare l'effetto del calo degli iscritti sugli importi dei contributi (in termini nominali). Questi ultimi hanno infatti fatto registrare dal 2010 in poi degli incrementi percentuali annui. La crescita complessiva del periodo 2007-2013 è stata pari all'11,4%. D'altra parte le modifiche ai regolamenti hanno chiaramente avuto l'effetto di innalzare il contributo medio, passato da 2.797,0 euro nel 2007 a 3.501,8 euro nel 2013 (+25%), incremento sicuramente superiore a quello del tasso d'inflazione.

Le prestazioni IVS mostrano incrementi graduali per gli anni considerati. La Prestazione media IVS cresce nel periodo considerato del 7,8% con un incremento medio annuo in linea con il tasso d'inflazione.

L'indice Contributo Medio S.I.S. su Prestazione media IVS mostra un andamento non monotono che tocca un minimo nel 2009 (-4,5% rispetto all'anno 2008), anno nel quale, presumibilmente, si registra la maggiore flessione macroeconomica dei mercati reali a cui gli iscritti sono interessati. Gli incrementi dei contributi imposti dalla Cassa comunque hanno riportato il valore dell'indice su valori

positivi per i periodi successivi al 2009; l'incremento complessivo dell'indice in questione, nel periodo 2007-2013, è pari al 16,14%.




Figura 4.1.7.1: Andamento Iscritti - Pensioni (sinistra) ; Contributo Medio - Pensione Media (destra) - ENASARCO

L'incremento più marcato dell'importo delle Prestazioni IVS rispetto ai Contributi SIS ha portato dal 2007 ad un calo graduale del saldo tecnico di gestione che dal 2009 risulta negativo. Tale trend mostra comunque segni di arresto nell'ultimo anno in quanto il saldo tecnico negativo dal 2011 in poi risulta decrescente passando da circa -52 milioni di euro a -35 milioni di euro (-33% tra il 2011 e il 2013).




Figura 4.1.7.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS (ENASARCO)

## **4.1.8 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro – ENPACL**

### ***Cenni storici***

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro è istituito nel 1972 con la legge n. 1100/1971. Lo scopo dell'Ente è quello di erogare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza in favore degli iscritti e dei loro familiari.

Con la legge 25 agosto 1991, n. 249, è entrata in vigore la riforma dell'Ente. Tale riforma ha introdotto la “contribuzione integrativa” e la prestazione pensionistica di invalidità. È stata innalzata l'anzianità minima contributiva per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia da 20 anni a 30 anni.

Dal 1° gennaio 1995 l'Enpacl, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, ha trasformato la propria natura giuridica in Ente privato di tipo associativo. Le modalità di gestione dell'Ente sono riconducibili alle norme statutarie.

L'attuale versione dello Statuto è stata approvata con Decreto interministeriale 26 luglio 2010. Il relativo comunicato è pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale – Parte prima, n. 213 del 11 settembre 2010.

Lo Statuto disciplina l'ordinamento dell'Ente e gli scopi, definisce il patrimonio e le tipologie di entrata, individua gli associati e dispone nei loro confronti l'obbligo contributivo, elenca le prestazioni corrisposte, identifica gli Organi dell'Ente e ne precisa poteri e funzionamento.

L'attuale versione del Regolamento di attuazione dello Statuto è stata approvata con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36/0010340/MA004A007/CONS-L-34 del 3 luglio 2012. Il relativo comunicato è pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale – Parte prima, n. 167 del 19 luglio 2012.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto norma i requisiti di accesso alle prestazioni, determina modalità e importi della contribuzione e definisce il sistema sanzionatorio. Inoltre, all'interno del Regolamento, si trova un apposito Titolo riguardante le modalità di elezione degli Organi collegiali dell'Ente.

### ***Prestazioni***

L'Ente eroga le seguenti pensioni:

- pensione di vecchiaia: è previsto un incremento graduale dei requisiti per accedere alla prestazione che porterà nel 2025 l'età pensionabile a 70 anni con un requisito contributivo pari a 5 anni. Per il 2013 il requisito anagrafico è di 66 anni, con 5 anni di contribuzione. Può essere richiesta prima del compimento dei 70 anni solo nel caso in cui la pensione maturata sia almeno pari a 5 volte il contributo minimo soggettivo nell'anno di richiesta. La misura del trattamento è pari alla somma di più componenti: per i periodi contributivi antecedenti al 2010 è prevista una quota fissa di 8773,00 euro da rapportare agli anni di effettiva contribuzione. Per i periodi contributivi che vanno dal 2010 al 2013 il sistema è il medesimo con la quota fissa che sale a euro 9000. Per gli anni di contribuzione successivi si applica in toto il sistema contributivo, con una rivalutazione dei contributi pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dall'Ente con un tasso minimo garantito dell'1,5%. Tale montante dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo.

- pensione di vecchiaia anticipata: spetta, per il 2013, all'iscritto che abbia compiuto 60 anni di età e 36 anni di anzianità contributiva. E' previsto un graduale incremento del requisito di anzianità che porterà lo stesso a 40 anni nel 2025. La misura del trattamento è calcolata con gli stessi criteri della pensione di vecchiaia.
- pensione di inabilità: è riconosciuta all'iscritto che a causa di malattia o infortunio abbia subito la perdita totale e permanente della capacità all'esercizio della professione purché sussistano i seguenti requisiti: l'anzianità di iscrizione e contribuzione sia pari almeno a cinque anni<sup>18</sup> e che la totale e permanente inabilità si sia verificata dopo l'iscrizione all'Ente. L'entità della pensione di inabilità è determinata con le stesse modalità previste per quella di vecchiaia;
- pensione di invalidità: la pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione all'Ente purché concorra il requisito di almeno dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione in caso di malattia: il requisito si riduce a cinque anni nel caso in cui l'evento invalidante sia causato da infortunio. La misura della pensione di invalidità è pari al 70% dell'entità calcolata con le stesse modalità previste per quella di vecchiaia;
- pensioni di reversibilità e indirette: le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità sono reversibili ai superstiti nella misura del 60% al coniuge e 20% a ciascun figlio minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro fino ad un massimo del 100%. La pensione indiretta spetta ai superstiti in caso di decesso dell'iscritto non titolare di alcun trattamento pensionistico a carico dell'Ente. Affinché il diritto alla pensione indiretta sia esercitabile, è necessario che, il dante causa abbia maturato almeno dieci anni di anzianità contributiva.
- supplemento pensionistico per il trattamento di vecchiaia e anzianità: spetta ai pensionati che continuano l'esercizio della professione dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità concessa dopo almeno 40 anni di iscrizione e di contribuzione. La misura è calcolata con gli stessi criteri della pensione di vecchiaia.
- pensione aggiuntiva: si aggiunge alle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di inabilità in virtù di versamenti contributi facoltativi aggiuntivi.

L'Ente eroga altresì pensioni in regime di totalizzazione e riconosce l'integrazione al minimo del trattamento pensionistico per coloro che non raggiungono un determinato importo di pensione. È prevista altresì la rideterminazione del trattamento pensionistico per i pensionati che si cancellano dall'ENPACL nello stesso anno di decorrenza della pensione.

Gli importi di tutte le pensioni erogate e l'importo della pensione base di vecchiaia sono rivalutati annualmente in base alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat.

L'ENPACL, oltre ai trattamenti pensionistici di cui sopra, eroga le seguenti prestazioni:

- provvidenza straordinarie: spettano agli iscritti, ai pensionati iscritti, al coniuge e familiari superstiti entro il secondo grado sia degli iscritti o sia di coloro che lo siano stati nel caso in cui vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno;
- indennità di maternità: spetta alle professioniste iscritte all'Ente per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. È calcolata nella misura dell'80% di cinque

---

<sup>18</sup> Si prescinde da tale requisito ove l'inabilità sia causata da infortunio.

dodicesimi del solo reddito professionale netto percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento.

L'Ente eroga inoltre ai propri iscritti mutui e prestiti a tassi particolarmente vantaggiosi. L'Ente ha rinnovato anche per il 2014 la Polizza sanitaria integrativa a tutela della salute dei propri associati. La copertura del Piano Sanitario Base è automatica e gratuita per gli iscritti (che potranno estenderla al nucleo familiare con spese a proprio carico). Gli iscritti possono inoltre aderire, su base volontaria e a proprie spese, al Piano Sanitario Integrativo (con la possibilità di estenderlo ai familiari qualora per questi ultimi sia già stato sottoscritto il Piano Base).

### ***I contributi***

Gli iscritti versano all'Ente:

- il contributo soggettivo: è obbligatorio e a carico di tutti gli iscritti all'Ente (anche se pensionati). La misura del contributo è pari al 12% del reddito professionale dell'anno precedente, con, per il 2014, un contributo minimo di euro 2.062 e un contributo massimo di 11.525 euro. Per i neoiscritti aventi età minore di 35 anni l'aliquota è pari al 6%.
- contributo integrativo: tutti gli iscritti agli Albi provinciali dei Consulenti del Lavoro devono applicare una maggiorazione percentuale pari al 4% su tutti i compensi relativi all'esercizio dell'attività professionale. Tale maggiorazione deve essere applicata anche sui corrispettivi derivanti dalle attività di amministratore, revisore o sindaco di società o enti e deve essere riversata all'Ente indipendentemente dall'avvenuto pagamento da parte del cliente. Le associazioni o società di professionisti devono versare la predetta maggiorazione per la quota di volume d'affari di competenza di ogni associato iscritto all'Albo. Per i Consulenti del Lavoro iscritti anche in altri albi professionali, la maggiorazione del 4% da versare all'ENPACL deve essere calcolata esclusivamente sui compensi relativi all'attività di Consulente del lavoro, escludendo dalla base imponibile quei corrispettivi che, per legge, sono riservati ad iscritti presso altro Ordine professionale.  
I titolari di pensione di vecchiaia e anzianità che rimangono iscritti possono versare il contributo integrativo, il quale concorre alla formazione di un supplemento di pensione. Il contributo minimo è di 300 euro annui anche in assenza di volume d'affari.
- contributo volontario: il professionista cancellato dall'ENPACL può scegliere di effettuare la prosecuzione volontaria dei versamenti relativi alla contribuzione soggettiva se al momento di presentazione della domanda abbia almeno due anni di contribuzione. L'importo del contributo volontario è pari al contributo soggettivo minimo in vigore nell'anno di presentazione della domanda.
- contributo facoltativo aggiuntivo: gli iscritti all'Ente, con la sola esclusione dei pensionati di vecchiaia ed anzianità, possono effettuare il versamento di un contributo aggiuntivo con le stesse modalità previste per il contributo soggettivo obbligatorio. La misura del contributo aggiuntivo è stabilita in misura pari a 500 euro annui.

### ***Andamento congiunturale***

Dai dati rilevati dall'Ente si nota come il numero degli iscritti al 2013 sia pari a 23.664, in calo rispetto all'anno precedente dell'1,6%. Tale calo è in parte giustificabile dal calo dei nuovi iscritti, che passano dagli 873 del 2012 ai 711 del 2013, in parte dall'incremento del numero di pensioni per vecchiaia, che vede un aumento vicino al 2%. Il totale delle prestazioni IVS fa registrare un incremento maggiore, molto vicino al 5%, trainato dalla variazione positiva delle pensioni per

anzianità che vedono un innalzamento di 20 punti percentuali. Di conseguenza l'indice Iscritti / Prestazioni IVS fa registrare un decremento vicino al 6%. In controtendenza col numero degli iscritti vi è il dato relativo agli importi nominali dei contributi SIS<sup>19</sup> che vedono nell'ultimo anno solare una variazione positiva del 22,7%, non giustificabile da incrementi del reddito medio degli interessati. Tutto ciò si riflette in un incremento consistente del contributo medio, che passa, nell'ultima annualità, da 4.350 euro a 5.392 euro.

Anche le prestazioni totali IVS si incrementano dal 2012 al 2013 di circa l'11% (in termini nominali). La variazione significativa di quest'ultima grandezza si riflette in un aumento della prestazione media del 6%, arrivando a superare i 10.177 euro per prestazione IVS. Tale variazione è comunque largamente inferiore a quella già citata dei contributi SIS. Di conseguenza l'indice Contributi medi SIS / Prestazioni medie IVS fa registrare un sensibile incremento (+16%).

### ***Andamento di lungo periodo***

Spostando l'attenzione sul periodo 2007-2013 si nota come il trend degli attivi, crescente fino al 2010, abbia invertito la propria tendenza, facendo registrare un calo tra il 2011 e il 2013 di circa il 5%. Tale diminuzione segue di pari passo quello dei nuovi ingressi, che passano dai 3.880 del 2010 ai 711 del 2013. Al contrario le prestazioni pensionistiche per vecchiaia, come, in generale le prestazioni IVS, seguono un andamento costantemente crescente che portano ad incrementi complessivi dal 2007 rispettivamente del 25% e del 37%.

Di conseguenza l'indice Iscritti / Prestazioni IVS, che ha toccato il massimo nell'anno 2010, segue un andamento anch'esso decrescente arrivando complessivamente a perdere il 14% dal 2007.

Molto in controtendenza con i dati relativi agli iscritti, è il livello degli importi complessivi dei contributi SIS. Essi fanno registrare un trend crescente molto importante, arrivando, in termini nominali, a crescere del 70% nel periodo considerato. E' chiaro, dato l'andamento contrastante delle due grandezze, il forte impatto sul contributo medio che passa dai 3.671 euro del 2007 ai 5.392 euro del 2013, subendo un incremento per iscritto di gran lunga superiore al tasso d'inflazione.

Molto significativo è anche il trend relativo agli importi nominali delle prestazioni IVS, che crescono costantemente e in maggior misura rispetto al dato relativo al numero delle prestazioni stesse. Il risultato, in termini di Prestazioni medie IVS, è una variazione percentuale positiva costante su tutto il periodo che porta ad un incremento complessivo del 33%, di molto superiore all'incremento dovuto al tasso d'inflazione del periodo.

I valori medi possono essere confrontati mediante l'indice contributo medio SIS su prestazione media IVS, che vede un trend stabile dal 2007 al 2012 per poi subire un incremento sensibile nell'ultima annualità, dovuto principalmente alle riforme apportate ai regolamenti della Cassa in termini di contribuzione. Le grandezze descritte sono state sintetizzate nei seguenti grafici.

---

<sup>19</sup> Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).




Figura 4.1.8.1: Andamento Iscritti-Pensioni (sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (destra) - ENPACL

Il saldo tecnico di gestione della cassa risulta, per il periodo di osservazione, particolarmente solido, non toccando valori inferiori ai 36 milioni. Si sono comunque registrati dei cali significativi dal 2007 al 2009 e dal 2011 al 2012, imputabili a contrazioni dei redditi medi degli iscritti e del numero di iscritti attivi stessi. Le modificazioni regolamentari, comunque, hanno contribuito a riportare, nel 2013 un aumento del 46,5% del saldo tecnico di gestione, superiore attualmente, a 53 milioni.




Figura 4.1.8.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS (ENPACL)

#### **4.1.9 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici e Odontoiatri - ENPAM**

##### ***Cenni storici***

L'Ente fu originariamente costituito con Regio Decreto n. 1484 del 11 luglio 1937, con la denominazione "Cassa di Assistenza del Sindacato Nazionale Fascista Medici". Con D.P.R. 27 ottobre 1950, in esecuzione del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, recante disposizioni in tema di ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, la Cassa fu trasformata in Ente di diritto pubblico, assumendo la denominazione di E.N.P.A.M. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici). In particolare si rende operativo l'art. 21 del Decreto del 1946 che stabilisce:

- l'obbligo di iscrizione all'Ente per tutti gli iscritti agli albi provinciali dei medici;
- l'obbligo del pagamento dei contributi previdenziali;
- il riconoscimento del potere di determinazione e di imposizione dei contributi, in capo ai Consigli Nazionali dell'ENPAM e della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi ed Odontoiatri.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 l'attività dell'Ente, originariamente concepita come attività assistenziale, fu ridefinita in attività di previdenza ed assistenza da un nuovo Statuto, approvato con D.P.R. n. 931 del 2 settembre 1958 e successivamente modificato con D.P.R. n. 142 del 9 gennaio 1971.

Con la Legge n.70 del 20 marzo 1975, l'ENPAM fu inquadrato tra gli Enti gestori di "forme obbligatorie di previdenza e di assistenza" e di conseguenza riconosciuto di "notevole rilievo" con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 1975.

L'Ente ha optato per la privatizzazione a seguito del Decreto Legislativo n.509/1994 e il nuovo Statuto con i relativi regolamenti sono stati approvati con Decreto Ministeriale del 24 novembre 1995. L'ENPAM ha quindi assunto la forma di fondazione senza scopo di lucro e con persona giuridica di diritto privato con il fine di attuare la previdenza e l'assistenza in favore degli iscritti e dei loro familiari e superstiti.

Nel corso del 2014 è stata effettuata una revisione complessiva dello Statuto volta a ridefinire ed articolare diversamente le competenze degli organi statutari. Il nuovo testo è stato deliberato dal Consiglio Nazionale della Fondazione in data 27 giugno 2014 ed al momento è sottoposto all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

L'ENPAM gestisce la sua attività attraverso fondi distinti, legati tra loro da vincolo di solidarietà e raggruppati in due comparti: uno di "previdenza generale"; l'altro "per gli iscritti convenzionati con il S.S.N.". Il Fondo di Previdenza Generale è a sua volta suddiviso in: "Quota A", cui sono obbligatoriamente iscritti tutti i medici e gli odontoiatri iscritti agli ordini professionali, e "Quota B" per gli esercenti la libera professione. Il secondo comparto, relativo ai medici convenzionati con il S.S.N., comprende il "Fondo dei medici di medicina generale, continuità assistenziale e pediatri di libera scelta"; il "Fondo specialisti ambulatoriali"; il "Fondo specialisti esterni".

##### ***La Riforma delle pensioni***

La Fondazione ENPAM, nell'anno 2012, ha approvato la riforma delle pensioni che garantisce una sostenibilità a 50 anni del suo sistema previdenziale mettendosi in regola con i nuovi requisiti

introdotti dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto “Salva Italia”). La riforma ha ottenuto il nulla osta dei ministeri vigilanti in data 9 novembre 2012 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2013. I principali criteri seguiti negli interventi di riordino riguardano:

- la valutazione della tenuta del sistema effettuata sulla base delle risultanze del bilancio tecnico della Fondazione, fondato su un unico patrimonio costituito dalle riserve di tutte le gestioni;
- il rispetto del pro rata: la parte di pensione maturata fino al 31/12/2012 viene calcolata secondo la previgente normativa, conservando quindi i rendimenti assegnati prima del 2013 ai diversi istituti previdenziali (contributi ordinari, aliquota modulare, riscatti della laurea, allineamento, etc).

Per le gestioni nelle quali le elaborazioni a normativa vigente avevano messo in evidenza situazioni di squilibrio nel breve periodo, si è proceduto al passaggio ad un sistema di calcolo della prestazione di tipo contributivo (Fondo Generale Quota A e Fondo degli Specialisti Esterni). Per le altre gestioni (Fondo Generale Quota B, Fondo dei Medici di medicina generale, Fondo degli Specialisti Ambulatoriali) il metodo di calcolo della pensione rimane il “contributivo indiretto Enpam”: un sistema che considera un periodo di riferimento per il computo del reddito pensionabile pari all’intera vita lavorativa, con aumento progressivo delle aliquote contributive e riduzione immediata dell’aliquota di rendimento per il calcolo della prestazione.

La riforma è, inoltre, caratterizzata da un percorso di omogeneizzazione del regime previdenziale delle gestioni.

### Riforme comuni a tutte le gestioni

I requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia subiscono un graduale innalzamento dal 2013 fino ad arrivare a 68 anni dal 2018.

Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018
65 anni	65 anni e 6 mesi	66 anni	66 anni e 6 mesi	67 anni	67 anni e 6 mesi	68 anni

Tabella 4.1.9.1: Innalzamento requisiti di vecchiaia

Rimane la possibilità di andare in pensione anticipata (introdotta dall’1.1.2013 anche per la Quota B del Fondo Generale), ma anche in questo caso il requisito anagrafico viene gradualmente aumentato di sei mesi ogni anno fino al 2018 quando sarà pari a 62 anni.

Fino al 31.12.2012	2013	2014	2015	2016	2017	Dal 2018
58 anni con finestre	59 anni e 6 mesi	60 anni	60 anni e 6 mesi	61 anni	61 anni e 6 mesi	62 anni

Tabella 4.1.9.2: Innalzamento requisiti di vecchiaia anticipata

In caso di anticipo della prestazione rispetto al requisito di vecchiaia vigente nell’anno, all’importo della pensione sono applicati i coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita. Pertanto, chi sceglie il pensionamento anticipato ha diritto ad un importo di pensione inferiore rispetto alla pensione ordinaria di vecchiaia, perché percepirà l’assegno per un numero maggiore di anni.

Oltre al requisito anagrafico è necessario maturare un'anzianità contributiva di 35 anni e un'anzianità di laurea di 30 anni; oppure, a prescindere dal requisito anagrafico, è possibile andare in pensione anticipata con un'anzianità contributiva di 42 anni e un'anzianità di laurea di 30 anni.

Le aliquote contributive rimangono fisse fino al 2014 per poi subire un graduale aumento dal 2015.

Per chi prosegue l'attività lavorativa oltre il compimento dell'età utile alla pensione di vecchiaia, le aliquote di rendimento relative ai contributi versati dopo tale data vengono maggiorate del 20%.

Per le giovani generazioni sono previste misure migliorative. Gli iscritti con età inferiore ai 50 anni possono contare, a partire dal 1° gennaio 2013, su un tasso di rivalutazione dei contributi versati al 100% dell'inflazione, per tutti gli altri invece il tasso è pari al 75% dell'inflazione.

La flessibilità del sistema ENPAM consentirà anche la possibilità di aumentare l'aliquota di prestazione (o aliquota di rendimento) sulla base dell'avanzo economico che risulterà dai prossimi bilanci tecnici.

### Riforme specifiche

- Fondo Generale (Quota A): la Quota A passa al sistema di calcolo contributivo, di cui alla legge 335/95. Per tale gestione continua a non essere prevista la pensione anticipata. Tuttavia, su richiesta dei sindacati dei dipendenti, è stata mantenuta la possibilità di andare in pensione a 65 anni per chi sceglie il sistema contributivo (legge 335/95) su tutta l'anzianità maturata, in analogia a quanto previsto dal Ministro Fornero per il pensionamento anticipato delle donne nel sistema previdenziale pubblico. Le fasce contributive restano sostanzialmente invariate, cambia solo il meccanismo d'indicizzazione: dal 1° gennaio 2013 i contributi sono indicizzati nella misura del 75% del tasso di inflazione maggiorato di un punto e mezzo percentuale.
- Fondo Generale (Quota B) – Liberi Professionisti: L'aliquota contributiva resta il 12,5% fino al 2014. Dal 1° gennaio 2015 ci sarà un aumento graduale dell'1% all'anno fino a un massimo del 19,5% (nel 2021). I contributi versati dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in rendita mensile con un'aliquota di rendimento dell'1,25%. È previsto anche un aumento del tetto di reddito oltre il quale è applicata l'aliquota contributiva dell'1%: nel 2013 è di 70.000 euro, nel 2014 è pari a 85.000 euro, fino ad agganciarsi, dal 2015 in poi, al massimale stabilito dalla legge per l'Inps. Il metodo di calcolo della pensione rimane il contributivo indiretto.
- Fondo dei medici di Medicina Generale: L'aliquota contributiva rimane al 16,5%, per i medici di medicina generale, ed al 15%, per i pediatri, fino al 31 dicembre 2014. Nel 2015 l'aliquota passerà al 17% per la medicina generale ed al 16% per i pediatri. Dal 2016 è previsto un aumento graduale dell'1% all'anno fino a un massimo del 26% (per la medicina generale nel 2024; per i pediatri nel 2025). I contributi versati dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in rendita mensile con un'aliquota di rendimento dell'1,4%. Per i pediatri quest'aliquota viene calcolata in proporzione all'aliquota di contribuzione fino a raggiungere l'1,4% dal 2025 in poi. Il metodo di calcolo della pensione rimane il contributivo indiretto.
- Fondo degli Specialisti Ambulatoriali: Dal 1° gennaio 2013 anche per gli Specialisti ambulatoriali è più semplice calcolare la pensione. La parte di prestazione maturata a partire da questa data, infatti, viene determinata con lo stesso metodo (contributivo indiretto) già impiegato per il Fondo della medicina generale. L'aliquota contributiva resta al 24% fino al 2014. A partire dal 1° gennaio 2015 ci sarà un aumento graduale di un punto percentuale all'anno fino ad allinearsi all'aliquota media dei dipendenti che è del 32,65% (nel 2023). L'aliquota di rendimento è pari al

2,10% all'anno (per gli iscritti con contratto di dipendenza è del 2,90% fino al 2015 e poi decresce fino al 2,30% nel 2022). Visto che la pensione viene calcolata dal 2013 con il contributivo indiretto, la quota di pensione (c.d. "zainetto") maturata fino al 31 dicembre 2012 viene rivalutata al 100% dell'Istat. Dal 1° gennaio 2013 gli iscritti che hanno scelto il contratto di dipendenza possono andare in pensione con gli stessi requisiti validi per gli iscritti convenzionati.

- Fondo degli specialisti esterni: La pensione viene calcolata dal 2013 in base al sistema contributivo previsto dalla legge 335/95. La parte di pensione maturata fino al 31 dicembre 2012 dagli specialisti convenzionati in forma individuale continua ad essere calcolata con il contributivo indiretto.

## **Fondo di Previdenza Generale**

### **Prestazioni**

Le prestazioni previdenziali previste dall'Ente sono:

- pensione ordinaria di vecchiaia: al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente, con un minimo di 5 anni di contribuzione effettiva alla Quota A (15 anni in caso di cancellazione o radiazione dall'Albo sempre in concomitanza con il requisito di vecchiaia);
- pensione anticipata: al raggiungimento del requisito anagrafico pro tempore vigente, con 35 anni di contribuzione (effettiva e riscattata) e 30 anni di anzianità di laurea, oppure a prescindere dal requisito anagrafico, 42 anni di contribuzione;
- supplemento di pensione di vecchiaia: destinato agli iscritti che contribuiscono alla Quota B oltre il requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente, liquidato ogni tre anni;
- pensione di invalidità: destinata agli iscritti che, in costanza di contribuzione al Fondo, a causa di infortunio o malattia verificatasi prima del compimento del requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente, divengono inabili in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale.

Per la "Quota A" la prestazione si determina sommando due quote di pensione calcolate nel seguente modo:

- con riferimento ai contributi dovuti fino al 31.12.2012 la pensione si calcola con le modalità della pensione ordinaria.
- Con riferimento ai contributi dovuti dall'1.01.2013 la pensione si calcola con le modalità del sistema contributivo di cui alla Legge 335/1995:
  - a) il montante contributivo viene incrementato di un'ulteriore quota di contribuzione relativa al periodo mancante al raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia pro tempore vigente, fino ad un massimo di 10 anni, computata in relazione alla media dei contributi degli ultimi 5 anni, rivalutati secondo l'indice Istat ed aumentati di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione. L'anzianità complessiva così costituita, (anzianità maturata più periodo di contribuzione aggiunto), non deve comunque superare i 40 anni.
  - b) Il montante contributivo così determinato si moltiplica per il coefficiente di trasformazione relativo all'età. Qualora all'atto della cessazione del rapporto professionale l'età dell'iscritto sia inferiore a 57 anni, si assume quale coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni.

Per la “Quota B” si calcola con le modalità della pensione ordinaria e aumentando l’anzianità contributiva del numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia, con un massimo di 10. In caso di anzianità contributiva inferiore a cinque anni, l’aumento dell’anzianità medesima si applica proporzionalmente agli anni coperti da contribuzione. L’iscritto che non sia in possesso di almeno 1 anno di contribuzione alla gestione nel triennio antecedente la decorrenza della pensione ha diritto ad un trattamento calcolato secondo i criteri della pensione ordinaria.

L’ENPAM prevede la garanzia di un trattamento minimo in materia di pensione di invalidità indicizzato al 100% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo e pari, per il 2013, ad € 14.903,16.

- pensione superstiti: indiretta e di reversibilità. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell’iscritto deceduto in costanza di contribuzione al Fondo ed è costituita da un’aliquota della pensione che sarebbe spettata al professionista ove fosse divenuto invalido al momento del decesso. La pensione di reversibilità spetta ai superstiti dell’iscritto già pensionato del Fondo ed è pari ad un’aliquota della pensione in godimento all’atto del decesso.

Il calcolo della pensione di vecchiaia (Quota A fino al 31.12.2012 e Quota B) si ottiene applicando al reddito medio annuo le aliquote specifiche per tipologia di contribuzione effettuata. La pensione di “Quota A” riferita ai contributi dovuti dall’1.1.2013 si determina secondo il sistema contributivo di cui alla Legge 335/1995, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione (L. 247/2007), relativo all’età dell’iscritto al momento della decorrenza della pensione.

GESTIONE	REDDITO BASE	PERCENTUALE APPLICABILE
<b>QUOTA A</b>	<p>Redditi per ogni anno di contribuzione (compresi periodi riscattati e ricongiunti non coincidenti) rivalutati al 75% dell’inflazione / n° di anni e frazioni (superiori a 30 giorni)</p> <p><b>QUOTA A</b></p> <p><b>Reddito = redditi convenzionali per ogni anno (relativi a soglie minime)</b></p>	<p><b>1,10%</b> per ogni anno (e fraz.) fino al 31.12.1997</p> <p><b>1,75%</b> per ogni anno (e fraz.) 1.1.1998 – 21.7.2006</p> <p><b>1,50%</b> per ogni anno (e fraz.) 1.8.2006 – 31.12.2012</p>
<b>QUOTA B</b>	<p>Redditi per ogni anno di contribuzione (compresi periodi riscattati e ricongiunti non coincidenti) rivalutati al 75% dell’inflazione (100% dal 1990 al 1997 e dall’1.1.2013 per gli infracinquantenni) / n° di anni e frazioni (superiori a 30 giorni)</p> <p><b>QUOTA B</b></p> <p><b>Reddito = redditi professionali compresi tra massimale e reddito convenzionale di soglia minima</b></p>	<p><b>Per il 2013:</b></p> <p><b>1,25%</b> per ogni anno (e fraz.) con contr. piena</p> <p><b>0,20%</b> per ogni anno (e fraz.) con contr. ridotta</p> <p><b>0,05%</b> per ogni anno (e fraz.) con contr. oltre il max</p> <p><i>Supplemento per contribuzione pensionati</i></p> <p><b>1,03%</b> per ogni anno (e fraz.) con contr. piena</p> <p><b>0,51%</b> per ogni anno (e fraz.) con contr. ridotta</p> <p><b>0,043%</b> per ogni anno (e fraz.) con contr. oltre max</p>

Tabella 4.1.9.3: Redditi Base e Aliquote applicabili per il calcolo della pensione “ENPAM – Fondo di Previdenza Generale”

Per quanto riguarda l'assistenza, l'Ente provvede a concedere prestazioni, anche di carattere continuativo agli iscritti, ai pensionati e ai loro superstiti in condizioni economiche disagiate ovvero ai predetti soggetti che sono colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità e che versano in precarie condizioni economiche.

La misura delle prestazioni assistenziali e le modalità di erogazione sono stabilite da apposite norme deliberate dai competenti Organi statutari.

L'Ente istituisce annualmente sussidi a favore di studenti orfani degli iscritti da concedere in considerazione dello stato di bisogno e dei meriti scolastici dei richiedenti. Può altresì concedere al pensionato, al suo coniuge o al coniuge superstite, che versino in grave stato di bisogno, sussidi a titolo di concorso nel pagamento di rette di ammissione in case di riposo pubbliche e private di accertata serietà.

Le erogazioni devono essere contenute entro uno stanziamento annuo disposto dall'Ente che non deve superare il limite del 5% dell'onere previsto in ciascun esercizio finanziario per l'erogazione delle pensioni della "Quota A" del Fondo di previdenza generale. Tale misura, in presenza di eccezionali eventi calamitosi, può essere elevata sino all'8%.

In applicazione dell'art. 18, comma 8 del regolamento sono state disciplinate le prestazioni assistenziali aggiuntive presso il Fondo della Libera Professione "Quota B", finanziate con il 50% delle entrate del contributo proporzionale versato con aliquota dell'1%. Tali prestazioni sono relative a: invalidità temporanea dell'attivo colpito da infortunio o malattia; invalidità e premorienza di pensionati invalidi per cure sanitarie e fisioterapiche non a carico del S.S.N.; assistenza domiciliare in favore dei pensionati e del coniuge convivente o superstite; interventi aggiuntivi per calamità naturali.

### **Contribuzione**

Il contributo al Fondo di Previdenza Generale è obbligatoriamente dovuto come conseguenza automatica dell'iscrizione all'Albo professionale. Il regolamento prevede che gli iscritti versino un contributo ordinario del 12,5% sul reddito professionale imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche entro un limite massimo, pari ad € 70.000,00 (per il 2013), indicizzato annualmente sulla base dell'indice ISTAT e un contributo aggiuntivo del 1% sul reddito eccedente il limite massimo. Sono stabiliti anche dei livelli di contribuzione minima obbligatoria in base all'età dell'iscritto le cui soglie sono indicizzate nella misura del 75% dell'indice ISTAT (Foi) maggiorato di un punto e mezzo percentuale. I contributi obbligatori minimi confluiscono alla Quota A del Fondo Generale, mentre i contributi determinati in rapporto al reddito professionale sono versati alla Quota B.

Sono inoltre ammessi a contribuzione obbligatoria ridotta presso la Quota B gli iscritti che contribuiscono anche ad altre forme previdenziali obbligatorie, compresi i Fondi Speciali ENPAM, i titolari di trattamento pensionistico obbligatorio ed i partecipanti ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

GESTIONE	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO OBBL. RIDOTTO	CONTRIBUTO MATERNITA'
<b>QUOTA A</b>	<u>SOGLIA MINIMA</u> 201,34 euro fino a 30 anni (reddito convenzionale 5.651,12) 390,82 euro 30<x<=35 anni (reddito convenzionale 5.651,12) 733,41 euro 35<x<=40 anni (reddito convenzionale 5.651,12) 1.354,46 euro x>40 anni (reddito convenzionale 10.436,48)		38,20 Euro
<b>QUOTA B</b>	12,5% del reddito prodotto nell'anno precedente al netto della soglia minima (fino a 70.000,00) +1% <i>sul reddito eccedente massimale</i>	2% tra minimo e massimale 1% oltre massimale	

Tabella 4.1.9.4: Regole di contribuzione "ENPAM – Fondo di Previdenza Generale"

### Fondi Speciali

Oltre quanto previsto per il Fondo Generale, i Fondi Speciali erogano anche indennità per invalidità temporanea per le quali misura, modalità di erogazione, decorrenza e durata sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione su parere del Comitato Consultivo del Fondo interessato.

Ogni Fondo ha le proprie regole di calcolo delle prestazioni previdenziali e del contributo obbligatorio applicabile ai compensi dei medici convenzionati.

GESTIONE	REDDITO BASE	PERCENTUALE APPLICABILE
<b>MEDICINA GENERALE</b>	Redditi per ogni anno di contribuzione (compresi periodi riscattati e ricongiunti non coincidenti) rivalutati (al 100% dell'inflazione per gli iscritti infracinquantenni ed al 75% per quelli che all'1.1.2013 hanno compiuto i 50 anni di età) / n° di anni e frazioni (superiori a 30 giorni)	<u>MEDICINA GENERALE</u> <b>1,40%</b> dall'1.1.2013 (per periodi contributivi effettivi, ricongiunti, riscattati e allineati) <u>PEDIATRI DI LIBERA SCELTA</u> <b>1,27%</b> dall'1.1.2013 al 31.12.2014 (per periodi contributivi effettivi, ricongiunti, riscattati e allineati) <u>Per i Medici transitati a rapporto di impiego</u> <b>2,90%</b> dalla data del passaggio a rapporto di impiego fino al 31.12.2015
<b>SPECIALISTI AMBULATORIALI</b>	a) <u>Fino al 31.12.2012</u> : Reddito Medio Annuo (ultimi 5 anni) / n° medio ore settimanali lavorate (ultimi 5 anni) * n° medio ore settimanali lavorate (tutta vita lavorativa) * anni (e frazioni) di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta non coincidente * aliquota di rendimento b) <u>Dall'1.1.2013</u> : stesse modalità di calcolo sopra indicate per il Fondo dei Medici di Medicina Generale  La quota di pensione calcolata con le modalità di cui alla lettera a) viene rivalutata nella misura del 100% dell'indice ISTAT dall'anno 2013 a quello che precede l'anno di decorrenza della pensione	<u>Fino al 31.12.2012: 2,25%</u> <u>Dall'1.1.2013: 2,10%</u>  <u>Per i Medici transitati a rapporto di impiego</u> <b>2,50%</b> fino al passaggio al rapporto di dipendenza <b>2,90%</b> dalla data del passaggio a rapporto di impiego fino al 31.12.2015

<b>SPECIALISTI ESTERNI</b>	<p><u>Fino al 31.12.212:</u> iscritti accreditati ad personam</p> <p>Reddito di ogni anno rivalutato all'inflazione (piena fino ad un massimale di 38.734,27 euro, 75% per eccedenza) / il numero di anni (e frazioni di anno) di contribuzione</p> <p><u>Dall'1.1.2013:</u> iscritti accreditati ad personam e iscritti ex art. 1, comma 39, L.243/2004</p> <p>Sistema contributivo Legge 335/1995: montante individuale dei contributi * coefficiente di trasformazione (L.247/2007) relativo all'età dell'iscritto al momento della decorrenza della pensione</p>	<p><u>Fino al 31.12.212:</u></p> <p><u>"branca a prestazione":</u> 1,225% per ogni anno (e frazione) di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta non coincidente</p> <p><u>"branca a visita":</u> 1,225% fino al 31.3.1988 per ogni anno (e frazione) di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta non coincidente</p> <p>2,25% dal 1.4.1988 al 31.12.2012 per ogni anno (e frazione) di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta non coincidente</p>
----------------------------	--	---

Tabella 4.1.9.5: Redditi Base e Aliquote applicabili per il calcolo della pensione "ENPAM – Fondi Speciali"

GESTIONE	CONTRIBUTO
<b>MEDICINA GENERALE</b>	<p><b>Per il 2013:</b></p> <p>16,5% Medicina Generale</p> <p>15% Pediatri</p> <p>32,65% Transitati a rapporto di impiego</p> <p>+1% per reddito eccedente € 45.530 ,00</p>
<b>SPECIALISTI AMBULATORI</b>	<p><b>Per il 2013:</b></p> <p>24% Specialisti Ambulatoriali</p> <p>24,5% Medicina dei servizi</p> <p>32,65% Transitati a rapporto di impiego</p> <p>+1% per reddito eccedente € 45.530 ,00</p>
<b>SPECIALISTI ESTERNI</b>	<p>22% medici branca a visita</p> <p>12% medici branca a prestazione</p> <p>2% società di capitali</p>

Tabella 4.1.9.6: Regole di contribuzione "ENPAM – Fondi Speciali"

### Andamento congiunturale

Ciascun Fondo facente parte dell'ENPAM è disciplinato da un proprio regolamento, dispone di apposita commissione consultiva ed è differenziato dagli altri, oltre che per origine storica, anche per la diversità del rapporto previdenziale, contributivo e per il tipo di prestazioni erogate.

GESTIONI ENPAM	ISCRITTI			PENSIONATI			ISCRITTI / PENSIONATI	
	2013	2012	Var. %	2013	2012	Var. %	2013	2012
Fondo Generale "Quota A"	354.993	354.553	0,12%	95.426	93.069	2,53%	3,720	3,810
Fondo Libera Professione	162.186	157.642	2,88%	36.184	33.859	6,87%	4,482	4,656
Fondo Medicina Generale	71.870	68.738	4,56%	28.327	27.571	2,74%	2,537	2,493
Fondo Ambulatoriali	19.585	18.241	7,37%	13.214	12.758	3,57%	1,482	1,430
Fondo Specialisti	8.235	7.529	9,38%	6.047	6.069	-0,36%	1,362	1,241

Tabella 4.1.9.7: Ripartizione di iscritti e pensioni tra le Gestioni ENPAM

Al termine dell'esercizio 2013 il numero degli iscritti alla Fondazione ammonta a 354.993 in crescita dello 0,12% rispetto al 2012. In merito alle singole gestioni viene evidenziato che il numero di iscritti al Fondo Libera Professione "Quota B" è pari a 162.186 attivi (+2,88%), al Fondo Medicina Generale è di 71.870 attivi (+4,56%), al Fondo Specialisti Ambulatoriali è 19.585 attivi (+7,37%) e al Fondo Specialisti Esterni è 8.235 attivi (+9,38%).

Nello stesso lasso di tempo, il numero di pensionati passato da 93.069 a 95.426 con un aumento del 2,53%. Con riferimento alle singole gestioni si evidenzia un +6,87% per il Fondo Libera Professione "Quota B"; +2,74% per il Fondo Medicina Generale; +3,57% per il Fondo Specialisti Ambulatoriali; -0,36% per il Fondo Specialisti Esterni.

GESTIONI ENPAM	CONTRIBUTI			PENSIONI			CONTR. / PENSIONI	
	2013	2012	Var. %	2013	2012	Var. %	2013	2012
Fondo Generale "Quota A"	391,98	374,04	4,80%	226,06	213,90	5,68%	1,734	1,749
Fondo Libera Professione	376,29	314,08	19,81%	70,98	61,54	15,34%	5,301	5,104
Fondo Medicina Generale	1.025,12	1.032,73	-0,74%	715,82	675,67	5,94%	1,432	1,528
Fondo Ambulatoriali	270,01	272,29	-0,84%	189,48	175,41	8,02%	1,425	1,552
Fondo Specialisti	20,87	20,02	4,25%	41,12	39,36	4,47%	0,508	0,509
<b>TOTALE</b>	<b>2.084,3</b>	<b>2.013,2</b>	<b>3,53%</b>	<b>1.243,5</b>	<b>1.165,9</b>	<b>6,65%</b>	<b>1,676</b>	<b>1,727</b>

Tabella 4.1.9.8: Ripartizione Contributi e pensioni tra le Gestioni ENPAM (valori in milioni di euro)

Considerando la Fondazione ENPAM nel suo complesso, il totale dei contributi incassati nel 2013 è di poco superiore ai 2 miliardi di euro, in crescita del 3,53% rispetto al 2012. Le prestazioni previdenziali erogate invece sono poco più di 1,2 miliardi di euro, in aumento del 6,65% rispetto all'esercizio precedente. Il rapporto tra contributi incassati e prestazioni erogate passa dal valore di 1,727 nel 2012 a 1,676 nel 2013.

#### **Andamento di lungo periodo**

L'analisi di lungo periodo prende in considerazione il periodo che va dal 2007 al 2013 e, a causa delle difficoltà riscontrate nell'aggregazione di gestioni complementari e spesso sovrapposte, viene effettuata considerando separatamente le varie gestioni della Fondazione ENPAM.

Per quanto riguarda il Fondo Generale "Quota A" questo arco temporale è caratterizzato da un incremento del numero di iscritti pari allo del 5,09% passando da 337.798 unità alle attuali 354.993. Analogamente anche il numero dei pensionati è cresciuto del 17,25%. L'andamento del rapporto tra contribuenti e pensionati, nel periodo d'analisi, risulta in lieve contrazione pur mantenendosi a livelli di quasi 4 contribuenti attivi ogni pensionato.

Dinamica del tutto analoga è quella fatta registrare dal rapporto contributo medio e pensione media nello stesso arco di osservazione.




Figura 4.1.9.1: Andamento Iscritti - Pensionati (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) – ENPAM - FONDO GENERALE “QUOTA A”

Confrontando le entrate contributive e le prestazioni pensionistiche emerge che, nel periodo analizzato, il saldo tecnico della gestione previdenziale è sempre risultato positivo. Nel 2013 la differenza tra entrate contributive e prestazioni erogate si attesta sui 166 milioni di euro.





Figura 4.1.9.2: Andamento Contribuzione - Pensioni (ENPAM FONDO GENERALE "QUOTA A")


Il Fondo Libera Professione “Quota B”, ha avuto un periodo di sviluppo, non catturato nella finestra temporale analizzata, caratterizzato da un repentino incremento del numero di iscritti e da un modesto numero di trattamenti pensionistici in erogazione. Per questo motivo, la naturale tendenza alla maturità del Fondo, evidenzia una rapida e quasi stabilizzata riduzione del rapporto tra numero di iscritti e numero di pensionati che nell’ultimo esercizio si attesta su un valore pari a 4,48. Questo andamento è conseguenza diretta di un incremento contenuto del numero degli iscritti dal 2007 al 2013, pari al 22,23%, rispetto all’aumento del numero dei pensionati pari a 68,29%.

Una particolare dinamica contributiva porta, inoltre, il rapporto tra contributo medio e pensione media ad attestarsi sopra il valore dell’unità evidenziando una risalita rispetto al trend lievemente decrescente degli ultimi anni.



**Figura 4.1.9.3: Andamento Iscritti - Pensionati (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) – ENPAM FONDO LIBERA PROFESSIONE “QUOTA B”**


L'andamento del saldo tecnico di gestione risulta estremamente positivo grazie alla favorevole dinamica demografica del Fondo che, essendo di recente costituzione, si trova ad erogare un contenuto numero di prestazioni previdenziali per un importo complessivo nel 2013 di 71 milioni di euro a fronte di un incasso contributivo di entità pari a 376,29 milioni di euro.



**Figura 4.1.9.4: Andamento Contribuzione - Pensioni (ENPAM FONDO LIBERA PROFESSIONE “QUOTA B”)**


Il Fondo di Medicina Generale è caratterizzato nel periodo di analisi da una crescita (+3,52%) degli iscritti a fronte di una più consistente crescita dei pensionati (+12,35%). Conseguentemente si ottiene un abbassamento del rapporto tra le due grandezze anche se contenuto.

In controtendenza rispetto ai precedenti Fondi analizzati, l'andamento del rapporto tra contributo medio e pensione media aumenta nel corso del periodo analizzato ma nel 2013 tale valore torna a diminuire (0,57).



**Figura 4.1.9.5: Andamento Iscritti - Pensionati (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra)- ENPAM - FONDO MEDICINA GENERALE**

A fronte di un incremento delle uscite per l'erogazione di prestazioni previdenziali, il Fondo di Medicina Generale registra un consistente aumento delle entrate contributive che hanno un effetto positivo sull'andamento di lungo periodo del saldo tecnico di gestione.



**Figura 4.1.9.6: Andamento Contribuzione - Pensioni (ENPAM - FONDO MEDICINA GENERALE)**

Nel Fondo Specialisti Ambulatoriali gli iscritti sono 19.585, in crescita rispetto al 2007 del 17,78%. L'incremento del numero dei pensionati, nel periodo analizzato, è risultato pari al 17,48% passando dagli 11.248 pensionati del 2007 ai 13.214 del 2013. Il rapporto tra iscritti e pensionati è caratterizzato da un trend tendenzialmente stabile al di sopra dell'unità.

Il rapporto tra contributo medio e pensione media nell'ultimo esercizio si attesta su un valore leggermente al di sotto dell'unità (0,97).




Figura 4.1.9.7: Andamento Iscritti - Pensionati (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - ENPAM - FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI

Nonostante l'aumento delle entrate contributive rilevato negli ultimi anni (+17,35%) risulti inferiore rispetto all'incremento della spesa pensionistica (+33,24%), il saldo tecnico di gestione per l'anno 2013 è comunque consistente (80,57 milioni di euro).




Figura 4.1.9.8: Andamento Contribuzione - Pensioni (ENAPM - FONDO SPECIALISTI AMBULATORIALI)

Il Fondo Specialisti Esterni vede un andamento stabile per quanto riguarda il numero di pensioni erogate mentre con riferimento all'ammontare medio della prestazione si evidenzia un trend in crescita. La dinamica degli indicatori analizzati è quindi decisamente guidata dall'andamento del numero dei contribuenti, che è cresciuto considerevolmente nel periodo di osservazione, a seguito dell'introduzione di una nuova categoria di iscritti<sup>20</sup>, e del contributo medio, che con dinamiche irregolari è arrivato a toccare, negli ultimi anni, valori molto inferiori ai massimi fatti precedentemente riscontrare.

<sup>20</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 39, della L. 243/2004 tra gli iscritti della Gestione rientrano anche i medici specialisti esterni costituiti in società.




Figura 4.1.9.9: Andamento Iscritti - Pensionati (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) – ENPAM - FONDO SPECIALISTI ESTERNI

In controtendenza rispetto alle gestioni fin qui analizzate, si osserva che il Fondo Specialisti Esterni è caratterizzato da un saldo tecnico di gestione costantemente negativo.




Figura 4.1.9.10: Andamento Contribuzione - Pensioni (ENPAM - FONDO SPECIALISTI ESTERNI)

#### **4.1.10 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari – ENPAV**

##### ***Cenni storici***

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari (ENPAV) è stato istituito con la legge n.91 del 15 febbraio 1958 esclusivamente con il fine di garantire assistenza sanitaria e l'erogazione di indennità e sussidi straordinari una tantum. La successiva legge n. 1357 del 18 agosto 1962 ne ha mutato la struttura trasformandolo in Ente prevalentemente previdenziale.

La legge 1357/1962, la quale prevedeva l'erogazione di trattamenti pensionistici modesti a fronte di contributi anch'essi esigui, è rimasta in vigore per circa trenta anni. L'adeguamento dei trattamenti previdenziali e assistenziali al livello degli altri Enti simili è stato compiuto con la legge n.136 del 12 aprile 1991.

A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'ENPAV si è trasformato in associazione di diritto privato senza scopo di lucro, in forza dell'art. 1 del decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, continuando ad esercitare l'attività previdenziale originaria. Lo Statuto ed il Regolamento di Attuazione sono stati approvati con Decreto Interministeriale il 2 gennaio 1996.

Sono obbligatoriamente iscritti all'ENPAV tutti i veterinari iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione, anche in modo non esclusivo, inclusi i professionisti che svolgono l'attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati ovvero svolgono attività professionale in regime di collaborazione anche occasionale, inclusa la funzione di consulente tecnico in sede giudiziaria o di ausiliario di polizia penitenziaria. L'iscrizione è invece facoltativa per chi, iscritto per la prima volta all'ordine professionale dopo il 27 aprile 1991 (dopo l'entrata in vigore della legge n. 136/1991), esercita esclusivamente attività di lavoro dipendente, o anche autonomo, per le quali sia coperto da altre forme di previdenza obbligatoria nonché per coloro che al compimento del 68esimo anno di età non possono far valere 35 anni di contribuzione e vogliono continuare i versamenti per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

##### ***Prestazioni***

In base alla normativa vigente nel momento in cui si scrive l'Ente riconosce in favore dei Veterinari l'erogazione di trattamenti previdenziali quali:

- pensione di vecchiaia: al raggiungimento del 68° anno di età e con almeno 35 anni di iscrizione ed effettiva contribuzione. Il calcolo della pensione è di tipo retributivo ed è basato sulla media dei migliori 25 redditi professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto nei 30 anni solari anteriori alla maturazione del diritto (a partire dall'anno 2016 si considereranno crescenti di un anno i redditi rilevanti per il calcolo della media, fino ad arrivare ai migliori 35 redditi nel 2025). È previsto un importo minimo di pensione rivalutato annualmente. pensioni di vecchiaia anticipata: al raggiungimento del 62° anno di età e con almeno 40 anni di iscrizione ed effettiva contribuzione. In misura ridotta, e cioè con l'applicazione di coefficienti di neutralizzazione dei pensionamenti anticipati, la pensione di anzianità può essere erogata ad iscritti con almeno 62 anni di età e con almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione effettiva.
- pensione modulare: si tratta di un segmento volontario che si aggiunge alla pensione base di natura reddituale. Ne hanno diritto tutti gli iscritti ed i pensionati di invalidità che versano il contributo soggettivo e che hanno deciso di aderire attraverso il pagamento di un'aliquota

percentuale (tra il 2% e il 14%) del reddito professionale dichiarato. Il metodo di calcolo della pensione modulare è di tipo contributivo con correttivi. Il montante contributivo individuale, determinato dai contributi versati e rivalutato annualmente, al momento del pensionamento viene trasformato in rendita sulla base di un coefficiente corrispondente all'età anagrafica dell'iscritto in tale momento.

- pensione di inabilità: spetta all'iscritto che, a causa di malattia o infortunio, abbia perso completamente e in maniera permanente la capacità all'esercizio della professione, che si sia cancellato dagli Albi Professionali, a patto che abbia versato almeno 5 annualità di contribuzione<sup>21</sup>.
- pensioni di invalidità: spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione, a causa di malattia o infortunio, sia stata ridotta a meno di un terzo a patto che abbia versato almeno 5 annualità di contribuzione. È consentita la possibilità di rimanere iscritti all'Albo Professionale a fronte del versamento del contributo soggettivo minimo ridotto del 50% o dei contributi soggettivi eccedenti, in caso di prosecuzione dell'attività professionale, al fine di convertire, quando possibile, la pensione di invalidità in pensione di vecchiaia o anzianità anticipata. L'importo delle pensioni di invalidità e inabilità è determinato secondo le stesse modalità di calcolo della pensione di vecchiaia, con alcune peculiarità attinenti alla anzianità contributiva e/o alla percentuale finale spettante al richiedente. Si assicura comunque un importo minimo di pensione da rivalutare annualmente.
- pensione ai superstiti: la reversibilità spetta ai familiari superstiti del veterinario pensionato al momento del decesso; la prestazione indiretta spetta ai familiari superstiti del veterinario attivo, che al momento del decesso abbia versato almeno cinque annualità contributive.
- rendita pensionistica: al raggiungimento del 68° anno di età e con almeno 5 anni di effettiva contribuzione, è consentita la possibilità di convertire in rendita i contributi versati nel caso in cui manchino i requisiti minimi per ottenere altri trattamenti.

Sono, infine, previsti trattamenti liquidati con il meccanismo della totalizzazione e la restituzione dei contributi versati, nei soli casi in cui il richiedente al raggiungimento dei 68 anni abbia meno di cinque annualità versate.

Oltre alle prestazioni previdenziali l'ENPAV fornisce ai propri iscritti anche prestazioni assistenziali di:

- indennità di maternità: spetta alle iscritte all'ENPAV che non abbiano diritto ad usufruire di altre indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio, comprendenti i due mesi antecedenti la data del parto o dell'adozione e i tre mesi successivi. E' pari all'80% dei 5/12 del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento. L'indennità è riconosciuta, in misura minima, anche in caso di reddito negativo o uguale a zero. In casi particolari, tale indennità è riconosciuta al padre libero professionista, in alternativa alla madre.
- sussidi alla genitorialità: spettano alle madri professioniste per la gestione del bambino nei primi mesi di vita. I sussidi sono destinati alla copertura delle spese per gli asili nido, per il baby sitting e per la scuola dell'infanzia (per i casi di adozione fino a sei anni d'età del bambino). L'importo massimo del sussidio ammonta a € 300,00 mensili, erogato per una durata compresa tra i cinque

---

<sup>21</sup> In caso di infortunio viene meno il limite contributivo minimo.

e gli otto mesi, attraverso la predisposizione di due graduatorie semestrali alle scadenze che saranno definite attraverso un bando annuale emanato dall'Enpav. In casi particolari, tali sussidi sono riconosciuti al padre, in alternativa alla madre.

- provvidenze straordinarie: spettano a tutti gli iscritti che versino in condizioni economiche precarie in conseguenza di infortunio, malattia o eventi di particolare gravità. Si tratta di una indennità una tantum erogata nei limiti di stanziamento annuo disposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in ciascun esercizio. La misura della singola prestazione viene determinata caso per caso.
- sussidi per motivi di studio, riconosciuti per merito ai figli degli associati.
- rette di ammissione in case di riposo: è costituito dal contributo sulla spesa sostenuta dal richiedente per la retta annuale di dimora in misura non superiore al 75% della stessa retta e comunque per un importo mensile non superiore a 516,46 euro.
- prestiti e mutui: il prestito può essere richiesto da tutti gli iscritti all'ENPAV, in regola con l'iscrizione e la contribuzione, per l'avvio e sviluppo dell'attività professionale, la ristrutturazione della struttura sanitaria veterinaria o della casa di abitazione o per malattia grave o intervento chirurgico. L'importo massimo concedibile è di 30.000,0 euro. Sono state altresì definite delle Convenzioni con importanti Istituti bancari per l'erogazione di mutui agli iscritti a condizioni vantaggiose rispetto a quelle di mercato.
- polizza sanitaria: la polizza si articola in un Piano Base ed un Piano Integrativo. La copertura del Piano Sanitario Base è automatica e gratuita per gli iscritti, che possono estenderla, a proprie spese, al nucleo familiare. Gli iscritti possono inoltre acquistare il Piano Sanitario Integrativo per sé e per i propri familiari.

### **Contribuzione**

L'iscrizione all'ENPAV prevede il pagamento da parte degli iscritti di diversi contributi in misura e in modalità diverse:

- contributo soggettivo: è obbligatorio per tutti gli iscritti ed è calcolato in percentuale del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente e dichiarato ai fini dell'IRPEF, nonché del reddito percepito attinente la professione veterinaria. Per i redditi prodotti nel 2014 tali aliquote risultano pari al 12,5% per redditi fino a 92.000 euro e 3% oltre tale limite. Il contributo soggettivo minimo, per l'anno 2014, è pari a € 1.943,75. Coloro i quali si iscrivono all'Ente prima di aver compiuto i 32 anni usufruiscono della agevolazione di non pagare il contributo minimo per il primo anno di iscrizione, di pagare il 33% nel secondo anno di iscrizione, e il 50% nel terzo e quarto anno di iscrizione.
- contributo modulare: Contributo facoltativo da versare per un numero minimo di cinque anni, anche non consecutivi, ai fini di acquisire il diritto all'erogazione, in aggiunta alla pensione base retributiva ed unitamente a questa ultima, di una pensione aggiuntiva calcolata con il metodo contributivo con dei correttivi. Il contributo modulare annuo è pari ad una percentuale variabile (dal 2% al 14%) del reddito professionale prodotto nell'anno precedente ovvero del reddito convenzionale nel caso di reddito professionale pari a zero, negativo o inferiore al suddetto reddito convenzionale (15.200 euro per il reddito dichiarato nel 2014).
- contributo integrativo: tutti gli iscritti sono obbligati al versamento del contributo integrativo ottenuto tramite maggiorazione del 2% di tutti i corrispettivi derivanti dall'attività professionale, anche se esenti IVA. Il contributo integrativo minimo è pari a 466,50 euro. Per i neo iscritti con

età inferiore a 32 anni si applicano le stesse regole di riduzione del contributo minimo valide per il contributo soggettivo minimo obbligatorio.

- contributo di solidarietà: sono obbligati al versamento del contributo di solidarietà, nella misura del 3% dei redditi professionali netti, gli iscritti all'Albo Professionale che esercitano attività di lavoro dipendente ovvero gli iscritti presso Albi relativi ad altre professioni che non hanno optato per l'iscrizione all'ENPAV, nonché i veterinari che rinunciano all'iscrizione all'Ente in quanto, avendo raggiunto i 68 anni di età, non hanno maturato il diritto alla pensione. Il contributo di solidarietà non può essere inferiore ad una soglia rivalutata annualmente pari, per l'anno 2014, ad Euro 218,00.
- contributo di maternità: tale contributo è destinato all'erogazione delle indennità di maternità in favore delle libere professioniste. L'importo del contributo può essere annualmente rideterminato per garantire la copertura delle prestazioni di maternità. Il contributo di equilibrio previsto per l'anno 2014 è pari ad € 67,00.

Si prevedono altresì la possibilità per l'iscritto di richiedere la ricongiunzione di periodi assicurativi e il riscatto degli anni di laurea/ servizio militare.

### ***Andamento congiunturale***

Dai dati forniti dall'ente è possibile evincere l'andamento degli attivi dell'anno 2013, pari a 27.596, in leggero aumento (+1,6%) rispetto al periodo annuale precedente. Da considerare nello studio del fenomeno l'incremento dei nuovi ingressi, pari a 1007 per l'ultimo anno e l'aumento dei nuovi pensionati, che passano dai 450 del 2012 ai 453 del 2013. Aumentano del 4%, quindi il numero di pensioni di vecchiaia che contribuiscono alla crescita sostanzialmente limitata del numero complessivo di prestazioni IVS, pari all'1,97%. L'indice Iscritti / Prestazioni IVS, che sintetizza l'andamento delle variabili demografiche, mostra una certa stagnazione, dovuta alla continuità dei flussi che lo costituiscono. A livello di importi i Contributi SIS22 subiscono un incremento importante, superiore a 10 punti percentuali: la componente più importante risulta essere il contributo soggettivo obbligatorio, che cresce, nell'ultimo anno solare, dell'11%. Dato il limitato incremento del numero di iscritti quest'ultima variazione incide con particolare consistenza sul contributo medio SIS che passa da 2.487 euro a 2.709 euro (+8,4%). Tale incremento può essere ascritto solo in maniera limitata all'incremento dei redditi medi che passano da 15.615 euro (dichiarati nel 2012) a 16.358 euro (dichiarati nel 2013); maggiore impatto risulta avere l'effetto delle riforme che hanno interessato l'Ente. E' necessario, inoltre, sottolineare l'incremento delle prestazioni totali IVS, superiore al 6%, e, data la minor consistenza dell'incremento del numero di prestazioni analoghe, l'incremento del 4,36% delle prestazioni IVS medie. L'andamento crescente dei contributi S.I.S. risulta più marcato di quello relativo alle prestazioni IVS, di conseguenza si registra un incremento sensibile (+4%) dell'indice Contributo medio SIS/Prestazione media IVS.

### ***Andamento di Lungo Periodo***

Espandendo l'orizzonte temporale dal 2007 al 2013 si può notare come l'andamento degli iscritti sia crescente con una certa costanza, passando da 24.902 a 27.596. Si rileva una certa variabilità tra il numero degli iscritti che tocca il massimo nel 2010, facendo registrare 1.138 nuovi attivi, e il minimo nel 2009 con 858 nuovi attivi. Meno marcato risulta l'incremento del periodo relativo al numero

---

<sup>22</sup> Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

delle prestazioni IVS, pari in termini percentuali dal 2007 al 2013 al 5%. Le riforme portano inoltre ad un deciso calo nel tempo del numero dei pensionati. L'andamento dell'indice relativo alle grandezze demografiche presenta quindi un trend decrescente che si attenua con il tempo, si registrano forti diminuzioni fino al 2009, poi una concreta stagnazione.

La situazione risulta più complessa a livello di importi: le riforme che hanno interessato l'Ente hanno portato sensibili incrementi nel valore assoluto dei contributi, di gran lunga superiori sia al tasso di inflazione che di quella relativa al numero degli iscritti. La crescita degli stessi non può certo essere imputata totalmente alla crescita dei redditi medi, che passano dai 13.907 euro dichiarati nel 2007 ai 16.358 euro dichiarati nel 2013. A livello aggregato, anche le prestazioni IVS in termini di importi nominali presentano un trend crescente costante, superiore al tasso d'inflazione, che arriva complessivamente a portare un aumento del 37%. Quest'ultimo incremento incide particolarmente sul livello della prestazione media che passa dai 4.238 euro del 2007 a 5.530 euro del 2013. Gli andamenti in termini nominali sono sintetizzati dall'indice Contributo medio S.I.S. / Prestazioni medie I.V.S. che vede una sostanziale stagnazione interrotta dal forte incremento del contributo medio registrato nel 2013.

Le analisi effettuate sono riassunte nei seguenti grafici.





Figura 4.1.10.1: Andamento Iscritti - Pensioni (sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (destra) - ENPAV

Le politiche per ampliare la platea dei contribuenti e le aliquote contributive, dal 1999 a seguire, sono state utili ai fini di un andamento crescente delle entrate contributive, a fronte di una spesa pensionistica stabile; la conseguenza diretta, di quanto sopra affermato, si concretizza in un saldo tecnico di gestione positivo e sempre più consistente che non è stato intaccato dalla congiuntura economica attuale.



**Figura 4.1.10.2: Andamento Contribuzione SIS - Pensioni IVS (ENPAV)**

#### **4.1.11 Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli impiegati in agricoltura – ENPAIA 1**

##### **Cenni storici**

L'ENPAIA oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, è l'Ente di previdenza integrativa degli impiegati e dei dirigenti dell'agricoltura.

Nasce come istituto “parasindacale” in virtù dell'Accordo Collettivo stipulato il 4 settembre 1936 dalle Confederazioni degli Agricoltori e dei Lavoratori Agricoli, con il compito di gestire assistenza di malattia per gli impiegati agricoli e forestali, alla Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali (CNAIAF), istituita con R.D. 14 luglio 1937, n. 1485, mediante successivi accordi sindacali, viene affidata anche la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni, del trattamento per l'indennità di anzianità (oggi trattamento di fine rapporto) e del fondo di previdenza.

Con Legge del 29 novembre 1962, n. 1655 assume personalità giuridica di diritto pubblico e muta la propria denominazione in Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura (E.N.P.A.I.A.).

Il 9 giugno 1971 l'ENPAIA sottoscrive una convenzione con ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche Italiane) e SNEBI (Sindacato Nazionale Bonifiche Italiane) per la gestione del fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica, valida per 50 anni e tacitamente rinnovabile di decennio in decennio salvo revoca entro sei mesi dalla scadenza.

Con la Legge 833/1978 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, l'ENPAIA viene privata della gestione dell'assicurazione contro le malattie assumendo a pieno titolo la veste di Ente gestore di previdenza integrativa.

Successivamente, in applicazione del D. L.vo 30 giugno 1994, n. 509 – attuativo dell'art. 1 della legge di delega 24 dicembre 1993, n. 537 – l'Ente è stato trasformato in Fondazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, assumendo poi la denominazione di Fondazione “Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati in agricoltura”.

Nel 1996 la Fondazione ENPAIA ottiene la gestione delle nuove Casse degli Agrotecnici e dei Periti Agrari istituite ai sensi del decreto legislativo n°103/96.

Con la privatizzazione l'ENPAIA si ripropone alle categorie agricole come Cassa Bilaterale, frutto della volontà pattizia espressa dai rappresentanti degli imprenditori e degli impiegati e dirigenti, capace di offrire forme di tutela adeguate ai nuovi tempi.

In quest'ottica assume il service amministrativo a FILCOOP, fondo pensione complementare a capitalizzazione per i dipendenti delle cooperative e cura, in base al D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, il supporto direzionale e amministrativo di AGRIFONDO, fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli operai agricoli e florovivaisti e per dirigenti, quadri e impiegati agricoli.

L'ENPAIA 1 comprende attualmente **una gestione ordinaria** (Fondo per il trattamento di fine rapporto, Fondo di Previdenza, Assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali), **una gestione speciale** (Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali). L'ENPAIA 2 comprende, invece, **due gestioni separate** (Previdenza

Obbligatoria dei Periti Agrari e Previdenza Obbligatoria degli Agrotecnici); tali gestioni verranno analizzate nella sezione dedicata agli Enti istituiti secondo il D. Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103.

La diversa natura delle gestioni separate, aventi natura di Casse privatizzate ex D.L. 103/96, rende necessaria una trattazione distinta di questi due Enti (per chiarezza denominati ENPAIA2) rispetto alla gestione ordinaria e alla gestione speciale (ENPAIA1).

## **ENPAIA 1**

### ***Prestazioni***

Le prestazioni previdenziali ed assistenziali gestite dalla Fondazione ENPAIA ai sensi dell'art.2 della legge n. 1655 del 1962 e le prestazioni basate sull'accordo con ANBI e SNEBI sono:

#### a) GESTIONE ORDINARIA:

- Trattamento di Previdenza: Il trattamento di previdenza assicura la corresponsione di prestazioni economiche al verificarsi dei seguenti eventi: a) morte che non sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio b) invalidità permanente totale ed assoluta che non sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio c) raggiungimento del 65° anno di età.

In relazione al punto c) è possibile aggiungere che ogni iscritto alimenta un *conto individuale* (in parte) attraverso il versamento del contributo per il Fondo di previdenza (descritto più avanti); al raggiungimento del 65° anno<sup>23</sup> di età oppure alla chiusura del rapporto di lavoro subordinato nel settore agricolo viene corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell'iniziale iscrizione al Fondo, rivalutato in base al tasso di interesse annuo composto del 4%.

- Prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali: l'assicurazione dà diritto alle seguenti prestazioni: a) indennità giornaliera per invalidità assoluta temporanea b) indennità per invalidità permanente assoluta o parziale c) indennità per il caso di morte d) in caso di infortunio sul lavoro, un contributo per l'applicazione di apparecchi protesici, e per indispensabili cure fisioterapiche nella misura stabilita annualmente dalla Commissione, di cui al successivo art.23 e) indennità di ricovero.
- Trattamento di fine rapporto: prevede l'erogazione del TFR, accantonato e rivalutato ai sensi di legge, in sostituzione del datore di lavoro. A richiesta dell'interessato avente diritto<sup>24</sup> viene corrisposta anche l'anticipazione sul TFR.

#### b) GESTIONE SPECIALE:

- Prestazioni Fondo di Quiescenza dei dipendenti consorziali: prevede l'erogazione ai consorzi (dietro versamento del contributo descritto più avanti) delle somme loro occorrenti per: a) il

---

<sup>23</sup> Eccezione al requisito anagrafico di 65 anni per superstiti in caso di morte iscritto e all'iscritto che:

- abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria o in forma sostitutiva se non abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro;
- sia stato colpito da invalidità permanente totale o assoluta;
- abbia interrotto il rapporto di lavoro da 6 mesi se non se ne instaura un altro con obbligo di iscrizione all'Ente.

<sup>24</sup> L'anticipazione sul TFR è corrisposta una sola volta nel corso del rapporto con almeno 8 anni di servizio e in misura non superiore al 70% del montante accumulato. Sono erogabili anticipazioni in misura massima del 10% degli aventi diritto per ogni anno e comunque in misura non superiore al 4% dei dipendenti dell'azienda.

pagamento dei trattamenti di quiescenza - indennità di anzianità e/o pensione - dovuti dai Consorzi medesimi per le cessazioni dei rapporti di lavoro b) il pagamento dell'Anticipazione sul TFR, dell'indennità sostitutiva del preavviso in caso di morte con garanzia di corresponsione di almeno 10 mensilità nel caso in cui la premorienza avvenga prima del compimento del decimo anno di anzianità di servizio e della pensione consortile in luogo del TFR nei casi previsti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di riferimento.

### **Contribuzione**

Così come riportato all'art. 2 della legge del 29 novembre 1962, n. 1655, i contributi da versare all'Ente sono i seguenti:

#### a) GESTIONE ORDINARIA:

- Contributo per il Fondo Previdenza: nella misura del 4% della retribuzione, di cui il 2,5% a carico del datore di lavoro e il restante 1,5% a carico di dirigenti o impiegati dell'agricoltura. Il contributo versato confluisce nella misura del 1% a copertura del *Rischio Morte e Invalidità permanente* e del 3% nel *Conto Individuale dei singoli assicurati* (punto c) del trattamento di previdenza);
- Contributo per l'Assicurazione contro Infortuni: l'onere è suddiviso a metà tra il datore di lavoro e l'iscritto ed è pari al 2% della retribuzione per i dirigenti e all'1% della retribuzione per gli impiegati dell'agricoltura.
- Contributo di accantonamento Fondo TFR: pari al 6,5% della retribuzione lorda mensile. Esso è addebitato nella misura del 6% detraendo la quota dello 0,50% che viene accreditata alle aziende in quanto da queste dovuta in via aggiuntiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall'INPS. L'importo corrispondente al predetto 0,50% viene portato in detrazione dall'ammontare del Trattamento di Fine Rapporto spettante a ciascun dipendente (art. 3 della legge 297/82).

Si segnala che a seguito dell'istituzione del servizio sanitario nazionale ( legge 833/78) l'ENPAIA. ha perso la gestione dell'assicurazione contro le malattie; per tale ragione il contributo riportato all'art. 2 della legge del 29 novembre 1962, n. 1655 non viene più riscosso dall'Ente.

Si segnala che per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'Ente un contributo addizionale pari al 4 per cento dell'importo dei contributi medesimi.

I contributi dovuti dal dirigente o dall'impiegato dell'agricoltura sono direttamente trattenuti e versati dal datore di lavoro che è soggetto a sanzione per ritardato pagamento/denuncia nella misura del coefficiente fisso 5.5% + TUR, mentre per omessa denuncia è pari al 30% annuo dei contributi.

#### b) GESTIONE SPECIALE:

Il contributo dovuto da ciascun Consorzio di Bonifica iscritto al Fondo di Quiescenza (Gestione Speciale) è fissato nella misura del 8.94% dell'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte, per l'anno solare di competenza, a tutto il personale al quale si applica il CCNL di categoria.

### **Andamento congiunturale**

Gli iscritti alla Gestione Ordinaria della Fondazione ENPAIA nel 2013 sono 35.819, stazionari rispetto al 2012. Inoltre, risultano iscritti alla Gestione Speciale 7.211 dipendenti consorziali (+0,3% rispetto all'anno precedente) e risultano 129 Consorzi aderenti.

Le entrate contributive per la Gestione Ordinaria nell'ultimo esercizio sono risultate pari a circa 125 milioni di euro, in crescita dell'1,9% rispetto al 2012. All'interno di tale voce sono ricompresi i contributi del fondo di previdenza, il contributo dell'assicurazione contro gli infortuni, il contributo di accantonamento del fondo TFR e le sanzioni. Inoltre, come da art. 2 della legge del 29 novembre 1962, n. 1655 l'Ente nel 2013 ha incassato anche il contributo addizionale per un importo pari a circa 5 milioni di euro (+2,1% rispetto all'anno precedente).

Le entrate contributive per la Gestione Speciale sono diminuite dello 0,6% rispetto all'anno precedente facendo registrare un valore assoluto pari a circa 21 milioni di euro.

Il contributo medio versato alla Gestione Ordinaria<sup>25</sup> è stato pari a 3.475 euro, +2% rispetto al precedente esercizio. Invece, il contributo medio versato alla Gestione Speciale è stato pari a euro 2.878, -0,8% rispetto al precedente esercizio.

Il numero delle prestazioni erogate dalla Gestione Ordinaria è pari nel 2013 a 6.966 (sono inclusi i trattamenti di previdenza, le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e le prestazioni per trattamenti di fine rapporto) con un decremento percentuale pari al -6,1%. Il numero delle prestazioni erogate dalla Gestione Speciale nel 2013 è pari a 759 con un decremento percentuale pari al 20,9% rispetto all'anno precedente.

Le prestazioni erogate nel 2013 dalla Gestione Ordinaria ammontano a circa 71,6 milioni di euro con un decremento del -15,2% rispetto all'anno precedente. Invece, le prestazioni erogate nel 2013 dalla Gestione Speciale ammontano a circa 12,3 milioni di euro con un decremento del -29% rispetto all'anno precedente.

### **Andamento di lungo periodo**

Analizzando i dati della Fondazione ENPAIA dal 2007 al 2013 si evince un incremento del numero degli iscritti alla Gestione Ordinaria del 4% e una riduzione degli iscritti alla Gestione Speciale del 7,2%. Per la Gestione Speciale l'andamento decrescente del numero di iscritti contribuenti è stato accompagnato, nel periodo di analisi, da una riduzione del numero di prestazioni richieste relativamente più accentuato (-28,2% rispetto al 2007).

La Gestione Ordinaria è stata caratterizzata da un trend altalenante del numero delle prestazioni complessive che ha portato ad un decremento del -16,4% tra il 2007 e il 2013. Le dinamiche sottostanti l'andamento aggregato sono guidate da trend disomogenei tra le specifiche prestazioni previdenziali.

Il contributo medio della Gestione Ordinaria è aumentato nel periodo 2007-2013 del 14,4% mentre il contributo medio della Gestione Speciale è aumentato del 13,7%.

La prestazione media erogata dalla Gestione ordinaria (considerando tutte le diverse tipologie di prestazioni) tra il 2007 e il 2013 subisce un incremento pari al 14,36%, mentre, la prestazione media erogata dalla Gestione Speciale risulta decrescere del -22,8% nello stesso arco temporale.

---

<sup>25</sup> Il contributo è stato calcolato senza includere le sanzioni e il contributo addizionale.





Figura 4.1.11.1: Andamento Iscritti - Pensioni (sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (destra) – ENPAIA 1 GESTIONE ORDINARIA





Figura 4.1.11.1: Andamento Iscritti - Pensioni (sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (destra) – ENPAIA 1 GESTIONE SPECIALE

#### **4.1.12 Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani – INPGI**

##### ***Cenni storici***

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" nel quadro pluralistico del sistema previdenziale del nostro Paese, si colloca nella categoria di enti deputati a compiti di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria nell'ambito del disposto dell'art. 38 della Costituzione il quale, come è noto, recita al comma 2; " I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria" ed al comma 4; "Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato".

L'INPGI è l'unica istituzione che gestisca unitariamente, in regime sostitutivo e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti professionisti e dei familiari aventi diritto.

A tale assetto tecnico-giuridico si è pervenuti attraverso un processo evolutivo graduale che prende l'avvio dalla costituzione a livello regionale delle "*Casse pie di previdenza dei giornalisti*" che sorsero, quale forma di mutualità volontaria, intorno al 1870 quando ancora in Italia mancava un ordinamento giuridico della previdenza sociale.

Successivamente, sentita l'esigenza di un organismo unitario e a carattere nazionale, nel corso della negoziazione sindacale per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico viene inserita la proposta, accettata dagli editori, di costituire un apposito "Fondo".

Nasce, pertanto, come istituto contrattuale, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani che, con Regio Decreto N. 838 del 25 marzo 1926 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1926), viene formalmente eretto a ente morale.

Con l'emanazione della legge n. 3316, del 31 dicembre 1928 viene decretata la cessazione ufficiale delle "Casse pie" e la loro fusione nel neocostituito Istituto.

L'esistenza dell'Istituto è messa a dura prova dall'emanazione del provvedimento legislativo del 1950 che fa sorgere in capo agli editori obblighi contributivi anche nei confronti dell'INPS per versamenti già dovuti all'INPGI.

Si deve all'on. Rubinacci l'iniziativa legislativa che, preso atto della peculiarità dell'attività professionale dei giornalisti, che li vede esposti oltre che ai normali rischi inerenti il rapporto di lavoro anche all'alea delle vicende politiche, si conclude con l'emanazione della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, con la quale viene riconosciuto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" il carattere sostitutivo di tutte le forme di previdenza e assistenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti ad esso iscritti ed acquista natura giuridica di ente di diritto pubblico con personalità giuridica ed autonomia gestionale.

La legge Rubinacci stabilisce, comunque, che la misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro e le prestazioni erogate dall'Ente non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di assicurazione obbligatorie.

Già dopo il primo quadriennio emerge l'esigenza di assicurare un consolidamento tecnico-amministrativo della previdenza dei giornalisti cui si dà risposta tramite la legge del 9 novembre 1955 n. 1122 (*Legge Vigorelli*), contenente "Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale

attuata dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani 'Giovanni Amendola'. Questa legge ha provveduto a definire i soggetti assicurati, la retribuzione imponibile, le sanzioni applicabili in caso di omesso o tardivo versamento dei contributi, i poteri ispettivi conferiti ai funzionari addetti alla vigilanza.

Le iniziative di sviluppo perseguite dopo le due leggi fondamentali (Rubinacci e Vigorelli) e dei conseguenti atti - statuto e regolamento -, sia sotto il profilo istituzionale che della tutela, con sensibile ampliamento delle competenze e perfezionamento delle normative hanno portato gradatamente l'ente su posizioni di avanguardia, o almeno di anticipazione, nelle aree di sua competenza, facendone uno strumento indispensabile alla tutela della professione di giornalista e conseguentemente della libertà di stampa.

Attualmente in applicazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 509, che reca disposizioni in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, l'INPGI ha assunto la natura giuridica di "Fondazione", dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma assoggettata al controllo statale sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro.

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani è composto da due distinte gestioni:

- **Gestione Sostitutiva:** relativa ai giornalisti professionisti ed i pubblicisti iscritti all'Albo negli appositi elenchi ed i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico o che compori prestazioni riservate alla professione giornalistica
- **Gestione Separata:** relativa ai giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria ed i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito Registro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (Co. Co. Co.) ancorché svolgano in contemporanea anche un'attività di lavoro subordinato. La Gestione Separata sarà trattata nella sezione dedicata agli Enti istituiti con il D. Lgs. Del 10 febbraio 1996 n. 103.

## **Gestione Sostitutiva**

### **Prestazioni**

La Fondazione INPGI eroga prestazioni previdenziali e assistenziali tipiche degli Istituti Pubblici come l'INPS:

- pensione di vecchiaia: al raggiungimento del 65° anno di età per gli uomini e 60 per le donne<sup>26</sup>, con 240 mensilità contributive versate e a condizione della cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente;
- pensione di vecchiaia anticipata:
- pensione di vecchiaia supplementare: supplementare può essere conseguita soltanto da coloro che: siano già titolari di una pensione a carico di un altro Fondo sostitutivo esclusivo o esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (INPS, Enpals, etc.) escluse le Casse Professionali dei liberi professionisti, abbiano accreditati all'INPGI un numero di contributi non sufficiente per ottenere una pensione autonoma; abbiano raggiunto l'età minima

---

<sup>26</sup> Dal 1° Luglio 2012 al 2021 i requisiti di vecchiaia per le donne verranno allineati gradualmente a quelli degli uomini

pensionabile prevista per ottenere la pensione di vecchiaia (vedi sezione "pensione di vecchiaia"), abbiano cessato qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, sia a carattere giornalistico che di altra natura.

- pensione di anzianità: al raggiungimento di 35 anni di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa in concorrenza con i 62 anni di età (nel 2014), o alternativamente al raggiungimento di 40 anni di contribuzione. In alternativa, è possibile accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione unitamente ai 57 anni di età, con l'applicazione delle percentuali di abbattimento in rapporto agli anni ed ai mesi mancanti al raggiungimento dei requisiti indicati precedentemente, ovvero, se più favorevoli, 40 anni di contribuzione;
- pensione invalidità: spetta all'iscritto permanentemente inabile ad esercitare la professione giornalistica che abbia effettivamente cessato l'attività giornalistica e che abbia versato almeno 180 contributi mensili o non meno di 60 dei quali almeno 12 nell'ultimo quinquennio. Qualora l'invalidità derivi da causa di servizio, decade il requisito di contribuzione minima. I criteri di calcolo coincidono con quelli relativi alla pensione di vecchiaia e il trattamento pensionistico non può risultare inferiore a quello risultante da 20 anni di contribuzione;
- pensione ai superstiti: la reversibilità spetta ai familiari superstiti del giornalista pensionato al momento del decesso; la prestazione indiretta spetta ai familiari superstiti del giornalista attivo, che al momento del decesso abbia versato almeno 180 contributi mensili o almeno 60 dei quali almeno 12 nell'ultimo quinquennio. Tali limiti contributivi decadono in caso di decesso dovuto a infortunio sul lavoro, malattia professionale, per causa di guerra o per causa di servizio.

L'INPGI gestisce anche altri trattamenti economici quali indennità in caso di tubercolosi, di disoccupazione, di Cassa Integrazione, assegni per il nucleo familiare, in caso di infortunio e ogni altro trattamento previsto da provvedimenti di legge.

Il calcolo della pensione si ottiene applicando per ogni anno intero di contribuzione l'aliquota fissa del 2,66%:

- per contribuzioni acquisite, prima del 23.07.1998, fino al limite della media retributiva della categoria dell'anno precedente alla decorrenza in pensione;
- per contribuzioni acquisite a decorrere dal 24.07.1998 fino al limite del minimo contrattuale annuo del redattore ordinario aumentato del 20% e vigente l'anno precedente al decorrere della pensione.

Per le quote di retribuzione eccedenti il limite suddetto si applica l'aliquota:

- 2% fino al 33% di eccedenza su soglia;
- 1,66% fino dal 33% al 66% di eccedenza su soglia;
- 1,33% fino dal 66% al 90% di eccedenza su soglia;
- 0,90% fino oltre il 90% di eccedenza su soglia.

Per anzianità contributive anteriori al 01.01.1993 si applicano le norme previste dal D.lgs. n°503/92.

L'importo della retribuzione da considerare ai fini del calcolo del trattamento pensionistico si compone di quattro differenti quote (Quota A, Quota B, Quota C, Quota D) con differenti regole di computo.

Quota di Pensione	Soggetti Interessati	Media Retributiva pensionabile individuale	Media Retributiva di riferimento	Indici rivalutazione
<b>Quota A</b> (contributi fino al 31/12/1992)	TUTTI	Ultimi 5 anni, o, se più favorevoli 10 migliori	Media retributiva della categoria	Costo vita ISTAT
(1) <b>Quota B</b> (Contributi da gennaio 1993 a luglio 1998)  (2)	Più di 15 anni al 31/12/1992	Ultimi 10 anni o, se più favorevoli, 10 anni migliori	Media retributiva della categoria	Costo vita ISTAT+1%
	Meno di 15 anni al 31/12/1992	Tutti gli anni dopo il 1/01/1993 al netto degli scarti D.lgs. 373/1993, + ultimi 5 anni al 31/12/1992		
<b>Quota C</b> (Contributi post agosto 1998)	Già iscritti INPGI al 24/07/1998	(Vedi Quota B)	Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20%	Costo vita ISTAT+1%
	Iscritti INPGI dopo il 24/07/1998	Tutta la vita lavorativa		
<b>Quota D</b> (Contributi post entrata in vigore riforma 1/01/2006)	TUTTI	Tutta la vita lavorativa	Minimo contrattuale R.O. aumentato del 20%	Costo vita ISTAT+1%

**Tabella 4.1.12.1: Tabella riassuntiva delle quote di composizione della retribuzione pensionabile "INPGI – Gestione Sostitutiva"**

### **Contribuzione**

Il reddito imponibile cui applicare le aliquote contributive è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Sono escluse dalla base imponibile:

1. somme corrisposte a titolo di TFR;
2. somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
3. proventi e indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento danni;
4. somme poste a carico di gestioni previdenziali e assistenziali obbligatorie per legge; somme prestazioni erogate da casse, fondi e gestioni pensionistici previdenziali; proventi derivanti da polizze assicurative; compensi erogati per conto di terzi non attinenti la prestazione lavorativa;
5. erogazioni collegate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività dell'azienda;
6. contributi e somme a carico del datore di lavoro destinati al finanziamento di forme pensionistiche complementari;
7. i trattamenti di famiglia di cui al T.U.I.R., art. 3.

I contributi obbligatori sono dovuti all'INPGI, dal datore di lavoro e dal lavoratore, ogniqualvolta si instauri un rapporto di lavoro subordinato a carattere giornalistico tra un'azienda e un giornalista professionista, praticante, pubblicitario.

Attualmente la contribuzione spettante all'INPGI è pari al 31,83% della retribuzione imponibile (23,04% a carico del datore di lavoro, 8,79% a carico del giornalista).

Relativamente alla contribuzione a carico del datore di lavoro, questa riguarda quanto di seguito elencato nella tabella.

20,28%	Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS)
1,61%	Assicurazione contro la disoccupazione
0,30%	Fondo di garanzia per il TFR (L.297/82) <sup>27</sup>
0,80%	Di cui 0,30% per mobilità e 0,50% per ammortizzatori sociali <sup>28</sup>
0,05%	Assegno per nucleo familiare
23,04%	<b>Totale</b>

**Tabella 4.1.12.2: Dettaglio della contribuzione a carico del datore di lavoro**

La contribuzione a carico del giornalista è scomposta come di seguito:

- 8,69% assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS)
- 0,10% contributo per ammortizzatori sociali<sup>29</sup>

Inoltre è dovuto un contributo del 1%, a carico del giornalista, sulla quota di retribuzione mensile eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Sono previste ulteriori forme di contribuzione sia a carico del datore di lavoro che del giornalista:

- A carico del datore di lavoro:
  - Contributo infortuni: 11,88 euro mensili, per 12 mesi;
  - Fondo Integrativo di previdenza: 1,50%, contributo non dovuto per giornalisti praticanti, pubblicitari e professionisti con contratto a termine;
  - Contributo di solidarietà: 10% sull'importo dell'1,50% al Fondo Integrativo INGPI, sugli importi dati alla Casagit e su altre somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro.
- A carico del giornalista:
  - Contributo al Fondo di Perequazione: 5,00 euro mensili, per 12 mesi, dovuto da tutti i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro regolato dall'art. 1 del CNLG, nonché dai titolari di rapporto di lavoro ex artt. 2,12,36 con retribuzioni pari o superiori a quella minima contrattuale del redattore con più di 30 mesi di anzianità.

### **Andamento congiunturale**

Nell'ultimo anno solare la gestione sostitutiva dell'Istituto vede una leggera crescita del numero degli iscritti attivi, di poco inferiore all' 1%. Il numero di prestazioni IVS cresce del 4,2%, anche se, osservando nel dettaglio l'andamento delle prestazioni, si nota che il numero delle pensioni di vecchiaia anticipata e anzianità cresce in misura superiore, rispettivamente dell'11% e dell'8%, mentre quelle di vecchiaia registrano una crescita di poco inferiore al 2%. L'andamento delle grandezze aggregate si ripercuote a livello di importi nominali in una netta diminuzione degli introiti derivanti dai contributi obbligatori, che diminuiscono del 6,2%. Ancora più netto appare il decremento delle entrate se si osserva la variazione del contributo medio IVS, che scende da 13.366

<sup>27</sup> è dovuto solo per i giornalisti, di aziende con meno di 50 dipendenti, che abbiano optato per il mantenimento del TFR in azienda.

<sup>28</sup> il contributo di mobilità non è dovuto per imprese non soggette alla CIGS.

<sup>29</sup> dovuto da giornalisti dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS.

euro del 2012 a 12.457 del 2013, pari ad una diminuzione di circa il 7%. In controtendenza risultano essere le uscite per prestazioni IVS che vedono un incremento in termini nominali di circa il 4%, andando praticamente a doppiare il tasso d'inflazione del periodo. Dato l'incremento del numero dei trattamenti pensionistici pari al 4,2%, risulta invariato il livello di prestazione media. Data la stagnazione di quest'ultima grandezza, è chiaro come le variazioni nell'indice Contributo medio IVS<sup>30</sup> / Prestazioni medie IVS siano tutte da imputare al numeratore. Il risultato finale porta ad un decremento dell'indice di circa il 7%.

### Andamento di lungo periodo

Il trend di lungo periodo, considerando l'intervallo 2007-2013, mostra un incremento costante degli iscritti attivi che passano da 25.238 a 28.150. Anche la popolazione degli attivi pensionati risulta in costante crescita, passando da 27 a 49 nel periodo considerato.

Crescente risulta anche il trend relativo alle prestazioni IVS che nel complesso fa registrare un incremento del 33% dal 2007, trainato in particolar modo, dal forte peso della componente pensioni per anzianità e vecchiaia anticipata, quest'ultima raddoppiata dal 2009 al 2011 (prepensionamenti a carico dello Stato).

L'impatto sull'indice Iscritti / Prestazioni non è particolarmente significativo, sia perché lo stesso rimane sufficientemente costante almeno dal 2008 al 2013, sia perché non rappresenta un indicatore tale da rappresentare il reale trend del mercato del lavoro nell'ambito del settore editoriale, in quanto nella platea degli attivi è ricompresa una platea di iscritti non pensionati che nell'anno di riferimento non produce reddito quindi contribuzione.

A livello di importi nominali si nota una crescita importantissima dei contributi obbligatori, dal 2007 al 2008, per poi incontrare nel 2013 una sostanziale diminuzione che riporta il livello a quello del 2007, di contro le prestazioni IVS registrano nello stesso periodo un incremento del 40%, che testimonia il peggioramento del saldo tecnico IVS e dell'indice Contributi medi IVS / Prestazioni medie IVS fortemente decrescente dal 2008, come mostrato dai grafici sottostanti.




Figura 4.1.12.1: Andamento Iscritti - Pensioni (sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (destra) - INPGI GESTIONE SOSTITUTIVA

Si può notare dai dati forniti dall'Istituto come il saldo di gestione previdenziale IVS risulti decrescente nel tempo passando da 57 milioni del 2008 a - 75 milioni del 2013. E' chiaro come la causa principale sia la diminuzione dei contributi sia in termini aggregati che relativi non bilanciata da un decremento delle prestazioni offerte dall'Istituto.

<sup>30</sup> Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente), per la gestione sostitutiva dell'AGO l'indicatore è riferito alla sola IVS.




Figura 4.1.12.2: Andamento Contribuzione SIS IVS- Pensioni IVS (INPGI GESTIONE SOSTITUTIVA)

## **4.2 Enti a carattere assistenziale appartenenti al perimetro AdEPP**

### **4.2.1 Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani “Angiolo Berti”- CASAGIT**

#### ***Cenni storici***

La Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani, denominata CASAGIT, viene costituita nel novembre 1974 in seguito allo scorporamento dell'ambito assistenziale sanitario dall'istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI). La CASAGIT è un'associazione privata a carattere nazionale e senza fini di lucro costituita con voto unanime dal Consiglio della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in adempimento del voto degli organi esecutivi della stessa FSNI, dell'Ordine e dell'Istituto di Previdenza.

La Cassa è ispirata da una forma di mutualismo atipico basato sul principio di ripartizione dei rischi tra i soci cui si aggiunge un criterio di contribuzione non uniforme, ma commisurato alle capacità di guadagno del singolo iscritto. La copertura sanitaria integrativa è estendibile all'intero nucleo familiare a carico del socio a prescindere dalla sua composizione e natura.

Da settembre 2012 al tradizionale profilo contrattuale se ne sono aggiunti altri tre dedicati a colleghi impegnati nella professione con modalità diverse da quelle dei Contratti Nazionali di Lavoro Giornalistico sottoscritti dalla FNSI. Come per il profilo contrattuale possono essere assistiti coniugi, conviventi e, anche a titolo proprio, figli e superstiti.

#### ***Prestazioni***

La Cassa concorre alle spese sanitarie sostenute dai soci e dal proprio nucleo familiare in base alle regole e nelle misure stabilite nel tariffario.

Il concorso di CASAGIT alle spese sanitarie non è previsto per gli accertamenti e i trattamenti obbligatori a norma di legge e per le prestazioni effettuate esclusivamente con finalità di ordine estetico o comunque non attinenti specificatamente alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie. Il diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute, decade qualora la relativa documentazione venga presentata oltre la fine del trimestre successivo a quello della data riportata sul giustificativo.

La CASAGIT garantisce, in maniera differenziata in relazione al profilo prescelto, un concorso alle spese mediche sull'intero ventaglio delle prestazioni sanitarie: ricoveri, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche, medicinali, ticket, terapie fisiche e riabilitative, acquisto di lenti per occhiali. Caso unico nel panorama italiano la Cassa eroga direttamente, e non tramite assicurazioni, contributi per l'assistenza domiciliare ai non autosufficienti. Assicura inoltre un servizio di assistenza in emergenza 24 ore su 24, 365 giorni l'anno.

Sono convenzionate in forma diretta con la CASAGIT circa 170 strutture per ricoveri e interventi chirurgici, compresi centri di eccellenza presso strutture pubbliche operanti in regime di intramoenia, oltre 600 dentisti, più di 80 centri diagnostici e 19 poliambulatori specialistici nelle principali città italiane.

In particolare le prestazioni sanitarie per le quali è garantito il concorso alla spesa da parte della Cassa, in base allo specifico Profilo assistenziale, sono:

#### **1. Profilo Uno**

- accertamenti clinici e diagnostici
- assistenza socio-sanitaria ai non autosufficienti
- assistenza infermieristica domiciliare continuata in stato di malattia in fase acuta
- cure e protesi dentarie
- cure termali
- interventi di chirurgia ambulatoriale
- lenti correttive della vista
- medicinali
- prestazioni terapeutiche
- protesi, tutori ortopedici e presidi terapeutici
- ricoveri in istituti di cura pubblici e privati
- ricoveri per lungo-degenza, per malati in fase terminale e per malattie nervose e mentali
- visite specialistiche, consulti e visite omeopatiche
- quote poste a carico degli assistiti che si avvalgono del Servizio Sanitario Nazionale per prestazioni erogate dalla CASAGIT

## 2. Profilo Due

- accertamenti diagnostici
- cure e protesi dentarie
- cure termali
- lenti correttive della vista
- prestazioni terapeutiche
- protesi, tutori ortopedici e presidi terapeutici
- ricoveri in istituti di cura pubblici e privati
- visite specialistiche
- quote poste a carico degli assistiti che si avvalgono del Servizio Sanitario Nazionale per prestazioni rimborsate dalla CASAGIT

## 3. Profilo Tre e Profilo Quattro

- accertamenti diagnostici
- cure e protesi dentarie
- lenti correttive della vista
- prestazioni terapeutiche (solo ai Titolari iscritti al Profilo Tre)
- ricoveri in istituti di cura pubblici e privati
- quote poste a carico degli assistiti che si avvalgono del Servizio Sanitario Nazionale per prestazioni rimborsate dalla CASAGIT

### **Contribuzione**

La contribuzione di CASAGIT è articolata in base ai quattro profili di copertura sanitaria definiti nel Regolamento.

Per quanto riguarda il **Profilo Uno**, i titolari di posizione (obbligati o volontari) contribuiscono secondo tre diverse fattispecie:

- in percentuale sulla retribuzione nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione obbligatoria. Fanno parte di questo profilo contributivo i Soci Titolari di un CNLG/accordo sottoscritto dalla FNSI, e recepito dal Consiglio di Amministrazione, che sono obbligatoriamente iscritti alla CASAGIT;
- in percentuale sul trattamento lordo di pensione percepito; fanno parte di questo profilo contributivo i Soci e Aggregati titolari di pensione erogata dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani o da Enti diversi;
- in quota fissa determinata in base ai principi di sostenibilità economico-finanziaria della CASAGIT risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali. Fanno parte di questo profilo contributivo i Soci e Aggregati iscritti volontariamente, compresi i dipendenti di Organismi di Categoria. Il Consiglio di Amministrazione definisce la quota di contribuzione e può definire riduzioni della stessa in base al reddito lordo, denunciato fiscalmente in Italia o negli Stati in cui l'interessato ha la residenza o la cittadinanza.

In particolare la contribuzione prevista è di seguito schematizzata.

#### 1. Soci Contrattualizzati:

Sono tenuti al versamento di un contributo in percentuale sul reddito lordo da lavoro dipendente al quale può essere aggiunta una quota in misura fissa.

La quota associativa dovuta è calcolata applicando l'aliquota, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sulla retribuzione lorda nonché su ogni altro compenso, indennità o assegno assoggettabile per legge a contribuzione obbligatoria.

La quota associativa riguardante i Soci non può essere inferiore a quella annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione (minimale contributivo) sulla base dei principi di sostenibilità economico-finanziaria della Cassa risultante dalle proiezioni tecnico-attuariali. Il minimale contributivo è dovuto anche dai Soci a cui è applicato il contratto di solidarietà.

Tipologia Socio	Base di calcolo	Valore
Giornalisti professionisti, pubblicisti occupati a tempo pieno, praticanti ed iscritti a elenco stranieri, titolari di rapporto regolato da contratti FNSI	Retribuzione lorda percepita	3,50%
Coniugi conviventi entrambi contrattualizzati (conguaglio attivo semestrale)	Retribuzioni lorde percepite da uno dei due	1,75%
Soci in aspettativa facoltativa, post partum, generica o per assolvere obblighi di leva. Soci in stato di disoccupazione da oltre 24.	Retribuzione minima contrattuale del redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale	3,50%
Minimale contributivo soci contrattualizzati professionisti e pubblicisti titolari di contratti stipulati dalla FNSI, con oltre 30 mesi di attività professionale	Contributo minimo annuale (sono previsti limiti minimi mensili e trimestrali)	1.296,00
Minimale contributivo soci contrattualizzati (praticanti)	Contributo minimo annuale (sono previsti limiti minimi mensili e trimestrali)	600,00
Minimale contributivo soci contrattualizzati professionisti e pubblicisti titolari di contratti stipulati dalla FNSI, con meno di 30 mesi di attività professionale	Contributo minimo annuale (sono previsti limiti minimi mensili e trimestrali)	1.008,00
Soci in assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio	Ultima retribuzione intera percepita	3,50%
Soci in aspettativa per motivi sindacali o per ricoprire cariche pubbliche elettive o per temporaneo assolvimento incarichi remunerati	Quote differenziate in base al reddito	
Soci in stato di disoccupazione (primo biennio)	<b>ESENTE</b>	
Soci in Cassa Integrazione (primo biennio)	<b>ESENTE</b>	

Tabella 4.2.1.1: Regime di contribuzione per i “soci contrattualizzati” “CASAGIT”

2. Soci volontari non contrattualizzati, soci aggregati, iscritti CASAGIT2:

Tipologia Socio	Base di calcolo	Importo
Soci non contrattualizzati, aggregati, in aspettativa con altri redditi	Reddito superiore a 100.000 euro	3.396 Annuo 849 Trimestrale 283 Mensile
	Reddito compreso tra 71.315 euro e 100.000 euro	3.084 Annuo 771 Trimestrale 257 Mensile
	Reddito inferiore a 71.315 euro	2.772 Annuo 693 Trimestrale 231 Mensile
Soci (giornalisti) non contrattualizzati con età < 30 e redditi non superiori ai limiti fissati per mantenimento familiari a carico		1.848 Annuo 462 Trimestrale 154 Mensile

Tabella 4.2.1.2: Regime di contribuzione per “soci non contrattualizzati”, “soci aggregati”, iscritti “CASAGIT”

3. Familiari:

Tipologia familiare	Importo
Coniuge o convivente more uxorio	900 Annuo / 225 Trimestrale / 75 Mensile
Figlio maggiore di 26 anni	1.260 Annuo / 315 Trimestrale / 105 Mensile
Figlio maggiore di 30 anni (fino al massimo di 35 anni)	1.668 Annuo / 417 Trimestrale / 139 Mensile
Genitori, nonni, adolescenti collaterali fino al 3° grado	1.764 Annuo / 441 Trimestrale / 147 Mensile
Entrambi i genitori a carico	2.652 Annuo / 663 Trimestrale / 221 Mensile

Tabella 4.2.1.3: Regime di contribuzione per i familiari "CASAGIT"

Inoltre è prevista la contribuzione aggiuntiva per nucleo familiare in base ai seguenti criteri:

FAMILIARI (CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA NUCLEO)	MESE	TRIMESTRE	ANNO
< 30.000	ESENTE	ESENTE	ESENTE
30.000 - 40.000	8,00	24,00	96,00
40.001 - 50.000	11,00	33,00	132,00
50.001 - 62.000	14,50	43,50	174,00
62.001 - 75.000	18,00	54,00	216,00
75.001 - 90.000	22,00	66,00	264,00
90.001 - 120.000	27,50	82,50	330,00
120.001 - 160.000	32,00	96,00	384,00
> 160.001	35,00	105,00	420,00

Tabella 4.2.1.4: Contribuzione aggiuntiva Familiari (Quote 2012)

4. Pensionati:

Tipologia Pensionato	Base di calcolo	Percentuale
Titolari di pensione ridotta e di rapporto di lavoro non regolato da contratti FNSI	Trattamento pensionistico lordo	3,50%
Titolari di pensione annua superiore ai 21.355,78 euro	Trattamento pensionistico lordo	3,50%
Titolari di pensione annua superiore a 11.779,15 euro ed entro i 22.085,92 euro	Trattamento pensionistico lordo	2,20%
Titolari di pensione annua inferiore ai 22.085,92 euro	ESENTE	

Tabella 4.2.1.5: Regime di contribuzione previsto per i pensionati (Quote 2012)

Per quanto riguarda il **Profilo Due** sono previste le seguenti quote di contribuzione.

Tipologia	Contributo annuale
Titolare	1.500
Coniuge	800
Figlio	400
dal 2° Figlio	300

Tabella 4.2.1.6: Quote 2012 Profilo Due

Per i soci ultracinquantenni, con meno di 10 anni di iscrizione alla Cassa, è previsto il versamento di una quota in fase di iscrizione in base alla seguente tabella:

Fascia d'età	Quota d'iscrizione una tantum TITOLARE	Quota d'iscrizione una tantum CONIUGE
50 - 55 anni	2.000	1.000
56 - 60 anni	2.400	1.300
61 - 65 anni	2.800	1.500
66 - 70 anni	3.200	1.800
71 - 75 anni	3.800	2.000
76 - 80 anni	4.200	2.300
81 - 85 anni	4.800	2.600
> 86 anni	5.400	3.000

Tabella 4.2.1.7: Quote una tantum 2012 Profilo Due

La contribuzione al **Profilo Tre** viene applicata tramite le quote di seguito illustrate.

Fascia d'età	Contributo annuale
0 - 10 anni	192
11 - 20 anni	432
21 - 30 anni	528
31 - 40 anni	600
41- 50 anni	648
51 - 60 anni	672
> 61 anni	732

Tabella 4.2.1.8: Quote 2012 Profilo Tre

Per i soci ultracinquantenni, con meno di 10 anni di iscrizione alla Cassa, è previsto il versamento di una quota una tantum in fase di iscrizione in base alla seguente tabella:

Fascia d'età	Quota d'iscrizione una tantum
51-60 anni	1.200
> 61 anni	1.400

Tabella 4.2.1.9: Quote una tantum 2012 Profilo Tre

Infine per il **Profilo Quattro** viene applicata tramite le quote di seguito illustrate.

Fascia d'età	Contributo annuale
0 - 10 anni	120

11 - 20 anni	276
21 - 30 anni	300
31 - 40 anni	312
41- 50 anni	336
51 - 60 anni	360
> 61 anni	420

Tabella 4.2.1.10: Quote 2012 Profilo Quattro

Per i soci ultracinquantenni, con meno di 10 anni di iscrizione alla Cassa, è previsto il versamento di una quota una tantum in fase di iscrizione in base alla seguente tabella:

Fascia d'età	Quota d'iscrizione una tantum
51-60 anni	600
> 61 anni	800

Tabella 4.2.1.11: Quota una tantum 2012 Profilo Quattro

### **Andamento congiunturale**

Alla fine del 2013 risultano iscritti alla Cassa 51.688 soci, con un leggerissimo calo, inferiore ad un punto percentuale rispetto al dato relativo all'anno solare precedente. Il collettivo risulta composto per il 55% da giornalisti e altri aventi diritto e per il restante da familiari degli stessi. A livello di contributi versati si assiste ad un decremento su base percentuale inferiore al 2%, che quindi, essendo in linea con l'andamento del numero degli iscritti, causa variazioni limitatissime sul contributo medio pagato dai titolari, che passa da 2.736 euro a 2.715 euro. Si nota, al contrario, un incremento delle prestazioni totali pagate dalla Cassa pari all'1,5% che, dati gli andamenti altri andamenti, va a generare un incremento superiore al 2% nella prestazione media.

### **Andamento di lungo periodo**

Dal 2007 al 2013 si assiste ad un trend lievemente crescente del numero degli iscritti titolari, che fanno registrare un picco nel 2009 con 28.075. Dall'anno successivo si assiste, tuttavia, ad un trend di segno opposto che porta il numero a toccare, nel 2013, quota 27.306 titolari. Analogo è il discorso per le entrate contributive che appaiono costantemente crescenti fino al 2009 per poi, negli ultimi 3 anni, attestarsi intorno ai 75 milioni di euro. In termini di importi medi nominali, quindi, si passa dai 2.603 euro del 2007 ai 2.715 euro del 2013: l'incremento complessivo è comunque pari al 4,3%, inferiore a quello del tasso d'inflazione rilevato nel periodo di riferimento. A livello di prestazioni, gli importi nominali risultano pressoché costanti, con variazioni percentuali minime su tutto l'intervallo temporale di riferimento. La prestazione media cresce limitatamente, la variazione percentuale positiva complessiva supera di poco l'1,5% in termini nominali.

## **Enti istituiti con il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 a carattere assistenziale**

### **4.2.2 Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani – ONAOSI**

#### ***Cenni storici***

L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani nasce nel 1874 da un'idea del medico Luigi Casati. Nel 1890, su iniziativa dei professori Carlo Ruata e Lorenzo Bruno, si promuove una sottoscrizione tra Sanitari per fondare un'associazione che si prenda cura dei loro orfani. Fin dall'origine le risorse e i finanziamenti per sostenere l'iniziativa provengono esclusivamente dalle categorie sanitarie. Con il Regio Decreto del 20 luglio 1899 viene approvato il primo Statuto organico e l'Opera viene eretta in Ente morale con la denominazione di "Collegio - convitto per i figli orfani dei Sanitari italiani in Perugia". Con la legge del 7 luglio 1901, n.306, il contributo, fino ad allora volontario, fu reso obbligatorio a carico di tutti "i medici chirurghi, veterinari e farmacisti esercenti nel Regno alle dipendenze di pubbliche amministrazioni". Tutti gli altri Sanitari "liberamente esercenti" potevano invece contribuire volontariamente. Con questa legge e le successive emanate si fissa anche l'importo da corrispondere. Infine, con Regio Decreto del 29 gennaio 1925 fu approvato il nuovo Statuto organico dell'Ente denominato "Opera Pia Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Sanitari Italiani" con sede in Perugia.

Nel 1995, in base al Decreto Legislativo n. 509/1994, l'ONAOSI si trasforma da ente pubblico in fondazione privata. Esso è l'unico tra gli enti ivi previsti a non gestire forme obbligatorie di previdenza ma a esercitare esclusivamente attività assistenziale. Il 30 ottobre i Ministeri competenti approvano il primo Statuto ed il regolamento della "privatizzazione". Nel 1999 la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su alcuni ricorsi, conferma la legittimità dell'obbligo della contribuzione all'ONAOSI in quanto fondata essenzialmente sul principio di solidarietà.

Di grande rilievo per la Fondazione è stata la modifica dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306 introdotta dall'art.52, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge Finanziaria 2003). Il nuovo testo estendeva il pagamento del contributo obbligatorio a "tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari".

Pertanto la legge finanziaria del 2007 ha successivamente abrogato tale estensione. Alla luce di tale norma, della sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 2007 e del conseguente D.L. 150/2007 sono tornati ad essere contribuenti obbligatori solo i farmacisti, i medici chirurghi, gli odontoiatri ed i veterinari dipendenti da pubbliche amministrazioni i quali sono tenuti a versare una somma rapportata alla retribuzione di base e all'anzianità complessiva di servizio.

#### ***Le prestazioni***

L'attività della Fondazione ONAOSI è finalizzata a obiettivi di solidarietà e assistenza ed ha per scopo primario il sostegno, l'educazione, l'istruzione e la formazione degli assistiti (gli orfani, i figli legittimi, adottivi o naturali riconosciuti, di medici - veterinari, farmacisti, medici - chirurghi ed odontoiatri, contribuenti obbligatori o volontari), per consentire loro di conseguire un titolo di studio e di accedere all'esercizio di una professione o di un'arte.

Le prestazioni e i servizi erogati dalla Fondazione possono essere classificate in due gruppi:

- prestazioni ai soggetti assistiti: gli assistiti dell'Ente sono gli orfani dei contribuenti obbligatori e volontari, che alla data del decesso, risultino iscritti e in regola con i versamenti dei contributi; i figli dei contribuenti obbligatori e volontari dichiarati, totalmente e permanentemente, inabili all'esercizio della professione, in regola con i versamenti e con cancellazione dai rispettivi Ordini

provinciali; i figli dei contribuenti obbligatori cessati dal servizio, anche per dimissioni volontarie, oppure con 60 anni di età e che abbiano, in ogni caso un minimo di 30 anni di contribuzione complessiva e che mantengano la contribuzione all'ONAOI; i figli dei contribuenti volontari, che avendo un minimo di 60 anni di età abbiano versato complessivamente il contributo annuale per almeno 30 anni e che mantengano la contribuzione all'ONAOI (Art. 6 dello Statuto ONAOI). Le prestazioni dei figli di sanitari trentennali sono da modulare secondo il reddito come definito dal Consiglio di Amministrazione. Le prestazioni a favore dei soggetti assistiti sono:

- ammissione nel Collegio Unico di Perugia (Convitto e Collegio Universitario) e nei Centri Formativi di Perugia, Bologna, Messina, Torino, Napoli Padova e Pavia;
- contributo in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario il cui importo è legato all'ordine di studi seguito<sup>31</sup>. È previsto inoltre l'erogazione di un'integrazione assistenziale in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza.
- interventi diretti a favorire la formazione
- interventi speciali a favore dei disabili (di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni)
- convenzioni con università, Istituti e Centri di ricerca per specializzazione *post-lauream*
- Soggiorno estivo per preadolescenti: attività riservata a studenti della scuola media inferiore per vivere un'esperienza comunitaria in un ambiente protetto e particolarmente stimolante all'insegna di attività ricreative, culturali, turistiche e sportive;
- altre forme ritenute idonee al conseguimento dei fini istituzionali, o ad essi strumentali, complementari o comunque connessi. Tra le altre prestazioni erogate dalla Fondazione si possono considerare gli interventi per specializzazione post-laurea, Programma Start - corso di qualifica legalmente riconosciuto- finalizzato, tra l'altro, al perfezionamento dell'uso dei principali programmi di informatici; sostegno da parte del Servizio Sociale dell'Ente; interventi integrativi a favore di giovani portatori di handicap e l'assegnazione di case vacanze estive ed invernali.

Il diritto alle prestazioni si estingue al compimento del trentesimo anno di età. Tale termine può essere elevato fino al 32° anno di età solo in caso di frequenza di corsi di formazione post laurea.

Il termine può essere elevato anche nei confronti dei soggetti disabili studenti che siano stati ammessi alle prestazioni e che abbiano un grado di invalidità superiore al 67% a condizione che si registri un progresso negli studi (il termine può essere elevato sino al conseguimento di un titolo di studio e, comunque, non oltre il compimento del 40° anno di età).

- prestazioni ai soggetti non assistiti: tali prestazioni sono rivolte ai soggetti non assistiti della Fondazione e sono i figli di sanitari in regola con la contribuzione obbligatoria o volontaria, gli stessi contribuenti, i loro coniugi e gli orfani dei sanitari non contribuenti. Ogni anno, l'Ente, dopo aver soddisfatto le richieste degli assistiti, mette a disposizione servizi a pagamento cui possono accedere i soggetti non assistiti (per gli orfani dei sanitari non contribuenti la retta è a carico degli Enti di categoria, sulla base delle convenzioni stipulate con la Fondazione ONAOI). I servizi erogati a pagamento sono:

---

<sup>31</sup> Tale contributo è maggiorato nel caso di studenti "fuori sede".

- ammissione nel Collegio Unico di Perugia, (Convitto e Collegio Universitario) e nei Centri Formativi di Perugia, Bologna, Messina, Torino, Napoli Padova e Pavia;
- partecipazione a corsi di formazione specialistica;
- assegnazione di case vacanze invernali ed estive.

La Fondazione ONAOSI in ottemperanza ai dettati legislativi e statutari che prevedono ulteriori prestazioni assistenziali in favore di contribuenti in situazione di vulnerabilità, stanziava annualmente l'erogazione di contributi da destinare ai sanitari contribuenti in regola in condizioni di difficoltà economica.

### **Contributi**

L'ONAOSI assolve i propri compiti avvalendosi delle risorse finanziarie che derivano dalla riscossione dei contributi degli iscritti e dalla gestione del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare. L'importo del contributo è determinato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l'equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell'ente, con riguardo, per ciascun interessato, alla percentuale della retribuzione di base e all'anzianità di servizio (art.29, comma 1, d.l. n. 159/2007). Come già accennato in precedenza, la Fondazione, ha assunto nuove determinazioni sulla misura del contributo sia obbligatorio (delibera CdA n.42 dell'11 novembre 2007) che facoltativo (delibera n.142 dell' 12 novembre 2011) per garantire l'equilibrio economico dopo le modifiche legislative apportate dalla Legge Finanziaria 2007. I contributi della Fondazione possono essere classificati in base ai soggetti tenuti al versamento:

- contributi obbligatori: sono contribuenti obbligatori tutti i Medici Chirurghi e Odontoiatri, i Medici Veterinari ed i Farmacisti iscritti ai rispettivi Ordini Professionali italiani che prestano servizio presso Pubbliche Amministrazioni. I Sanitari pubblici dipendenti assolvono tale obbligo mediante trattenuta mensile sullo stipendio a cura dell'Amministrazione presso la quale prestano servizio. La misura del contributo è pari allo 0,34% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, inferiore o uguale a 5 anni; allo 0,38% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, superiore a 5 anni. Sono, altresì, esonerati i Sanitari cessati dal servizio in stato di inabilità totale permanente riconosciuta ai sensi delle leggi vigenti in materia (art 6, comma 10 del regolamento della Contribuzione approvato dalle Autorità di Vigilanza in data 6.8.2012).
- contributi volontari: sono contribuenti volontari della Fondazione tutti i laureati in Medicina – Chirurgia, Odontoiatria, Medicina – Veterinaria, Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutica che non prestano servizio presso Amministrazioni Pubbliche, la cui domanda sia stata accettata dalla Fondazione. Il contributo volontario ha carattere continuativo. La misura della contribuzione è fissa e dipende dall'anzianità ordinistica e dal reddito.

Dal 1/1/2012 il contributo volontario viene fissato come segue:

- Anzianità ordinistica complessiva fino a 5 anni complessivi:
  - € 165,75 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00
  - € 148,30 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00.

- € 75,00 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00.
- € 25,00 annui per reddito complessivo individuale inferiore/uguale a € 20.000,00.
- Anzianità ordinistica complessiva superiore a 5 anni complessivi:
  - € 165,75 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 60.000,00
  - € 148,30 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 40.000,00 ed inferiore/uguale a € 60.000,00.
  - € 125,00 annui per reddito complessivo individuale superiore a € 20.000,00 ed inferiore/uguale a € 40.000,00.
  - € 40,00 annui per reddito complessivo individuale inferiore/uguale a € 20.000,00.

Il contributo per gli assicurati obbligatori e volontari cessati dal servizio, in regola con la contribuzione e che non abbiano rapporti convenzionali in corso con la Pubblica Amministrazione, aventi un'età superiore ai 67 (sessantasette) anni di età compiuti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento ed in possesso di un'anzianità contributiva complessiva (obbligatoria e/o volontaria) minima di 30 (trenta) anni - in alternativa alle quote annuali - a partire dal 2013 è fissato in € 166,00 *una tantum*.

#### **Andamento congiunturale**

Per l'anno 2013 gli iscritti alla Fondazione ONAOSI risultano pari a 164.256 sanitari. Gli iscritti obbligatori sono 137.982, quelli volontari sono 10.686 e i vitalizi 15.588. Rispetto al 2012, il numero degli iscritti totali è in diminuzione del 3,4%.

Sempre in riferimento all'ultima annualità le prestazioni assistenziali risultano in aumento di circa il 4%, in controtendenza col numero degli iscritti: l'incremento maggiore si presenta per le prestazioni in denaro. L'incremento del numero di prestazioni non va di pari passo con la variazione degli importi nominali delle stesse, visto che in termini percentuali si osserva un aumento che non arriva al punto percentuale. Di conseguenza si osserva una diminuzione della prestazione media che passa da € 3.182,56 a € 3.050,53 (-4%). Anche a livello di contributi assoluti complessivi pagati si osserva una flessione, anche se molto più lieve (-0,5%), che, rispetto alla più marcata variazione del numero degli iscritti, porta comunque il contributo medio a passare da 157,58 euro a 162,53 euro (+3,1%), facendo registrare un incremento, seppur lieve, superiore al tasso d'inflazione. I risultati demografici possono essere riassunti dall'indice Iscritti / Prestazioni, che, nell'ultimo anno riporta una flessione vicina all'8%. Al contrario, l'indice Contributo medio / Prestazione media, che sintetizza l'andamento degli importi monetari nominali, riporta un incremento superiore al 6%.

#### **Andamento di lungo periodo**

L'andamento del numero degli iscritti all'ONAOSI nel periodo 2007 - 2013 presenta una peculiarità dovuta all'applicazione della Legge Finanziaria del 2007. Come già citato, questa legge abrogava l'estensione dell'obbligo di iscrizione alla Fondazione di tutti i sanitari iscritti ai rispettivi Ordini precedentemente imposto dalla Legge Finanziaria del 2003, restringendo tale obbligo ai soli sanitari dipendenti della pubblica amministrazione. Dal 2007 l'andamento degli iscritti presenta, complessivamente, un andamento stazionario, con variazioni annuali che non arrivano a superare il punto percentuale, tranne che per l'ultima annualità come precedentemente descritto. Risulta diverso l'andamento delle prestazioni totali offerte dalla Cassa, che decresce dal 2007 al 2010 dove passano da 6.913 a 5.764, per poi crescere e raggiungere quota 6.735. Nel complesso si registra un

decremento del 2,5%. A livello di importi si registra un picco nel 2008 per i contributi, dove la variazione annuale è stata superiore al 30%; dal 2009 il livello si è mantenuto pressoché costante se si esclude l'ultima annualità descritta precedentemente. L'incremento complessivo dal 2007 è risultato pari al 34%. Segue da ciò un andamento del contributo medio crescente che passa dai 111,00 euro del 2007 ai 162,50 euro dell'ultima annualità (+46%). A livello di importi nominali per prestazioni erogate si osserva un trend altalenante con una fase decrescente dal 2007 al 2010, dove le stesse risultano decurtate del 17% rispetto all'anno iniziale, e una fase crescente corrispondente alle ultime 3 annualità dove si registra un incremento complessivo vicino all'8%. Di conseguenza, risulta altalenante anche il trend relativo alla prestazione media, che passa da € 3.432,20 nel 2007 a € 3.050,50 nel 2013. Infine si nota come l'indice Iscritti / Prestazioni, dopo un incremento del 15% avuto nel biennio 2007-2009 entri in una fase decrescente che complessivamente lo porta, nel 2013, a livelli del 6% inferiori a quelli del 2007. Diverso è il discorso per l'indice Contribuzione media / Prestazione media che fa registrare incrementi costanti, complessivamente vicini al 60%, come descritto dai grafici indicati di seguito.




Figura 4.2.2.1: Andamento Iscritti – Prestazioni Assist. (grafico di sinistra); Contributo Medio - Prestazione Media Assist. (grafico di destra) – ONAOSI

Il Saldo Tecnico di Gestione, pari alla differenza tra le entrate contributive e l'importo totale delle prestazioni, presenta, sull'orizzonte temporale che va dall'anno 2007 al 2013, valori negativi ma decrescenti (si nota un lieve incremento del saldo di gestione tecnico tra il 2011 e il 2013).




Figura 4.2.2.2: Andamento Contribuzione - Prestazione (ONAOSI)

### 4.3 Enti istituiti con il D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103

Di seguito si analizzeranno gli andamenti degli Enti istituiti con il D. Lgs. n. 103 che, si ricorda, utilizzano un sistema di finanziamento a capitalizzazione con il calcolo della prestazione di tipo contributivo. L'analisi riportata di seguito, mostra dei limiti legati al fatto che le valutazioni statistiche utilizzate nel paragrafo non sono pienamente in grado di esprimere la stabilità degli Enti istituiti con il D. Lgs. n. 103. Per tale ragione, nel prossimo rapporto AdEPP si cercherà di approfondire il tema e di riportare degli indicatori *ad hoc*, maggiormente precisi nel rappresentare le dinamiche degli Enti in esame. Ad esempio, si potrebbe analizzare l'andamento del *funding ratio*; tale indicatore è dato dal rapporto di scambio tra il valore monetario dei mezzi patrimoniali disponibili a copertura degli impegni e il valore monetario delle passività sottoscritte dallo schema di previdenza.

#### 4.3.1 Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – EPPI

##### **Cenni storici**

La nascita della Fondazione di diritto privato EPPI (Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati) è stata ufficializzata con Decreto Interministeriale del 11 Agosto 1997, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 103/96.

Sono obbligatoriamente iscritti all'ente, con le modalità di iscrizione previste nel regolamento, tutti coloro che, iscritti agli Albi Professionali dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali, esercitano un'attività autonoma di libera professione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ancorché questa sia svolta contemporaneamente ad attività di lavoro dipendente o altre attività di lavoro autonomo di diversa natura.

##### **Prestazioni**

L'Ente riconosce in favore dei Periti Industriali l'erogazione di trattamenti previdenziali determinati con il metodo contributivo, applicando al montante contributivo maturato<sup>32</sup> coefficienti di trasformazione prestabiliti. I trattamenti erogati dall'Ente sono i seguenti:

- Pensione di vecchiaia: la prestazione viene erogata: al raggiungimento almeno del 65° anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva; al compimento del 57° anno di età, a condizione che siano stati versati almeno cinque anni di contribuzione effettiva e a condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e che l'iscritto abbia cessato l'esercizio della libera professione. Si prescinde dal precedente requisito anagrafico al raggiungimento dell'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.
- Pensione di inabilità: la pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa a causa di malattia od infortunio sopravvenuti successivamente all'iscrizione, in modo permanente e totale; b)

---

<sup>32</sup> Il montante contributivo è ottenuto attraverso la rivalutazione dei contributi versati tempo per tempo, nel regime dell'interesse composto, in base ad un tasso pari alla variazione media quinquennale del PIL nominale.

l'iscritto abbia effettuato almeno cinque annualità di contribuzione all'Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni; c) l'iscritto si sia cancellato dall'Albo professionale.

Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione di cui al precedente punto b), quando l'inabilità sia stata causata da infortunio.

- Assegno di invalidità: l'assegno di invalidità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente (Legge 12 giugno 1984 n. 222), b) l'iscritto abbia effettuato almeno cinque annualità di contribuzione all'Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.

Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione di cui al precedente punto b), quando l'invalidità sia stata causata da infortunio. Sussiste, inoltre, il diritto all'assegno di invalidità anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali preesistono alla iscrizione all'Ente (purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione come da Legge 12 giugno 1984 n. 222).

- Pensione ai superstiti: la reversibilità della pensione di vecchiaia e di inabilità spetta ai familiari superstiti del perito industriale pensionato al momento del decesso. La prestazione indiretta spetta ai familiari superstiti del perito industriale attivo al momento del decesso, sempreché sussista l'anzianità contributiva per il trattamento pensionistico diretto.

Le prestazioni sono erogate ai seguenti diversi soggetti secondo l'ordine riportato: a) al coniuge b) ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro ed ai nipoti in linea retta minori viventi a carico dell'iscritto c) ai genitori inabili o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a carico o, in mancanza anche di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili sempreché al momento della morte dell'iscritto risultino permanentemente inabili al lavoro ed a carico.

- Indennità di maternità: viene erogata agli iscritti di sesso femminile secondo termini e modalità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2011 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni. L'ente eroga altresì l'indennità di paternità nell'ipotesi in cui si tratti di adozione ed il coniuge abbia rinunciato all'indennità di maternità in favore del marito (vedi sentenza della Corte Costituzionale 385/2005)

- Prestazioni assistenziali: l'Ente ha stipulato una polizza collettiva (il cui costo è totalmente a carico dell'Ente), tramite l'EMAPI, a favore degli iscritti a copertura dei grandi interventi chirurgici e dei gravi eventi morbosi, e copre tutte le spese relative a visite specialistiche, esami ad accertamenti diagnostici precedenti e successivi ad un ricovero, il trasporto e anche le terapie mediche, riabilitative e farmacologiche. Dal primo novembre 2012, sempre per il tramite di EMAPI, è attiva una polizza collettiva per la LTC (Long Term Care) che assicura una rendita mensile di 612 euro qualora l'iscritto diventi non autosufficiente.

Vengono inoltre erogate prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia (a) in caso di nascita, b) affidamento od adozione, assistenza agli iscritti che abbiano a carico coniuge, figli od altri familiari facenti parte del nucleo familiare, con un grado d'invalidità non inferiore a due terzi, c) assistenza ad iscritti con un grado d'invalidità non inferiore a due terzi), vengono erogati contributi della durata massima di cinque anni (in conto interessi) a fronte di prestiti chirografari stipulati da giovani neo iscritti o da iscritti per l'incremento della libera professione; vengono erogati contributi economici in conto interessi per l'acquisto della prima casa di abitazione o per

lo studio professionale per la durata massima di 10 anni; vengono erogati sussidi a fondo perduto per disagio economico a seguito eventi e calamità naturali e vengono erogati contributi in conto interessi a fronte di prestiti stipulati a seguito di crisi finanziaria.

### **Contribuzione**

- Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari al 12% (per il 2013) del reddito professionale netto prodotto dal professionista iscritto all'Ente. Per gli iscritti che lo richiedano è consentita la contribuzione aggiuntiva soggettiva in misura non inferiore all'1% e fino ad un massimo del 26%. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di euro 1.174,20 euro (soglia stabilita per l'anno 2013). Il contributo soggettivo obbligatorio sarà aumentato gradualmente di un punto percentuale annuo fino a raggiungimento della soglia del 18% nel 2019. Tale contributo inoltre non potrà essere superiore a 11.884,08 euro per l'anno 2013. L'iscritto che non abbia compiuto 28 anni alla data di insorgenza dell'obbligo contributivo ha la facoltà di versare un contributo minimo ridotto del 50% per i primi cinque anni solari di iscrizione sempreché non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Inoltre, i soggetti che abbiano prodotto un reddito professionale netto inferiore al 50% del reddito minimo di riferimento vigente nell'anno hanno diritto a richiedere una riduzione del 70% del contributo dovuto. Infine, i pensionati che esercitano la libera professione di perito industriale devono versare un contributo con aliquota non inferiore al 50% rispetto a quella prevista in via ordinaria per gli iscritti all'Ente.
- Il contributo integrativo è dovuto da ogni iscritto nella misura del 4% dal 1° luglio 2012 e del 5% dal 2015, su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione ed è a carico del committente. Il contributo integrativo minimo è stato stabilito, per il 2013, in misura pari a 391,40 euro nel caso in cui il volume d'affari sia pari o inferiore ai 9.785 euro.
- Il contributo di maternità è, a partire dal 2010, pari a 8,50 euro.

### **Andamento congiunturale**

L'analisi verrà condotta analizzando le variazioni tra il 2012 e il 2013. Il numero degli iscritti contribuenti (costituito dal numero degli attivi e dal numero degli attivi pensionati) nel 2013 è pari a 14.681 unità (13.242 iscritti attivi e 1.439 iscritti attivi pensionati). Il valore degli iscritti contribuenti risulta in aumento rispetto al 2012 del 5,6%. Il numero degli iscritti attivi tra il 2012 e il 2013 è aumentato del 5,7%, mentre il numero degli iscritti pensionati attivi è aumentato del 4,5%. Il numero dei nuovi ingressi tra il 2012 e il 2013 è aumentato dello 0,9% (passando dal valore di 582 nel 2012 al valore di 587 nel 2013) e il numero delle cancellazioni per cancellazione dall'albo e cessazione attività hanno subito un forte incremento passando da 473 nel 2012 a 656 nel 2013.

Ancora, nel periodo considerato il numero delle prestazioni di vecchiaia è aumentato del 16%, le pensioni di invalidità sono diminuite dell'8% e, infine, le pensioni indirette e di reversibilità sono aumentate del 10,5%. Le prestazioni totali IVS sono aumentate del 15,2% passando da 2.414 del 2012 a 2.781 del 2013.

Analizzando il rapporto tra iscritti (attivi e attivi pensionati) e il numero delle prestazioni IVS notiamo, nello stesso periodo di riferimento, una diminuzione percentuale dell'8,3% con un valore assoluto pari a 5,3; questo significa che viene erogata una pensione ogni circa 5 iscritti.

Se si analizzano le entrate previdenziali derivanti dai contributi SIS<sup>33</sup>, tra il 2012 e il 2013 si rileva una diminuzione del contributo soggettivo pari al -3,5% (con un valore nel 2013 pari a circa 44 milioni di euro) e un aumento del contributo integrativo pari al 9,4% (con un valore nel 2013 pari a circa 22 milioni di euro). Si nota inoltre un aumento dell'1,7% del contributo di maternità e un aumento del 71,8% delle entrate previdenziali derivanti da ricongiunzioni e introiti e sanzioni amministrative. Il contributo medio SIS tra il 2012 e il 2013 subisce una diminuzione del -4,9% passando da 4.732 euro a 4.501 euro.

Nel periodo analizzato, le uscite previdenziali per prestazioni IVS sono aumentate del 35,7% passando da 5,7 milioni di euro a circa 7,7 milioni di euro, mentre, le indennità di maternità hanno subito una diminuzione del -30,3%. La prestazione media IVS è aumentata dell'17,8%, passando da un valore di 2.369 euro nel 2012 a un valore di 2.791 euro nel 2013.

Infine, analizzando il rapporto tra il contributo medio SIS e la prestazione media IVS si nota, tra il 2012 e il 2013, una diminuzione del -19,3%, che fa passare l'indicatore da un valore di 2 ad un valore di 1,6. Ciò significa che, nel 2013, il contributo medio SIS versato dall'iscritto è circa 1,6 volte superiore rispetto alla prestazione media IVS erogata dall'Ente.

### ***Andamento di lungo periodo***

La seguente analisi prende in considerazione il periodo 2007–2013. In questo arco temporale, il numero di iscritti totali (attivi e pensionati) all'EPPI è aumentato del 10,6%. Il numero degli iscritti attivi è aumentato del 4,4% mentre il numero degli iscritti attivi pensionati è aumentato considerevolmente del 146,4%. Analizzando il rapporto tra iscritti totali e il numero delle prestazioni IVS si nota un costante decremento di tale indicatore che passa dal valore assoluto di 14,2 nel 2007 al valore di 5,3 nel 2013, con una diminuzione di circa il -63% negli anni considerati. Tale decremento, caratteristico delle Casse relativamente giovani create con il Decreto Legislativo n. 103/96, dipende principalmente dall'aumento del numero delle prestazioni IVS, che registrano un incremento del 196% tra il 2007 e il 2013.

Considerando, invece, il rapporto tra il contributo medio SIS e la prestazione media IVS si nota un decremento di tale indicatore tra gli anni 2007 e 2013 (di circa il 35%); tale indicatore risulta principalmente influenzato dall'aumento della prestazione media IVS erogata (aumento di circa il 71,4% nello periodo di riferimento considerato). Trattandosi di un Ente operante ai sensi del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, il sistema di calcolo delle pensioni è contributivo, ossia il calcolo della pensione viene effettuato sulla base del montante contributivo accumulato dall'iscritto trasformato mediante appositi coefficiente in rendita vitalizia. Di conseguenza, l'indicatore contributo medio su prestazione media assume una valenza marginale.

Infine, il contributo medio SIS fa registrare un aumento di circa il 12% nel periodo 2007–2013 passando da un valore assoluto di 4.031 euro ad un valore di 4.502 euro.

---

<sup>33</sup> Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).





Figura 4.3.1.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - EPII

## 4.3.2 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi- ENPAB

### ***Cenni storici***

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) è un ente previdenziale costituito ai sensi dell'art. 2, comma 25 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale articolo prevede il conferimento della delega per la disciplina dei nuovi enti di tutela previdenziale a favore delle categorie di professionisti autonomi, privi finora di un apposito ente con funzioni specifiche di previdenza ed assistenza a favore dei soggetti iscritti in albi o elenchi professionali.

In attuazione di tale delega e delle conseguenti disposizioni del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'ENPAB ha assunto la natura giuridica di ente previdenziale di diritto privato ed eroga prestazioni previdenziali con il metodo di calcolo "contributivo".

Lo Statuto e il Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza sono stati approvati con Decreto Interministeriale in data 16 luglio 1997. Questi sono stati successivamente modificati ed integrati.

L'ENPAB assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la copertura previdenziale obbligatoria ai biologi iscritti all'Ordine, che esercitino attività autonoma di libera professione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato. L'obbligo di iscrizione, sorge altresì per l'esercizio della professione di biologo svolta sotto forma di partecipazione in società di persone o nella forma di contratti di collaborazione professionale.

### ***Prestazioni***

L'Ente riconosce, a favore dei Biologi, l'erogazione dei seguenti trattamenti previdenziali:

- Pensione di vecchiaia: la prestazione viene erogata al raggiungimento del 65° anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva;
- Pensione di inabilità: l'iscritto ha diritto alla pensione di inabilità a qualsiasi età qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) vi sia incapacità da parte dell'iscritto di poter esercitare la professione a causa di malattia o infortunio in modo permanente e totale b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale di Biologo e la relativa cancellazione dall'Albo professionale;
- Pensione invalidità: L'iscritto ha diritto all'assegno di invalidità a qualsiasi età, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo la iscrizione, a meno di un terzo b) l'iscritto abbia versato almeno 5 annualità di effettiva contribuzione delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di assegno. Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione qualora l'invalidità sia causata da infortunio;
- Pensione ai superstiti: la presente prestazione viene erogata nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato qualora l'iscritto abbia versato almeno 5 annualità di effettiva contribuzione (delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione). Il presente trattamento spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione

spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempre che al momento della morte del pensionato o dell'assicurato risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.

- Indennità di maternità: viene erogata agli iscritti di sesso femminile secondo termini e modalità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2011 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni.
- Contributo di paternità: viene concesso al biologo iscritto all'Ente un contributo di paternità per la nascita del proprio figlio. Il contributo di paternità può essere richiesto anche in caso di adozione o affidamento.
- Prestazioni assistenziali: dal 15 ottobre 2008 è attiva una polizza sanitaria<sup>34</sup> a copertura dei gravi interventi chirurgici e dei gravi eventi morbosi a favore di tutti gli iscritti ed a totale carico dell'Ente<sup>35</sup>. L'ENPAB ha inoltre stipulato convenzioni con la Banca popolare di Sondrio per fornire una serie di servizi ai propri iscritti. Vengono inoltre erogate borse di studio, assegni di studio per iscritti deceduti o inabili, assegni funerari, contributi *una tantum* per catastrofi o calamità naturali, contributi alle spese per ospitalità in case di riposo per anziani e assistenza domiciliare infermieristica, sussidi per asili nido, sussidi per acquisto libri di testo e contributi per corsi di specializzazione.

### **Contribuzione**

- Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari per il 2014 al 12% del reddito professionale netto da lavoro autonomo conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata continuativa o partecipazione in società di persone; tale contributo è aumentato di un punto percentuale annuo sino alla concorrenza del 15%. Agli iscritti all'Ente che lo richiedano è consentita, in aggiunta alla percentuale del contributo soggettivo obbligatorio, un'ulteriore contribuzione, non inferiore ad un punto percentuale, sino all'aliquota massima del 20%. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di 1.026 euro rivalutabile con cadenza biennale secondo l'indice ISTAT (FOI).

È prevista la possibilità di pagare un contributo minimo ridotto:

- del 50% per chi svolge contemporaneamente attività di lavoro dipendente fino alla somma di € 5.130,00. Per i redditi superiori ad 5.130,00 euro si applica comunque l'aliquota tempo per tempo vigente;
  - ad 1/3 per chi si trova in periodi di inattività professionale per almeno sei mesi nell'anno solare pur mantenendo l'iscrizione all'Albo e fino alla somma di 3.420,00 euro. Per i redditi superiori ad € 3.420,00 si applica comunque l'aliquota tempo per tempo vigente;
  - ad 1/3 per l'anno solare e per i due successivi per coloro i quali si iscrivono per la prima volta all'Ente prima di aver compiuto 30 anni e fino alla somma di € 3.420,00. Per i redditi superiori a 3.420,00 euro, si applica comunque l'aliquota tempo per tempo vigente.
- Il contributo integrativo è dovuto da ogni iscritto nella misura del 4% su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione, conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ed è a carico del committente. Per le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono delle prestazioni professionali

---

<sup>34</sup> Assistenza Sanitaria Integrativa EMAPI.

<sup>35</sup> La polizza è estendibile ai familiari degli iscritti.

degli iscritti all'Ente, il contributo integrativo resta fissato nella misura previgente del 2%. Il contributo integrativo minimo è stato stabilito, per il 2014, pari a 82 euro.

- Il contributo di maternità che deve essere pagato nel 2014 dagli iscritti è pari a 103,29 euro.

### ***Andamento congiunturale***

Nel 2013 risultano iscritti all'ENPAB 12.281 biologi, di cui 12.008 iscritti attivi e 273 iscritti attivi pensionati. Il numero degli iscritti attivi e dei pensionati attivi è in crescita di 586 unità (+5%) rispetto al 2012.

Per quanto riguarda le prestazioni, nel 2013 sono state erogate 549 pensioni di vecchiaia, 49 pensioni di invalidità, 130 pensioni indirette e 13 pensioni di reversibilità. Il numero delle prestazioni IVS è pari a 741 con un aumento del 25,2%. E' importante sottolineare l'aumento del 28,6% delle pensioni di vecchiaia e del 32,4% delle pensioni di invalidità tra il 2012 e il 2013.

Il rapporto tra il numero degli iscritti e il numero delle prestazioni IVS è in costante diminuzione sin dal 2005, con un valore pari a 16,6 nel 2013 (-16,1% rispetto all'anno 2012 e -82,6% rispetto al 2005). Tale importante diminuzione dipende dal considerevole aumento percentuale del numero delle prestazioni IVS erogate nel periodo di analisi.

Per quanto riguarda le entrate contributive del 2013, rispetto al 2012, si nota un incremento del 14% dell'importo dei contributi soggettivi versati, del 5,3% dei contributi integrativi, del 45,4% degli altri contributi (derivanti da sanzioni); si registra una diminuzione del 6,5% dei contributi di maternità. Tra il 2013 e il 2012 l'importo dei contributi SIS è aumentato del 12,1% e l'importo dei contributi totali versati ha subito un incremento pari all'11,6%.

In maniera analoga rispetto alla crescita del numero delle prestazioni pensionistiche IVS, naturale per un Ente di recente costituzione come l'ENPAB, anche la spesa pensionistica IVS aumenta. Il valore raggiunto nel 2013 è di circa 1,9 milioni di euro e l'incremento percentuale rispetto all'anno precedente è di circa il 20,3%. La spesa per indennità di maternità si attesta intorno ad un valore pari a 1,65 milioni di euro. Inoltre, nell'anno 2013, sono state erogate prestazioni assistenziali per un importo di circa 567 mila euro. All'interno delle voce "altre prestazioni", per l'anno di analisi, vengono ricomprese: la polizza assicurativa EMAPI, gli assegni di studio e gli assegni funerari.

Il valore medio della prestazione IVS ammonta nel 2013 a 2.587,5 euro registrando un valore in linea con l'esercizio precedente.

Il rapporto tra contributo medio SIS<sup>36</sup> e prestazione media IVS risulta essere pari a 0,9 con una variazione del 10,8% tra il 2012 e il 2013.

### ***Andamento di lungo periodo***

Nell'analisi che segue si è preso a riferimento il periodo compreso tra il 2007 e il 2013. Analizzando il rapporto tra il numero degli iscritti (attivi e attivi pensionati) e il numero delle prestazioni IVS è possibile notare il trend decrescente dell'indicatore (si registra un decremento del -68%); tra il 2007 e il 2013 l'indicatore è passato da un valore assoluto di 51,8 ad un valore assoluto di 16,6. Questo significa che nel 2013 viene erogata una prestazione IVS ogni circa 17 iscritti. E' necessario sottolineare che l'Ente è caratterizzato dalle dinamiche evolutive tipiche delle Casse costituite con il D.Lgs. 103/96, per cui il numero delle prestazioni IVS cresce in maniera più che proporzionale rispetto al numero degli iscritti a causa della ancora relativamente recente costituzione della Cassa.

Analizzando il rapporto tra il contributo medio SIS e la prestazione media IVS nel periodo 2007-

---

<sup>36</sup> Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

2013 è possibile notare un decremento dell'indicatore pari a circa il -55%; tale diminuzione dipendente principalmente dall'aumento dell'importo della prestazione media IVS. Poiché l'ENPAB opera secondo il criterio della capitalizzazione, tale valore risulta un indicatore parziale della reale situazione della gestione dell'Ente.

Nel periodo di analisi, il numero degli iscritti attivi ha subito un incremento di circa il 38%, passando da 8.711 nel 2007 a 12.008 nel 2013; inoltre, il numero degli iscritti attivi pensionati è aumentato di circa il 194% passando da 93 nel 2007 a 273 nel 2013.

Per quanto riguarda il contributo medio SIS tra il 2007 e il 2013 si nota una diminuzione percentuale del 7,7%, con un valore che passa da 2.920 euro a 2.695 euro. La prestazione media IVS nello stesso periodo di analisi ha fatto registrare, invece, un aumento pari al 103,5%.




Figura 4.3.2.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - ENPAB

### 4.3.3 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi – ENPAP

#### **Cenni storici**

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi, ENPAP, è una fondazione di diritto privato che si occupa della previdenza obbligatoria degli psicologi esercitanti la libera professione in base alla L. 56/89. L'Ente ha iniziato la propria attività a seguito dell'approvazione del proprio Statuto e del Regolamento con decreto interministeriale del 15/10/1997, uniformandosi al D. Lgs. 103/96 che ha consentito l'istituzione di nuovi enti previdenziali per i professionisti iscritti agli Albi, così come previsto dalla L. 335/95 "Riforma del sistema pensionistico e complementare". Il Regolamento dell'Ente è stato in seguito modificato e aggiornato. Vi è l'obbligo di adesione all'ENPAP per coloro che, iscritti agli albi degli ordini regionali e provinciali degli psicologi (sezione A e B), conseguono effettivamente un reddito derivante dall'esercizio dell'attività autonoma di libera professione, anche in forma di collaborazione coordinata. L'obbligo di iscrizione si ha nel momento in cui vi sia il conseguimento di redditi derivanti da attività professionale di qualsiasi tipo e le cui prestazioni richiedano l'iscrizione all'albo professionale.

#### **Prestazioni**

Le prestazioni previdenziali previste dall'Ente sono:

- Pensione di vecchiaia: è corrisposta all'iscritto che abbia compiuto almeno sessantacinque anni di età, a condizione che risultino versati ed accreditati all'Ente almeno cinque anni di effettiva contribuzione;
- Pensione di inabilità: è titolare del diritto l'iscritto per il quale sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale specifica b) risultino versate in suo favore almeno 5 annualità di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale specifica e la cancellazione dall'albo professionale.
- Pensione di invalidità: spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti dopo l'iscrizione, e che abbia versato almeno cinque annualità di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla domanda di pensione;
- Pensione ai superstiti: la prestazione spetta ai familiari superstiti dell'iscritto attivo o del pensionato che al momento del decesso abbia versato almeno cinque annualità contributive, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio. Tale pensione spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'iscritto o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché al momento della morte del pensionato o dell'iscritto risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.
- E' prevista una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti sulla base di quanto riportato nella legge 11 dicembre 1990, n.379.

Sono inoltre previste prestazioni di carattere assistenziale come la maggiorazione al minimo dei trattamenti previdenziali (fino ad un importo corrispondente a quello dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335), l'indennità di malattia o infortunio, la

partecipazione alle spese funerarie, l'erogazione di borse di studio per i figli di iscritti deceduti o inabili, l'erogazione di contributi in caso di danni causati da calamità naturali. E' infine prevista, attraverso la stipula di apposita polizza assicurativa collettiva, l'assistenza sanitaria integrativa per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi, con possibilità per gli iscritti di estendere, con onere a proprio carico, la copertura anche ai propri familiari. L'Ente, inoltre, concede un contributo a favore di titolari di pensione che si trovino in condizione di non autosufficienza e siano ospitati presso case di riposo pubbliche e private per anziani, cronici o lungodegenti, ovvero che siano colpiti da inabilità temporanee o permanenti e che necessitino di assistenza domiciliare.

L'Ente è caratterizzato da un sistema di calcolo delle pensioni di tipo contributivo, secondo le modalità indicate dalla legge dell'8 agosto 1995, n. 335. Tale legge, riguardante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, indica che l'importo della pensione debba essere calcolato moltiplicando il montante individuale dei contributi versati da ciascun soggetto per un coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento e indicato nel regolamento. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è dato dalla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente.

### **Contribuzione**

Gli iscritti all'ENPAP devono versare i seguenti contributi:

- Contributo soggettivo obbligatorio: è pari al 10% del reddito professionale netto derivante da lavoro autonomo, svolto anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, fino all'importo massimale di reddito che per l'anno 2013 è pari a 99.034 euro. Il contributo può essere facoltativamente versato con aliquote pari al 14%, 16%, 18% e 20%, in seguito alla scelta autonoma esercitata annualmente da parte dell'iscritto. E' dovuto in ogni caso un contributo minimo di 780,00 euro (per i soggetti con reddito netto professionale ai fini IRPEF fino a 7.800 euro). Il contributo minimo può essere ridotto del 50% (390 euro) per i lavoratori dipendenti, per i pensionati presso altri Enti di previdenza obbligatoria o in caso di inattività professionale per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare (per i soggetti con reddito netto professionale ai fini IRPEF fino a 3.900 euro). Ulteriore riduzione a 260 euro annui è prevista per gli iscritti con meno di 35 anni nei primi tre anni di iscrizione all'Ente (con reddito netto professionale ai fini IRPEF fino a 3.900 euro). Per i soggetti iscritti da non oltre 3 anni ed entro i 35 anni è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo pari a 260 euro; inoltre, è richiesto che tali soggetti non conseguono un reddito professionale superiore ai 2.600 euro. Infine, per gli iscritti con reddito annuale inferiore ai 1.560 euro è previsto un contributo minimo pari a 156 euro.
- Contributo integrativo: gli iscritti devono applicare una maggiorazione percentuale del 2% su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, anche in maniera coordinata e continuativa. E' previsto comunque un contributo integrativo minimo di 60,00 euro per i soggetti che dichiarano un'entità annua dei corrispettivi lordi fino a 3.000 euro.
- Contributo di maternità: ogni iscritto provvede alla contribuzione in misura fissa. Tale contributo viene stabilito tempo per tempo e nel 2013 è pari a 130 euro.

### **Andamento congiunturale**

Alla fine del 2013 risultano iscritti alla Fondazione ENPAP 43.729 psicologi a fronte del valore fatto registrare nel 2012 pari a 41.870. Pertanto, tra il 2012 e il 2013 si registra un incremento del 4,4% del numero degli iscritti. Nel 2013 si registrano 3.120 nuovi ingressi con una diminuzione del -26,3% rispetto al valore registrato l'anno precedente. E' importante notare, inoltre, che tra il 2010 e il 2013, vi è stato un considerevole aumento percentuale (pari a circa il 150%) delle cancellazioni per cessazione di attività.

Il numero di prestazioni previdenziali IVS cresce del 18,5% tra il 2012 e il 2013. Nel dettaglio si nota un aumento di circa il 21% del numero delle pensioni di vecchiaia (si passa da 1.763 nel 2012 a 2.132 nel 2013), mentre rimane invariato il numero delle pensioni di invalidità (37), delle pensioni di anzianità (8) e delle pensioni indirette (187).

Analizzando il rapporto tra gli iscritti e il numero delle prestazioni IVS, viene confermato l'andamento decrescente di tale indicatore ravvisabile nelle Casse relativamente giovani istituite con il D. Lgs. 103/96. Si registra una diminuzione percentuale di circa il 12% tra il 2012 e il 2013 dipendente principalmente dall'aumento del numero delle prestazioni IVS erogate dall'Ente.

L'importo dei contributi SIS<sup>37</sup> tra il 2012 e il 2013 è aumentato del 6,4%, passando da circa 81 milioni di euro a circa 84,5 milioni di euro. Nel dettaglio si nota un incremento del 6,7% dell'importo del contributo soggettivo e del 5,1% del contributo integrativo. L'importo delle prestazioni di maternità è aumentato del 7,9%, mentre l'importo per i contributi da ricongiunzioni e riscatti e le entrate per interessi di mora e sanzioni sono aumentati del 3,8%. Il contributo medio SIS è aumentato dell'1,9% facendo registrare un valore di circa 1.977 euro.

L'importo delle prestazioni IVS, tra il 2012 e il 2013, è cresciuto del 18,1% (passando da circa 3,6 milioni di euro a circa 4,2 milioni di euro), mentre, l'importo delle indennità di maternità erogate è rimasto pressoché invariato rispetto all'anno precedente (pari a circa 8,7 milioni di euro). Infine, nello stesso periodo di riferimento l'importo delle altre prestazioni assistenziali è aumentato di circa il 26% raggiungendo un valore assoluto pari a circa 4 milioni di euro nel 2013. All'interno delle prestazioni assistenziali sono incluse le voci ricomprese all'interno dell'art. 32 del regolamento ENPAP (la polizza sanitaria, le indennità di malattia e infortuni, i sussidi per calamità naturali, le spese funerarie, gli assegni di studio e il contributo agli anziani in condizioni di non autosufficienza) e la voce relativa all'art. 31 del regolamento (integrazione al minimo dei trattamenti previdenziali). Il valore della prestazione media IVS, negli ultimi due anni considerati, subisce un lieve decremento pari allo 0,4% (passando da 1.781 euro a 1.774 euro).

In ultimo, tra il 2012 e il 2013, il rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS aumenta del 2,2% passando da 1,09 a 1,11.

### **Andamento di lungo periodo**

Analizzando i dati dell'ENPAP nel periodo 2007-2013 si nota un trend crescente del numero degli iscritti, accompagnato da un altrettanto crescente numero di prestazioni IVS erogate. Il numero degli iscritti (attivi e attivi pensionati) aumenta del 57% passando da 27.911 a 43.729. L'incremento percentuale del numero dei trattamenti pensionistici IVS, che passa da 719 nel 2007 a 2.364 nel 2013, risulta molto più consistente rispetto all'incremento fatto registrare dal numero iscritti (il

---

<sup>37</sup> Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

numero delle prestazioni IVS triplica nel periodo considerato); tale dinamica è naturale e caratteristica degli Enti costituiti con il D.Lgs. 103/96. Analizzando il rapporto tra iscritti e numero delle prestazioni IVS si conferma il trend decrescente di tale indicatore, che passa dal valore di 38,8 nel 2007 al valore di 18,5 nel 2013; viene erogata una prestazione IVS ogni circa 19 iscritti.

Se, invece, si analizza il rapporto tra il contributo medio SIS e la prestazione media IVS si nota anche in questo caso un trend decrescente che porta l'indicatore dal valore di 1,8 nel 2007 al valore di 1,1 nel 2013. Tale incremento dipende principalmente dall'aumento meno che proporzionale del contributo medio SIS rispetto all'aumento registrato nella prestazione media IVS. Infatti, tra il 2007 e il 2013, il contributo medio SIS aumenta dello 0,6% mentre la prestazione media IVS aumenta di circa il 63%; tale dinamica è tipica delle Casse relativamente giovani istituite con il D. Lgs. 103/96. È utile ricordare che l'adozione del metodo contributivo mette in rilievo il forte legame positivo tra contributi e prestazioni; di conseguenza, l'analisi dei valori medi di queste due grandezze ha rilevanza secondaria.




Figura 4.3.3.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - ENPAP

#### 4.3.4 Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale – EPAP

##### ***Cenni storici***

L'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (di seguito EPAP) raccoglie l'iscrizione obbligatoria degli iscritti presso gli albi professionali dei dottori Agronomi e Forestali, degli Attuari, dei Chimici e dei Geologi che esercitano attività autonoma di libera professione, anche in forma associata, senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, contestualmente o meno ad altra attività di lavoro dipendente. L'EPAP è stato istituito come fondazione di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo n. 103/96, non ha scopo di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici.

##### ***Prestazioni***

L'EPAP riconosce in favore degli iscritti l'erogazione di trattamenti previdenziali determinati con il metodo contributivo, ossia applicando coefficienti di conversione stabiliti al montante contributivo maturato<sup>38</sup>. I trattamenti previsti sono:

- Pensione di vecchiaia: al raggiungimento almeno del 65° anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva;
- Pensione di inabilità: spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) siano state versate almeno cinque annualità di contribuzione, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda b) la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
- Pensione invalidità: spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni: a) siano state versate almeno cinque annualità di contribuzione all'Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda b) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente;
- Pensione ai superstiti: nel caso in cui al momento del decesso dell'iscritto vi sia una regolarità contributiva la pensione ai superstiti spetta: a) al coniuge; b) ai figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili o a carico, anche in mancanza del coniuge; c) in mancanza, oltre che del coniuge, anche di figli minorenni o maggiorenni inabili, ai genitori inabili dell'iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico, ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell'iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico.
- Indennità di maternità: viene erogata agli iscritti di sesso femminile secondo termini e modalità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2011 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, il Consiglio di Amministrazione fissa annualmente la misura del contributo.

Sono inoltre previste prestazioni di carattere assistenziale come sussidi per concorso nelle spese per ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap, sussidi per concorso nelle spese per assistenza domiciliare, assegni di studio, sussidi per

---

<sup>38</sup> Il montante contributivo è ottenuto attraverso la rivalutazione dei contributi versati tempo per tempo, nel regime dell'interesse composto, in base ad un tasso pari alla media quinquennale del PIL.

concorso nelle spese funerarie, sussidi per eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare, polizze di assistenza sanitaria integrativa (tramite EMAPI), agevolazioni in materia di obblighi contributivi nel caso di calamità naturali e concessioni di piccoli prestiti. Nel 2011 grazie ad una convenzione con Banca popolare di Sondrio si è iniziato ad erogare mutui in convenzione per l'acquisto della casa o dello studio professionale. Inoltre sono stati erogati piccoli prestiti per l'attività professionale per l'acquisto di strumentazione professionale e per la ristrutturazione dello studio professionale.

Nel 2011 è stato elaborato attraverso l'EMAPI (Ente di mutua assistenza tra professionisti) un piano di Long Term Care (LTC), il quale eroga una rendita mensile agli iscritti in condizioni di non autosufficienza. Tale piano prevede il versamento di un contributo di 20 euro annuali (interamente a carico dell'EPAP) che permette di poter ricevere una rendita mensile pari a 612 euro, nel caso in cui si verificano le condizioni invalidanti che portino alla condizione di non autosufficienza. Versando, invece un contributo 10 € in più, la rendita erogata aumenta fino a 903 euro mensili.

L'Ente è caratterizzato da un sistema di calcolo delle pensioni di tipo contributivo, secondo le modalità indicate dalla Legge dell'8 agosto 1995, n.335. Secondo tale legge, l'importo della pensione deve essere calcolato moltiplicando il montante individuale dei contributi versati da ciascun soggetto per un coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è dato dalla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente.

### **Contribuzione**

Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto all'Ente è pari al 10% del reddito professionale netto da lavoro autonomo imponibile ai fini IRPEF, anche prodotto in forma associata. E' consentita, agli iscritti all'Ente che lo richiedano, la facoltà di avvalersi di un'aliquota contributiva pari al 12%, 14%, 16%, 18% e x% (aliquota massima pari a quella tempo per tempo vigente nella gestione). L'iscritto deve segnalare annualmente all'Ente l'aliquota prescelta contestualmente alla dichiarazione del reddito e qualora non sia stata indicata una scelta, si intende confermata l'aliquota minima obbligatoria del 10%. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di 598 euro (2013).

E' inoltre dovuto dagli iscritti un contributo di solidarietà in misura del 2 per mille del reddito imponibile ai fini del calcolo del contributo soggettivo. Tale contributo è stato istituito per sostenere e riequilibrare eventuali squilibri gestionali tra le diverse categorie professionali. E' prevista una soglia minima sul contributo di solidarietà pari a 12 euro (2013).

L'iscritto che non abbia compiuto 30 anni ha la facoltà di versare un contributo minimo (sia soggettivo che di solidarietà) ridotto al 30% per i primi 3 anni di iscrizione.

Il contributo integrativo è dovuto da ogni iscritto nella misura del 2% su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione ed è a carico del committente. Il contributo integrativo minimo è stato stabilito in misura pari a 81 euro (2013).

E' inoltre previsto anche il versamento di un contributo di maternità pari a 69 euro (2013). Tale contributo viene deciso annualmente con delibera del CdA dell'Ente, in modo da garantire l'equilibrio annuo tra le prestazioni di maternità erogate e i rispettivi oneri versati dagli iscritti.

### **Andamento congiunturale**

Gli iscritti attivi totali (attivi e attivi pensionati) dell'EPAP a fine esercizio 2013 risultano pari a 19.604, con una lieve diminuzione dell'1,8% rispetto all'anno 2012. La diminuzione degli iscritti attivi rispetto all'anno precedente è pari al -1,9%, mentre il numero degli iscritti attivi pensionati cresce dell'1,6%.

Il numero totale delle prestazioni IVS tra il 2012 e il 2013 è aumentato del 15,8%, passando da 1.436 pensioni erogate nell'anno 2012 a 1.663 pensioni erogate nell'anno 2013. Analizzando nel dettaglio la variazione annua tra il 2012 e il 2013 del numero delle prestazioni IVS si nota un aumento del 17,9% delle pensioni di vecchiaia, del 17,5% delle pensioni di invalidità del 4,3% delle prestazioni indirette e del 12,9% delle prestazioni di reversibilità. Per quanto riguarda invece il numero delle prestazioni assistenziali per indennità di maternità e paternità si registra una diminuzione del -24,8% tra il 2012 e il 2013.

La variazione percentuale del rapporto tra iscritti (attivi e pensionati) e prestazioni IVS nel periodo 2012- 2013 è stata del -15,2%, con un valore assoluto pari a 11,8. Tale indicatore, confermando il suo trend decrescente, indica che viene erogata una pensione IVS ogni circa 12 iscritti.

Il totale dei contributi SIS<sup>39</sup> nel 2013 è pari a circa 51,1 milioni di euro, con una lieve diminuzione percentuale del -1,1% rispetto allo stesso dato del 2012. Se ai contributi SIS si aggiungono i contributi di maternità e gli altri contributi (derivanti da modifiche della contribuzione, sanzioni, riscatti e ricongiunzioni attive) l'importo totale si aggira intorno ai 59 milioni di euro. Tra il 2012 e il 2013 si nota quindi una diminuzione percentuale pari al -1% dell'importo di tali contributi totali. Analizzando nel dettaglio, i contributi soggettivi diminuiscono del -1,1% attestandosi su un valore di 39,5 milioni di euro, i contributi integrativi diminuiscono del -2,2% (sono pari a circa 11 milioni di euro), i contributi di solidarietà diminuiscono dell' 1% (sono pari a circa 787 mila euro), i contributi di maternità aumentano del 51,3% (1,35 milioni di euro) e gli altri contributi (come definiti in precedenza) subiscono una variazione in diminuzione del -5,7% (6,5 milioni di euro). Il contributo medio SIS versato nell'anno 2013 è pari a 2.610 euro con una variazione in aumento dello 0,5% rispetto all'anno 2012.

Nel 2013 il complesso delle uscite dell'Ente, inerenti prestazioni previdenziali ed assistenziali, è pari a circa 5 milioni di euro (+4,4% rispetto al 2012). In particolare, l'importo erogato per trattamenti pensionistici IVS è pari a 3,84 milioni di euro (+28,7% rispetto al 2012), quello per le indennità di maternità e paternità è pari a 1,1 milioni di euro (-41,4% rispetto al 2012), e infine, la spesa per le altre prestazioni assistenziali ammonta a circa 561 mila euro (+56,2% rispetto al 2012). L'importo della prestazione media annua IVS erogata dall'EPAP per l'anno 2013 è pari a circa 2.310 euro, segnando un incremento percentuale dell'11% rispetto al 2012. Analizzando nel dettaglio l'importo delle prestazioni medie annue IVS tra il 2012 e il 2013 notiamo un aumento del 10,7% della pensione media di vecchiaia (2.607 euro nel 2013), una diminuzione del -14,9% della pensione media di invalidità e inabilità (1.879 euro nel 2013), un aumento del 20,3% della pensione media di

---

<sup>39</sup> Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

reversibilità (1.145 euro nel 2013), mentre la pensione media indiretta cresce del 10,8% (1.017 nel 2013).

La variazione percentuale del rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS nel periodo 2012-2013 registra una diminuzione del -9,6%, con un valore assoluto pari a 1,1.

### Andamento di lungo periodo

L'EPAP ha erogato i primi trattamenti previdenziali nell'anno 2002. Nell'arco temporale di gestione l'Ente è stato caratterizzato dalle dinamiche demografiche tipiche delle Casse del D. Lgs. 103/96, con un maggiore incremento percentuale del numero delle prestazioni pensionistiche rispetto a quello del numero di iscritti. Le seguenti analisi prenderanno a riferimento l'orizzonte temporale compreso tra il 2007 e il 2013.

L'indicatore che rapporta il numero degli iscritti (attivi e attivi pensionati) al numero delle prestazioni IVS registra una diminuzione tra il 2007 e il 2013 pari al -65% (l'indicatore è passato dal valore assoluto di 33,6 nel 2007 al valore di 11,8 nel 2013). L'importante diminuzione è dovuta all'aumento del numero delle prestazioni IVS più che proporzionale rispetto all'aumento registrato nel numero degli iscritti (un numero di soggetti via via crescente nel tempo matura il diritto alla pensione).

Analizzando l'indicatore contributo medio SIS su prestazione media IVS è possibile notare una diminuzione nel periodo 2007-2013 pari al -33,4%, dipendente principalmente dall'aumento del valore monetario delle prestazioni IVS erogate dall'Ente. E' doveroso sottolineare che l'EPAP è nato nel 1996 e opera secondo il criterio della capitalizzazione, per tale ragione il rapporto Contributo Medio/Prestazione Media è solo un indicatore parziale della reale situazione dell'Ente.

Nel periodo analizzato (2007-2013) il numero degli iscritti (attivi e attivi pensionati) è in costante aumento con una lieve diminuzione fatta registrare nel 2013. La variazione percentuale registrata tra il 2007 e il 2013 è stata pari a circa l'11,7%.

Analizzando singolarmente, invece, le voci che compongono l'indicatore appena trattato è possibile rilevare una variazione in diminuzione del -5,3% dei contributi medi SIS e una variazione in aumento di circa il 42,2% delle prestazioni medie IVS.

Si registra, inoltre, una variazione dell'8,7% dell'importo delle indennità di maternità erogate dall'EPAP nell'arco temporale considerato.




Figura 4.3.4.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) – EPAP

### **4.3.5 Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica – ENPAPI**

#### ***Cenni storici***

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), inizialmente denominato “Cassa nazionale di previdenza e assistenza in favore di IPASVI”, è stato istituito il 24 marzo 1998 con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, a seguito del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. L'Ente è stato istituito con lo scopo di assicurare la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri, degli infermieri pediatrici e degli assistenti sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, esercitano attività libero professionale. Tale attività può essere svolta in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, o in qualsiasi forma diversa da quella subordinata e anche sotto forma di prestazione non abituale o collaborazione coordinata e continuativa, ancorché gli iscritti svolgano attività di lavoro dipendente.

#### ***Prestazioni***

Le prestazioni previdenziali previste dall'Ente sono:

- Pensione di vecchiaia: corrisposta all'iscritto al compimento del 65° anni di età a patto che risultino versati dall'iscritto e accreditati almeno cinque anni di contribuzione effettiva, ovvero al compimento del 57° anno di età qualora l'iscritto abbia maturato un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
- Pensione di inabilità: viene erogata a qualsiasi età quando ricorrono le seguenti condizioni: a) la capacità lavorativa sia esclusa in modo permanente o totale a causa di malattia o infortunio sopraggiunte dopo l'iscrizione b) l'evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata nel periodo di esercizio dell'attività professionale c) risultino versate almeno cinque annualità di effettiva contribuzione e tre delle quali siano versate nel quinquennio precedente la domanda d) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale e la cancellazione dal Collegio provinciale;
- Pensione di invalidità: viene erogata a qualsiasi età quando ricorrono le seguenti condizioni: a) la capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o per difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione b) risultino versate almeno cinque annualità di effettiva contribuzione e tre delle quali siano versate nel quinquennio precedente la domanda;
- Pensione superstiti: viene erogata a qualsiasi età quando ricorrono le seguenti condizioni: a) la capacità lavorativa sia esclusa in modo permanente o totale a causa di malattia o infortunio sopraggiunte dopo l'iscrizione b) l'evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata nel periodo di esercizio dell'attività professionale c) risultino versate almeno cinque annualità di effettiva contribuzione e tre delle quali siano versate nel quinquennio precedente la domanda d) sia intervenuta la cessazione effettiva dell'attività professionale e la cancellazione dal Collegio provinciale. Spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai 65 anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'iscritto o del pensionato che risultano a suo carico. In mancanza anche dei genitori la

pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti qualora al momento della morte dell'assicurato risultino permanentemente al lavoro e a suo carico.

- Indennità di maternità: viene erogata agli iscritti di sesso femminile secondo termini e modalità previste dal D. Lgs. 26 marzo 2011 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Ente eroga, dal 2005, anche prestazioni assistenziali. Le prestazioni assistenziali previste sono le seguenti: interventi per stato di bisogno, interventi straordinari in caso di calamità naturali, indennità di malattia, contributi per spese funebri, trattamenti economici speciali, borse di studio, contributi a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta, per avvio ed esercizio dell'attività libero professionale, contributi a fondo perduto, in misura percentuale sul totale della spesa sostenuta, per l'acquisto e la ristrutturazione della prima abitazione, sussidi per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti, sussidi per l'impianto di protesi terapeutiche ortopediche, dentarie e oculistiche, concorso alle spese per assistenza domiciliare infermieristica, contributi a copertura delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo, sussidi per asili nido, contributi a copertura delle spese sostenute per vacanze studio, campi scuola, soggiorni sportivi o culturali.

Il sistema previdenziale dell'Ente è caratterizzato da un sistema di calcolo delle pensioni di tipo contributivo, secondo le modalità indicate dalla legge dell'8 agosto 1995, n.335. Tale legge, riguardante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, indica che l'importo della pensione debba essere calcolato moltiplicando il montante individuale dei contributi versati da ciascun soggetto per il coefficiente di trasformazione definito nel regolamento in base al sesso dell'iscritto e all'età anagrafica al momento del pensionamento. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è dato dalla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente. L'Ente ha istituito un fondo di riserva destinato ad accogliere l'eventuale differenza tra rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e la capitalizzazione accreditata ai singoli conti individuali.

L'articolo 8, comma 4 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, introduce, dal 1 gennaio 2012, una gestione separata, riservata ai Professionisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: "Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata."

L'entrata in vigore della norma introduce, con decorrenza 1/1/2012, un sistema mutuato da quello vigente per la Gestione separata INPS, che prevede, nei confronti dei professionisti infermieri che abbiano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, un assoggettamento contributivo ripartito per 1/3 a carico dei collaboratori stessi e per 2/3 a carico dei committenti. L'aliquota contributiva sarà corrispondente a quella applicata dalla Gestione Separata INPS (attualmente pari a

27,72% per i soggetti non assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie e 18% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria). Un'aliquota aggiuntiva, pari a 0,72%, costituirà la copertura finanziaria delle prestazioni di maternità e di quelle di assistenza.

### **Contribuzione**

Gli iscritti all'ENPAPI devono versare i seguenti contributi:

- Contributo soggettivo obbligatorio: l'importo annuo a carico di ogni iscritto contribuente all'Ente viene calcolato applicando un'aliquota del 13% sul reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi (nei quattro anni successivi il contributo in questione aumenterà fino a raggiungere il 16% del reddito professionale). Il contributo soggettivo dovuto dagli iscritti già titolari di trattamento pensionistico è pari al 50% dell'aliquota precedentemente indicata. Vi è inoltre la possibilità, a discrezione del professionista, di poter versare un'aliquota superiore, fino ad un massimo del 23% del reddito professionale. Il reddito da sottoporre a contributo non deve comunque essere superiore al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, Legge 8 agosto 1995, n. 335. In ogni caso è dovuto un contributo soggettivo minimo di 970 euro nel 2013, che aumenterà gradualmente fino a 1.600 euro nel 2016 (dopo tale termine potrà essere rivalutato annualmente in base alla variazione annua dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT). E' previsto un contributo minimo ridotto del 50% per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente, con contratti di lavoro a tempo parziale e prestazioni rese con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, ovvero, per coloro che sono già titolari di trattamenti pensionistici. E' inoltre possibile una riduzione del 50% del contributo minimo nei seguenti casi: a) sospensione dell'attività per almeno sei mesi; b) età inferiore a trenta anni; c) per i primi quattro anni di iscrizione per i titolari di partita IVA. Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo soggettivo minimo i professionisti titolari di rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno.
- Contributo integrativo: calcolato come una maggiorazione percentuale, nella misura del 4%, applicata su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo integrativo, pari a 150,00 euro (per il 2012), soglia rivalutabile annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Non è dovuto il contributo integrativo minimo da parte di coloro che siano già titolari di trattamento pensionistico o di rapporto di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno.
- Contributo di maternità: importo fisso determinato annualmente sulla base delle indennità di maternità erogate alle libere professioniste.

### **Andamento congiunturale**

Nel 2013 gli iscritti totali (iscritti attivi e iscritti attivi pensionati) all'Ente risultano essere 30.868, in crescita del 18,2% rispetto al precedente esercizio. In particolare, nel 2013, gli iscritti attivi sono pari a 30.590 e gli iscritti attivi pensionati sono pari a 278. Nel 2013 si registrano 6.828 nuovi ingressi con un aumento percentuale del 78,6% rispetto all'anno precedente. Nel 2013 si registrano 1.728 cancellazioni per cessazione dell'attività. Tale valore risulta in diminuzione rispetto al dato registrato nell'anno precedente (-11,5%).

Il numero delle prestazioni IVS erogate nel 2013 è in aumento del 28,2% rispetto all'anno

precedente, passando da 920 a 1.179. Nel dettaglio, tra il 2012 e il 2013, il numero delle pensioni di vecchiaia è aumentato del 30,4%, il numero delle pensioni indirette del 10% e il numero delle pensioni di reversibilità è aumentato, anch'esso, del 22,2%; il numero delle pensioni di invalidità, invece, è diminuito del 36,8%. Il numero delle indennità di maternità erogate nel 2013 è pari a 248, con un aumento del 30,5% rispetto al 2012, mentre il numero delle altre prestazioni assistenziali è pari a 397, con un aumento del 19,6% rispetto all'anno precedente.

Analizzando il rapporto tra iscritti totali e prestazioni IVS, nel 2013 si registra una diminuzione del valore di tale indicatore che passa da 28,2 nel 2012 a 26,2 nel 2013 (-7,3%). Tale rapporto indica che viene erogata una prestazione previdenziale IVS ogni circa 26 iscritti.

L'importo dei contributi SIS<sup>40</sup> incassati dall'Ente nel 2013 è pari a 68 milioni di euro; tale valore è aumentato del 3,3% rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio, nel 2013, i contributi soggettivi incassati sono pari a 54,3 milioni di euro (con un aumento del 7,5% rispetto al 2012), mentre, i contributi integrativi sono pari a 13,8 milioni di euro (con una diminuzione del -10,3% rispetto al 2012). I contributi di maternità hanno raggiunto un valore di 1,4 milioni di euro, mentre gli altri contributi (i quali includono le sanzioni e i ritardi nei pagamenti) sono pari a circa 6 milioni di euro. Il contributo medio SIS nel 2013 è di 2.208 euro con una diminuzione del -13% rispetto all'anno precedente.

L'importo delle prestazioni IVS erogate nel 2013 è di 1,7 milioni di euro (+28,5% rispetto al 2012), l'importo delle indennità di maternità erogate è di 1,68 milioni di euro (+21% rispetto al 2012) e infine l'importo delle altre prestazioni assistenziali è di 1,65 milioni di euro (+32,6% rispetto al 2012). La prestazione media IVS nel 2013 è di 1.438 euro, con un lieve aumento rispetto all'anno precedente (+0,2%).

Infine, il rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS è in costante calo e nel 2013 è pari a 1,5, con una diminuzione del 13,2% rispetto al 2012.

### ***Andamento di lungo periodo***

Nel periodo che va dal 2007 al 2013, si nota un importante incremento del numero degli iscritti attivi pari al 115,3% e del numero degli iscritti attivi pensionati pari al 327,7% (complessivamente si registra un aumento del 116,2%). Il numero delle prestazioni IVS è in costante aumento, tra il 2007 e il 2013 si registra un incremento percentuale del 451%. Tale dinamica è tipica delle Casse di previdenza relativamente giovani e istituite con il D. Lgs. n. 103/96. Il rapporto tra iscritti totali (attivi e attivi pensionati) e il numero delle prestazioni IVS risulta in costante calo sin dal 2007; si registra, infatti, una diminuzione percentuale tra il 2007 e il 2013 pari al -61%.

Nel periodo di analisi, il contributo medio SIS è diminuito del -27,6%, mentre la prestazione media IVS è aumentata del 32,8%. Il rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS è diminuito del -45,5%, come conseguenza del trend in aumento della prestazione media IVS accompagnato dal trend in diminuzione del contributo medio SIS. Tuttavia, poiché l'Ente è sorto nel 1998 e opera secondo il metodo contributivo, il rapporto contributo medio SIS su prestazione media IVS è solo un indicatore di limitata importanza nell'analisi della reale situazione dell'Ente.

---

<sup>40</sup> Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).





Figura 4.3.5.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra)  
ENPAPI

### 4.3.6 INPGI - Gestione Separata

#### **Prestazioni**

La Gestione Separata dell'INPGI eroga prestazioni relative a trattamenti previdenziali:

- Pensione di vecchiaia: per gli iscritti alla Gestione Separata INPGI ed anche ad altre forme di previdenza obbligatoria (compresa la Gestione Principale INPGI) che raggiungono i 57 anni di età con almeno 5 anni di versamenti contributivi se l'importo della pensione erogabile è almeno pari a 1,2 volte l'assegno sociale (per il 2011 tale soglia è pari a 6.509,88 euro)<sup>41</sup>. Per gli iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPGI il requisito di età per ottenere la pensione di vecchiaia è di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, in presenza di almeno 5 anni di contribuzione. L'importo del trattamento è calcolato con il metodo contributivo;
- Pensione di anzianità: per gli iscritti alla sola Gestione Separata INPGI in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni. In alternativa può essere richiesta con almeno 35 anni di anzianità contributiva, età anagrafica almeno pari a 61 anni e somma tra età anagrafica e anzianità contributiva pari o superiore ai 97 anni<sup>42</sup>. L'importo del trattamento è calcolato con il metodo contributivo;
- Pensione di invalidità: per l'iscritto che risulti totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica nel caso in cui siano versate almeno 5 annualità di contribuzione delle quali almeno 3 nell'ultimo quinquennio. Qualora l'iscritto, al momento del pensionamento, abbia un'età inferiore a 57 anni, ai fini del calcolo si prende come riferimento il coefficiente di trasformazione relativo a 57 anni.;
- Pensione ai superstiti; spetta ai superstiti in caso di morte del giornalista pensionato (pensione di reversibilità) ovvero assicurato (pensione indiretta) qualora risultino versate almeno 5 annualità di contribuzione, delle quali almeno tre nel quinquennio precedente la domanda di pensione.
- altre prestazioni per liberi professionisti: è previsto il supplemento di pensione, l'indennità di maternità, l'indennità di adozione o affidamento, l'indennità d'aborto;
- indennità per i Co. Co. Co.: è previsto il supplemento di pensione, l'indennità di maternità e paternità, l'indennità di adozione o affidamento, l'indennità di congedo parentale, l'assegno per il nucleo familiare, l'indennità di degenza ospedaliera e di malattia.

#### **Contribuzione**

I Liberi Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'Istituto sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo pari al 10% del proprio reddito professionale netto di lavoro autonomo con contributo minimo di 200 euro qualora l'anzianità contributiva dell'iscritti superi i cinque anni, altrimenti, è pari a 78,26 euro; in ogni caso il tetto massimo di reddito imponibile è 96.149 euro (soglie 2012). È consentita contribuzione aggiuntiva con aliquota in misura non inferiore al 5%. Il contributo integrativo è posto pari al 2% dei corrispettivi che concorrono al reddito imponibile (a carico di chi riceve prestazione). Infine è dovuto un contributo di maternità pari a 33 euro.

Per quanto riguarda i Co.Co.Co la contribuzione è posta a carico del committente per 2/3 e del collaboratore per 1/3. Sono previste due differenti fattispecie contributive per i giornalisti Co.Co.Co.

---

<sup>41</sup> se non il limite minimo di pensione non viene raggiunto, la stessa sarà liquidata a partire dal 65° anno.

<sup>42</sup> i requisiti per ottenere la pensione di anzianità nella Gestione Separata INPGI, dal 2013, saranno elevati a 62 anni di età minima e a 98 anni risultanti dalla somma tra età anagrafica e anzianità contributiva.

Fattispecie 1: relativa ai giornalisti che ricadono in una delle seguenti categorie:

- non sono iscritti ad altre gestioni previdenziali;
- non sono titolari di pensione diretta o di reversibilità;
- versano contributi anche alla Gestione Separata Inps per rapporti Co.Co.Co. non giornalistici;
- versano contributi volontari alla Gestione Sostitutiva INPGI.

Il contributo versato da questi giornalisti è pari al 26% del reddito professionale netto nel 2011. Per far fronte al finanziamento delle altre prestazioni assistenziali viene richiesto un contributo aggiuntivo pari allo 0,72% del reddito netto.

Fattispecie 2: relativa ai giornalisti che ricadono nelle seguenti categorie:

- svolgono contestualmente attività giornalistica dipendente soggetta a contribuzione presso la Gestione Sostitutiva INPGI;
- svolgono contestualmente altra attività che comporta l'obbligo assicurativo presso altre gestioni previdenziali;
- sono pensionati.

Questi giornalisti sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo del 17% nel 2011.

### ***Andamento congiunturale***

Essendo l'Istituto di recente costituzione quest'ultimo non è ancora a regime, di conseguenza assumono un'importanza limitata il numero e gli importi delle pensioni erogate e il valore degli indici di riferimento utilizzati per le altre Casse associate, non potendo fornire una rappresentazione prospettica.

A fine 2013 risultano iscritti attivi alla Gestione Separata dell'INPGI 30.271 (+4,2% rispetto al 2012). L'ammontare dei contributi soggettivi del 2013, pari a circa 38 milioni di euro, è diminuito nei confronti dell'esercizio precedente del 6,5%. Se si tiene conto della contribuzione SIS (contributo soggettivo + contributo integrativo)<sup>43</sup>, il decremento rispetto al 2012 si attesta al 6,1%.

Il numero dei trattamenti pensionistici in erogazione nel 2013 fa segnare un aumento vicino al 3% arrivando a quota 1.275, numero che rimane esiguo rispetto al collettivo degli iscritti.

In generale a fronte di una contribuzione media pari a 1.418,94 euro (-10% rispetto al 2012) l'importo medio dei trattamenti pensionistici è di 1.023,83 euro nel 2013 (+4,6% rispetto al 2012). Di conseguenza, l'indice che esprime il rapporto tra queste ultime due grandezze presenta una forte contrazione nell'ultimo anno solare vicina al 14%.


### ***Andamento di lungo periodo***

La Gestione Separata dell'INPGI è un organismo nato da pochi anni è dunque evidentemente fuorviante fornire dati di incrementi percentuali per quanto riguarda iscritti e pensioni in erogazione. In sei anni gli iscritti attivi sono passati da circa 20.000 a oltre 30.000 del 2013 e per quanto riguarda le pensioni, dopo un periodo senza erogazioni, si è passati da 529 prestazioni in essere nel 2007 a 1.275 nel 2013.

---

<sup>43</sup> Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

Per quanto riguarda gli importi medi di contribuzione e del trattamento pensionistico si registra dal 2007 al 2013 un incremento percentuale rispettivamente del 4% e del 60%. E' fisiologico quindi rilevare una forte contrazione dell'indice esprime determinato dal rapporto tra queste due grandezze, che fa registrare una diminuzione percentuale di circa il 35% dal 2007.



**Figura 4.3.6.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - INPGI GESTIONE SEPARATA**

#### **4.3.7 Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura – ENPAIA 2 GESTIONI SEPARATE**

Sotto questa la denominazione “Gestioni Separate” sono incluse le seguenti due gestioni che utilizzano il sistema contributivo ex. D.L. 103/96:

- 1) Gestione Separata Periti Agrari;
- 2) Gestione Separata Agrotecnici.

Sono costituite per gli iscritti ai corrispondenti Albi professionali che esercitano la libera professione senza vincoli di subordinazione compresi i partecipanti di studi associati e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

##### **1) Gestione Separata Periti Agrari**

###### ***Contribuzione***

Gli iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari versano tre diversi tipi di contributi:

- Contributo soggettivo obbligatorio pari al 10% del reddito professionale netto, con la facoltà di avvalersi di aliquote maggiori che vanno dal 12% al 30% (maggiorazione deducibile fiscalmente). E' previsto un massimale annualmente rivalutabile e un contributo minimo pari 600 euro a partire dal 2012. Sono previste agevolazioni sul versamento del contributo in caso di neoiscritti con età inferiore ai 30 anni.
- Contributo integrativo è pari ad una aliquota del 2% da applicare come maggiorazione ai corrispettivi che formano reddito da lavoro autonomo, indipendentemente dall'effettivo incasso. Sono esentate le fatturazioni avvenute tra iscritti alla Gestione.
- Contributo di maternità. Per l'anno 2013 non è dovuto alcun contributo.

Un iscritto che si è cancellato avendo maturato almeno cinque anni di anzianità può richiedere la prosecuzione volontaria del versamento del contributo soggettivo. In questo caso è dovuto il contributo integrativo minimo e non è dovuto il contributo di maternità.

###### ***Prestazioni***

Sono previste tre tipi di prestazioni:

- Prestazioni IVS calcolate con il sistema contributivo (ovvero il montante accumulato viene moltiplicato per dei coefficienti che variano a seconda dell'età dell'iscritto). Esse sono di tre tipi:
  - a) Vecchiaia spettante al 65° anno di età con almeno 5 anni di contribuzione, ovvero 57° anno con almeno 40 anni di contribuzione;
  - b) Inabilità e invalidità spettante agli iscritti divenuti inabili o invalidi a qualsiasi età purché abbiano maturato una anzianità di almeno cinque anni di cui tre nel quinquennio precedente l'anno di richiesta;
  - c) Reversibilità o indiretta spetta in base alle normative vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria INPS.
- Indennità di maternità spetta in base e con le modalità di calcolo stabilite per legge alle iscritte di sesso femminile.
- Provvidenze straordinarie previste ed erogate a discrezione del Comitato Amministratore nei casi di gravi malattie e gravi infortuni temporaneamente invalidanti o decesso dell'iscritto.

### Andamento congiunturale

Gli iscritti attivi alla Gestione sono, nel 2013, 3.219 (leggero decremento rispetto al 2012) di cui 3.067 attivi in attesa di pensione (-0,3% rispetto al 2012) e 152 pensionati attivi (valore stabile rispetto all'anno precedente).

Il numero delle prestazioni IVS è aumentato del 10,8% rispetto all'anno precedente per un totale di 412 prestazioni a cui vanno aggiunte 8 indennità di maternità e 4 restituzioni di contributi soggettivi.

Il rapporto tra iscritti su prestazioni IVS è pari a 7,8 e risulta in netto decremento nel periodo 2007-2013 (-39,4%).

La contribuzione complessiva 2013, pari a circa 8 milioni di euro ha avuto un lieve incremento dello 0,6% rispetto all'anno precedente (+0,7% il contributo soggettivo mentre il contributo integrativo rimane quasi invariato), nello stesso periodo la spesa pensionistica IVS ha subito un aumento dell'8,2% per un costo complessivo di 556 mila euro.

L'importo della contribuzione media SIS<sup>44</sup> è pari ad 2.334 euro nel 2013, mentre l'importo medio delle prestazioni IVS è pari nel 2013 ad 1.350 euro. Il rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS è pari nel 2013 a 1,7 con un decremento percentuale rispetto all'anno precedente del 7,3%.

### Andamento di lungo periodo

Nel periodo compreso tra il 2007 e il 2013 si nota un incremento dell'1,1% del numero degli iscritti complessivi e un incremento del 67% del numero delle prestazioni IVS. Nello stesso arco temporale il rapporto tra iscritti e prestazioni IVS decresce del 39,4%.

La contribuzione SIS tra il 2007 e il 2013 cresce del 27,6% mentre nello stesso periodo le prestazioni IVS erogate aumentano del 96% (dinamica tipica degli Enti istituiti con il D. Lgs. 103 del 1996).

L'importo della prestazione media IVS cresce di circa il 18% mentre il contributo medio SIS cresce del 26,2%. Nell'arco temporale 2007-2013 il rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS cresce del 7,3%.




Figura 4.3.7.1: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - ENPAIA Gestione Periti Agrari

<sup>44</sup> Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

## 2) Gestione Separata Agrotecnici

### **Contribuzione**

Gli iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari versano tre diversi tipi di contributi:

- Contributo soggettivo obbligatorio pari al 10% del reddito professionale netto, con la facoltà di avvalersi di aliquote maggiori che vanno dal 12% al 26% (maggiorazione deducibile fiscalmente). E' previsto un massimale annualmente rivalutabile e un minimale pari ad € 300, rivalutabile ogni cinque anni. Sono previste agevolazioni sul versamento del contributo soggettivo obbligatorio in caso di neoiscritti.
- Contributo integrativo è pari ad una aliquota del 2% da applicare come maggiorazione ai corrispettivi che formano reddito da lavoro autonomo, indipendentemente dall'effettivo incasso. Sono esentate le fatturazioni avvenute tra iscritti alla Gestione. E' previsto un contributo minimo pari ad € 60.
- Contributo di maternità dovuto da tutti gli iscritti nella misura, termini e modalità previsti dalla legge n. 379 dell'11 dicembre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Un iscritto che si è cancellato dalla Gestione che ha maturato almeno cinque anni di anzianità può richiedere la prosecuzione volontaria del versamento del contributo soggettivo, che potrà scegliere in base a tre differenti scaglioni. In questo caso è dovuto il contributo integrativo minimo e non è dovuto il contributo di maternità.

### **Prestazioni**

Sono previste due tipi di prestazioni:

- Prestazioni IVS calcolate con il sistema contributivo (ovvero il montante accumulato viene moltiplicato per dei coefficienti che variano a seconda dell'età dell'iscritto). Esse sono di tre tipi:
  - a) Vecchiaia spettante al 65° anno di età con almeno 5 anni di contribuzione, ovvero 57° anno con almeno 40 anni di contribuzione;
  - b) Inabilità e invalidità spettante agli iscritti divenuti inabili o invalidi a qualsiasi età purché abbiano maturato una anzianità di almeno cinque anni di cui tre nel quinquennio precedente l'anno di iscrizione;
  - c) Reversibilità o indiretta spetta in base alle normative di legge vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.
- Indennità di maternità spetta in base e con le modalità di calcolo stabilite per legge.

### **Andamento congiunturale**

Gli iscritti attivi alla Gestione sono, nel 2013, 1.384 (incremento del 5,2% rispetto al 2012) di cui 1.378 attivi in attesa di pensione (+5% rispetto al 2012) e 6 pensionati attivi (valore che raddoppia rispetto all'anno precedente).

Nel 2013 il numero delle prestazioni IVS è raddoppiato rispetto all'anno precedente per un totale di 16 prestazioni a cui vanno aggiunte 7 indennità di maternità.

Il rapporto tra iscritti su prestazioni IVS è in costante decrescita e risulta pari nel 2013 a 86,5; tale valore è in netto decremento nel periodo 2008-2013 (-85%).

La contribuzione IVS 2013, pari a circa 1,75 milioni di euro ha avuto un incremento del 4,8% rispetto all'anno precedente (+5,2% per il contributo soggettivo e +3,4% per il contributo integrativo), nello stesso periodo la spesa pensionistica IVS ha subito un importante aumento del 167% per un costo complessivo di 12.456 euro (si ricorda che la Cassa è di relativamente recente costituzione e segue le logiche del metodo contributivo).

L'importo della contribuzione media SIS<sup>45</sup> è pari a circa 779 euro nel 2013, mentre l'importo medio delle prestazioni IVS è pari nel 2013 ad 1.267 euro. Il rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS è pari nel 2013 a 1,6 con un decremento percentuale rispetto all'anno precedente del 25,4%.

### Andamento di lungo periodo

Nel periodo compreso tra il 2008 (primo anno di erogazione delle prestazioni) e il 2013 si nota un incremento del 20,6% del numero degli iscritti complessivi e un incremento del 700% del numero delle prestazioni IVS. Nello stesso arco temporale il rapporto tra iscritti e prestazioni IVS (come già anticipato) decresce dell'85%.

La contribuzione SIS tra il 2008 e il 2013 cresce del 40% mentre nello stesso periodo le prestazioni IVS erogate aumentano del 184% (dinamica tipica degli Enti istituiti con il D. Lgs. 103 del 1996).

Nell'arco temporale 2008-2013 il rapporto tra contributo medio SIS e prestazione media IVS cresce del 226%.




Figura 4.3.7.2: Andamento Iscritti - Pensioni (grafico di sinistra); Contributo Medio - Pensione Media (grafico di destra) - ENPAIA Gestione Agrotecnici

<sup>45</sup> Per contributo SIS si intende la somma del contributo soggettivo, del contributo integrativo e del contributo di solidarietà (laddove presente).

## 5 Analisi aggregate degli Enti di Previdenza Privati appartenenti all'AdEPP

### Introduzione e classificazione degli Enti

In questo capitolo viene presentata l'analisi aggregata degli Enti appartenenti all'AdEPP secondo una categorizzazione per decreto legislativo di costituzione e per area professionale di appartenenza.

La maggior parte degli Enti iscritti all'AdEPP erogano prestazioni previdenziali in forma sostitutiva alla previdenza pubblica. Le uniche eccezioni registrate sono quelle relative a CASAGIT e ONAOSI che erogano prestazioni di natura assistenziale<sup>46</sup> e quelle relative ad ENASARCO che eroga prestazioni di previdenza complementare.

La prima modalità di aggregazione viene effettuata discriminando le Casse in base Decreto Legislativo con il quale queste hanno visto riconosciuta la loro personalità giuridica di diritto privato.

Enti privatizzati ai sensi del Decreto 509/94 ed iscritti all'ADEPP sono:

- Cassa Nazionale del Notariato (CNN)
- Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri liberi professionisti (CIPAG)
- Cassa Forense (CF)
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC)
- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti liberi professionisti (INARCASSA)
- Cassa Nazionale di Previdenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali (CNPR)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro (ENPACL)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati dell'Agricoltura (ENPAIA 1)
- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari (ENPAV)
- Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI1)

Gli Enti privatizzati ai sensi del Decreto 103/96 ed iscritti all'ADEPP sono:

- Ente Nazionale di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP)
- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI)
- Gestioni Separate ENPAIA per Periti Agrari e per Agrotecnici (ENPAIA 2)
- Gestione Separata INPGI (INPGI 2)

Gli Enti Assistenziali iscritti all'ADEPP sono:

- Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI – ex Decreto 509/94)
- Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani (CASAGIT)

Gli Enti di Previdenza Complementare iscritti all'ADEPP sono:

- Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti del Commercio Italiani (ENASARCO ex Decreto 509/94)

---

<sup>46</sup> Assistenza sanitaria per quanto riguarda Casagit e interventi assistenziali di sostegno per quanto riguarda Onaosi

Il secondo criterio di classificazione degli Enti appartenenti all'ADEPP, come precedentemente ricordato, discrimina le Casse in base area professionale di appartenenza. La categorizzazione utilizzata è la stessa già presa in considerazione nel capitolo dedicato ai redditi dei professionisti:

1. Area Economico Sociale (AES)
2. Area Giuridica (AG)
3. Area Sanitaria (AS)
4. Rete Professioni Tecniche (RPT)

L'analisi per aree professionali è volutamente incentrata sugli Enti che forniscono prestazioni previdenziali di primo pilastro.

**Classificazione in base ad Area Professionale**

AES	AG	AS	RPT
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ENPACL</li> <li>- INPGI</li> <li>- CNPADC</li> <li>- CNPR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CNN</li> <li>- CF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ENPAM</li> <li>- ENPAP</li> <li>- ENPAPI</li> <li>- ENPAV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CIPAG</li> <li>- EPPI</li> <li>- ENPAB</li> <li>- EPAP</li> <li>- INARCASSA</li> <li>- ENPAIA</li> </ul>

## 5.1 L'Associazione in numeri

Tutti gli Enti appartenenti all'AdEPP nascono con lo stesso scopo sociale a sostegno degli iscritti e delle loro famiglie dal punto di vista previdenziale ed assistenziale, pur evidenziando una marcata eterogeneità per quanto riguarda la genesi, la storia, la regolamentazione in termini di contribuzione e di erogazione delle prestazioni ed, inoltre, per le esigenze dei propri iscritti. L'aggregazione dei dati a livello di Associazione, nel suo complesso, ne risulta non semplice e a volte si incorre nella necessità di operare approssimazioni ragionate su dati non omogenei o a volte assenti. Ogni ricorso ad aggiustamenti o all'adozione di criteri particolari di raggruppamento di dati, viene menzionato e spiegato.

### 5.1.1 Gli Iscritti Attivi

L'analisi effettuata permette di andare a individuare il numero complessivo degli individui contribuenti iscritti agli Enti che aderiscono all'Associazione. Vista la possibilità che un sempre crescente numero di Enti offrono ai propri iscritti di continuare a versare contributi anche dopo la maturazione del diritto ad un trattamento previdenziale IVS, si è reso necessario dividere il gruppo in Iscritti Attivi e in Iscritti Attivi Pensionati. In accordo con la base dati fornita dalle Casse associate è stato possibile includere negli iscritti attivi solamente gli individui che effettivamente nel corso del periodo annuale hanno versato contributi agli Enti di appartenenza. Per effettuare un'analisi di più ampio respiro sono stati proposti anche i dati relativi agli esercizi precedenti.

Vista la natura assistenziale di CASAGIT e ONAOSI, i cui contribuenti principali sono rispettivamente già inclusi rispettivamente in INPGI e all'interno degli Enti che operano nel settore sanitario, tali Casse sono state escluse dal computo complessivo del numero degli iscritti.

Tabella 5.1.1.1: Iscritti

ANNO	ATTIVI	ATTIVI PENSIONATI	TOTALE ISCRITTI CONTRIBUENTI
2005	1.187.297	37.035	1.224.332
2006	1.217.798	37.647	1.255.445
2007	1.249.446	38.302	1.287.748
2008	1.271.659	39.990	1.311.649
2009	1.293.553	42.145	1.335.698
2010	1.314.957	44.097	1.359.054
2011	1.337.336	47.288	1.384.624
2012	1.351.751	50.519	1.402.270
2013	1.364.523	51.722	1.416.245

Rispetto al 2012 si assiste ad un incremento degli iscritti attivi pari all'1,0%. Se si considerano i dati relativi ai periodi precedenti, si nota un incremento pari al 15,67% nel periodo compreso tra il 2005 e il 2013. Tuttavia, se si considerano le variazioni percentuali annue queste risultano via via decrescenti a partire dal 2006 ma chiaramente sempre positive.

E' interessante l'analisi del trend degli attivi pensionati, che nell'ultimo anno fanno rilevare un incremento pari al 2,38%. E' chiaro come le riforme, che stanno gradualmente, ma costantemente, incrementando l'importanza della componente contributiva personale nel computo della misura dei trattamenti pensionistici, abbiano incentivato la prosecuzione del versamento dei contributi anche dopo la pensione. In effetti, gli attivi pensionati, pur essendo, come ordine di grandezza, non rilevanti rispetto agli iscritti attivi, crescono dal 2005 al 2013 in misura pari al 39,66% con degli incrementi percentuali annui che vanno da un minimo dell'1,65% nel 2005-2006 ad un massimo del 7,24% nel 2010-2011.

Nel grafico sotto riportato è possibile apprezzare il peso di ogni Ente aderente all'associazione nel 2013 in termini di iscritti attivi.




Figura 5.1.1.1: Composizione ADEPP per numero di iscritti nel 2013

E' possibile analizzare l'andamento del numero degli iscritti totali considerando la classificazione per Decreto Legislativo di appartenenza, evidenziando gli Enti di Previdenza Complementare ed escludendo gli Enti Assistenziali per evitare, come detto, effetti di duplicazione.

Tabella 5.1.1.2: Iscritti (classificazione in base a Decreto Legislativo)

ANNO	ENTIS 509	ENTIS 103	ENTIS PREV. COMPLEMENTARE	TOTALE
2005	850.555	95.280	278.497	1.224.332
2006	878.448	100.879	276.118	1.255.445
2007	904.499	106.791	276.458	1.287.748
2008	927.327	111.525	272.797	1.311.649
2009	950.060	119.440	266.198	1.335.698
2010	969.520	128.096	261.438	1.359.054
2011	988.146	139.110	257.368	1.384.624
2012	1.002.791	148.325	251.154	1.402.270
2013	1.014.079	156.037	246.129	1.416.245

Si può osservare dai dati forniti dalle Casse come l'incremento degli iscritti degli Enti 103, nell'ultimo anno solare, sia risultato molto più consistente di quello degli Enti 509. Rispettivamente le due categorie hanno totalizzato tra il 2012 e il 2013 crescite pari al 5,20% e all'1,13%. Al contrario, gli Enti

che erogano prestazioni previdenziali complementari fanno registrare un decremento del dato pari al 2,00%.

Se si allarga l'orizzonte temporale dal 2005 al 2013 si osserva un trend di crescita, per gli Enti 509, che porta ad un incremento percentuale pari al 19,23%. Maggiormente dinamica, a causa della loro recente costituzione, risulta la crescita demografica degli Enti 103, le cui variazioni percentuali annuali spaziano dal 5,20% all'8,60% toccando il massimo nel 2011. La crescita complessiva di questi ultimi dal 2005 è pari al 63,77%.

Costantemente decrescente, al contrario, risulta l'andamento degli iscritti agli Enti che offrono Previdenza Complementare, con un decremento complessivo dal 2005 del -11,62%.




Figura 5.1.1.2: Composizione ADEPP per numero di iscritti 2013 – Classificazione per Decreto Legislativo




Figura 5.1.1.3: Trend Iscritti 2005-2013 – Classificazione per Decreto Legislativo

Viene esposta successivamente la classificazione per area di appartenenza; nella suddivisione sono stati considerati solo Enti che offrono prestazioni di primo pilastro (viene quindi esclusa ENASARCO e gli Enti che offrono prestazioni assistenziali).

Tabella 5.1.1.4: Iscritti (classificazione in base ad Area Professionale)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	136.847	126.371	385.922	296.695	945.835
2006	142.289	134.034	395.161	307.843	979.327
2007	146.520	141.409	405.035	318.326	1.011.290
2008	151.159	148.745	413.277	325.671	1.038.852
2009	157.838	156.673	421.471	333.518	1.069.500
2010	165.137	161.407	429.911	341.161	1.097.616
2011	168.928	167.483	442.844	348.001	1.127.256
2012	172.397	174.848	449.823	354.048	1.151.116
2013	174.863	181.849	457.446	355.958	1.170.116




Figura 5.1.1.4: Composizione ADEPP per numero di iscritti 2013 per area professionale

E' possibile evidenziare le variazioni percentuali degli iscritti relativamente all'ultimo anno solare e al periodo 2005-2013.


Tabella 5.1.1.5: Statistiche iscritti (classificazione in base ad Area Professionale)

INCREMENTO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005 - 2013	27,78%	43,90%	18,53%	19,97%	23,71%
2012 - 2013	1,43%	4,00%	1,69%	0,54%	1,65%

Se si analizza l'andamento degli iscritti secondo questa classificazione si nota che la crescita più marcata è associata all'area giuridica, quasi totalmente dipendente dall'andamento degli iscritti alla Cassa Forense (i quali pesano in maniera consistente sul totale dell'area giuridica).

L'andamento degli iscritti complessivi è comunque fortemente influenzato dai trend relativi ai settori Sanitari e Rete Professioni Tecniche che ottengono variazioni più modeste (rispetto alla variazione registrata per l'area giuridica) nel 2013 e a livello complessivo. Costituendo questi due settori, la maggior parte degli iscritti, i loro andamenti abbassano considerevolmente la crescita complessiva. Per ultimo il settore Economico Sociale che presenta un incremento dell'1,43% nell'ultimo esercizio e un incremento cumulato dal 2005 pari al 27,78%.

Figura 5.1.1.5: Trend iscritti (Numeri Indice)



## 5.1.2 Il numero delle prestazioni complessivamente erogate

Per effettuare un'analisi quanto più possibile omogenea e organica vengono proposte le stesse classificazioni utilizzate per le analisi aventi per oggetto gli iscritti agli Enti. Di conseguenza sono di seguito esposte le rilevazioni del numero di prestazioni in essere alla fine del 2013 divise per decreto legislativo di appartenenza. Il numero delle prestazioni erogate fa riferimento all'intero universo delle prestazioni erogate dagli Enti AdEPP; sono quindi incluse le prestazioni IVS, le prestazioni assistenziali e tutte le prestazioni che non rientrano all'interno delle due precedenti categorie. Secondo tale logica viene quindi anche ricompreso il numero delle prestazioni erogate da ONAOSI e CASAGIT. Si evidenzia che nonostante ONAOSI sia stata istituita con il decreto legislativo n. 509, per ragioni di omogeneità delle analisi, si è deciso di inserire tale Ente all'interno del collettivo che ricomprende gli Enti assistenziali.




Figura 5.1.2.1: Composizione del numero delle prestazioni erogate 2013

E' possibile notare come la maggior parte del numero di prestazioni in essere sia generata dagli Enti privatizzati tramite il Decreto Legislativo 509/1994 e dagli Enti che offrono prestazioni di previdenza complementare (ad oggi solamente ENASARCO). E' naturale che, vista la recente costituzione, gli Enti privatizzati con il Decreto Legislativo 103/1996 ancora non erogano un numero di prestazioni paragonabili con le altre Casse già a regime. In effetti, il peso del numero delle prestazioni erogate da questi ultimi Enti sul totale del numero delle prestazioni erogate è cresciuto dallo 0,80% del 2005 all'8,90% nel 2013.

**Tabella 5.1.2.1: Prestazioni (classificazione in base a Decreto Legislativo)**

<b>ANNO</b>	<b>ENTI 509</b>	<b>ENTI 103</b>	<b>ENTI PREV. COMPLEM.</b>	<b>ENTI ASSISTENZ.</b>	<b>TOTALE</b>
2005	178.631	2.592	110.808	46.779	338.810
2006	185.048	3.356	112.320	47.927	348.651
2007	189.978	4.140	112.167	48.861	355.146
2008	195.665	5.059	111.658	49.327	361.709
2009	201.624	6.378	111.688	48.633	368.323
2010	208.190	21.508	112.869	47.969	390.536
2011	215.611	22.830	117.071	48.164	403.676
2012	225.835	34.282	119.561	48.124	427.802
2013	233.488	39.459	122.168	48.085	443.200

Dai dati precedenti, si nota un incremento del numero delle prestazioni complessivamente erogate pari al 3,60% nell'ultimo anno solare; per le ragioni sopra esposte è naturale osservare una variazione positiva annuale (per il periodo 2012-2013) molto più marcata per gli Enti 103 che, vista la quota ridotta che rivestono tali Enti sul totale, traina solo in minima parte l'andamento complessivo.

**Tabella 5.1.2.2: Statistiche prestazioni (classificazione in base a Decreto Legislativo)**

<b>INCREMENTO</b>	<b>ENTI 509</b>	<b>ENTI 103</b>	<b>ENTI PREV. COMPLEMENTARE</b>	<b>ENTI ASSIST.</b>	<b>TOTALE</b>
2012 - 2013	3,39%	15,10%	2,18%	-0,08%	3,60%
2005 - 2013	30,71%	1422,34%	10,25%	2,79%	30,81%

Il trend di lungo periodo risulta coerente con le variazioni annuali osservate: essendo gli Enti 103 di recente costituzione, fanno rilevare un trend di crescita che porta ad un importante incremento del numero delle prestazioni in essere. Molto più moderato è l'incremento di lungo periodo degli Enti 509, che essendo Casse a regime, mostrano un andamento crescente e costante che porta a tassi di crescita annuali che oscillano attorno al 3,4% in media. La variazione percentuale dal 2005 è pari al 30,71%. Ancora più statico appare l'andamento degli Enti che offrono prestazioni di secondo pilastro, i quali dal 2005, osservano una crescita delle prestazioni in essere di poco superiore al 10%. Per quanto riguarda, invece, gli Enti assistenziali questi fanno registrare un lieve decremento tra il 2005 e il 2013 pari allo 0,08% ma mostrano un incremento tra il 2005 e il 2013 pari al 2,79%.

Di seguito si riporta l'analisi del numero delle prestazioni in essere divise per area professionale di appartenenza, con l'inclusione dei soli enti che erogano prestazioni di primo pilastro. Si nota come l'Area Sanitaria e la Rete delle Professioni Tecniche rappresentino la quota maggiore del numero di prestazioni.

Figura 5.1.2.2: Composizione del numero delle prestazioni erogate 2013




Tabella 5.1.2.3: Numero delle Prestazioni (classificazione in base ad Area Professionale)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	22.829	25.090	88.368	44.936	181.223
2006	24.127	26.008	90.800	47.469	188.404
2007	25.444	26.937	92.102	49.635	194.118
2008	27.079	27.570	93.726	52.349	200.724
2009	28.831	28.274	95.343	55.554	208.002
2010	30.115	28.438	97.558	73.587	229.698
2011	31.817	28.573	100.831	77.220	238.441
2012	33.533	29.410	106.894	90.280	260.117
2013	34.873	30.017	110.119	97.938	272.947


Le principali statistiche in merito agli incrementi del numero di prestazioni e la composizione del numero di prestazioni erogate nel 2013, per le varie Aree Professionali, sono di seguito riportate.

Tabella 5.1.2.4: Statistiche prestazioni (classificazione in base ad Area Professionale)

INCREMENTO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005 - 2013	52,8%	19,6%	24,6%	117,9%	50,6%
2012 - 2013	4,0%	2,1%	3,0%	8,5%	4,9%

Le rilevazioni dell'ultimo periodo annuale mostrano che il tasso di crescita maggiore si è avuto negli Enti appartenenti al settore della Rete Professioni Tecniche che passano da 90.280 prestazioni in essere nel 2012 a 97.938 nel 2013. Sono, al contrario, le Casse dell'area giuridica ad apportare l'incremento minore, di poco superiore, tra il 2012 e 2013, al 2%.

Figura 5.1.2.3: Trend numero prestazioni (Numeri Indice)




Il trend di lungo periodo vede per gli Enti dell'area Economico-Sociale un andamento crescente e costante dal 2005, che ha portato ad un tasso di crescita complessivo pari al 52,8%. Più contenuti gli andamenti delle altre aree: in particolare, l'area Sanitaria fa registrare la maggior parte dell'incremento totale negli ultimi 3 anni registrando un tasso complessivo di crescita del 24,6% mentre l'area giuridica, ha arrestato il suo trend di crescita tra il 2010 e il 2011 per poi riprendere a crescere agli stessi registrati prima di tale periodo.

Un incremento importante si è avuto per gli Enti dell'area Rete Professioni Tecniche, con tassi di crescita annui medi pari a circa il 10% e con una crescita complessiva tra il 2005 e il 2013 pari a circa il 118%. Tale incremento dipende principalmente dal fatto che, a partire dal 2009, l'EPPI (Ente di Previdenza dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati) ha stipulato, a favore dei propri iscritti, un numero considerevole di polizze sanitarie tramite l'EMAPI (Ente che eroga prestazioni di tipo assistenziale agli iscritti delle Casse associate). Se dal numero delle prestazioni erogate dagli Enti appartenenti alla Rete delle Professioni Tecniche si togliessero le polizze sanitarie appena menzionate, si noterebbe un incremento più contenuto e in linea con l'incremento fatto registrare dall'area economico-sociale.

### 5.1.3 Il numero delle prestazioni IVS erogate

E' possibile studiare l'andamento delle varie componenti delle prestazioni IVS che portano ai dati aggregati esposti anche in relazione ai due tipi di classificazioni già utilizzate nel rapporto. Come anticipato, nello spaccato sono state considerate solamente le Prestazioni IVS (Invalidità/Inabilità, Vecchiaia/Anzianità, Superstiti/Indirette) erogate da Enti di primo e secondo pilastro. Nella presente analisi sono state incluse le prestazioni erogate da tutti gli Enti appartenenti al perimetro AdEPP al netto delle prestazioni erogate da CASAGIT e ONAOSI.

Figura 5.1.3.1: Composizione Prestazioni IVS 2013



Si può notare come il numero delle pensioni per vecchiaia e anzianità costituiscono quasi i due terzi del numero di prestazioni IVS erogate in totale dagli Enti previdenziali aderenti all'AdEPP.

Tabella 5.1.3.1: Prestazioni IVS

ANNO	Vecchiaia / Anzianità	Invalidità / Inabilità	Superstiti	TOTALE
2005	170.665	10.188	103.205	284.058
2006	176.449	10.368	104.732	291.549
2007	178.660	10.714	107.438	296.812
2008	181.125	11.019	109.526	301.670
2009	183.781	11.357	111.216	306.354
2010	188.829	11.705	113.257	313.791
2011	196.973	11.937	116.286	325.196
2012	207.189	12.167	118.436	337.792
2013	215.592	12.308	120.352	348.252
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	26,32%	20,81%	16,61%	22,60%
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	4,06%	1,16%	1,62%	3,10%

Se si considerano gli incrementi percentuali del numero delle prestazioni IVS si nota che tra il 2012 e il 2013 le prestazioni che hanno fatto registrare degli incrementi maggiori sono le prestazioni di vecchiaia e anzianità (+4,06%). Anche a livello di trend di lungo periodo si osserva la stessa situazione, con questo tipo di prestazioni che è cresciuto, dal 2005, di circa 26 punti percentuali.

Di seguito si riporta lo spaccato delle prestazioni IVS per decreto di privatizzazione.


Tabella 5.1.3.2: Composizione Prestazioni IVS

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. COMPLEMENTARE	TOTALE
2005	171.278	1.972	110.808	284.058
2006	176.562	2.667	112.320	291.549
2007	181.306	3.339	112.167	296.812
2008	185.792	4.220	111.658	301.670
2009	189.380	5.286	111.688	306.354
2010	194.759	6.163	112.869	313.791
2011	200.788	7.337	117.071	325.196
2012	209.250	8.981	119.561	337.792
2013	215.641	10.443	122.168	348.252
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	25,90%	429,56%	10,25%	22,60%
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	3,05%	16,28%	2,18%	3,10%

Se si considera il numero delle prestazioni IVS erogate prendendo a riferimento la categorizzazione per decreto di privatizzazione si rileva che, anche in questo caso, gli Enti 103 hanno visto aumentare in maniera molto rilevante il proprio numero di prestazioni erogate tra il 2005 e il 2013.

Andando a dividere lo spaccato per area professionale di appartenenza si possono analizzare le particolarità delle singole fattispecie.

Figura 5.1.3.2: Composizione Prestazioni IVS 2012 (classificazione in base ad Area Professionale)



Di seguito si riportano le statistiche di lungo periodo classificate per area professionale di appartenenza.

Tabella 5.1.3.3: Composizione Prestazioni IVS – Area Economico-Sociale

<b>AREA ECONOMICO SOCIALE</b>				
<b>ANNO</b>	<b>Vecchiaia / Anzianità</b>	<b>Invalidità / Inabilità</b>	<b>Superstiti</b>	<b>TOTALE</b>
2005	12.504	1.131	7.314	20.949
2006	13.513	1.202	7.501	22.216
2007	14.505	1.273	7.731	23.509
2008	15.780	1.336	8.004	25.120
2009	17.087	1.357	8.185	26.629
2010	18.354	1.415	8.337	28.106
2011	19.701	1.399	8.676	29.776
2012	21.108	1.459	8.849	31.416
2013	22.044	1.495	9.076	32.615
<b>Variazione 2005 – 2013</b>	<b>76,30%</b>	<b>32,18%</b>	<b>24,09%</b>	<b>55,69%</b>
<b>Variazione 2012 – 2013</b>	<b>4,43%</b>	<b>2,47%</b>	<b>2,57%</b>	<b>3,82%</b>

Tabella 5.1.3.4: Composizione Prestazioni IVS – Area Giuridica

<b>AREA GIURIDICA</b>				
<b>ANNO</b>	<b>Vecchiaia / Anzianità</b>	<b>Invalidità / Inabilità</b>	<b>Superstiti</b>	<b>TOTALE</b>
2005	13.411	554	10.515	24.480
2006	13.940	558	10.592	25.090
2007	14.361	568	10.743	25.672
2008	14.759	591	10.862	26.212
2009	15.068	629	10.990	26.687
2010	15.226	648	10.958	26.832
2011	15.251	673	10.992	26.916
2012	15.570	745	11.165	27.480
2013	15.923	827	11.248	27.998
<b>Variazione 2005 – 2013</b>	<b>18,73%</b>	<b>49,28%</b>	<b>6,97%</b>	<b>14,37%</b>
<b>Variazione 2012 – 2013</b>	<b>2,27%</b>	<b>11,01%</b>	<b>0,74%</b>	<b>1,89%</b>

Tabella 5.1.3.5: Composizione Prestazioni IVS – Area Sanitaria

<b>AREA SANITARIA</b>				
<b>ANNO</b>	<b>Vecchiaia / Anzianità</b>	<b>Invalidità / Inabilità</b>	<b>Superstiti</b>	<b>TOTALE</b>
2005	46.048	1.627	37.770	85.445
2006	47.522	1.681	38.281	87.484
2007	48.132	1.786	39.289	89.207
2008	48.754	1.917	39.881	90.552
2009	49.853	2.045	40.253	92.151
2010	51.594	2.159	40.429	94.182
2011	53.876	2.298	41.401	97.575
2012	58.718	2.455	42.102	103.275
2013	61.366	2.600	42.526	106.492
<b>Variazione 2005 – 2013</b>	<b>33,27%</b>	<b>59,80%</b>	<b>12,59%</b>	<b>24,63%</b>
<b>Variazione 2012 – 2013</b>	<b>4,51%</b>	<b>5,91%</b>	<b>1,01%</b>	<b>3,11%</b>

Tabella 5.1.3.6: Composizione Prestazioni IVS – Rete Professioni Tecniche

<b>RETE PROFESSIONI TECNICHE</b>				
<b>ANNO</b>	<b>Vecchiaia / Anzianità</b>	<b>Invalidità / Inabilità</b>	<b>Superstiti</b>	<b>TOTALE</b>
<b>2005</b>	27.797	1.941	12.638	42.376
<b>2006</b>	29.494	1.995	12.950	44.439
<b>2007</b>	30.809	2.055	13.393	46.257
<b>2008</b>	32.024	2.156	13.948	48.128
<b>2009</b>	32.550	2.244	14.405	49.199
<b>2010</b>	34.516	2.337	14.949	51.802
<b>2011</b>	35.908	2.472	15.478	53.858
<b>2012</b>	37.550	2.548	15.962	56.060
<b>2013</b>	39.977	2.623	16.379	58.979
<b>Variazione 2005 – 2013</b>	<b>43,82%</b>	<b>35,14%</b>	<b>29,60%</b>	<b>39,18%</b>
<b>Variazione 2012 – 2013</b>	<b>6,46%</b>	<b>2,94%</b>	<b>2,61%</b>	<b>5,21%</b>

### 5.1.4 Gli importi delle entrate contributive complessive

Sono di seguito analizzate le entrate contributive complessive degli Enti facenti parte dell'Associazione. Sono state considerate tutte le fonti contributive senza alcuna distinzione in merito all'obbligatorietà del contributo o alla destinazione dello stesso. Le classificazioni proposte sono coerenti con quelle utilizzate nelle sezioni precedenti.

Tabella 5.1.4.1: Entrate Contributive (classificazione in base a Decreto Legislativo - milioni di euro)

ANNO	ENTIS 509	ENTIS 103	ENTIS PREV. COMPLEM.	ENTIS ASSIST.	TOTALE
2005	4.331,6	231,0	749,9	85,8	5.398,3
2006	4.759,5	248,5	809,6	90,6	5.908,2
2007	5.144,7	284,0	828,1	93,3	6.350,2
2008	5.482,5	283,7	838,6	104,1	6.709,0
2009	5.777,0	306,2	795,6	109,1	6.987,9
2010	6.119,9	320,2	829,1	109,9	7.379,0
2011	6.579,0	343,1	837,3	109,5	7.868,8
2012	6.874,6	378,5	888,1	108,4	8.249,6
2013	7.226,7	389,3	941,9	107,0	8.664,9
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>66,84%</b>	<b>68,55%</b>	<b>25,59%</b>	<b>24,64%</b>	<b>60,51%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>5,12%</b>	<b>2,87%</b>	<b>6,05%</b>	<b>-1,32%</b>	<b>5,03%</b>


Nel 2013 gli Enti Previdenziali hanno raccolto circa 8 miliardi e mezzo di Euro, totalizzando un incremento percentuale rispetto al 2012 pari a circa il 5%.

E' importante notare che nonostante gli Enti Assistenziali abbiano complessivamente fatto registrare tra il 2005 e il 2013 un incremento pari al 24,64%, se si considera il periodo 2012-2013 si registra una lieve flessione dei contributi incassati pari all'1,32%.

Classificando la Casse tramite decreto legislativo di privatizzazione (classificazione che comprende anche gli Enti che offrono prestazioni assistenziali in maniera esclusiva e gli Enti che offrono prestazioni di secondo pilastro) si nota come gli Enti 103, nonostante la più recente costituzione, abbiano fatto registrare, nel periodo 2012-2013, un tasso di crescita minore rispetto alle altre categorie (escludendo ovviamente gli Enti assistenziali che, come anticipato, fanno registrare un lieve decremento); nonostante questo, l'incremento percentuale dei contributi incassati dagli Enti 103 sul periodo 2005-2013 risulta il più alto tra quelli analizzati. L'incremento maggiore nell'ultimo periodo annuale è stato fatto registrare dagli Enti di secondo pilastro (il gruppo è ristretto solamente ad ENASARCO), con un tasso di crescita superiore al 6%.


In termini di composizione percentuale complessiva si osserva che circa l'83% della contribuzione è ottenuto dagli Enti 509. Dati i limitati anni di esercizio è naturale che la quota ricoperta dagli Enti 103 non arrivi al 5%.

Figura 5.1.4.1: Composizione Contribuzione Complessiva 2012 (classificazione in base al Decreto Legislativo)



La rappresentazione grafica prodotta attraverso l'utilizzo dei numeri indice ci mostra come l'andamento delle entrate contributive nel lungo periodo sia quasi identico per gli Enti di primo pilastro (Enti 509 ed Enti 103). Meno marcato è il trend relativo agli Enti di secondo pilastro la cui crescita totale in termini percentuali dal 2005 è di circa il 25%. Gli Enti Assistenziali dal 2009 vedono una frenata del proprio trend di crescita.

Figura 5.1.4.2: Trend Contribuzione Complessiva (classificazione in base al Decreto Legislativo – Numeri Indice)




Si espongono secondo la classificazione per Area Professionale (la quale non include gli Enti di secondo pilastro) le statistiche relative alla contribuzione complessiva dei soli Enti di primo pilastro.

Tabella 5.1.4.2: Contribuzione Complessiva (classificazione in base ad Area Professionale - milioni di euro)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	1.013,91	820,69	1.633,35	1.094,62	4.562,57
2006	1.173,92	891,23	1.786,09	1.156,75	5.007,98
2007	1.248,58	962,70	1.933,14	1.284,32	5.428,74
2008	1.338,54	1.055,11	2.010,47	1.362,12	5.766,24
2009	1.382,29	1.148,24	2.139,06	1.413,57	6.083,16
2010	1.418,56	1.374,08	2.259,16	1.388,25	6.440,06
2011	1.431,96	1.632,97	2.366,58	1.490,56	6.922,06
2012	1.484,71	1.668,81	2.413,10	1.686,50	7.253,12
2013	1.537,76	1.724,89	2.484,30	1.869,09	7.616,04
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>51,67%</b>	<b>110,18%</b>	<b>52,10%</b>	<b>70,75%</b>	<b>66,92%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>3,57%</b>	<b>3,36%</b>	<b>2,95%</b>	<b>10,83%</b>	<b>5,00%</b>


Nell'ultimo anno, a fronte di una crescita complessiva in termini percentuali pari al 5%, si nota come il tasso di crescita maggiore sia ascrivibile all'area Reti Professioni Tecniche (10,83%). Al contrario, l'area Sanitaria fa registrare la crescita minore (tra il 2012 e il 2013 si registra un incremento del 2,95%) e, dato il proprio peso in termini di composizione dei contributi sul totale (32,62%), contribuisce ad abbassare la crescita media complessiva. Ancora, l'area Economico Sociale ha fatto registrare nell'ultimo anno un incremento del 3,57% a fronte di un incremento del 51,67% sul periodo 2005-2013. Infine, l'area Giuridica ha fatto registrare, tra il 2005 e il 2013, l'incremento più rilevante tra le aree considerate (pari a poco più del 110%).

**Figura 5.1.4.3: Composizione Contribuzione Complessiva 2013 (classificazione in base all'Area Professionale)**



A conferma di quanto asserito in precedenza, la rappresentazione del trend delle entrate contributive complessive con i numeri indice evidenzia la rapida crescita della grandezza analizzata per quanto riguarda l'Area Giuridica nell'arco temporale osservato. Per quanto riguarda le altre Aree Professionali si registra un incremento più contenuto, ma con dinamiche simili per l'Area Sanitaria e per l'Area Economico Sociale, mentre il trend relativo alla Rete delle Professioni Tecniche mette in luce una crescita più sostenuta negli ultimi due esercizi rispetto a quella evidenziata precedentemente.

**Figura 5.1.4.4: Trend Contribuzione Complessiva (classificazione in base all'Area Professionale – Numeri Indice)**



### 5.1.5 Gli importi delle entrate contributive SIS

In questa sezione verranno riportate e analizzate le statistiche relative alle entrate contributive SIS. Per ogni Ente saranno quindi computati esclusivamente il contributo soggettivo obbligatorio, il contributo integrativo e il contributo di solidarietà (Contributi S.I.S.). Si osserva che, comunque, la quota contributiva S.I.S. costituisce la stragrande maggioranza delle entrate totali degli Enti. Nella presente analisi sono state incluse le prestazioni erogate da tutti gli Enti appartenenti al perimetro AdEPP al netto delle prestazioni erogate da CASAGIT e ONAOSI.


Tabella 5.1.5.1: Contribuzione SIS (classificazione in base a Decreto Legislativo - milioni di euro)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. COMPLEMENTARE	TOTALE
2005	4.087,40	216,80	707,00	5.011,21
2006	4.481,98	232,40	764,52	5.478,89
2007	4.783,89	260,89	773,77	5.818,54
2008	5.051,64	263,48	775,66	6.090,78
2009	5.341,30	282,45	741,75	6.365,50
2010	5.662,40	296,80	773,69	6.732,89
2011	6.132,59	315,96	776,19	7.224,73
2012	6.422,44	349,73	819,99	7.592,15
2013	6.945,41	357,61	861,89	8.164,91
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>69,92%</b>	<b>64,95%</b>	<b>21,91%</b>	<b>62,93%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>8,14%</b>	<b>2,26%</b>	<b>5,11%</b>	<b>7,54%</b>

Nell'anno 2013 si è assistito ad un incremento piuttosto importante delle entrate contributive SIS degli Enti 509, giustificabile da riforme nei regolamenti dei singoli Enti che hanno portato, in media, ad un incremento delle aliquote contributive obbligatorie. L'impatto è stato meno importante per gli Enti 103. Comunque l'incremento dei Contributi SIS, complessivamente, è risultato pari al 7,54%, proporzionalmente superiore all'incremento complessivo dei Contributi totali.


Lo studio della composizione dei contributi delle Casse divise per decreto di privatizzazione fa notare come gli Enti 509 costituiscano più dell'85% delle entrate contributive SIS. Come già osservato, essendo gli Enti 103 di recente costituzione, essi non pesano, ancora, particolarmente nelle dinamiche complessive dell'Associazione.

Figura 5.1.5.1: Composizione Contribuzione SIS 2013 (classificazione in base al Decreto Legislativo)



Tramite la rappresentazione in numeri indice è possibile studiare l'andamento di lungo periodo della contribuzione previdenziale degli Enti raggruppati secondo la classificazione utilizzata. Si nota come l'andamento di lungo periodo degli Enti 509 sia pressoché proporzionalmente identico al trend degli Enti 103. Tale vicinanza potrebbe essere spiegata da una parte da incrementi nelle aliquote contributive degli Enti di più vecchia costituzione, dall'altra dalla nascita recente degli Enti 103 e quindi dal fatto che gli stessi non si trovino ancora "a regime". Più statica risulta la crescita contributiva degli Enti di secondo pilastro, che dal 2005 fa registrare un incremento del 21,91%.

Figura 5.1.5.2: Trend Contribuzione Previdenziale (classificazione in base al Decreto Legislativo – Numeri Indice)




L'analisi della contribuzione previdenziale effettuata tramite la classificazione per area professionale mostra scostamenti più marcati rispetto ai dati relativi alla contribuzione SIS complessiva. Ricordando che sono inclusi solamente gli Enti di primo pilastro, si nota come l'area Sanitaria e l'area Rete Professioni Tecniche facciano registrare tra il 2012 e il 2013 gli incrementi più elevati. Inferiori alla media semplice delle aree, al contrario, risultano i tassi di crescita dell'ultimo periodo annuale dell'Area Economico Sociale e dell'Area Giuridica.

Tabella 5.1.5.2: Contribuzione SIS (classificazione in base all'Area Professionale - milioni di euro)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	920,86	798,87	1.558,98	1.025,50	4.304,20
2006	1.083,83	868,07	1.685,64	1.076,83	4.714,38
2007	1.156,15	896,75	1.802,41	1.189,48	5.044,78
2008	1.224,91	975,51	1.871,70	1.243,01	5.315,13
2009	1.277,02	1.065,55	1.984,85	1.296,33	5.623,75
2010	1.307,47	1.286,79	2.089,26	1.275,68	5.959,20
2011	1.338,05	1.534,58	2.190,12	1.385,80	6.448,55
2012	1.401,08	1.556,49	2.238,27	1.576,32	6.772,16
2013	1.453,54	1.635,04	2.464,00	1.750,45	7.303,02
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>57,85%</b>	<b>104,67%</b>	<b>58,05%</b>	<b>70,69%</b>	<b>69,67%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>3,74%</b>	<b>5,05%</b>	<b>10,08%</b>	<b>11,05%</b>	<b>7,84%</b>


Considerando la composizione osservata alla fine dell'anno 2013 si nota come l'Area Sanitaria sia la componente di maggior peso per quanto riguarda la contribuzione SIS.

Figura 5.1.5.3: Composizione Contribuzione SIS 2013 (classificazione in base all'Area Professionale)



Analizzando il trend della contribuzione SIS nel periodo 2005-2013 si nota un incremento pronunciato dell'area Giuridica che mostra un picco negli anni dal 2009 al 2011; risultano più gradualmente i tassi di crescita delle altre tre aree. In effetti gli incrementi, dal 2005, di queste ultime risultano compresi tra il 57% e il 70% .

Figura 5.1.5.4: Trend Contribuzione SIS (classificazione in base all'Area Professionale – Numeri Indice)



### 5.1.6 Gli importi delle prestazioni complessive

Analogamente allo studio effettuato sul livello della contribuzione complessiva, si espone in questa sezione l'analisi relativa alle prestazioni complessive annuali erogate dagli Enti appartenenti all'Associazione. Lo schema è analogo a quello seguito per le analisi relative ai contributi, di conseguenza sarà proposta una classificazione delle Casse per decreto legislativo di privatizzazione e per Area Professionale.


Tabella 5.1.6.1: Prestazioni Complessive (classificazione in base a Decreto Legislativo - milioni di euro)

ANNO	ENTI 509	ENTI 103	ENTI PREV. COMPLEM.	ENTI ASSIST.	TOTALE
2005	2.754,08	9,37	739,74	93,8	3.597,0
2006	2.930,51	11,58	770,67	95,3	3.808,0
2007	3.109,78	15,24	778,41	104,4	4.007,8
2008	3.301,41	19,18	781,88	106,6	4.209,1
2009	3.491,39	24,94	805,43	102,0	4.423,8
2010	3.662,84	26,82	815,41	94,6	4.599,7
2011	3.866,97	33,21	849,01	96,8	4.846,0
2012	4.128,81	40,61	884,13	98,4	5.152,0
2013	4.360,23	47,07	914,86	99,9	5.422,1
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>58,32%</b>	<b>402,29%</b>	<b>23,67%</b>	<b>6,45%</b>	<b>50,74%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>5,60%</b>	<b>15,90%</b>	<b>3,48%</b>	<b>1,49%</b>	<b>5,24%</b>

L'ammontare totale delle prestazioni erogate dalle Casse appartenenti all'Adepp è di poco inferiore ai 5 miliardi e mezzo di Euro nel 2013. La cifra scende a 5 miliardi e 322 milioni di Euro se, come nella prima classificazione, si tiene conto solamente degli Enti che erogano essenzialmente trattamenti previdenziali. Secondo tali statistiche, si osserva un incremento annuale complessivo per il 2013 pari al 5,24%. Si osserva, chiaramente, un tasso di crescita maggiore per gli Enti 103 i quali, essendo di recente costituzione, non si trovano ancora in una situazione di regime. Gli Enti di previdenza complementare (ENASARCO) fanno registrare un incremento tra il 2012 e il 2013 pari al 3,48% mentre gli Enti Assistenziali fanno registrare una crescita più contenuta dell'1,49%.


In termini di quote di prestazione si osserva che il maggior contributo è dato dagli Enti di più storica costituzione (Enti 509) che si attestano all'80%. Meno importante è il peso degli Enti 103 che però, prevedibilmente, incrementano la propria quota rispetto al 2012. Mentre, gli Enti Previdenziali complementari pesano sul totale per circa il 16,8% e gli Enti Assistenziali pesano per circa l'1,84%.

Figura 5.1.6.1: Composizione Prestazioni Complessive 2013 (classificazione in base al Decreto Legislativo)



Le osservazioni effettuate sono coerenti con l'analisi dei trend effettuata mediante i numeri indice e riportata di seguito. Si nota come l'espansione degli aventi diritto alle prestazioni generi un incremento in termini di importi delle prestazioni molto marcato per quanto riguarda gli Enti 103, che ha portato ad incrementare considerevolmente le prestazioni annuali di quest'ultimi. Meno importante risulta tale incremento per le altre categorie.

Figura 5.1.6.2: Trend Prestazioni Complessive (classificazione in base al Decreto Legislativo – Numeri Indice)




Effettuando l'aggregazione degli Enti secondo la seconda classificazione proposta è possibile mostrare gli andamenti del livello delle prestazioni complessive per Area Professionale. All'interno delle successive elaborazioni non vengono ricompresi gli Enti assistenziali CASAGIT ed ENASARCO e l'ENASARCO.

Tabella 5.1.6.2: Prestazioni Complessive (classificazione in base all'Area Professionale- milioni di euro)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	581,47	671,25	969,53	541,20	2.763,45
2006	632,26	728,09	984,86	596,88	2.942,09
2007	673,68	769,03	1.020,78	661,52	3.125,02
2008	721,49	817,96	1.065,28	715,87	3.320,60
2009	784,50	863,46	1.113,86	754,52	3.516,33
2010	836,51	890,74	1.155,80	806,62	3.689,67
2011	898,17	927,17	1.197,09	877,74	3.900,17
2012	960,34	960,15	1.299,92	949,02	4.169,43
2013	1.016,80	1.015,07	1.374,07	1.001,36	4.407,30
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>74,87%</b>	<b>51,22%</b>	<b>41,73%</b>	<b>85,02%</b>	<b>59,49%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>5,88%</b>	<b>5,72%</b>	<b>5,70%</b>	<b>5,52%</b>	<b>5,71%</b>


A livello di incrementi annuali, nel 2013 si sono osservate rilevazioni costanti per tutte le aree Professionali con tassi di crescita compresi tra i 5 e i 6 punti percentuali. Il maggiore incremento, comunque, è stato raggiunto dall'area Economico – Sociale, con il 5,88%. Per quanto riguarda l'apporto in termini percentuali all'importo della prestazione complessiva si osserva che l'area Sanitaria è la componente di maggior peso per il 2013. Le quote di composizione sono rimaste pressoché costanti rispetto alla rilevazioni del 2012.

Figura 5.1.6.3: Composizione Prestazioni Complessive 2013 (classificazione in base all'Area Professionale)



Rispetto alla classificazione per decreto non si osservano, anche nell'analisi per numeri indice, particolarità nei trend di evoluzione delle prestazioni complessive. L'Area Rete Professioni Tecniche mostra tassi di crescita più marcati che portano ad un incremento dal 2005 pari a 85 punti percentuali.

Figura 5.1.6.4: Trend Prestazioni Complessive (classificazione in base all'Area Professionale – Numeri Indice)



### 5.1.7 Gli importi delle prestazioni IVS

Come per quanto riguarda la contribuzione previdenziale è parso utile effettuare un'analisi separata riguardante gli importi monetari derivanti da prestazioni previdenziali. Sono state considerate esclusivamente pensioni di anzianità e vecchiaia, le pensioni di inabilità/inabilità e le pensioni indirette/reversibilità.


I dati 2013 mostrano che il livello di prestazioni IVS complessivo ha superato i 5 miliardi di euro. A proposito della variazioni percentuali dell'ultimo periodo annuale secondo la classificazione per decreto di privatizzazione si nota che il tasso di crescita maggiore è degli Enti 103, vista, come già esposto, la loro recente costituzione.

Tabella 5.1.7.1: Prestazioni IVS (classificazione in base a Decreto Legislativo - milioni di euro)

ANNO	ENTIS 509	ENTIS 103	ENTIS PREV. COMPLEMENTARE	TOTALE
2005	2.588,63	2,06	725,44	3.316,13
2006	2.769,09	3,08	756,55	3.528,72
2007	2.943,62	4,67	763,76	3.712,05
2008	3.121,91	6,16	768,97	3.897,04
2009	3.297,40	8,81	789,15	4.095,37
2010	3.466,81	10,76	798,76	4.276,34
2011	3.643,12	13,59	827,96	4.484,67
2012	3.882,51	17,53	865,42	4.765,47
2013	4.112,97	22,06	896,73	5.031,77
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>58,89%</b>	<b>971,08%</b>	<b>23,61%</b>	<b>51,74%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>5,94%</b>	<b>25,84%</b>	<b>3,62%</b>	<b>5,59%</b>


In termini di composizione, è naturale osservare un netto predominio dell'apporto dato dagli Enti 509, essendo Casse ormai già "a regime". Ancora meno importante risulta l'apporto degli Enti 103 se si limita la visione alle prestazioni IVS. La quota di quest'ultimi però, risulta accresciuta dallo 0,37% del 2012 allo 0,44% del 2013. Gli Enti Previdenziali (ENASARCO) pesano sul totale per circa il 18%.

Figura 5.1.7.1: Composizione Prestazioni IVS 2013 (classificazione in base al Decreto Legislativo)



I trend rappresentati tramite i numeri indice, mostrano, ancora una volta, l'espansione delle prestazioni degli Enti 103, la cui curva si avvicina ad una funzione esponenziale. Il tasso di variazione nel periodo 2005-2013 è più che doppio rispetto ai dati che considerano le prestazioni complessive, questo perché i pochi anni di storia di tali Enti influenzano maggiormente la dinamica delle prestazioni IVS mentre le prestazioni supplementari ed assistenziali sono dominate da differenti dinamiche. Nello stesso periodo, la crescita complessiva degli Enti 103 porta a decuplicare gli importi erogati, contro incrementi che passano dal 20% al 60% per le altre categorie di Casse.

Figura 5.1.7.2: Trend Prestazioni IVS (classificazione in base al Decreto Legislativo – Numeri Indice)




La classificazione basata sull'Area Professionale di appartenenza non mette in luce novità rispetto alle rilevazioni effettuate in precedenza. A livello di variazioni complessive il tasso di crescita maggiore è stato ottenuto dalla Rete delle Professioni Tecniche che dal 2005 ha conseguito un incremento di quasi l'87%.

Tabella 5.1.7.2: Prestazioni Previdenziali (classificazione in base all'Area Professionale - milioni di euro)

ANNO	ECONOMICO SOCIALE	GIURIDICA	SANITARIA	RETE PROF. TECNICHE	TOTALE
2005	549,79	628,28	904,16	508,45	2.590,69
2006	597,16	681,08	935,65	558,28	2.772,17
2007	640,86	722,20	966,57	618,66	2.948,29
2008	686,73	767,52	1.004,12	669,71	3.128,07
2009	745,60	798,69	1.049,16	712,76	3.306,21
2010	798,39	833,14	1.081,11	764,93	3.477,58
2011	852,56	861,36	1.119,11	823,68	3.656,71
2012	906,48	893,60	1.204,17	895,80	3.900,05
2013	951,31	948,18	1.284,91	950,63	4.135,03
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>73,03%</b>	<b>50,92%</b>	<b>42,11%</b>	<b>86,97%</b>	<b>59,61%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>4,95%</b>	<b>6,11%</b>	<b>6,71%</b>	<b>6,12%</b>	<b>6,03%</b>

Di seguito si riporta la composizione percentuale delle prestazioni IVS in base alla categorizzazione per area di appartenenza.


Figura 5.1.7.3: Composizione Prestazioni IVS 2013 (classificazione in base all'Area Professionale)



Analizzando gli apporti delle prestazioni per area si nota che l'Area Sanitaria, come per le altre grandezze, riveste il ruolo di componente principale con il 31,07% degli importi di prestazioni IVS erogate nel 2013.

Per quanto riguarda le dinamiche evolutive delle uscite per prestazioni IVS secondo la classificazione per Area Professionale si nota un andamento tendenzialmente omogeneo per tutte le Aree con una crescita più rapida per la Rete delle Professioni Tecniche e per l'Area Economico Sociale.

Figura 5.1.7.4: Trend Prestazioni IVS (classificazione in base all'Area Professionale – Numeri Indice)



### 5.1.8 Indicatori sintetici

Nel presente paragrafo saranno esposti gli andamenti di appositi indici utilizzati al fine di sintetizzare l'andamento di variabili demografiche quali il numero di attivi e il numero di prestazioni e variabili economiche quali i flussi di entrate contributive ed uscite per prestazioni. L'andamento di tali indici può dare un'idea dell'impatto delle situazioni macroeconomiche esterne sull'equilibrio finanziario delle Casse e su come le riforme che hanno apportato modificazioni ai regolamenti previdenziali abbiano influenzato le variabili caratteristiche degli Enti facenti parte dell'Associazione. L'impatto degli indici sulla solvibilità delle Casse, comunque, dipende fortemente dal sistema finanziario di gestione utilizzato dalla stessa, in quanto, ad esempio in un sistema a capitalizzazione individuale l'influenza di forti variazioni negli indici potrebbe essere meno rilevante, o addirittura irrilevante, rispetto ad un sistema finanziario di gestione a ripartizione.

#### Rapporto tra il numero degli iscritti e il numero delle prestazioni IVS


In prima analisi si propongono i valori dell'indice Iscritti/Prestazioni che studia il trend delle variabili demografiche nel tempo. Rispetto al 2012 si osserva un incremento sia del numero delle prestazioni in essere sia del numero di iscritti. Tuttavia, essendo il tasso di crescita delle seconde più che triplo rispetto al tasso di crescita dei primi, l'indice subisce un decremento superiore a 2 punti percentuali.

Tabella 5.1.8.1: Iscritti – Prestazioni

ANNO	ISCRITTI	PRESTAZIONI IVS	ISCRITTI/PRESTAZ. IVS
2005	1.224.332	284.058	4,31
2006	1.255.445	291.549	4,31
2007	1.287.748	296.812	4,34
2008	1.311.649	301.670	4,35
2009	1.335.698	306.354	4,36
2010	1.359.054	313.791	4,33
2011	1.384.624	325.196	4,26
2012	1.402.270	337.792	4,15
2013	1.416.245	348.252	4,07
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>15,67%</b>	<b>22,60%</b>	<b>-5,65%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>1,00%</b>	<b>3,10%</b>	<b>-2,04%</b>

Il ritmo differente di crescita è visibile se si allarga l'orizzonte temporale al periodo 2005-2013. In effetti l'incremento del numero di prestazioni in termini percentuali supera ampiamente quella del numero degli iscritti, generando quindi, un decremento complessivo dell'indice pari al -5,65%. Gli andamenti sono descrivibili dai grafici espressi nella forma di numeri indice. Si nota, infatti, come fino al 2010 gli incrementi percentuali siano stati praticamente identici per le due grandezze. La discrepanza è ascrivibile al periodo che va dal 2011 al 2013.

Figura 5.1.8.1: Iscritti e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Iscritti / Prestazioni IVS (scala di destra)



E' possibile fornire una panoramica dell'andamento dell'indice in relazione alla classificazione per decreto di privatizzazione.

Tabella 5.1.8.2: Iscritti e prestazioni IVS Enti 509

ANNO	ISCRITTI	PRESTAZIONI IVS	ISCRITTI/PRESTAZ. IVS
2005	850.555	171.278	4,97
2006	878.448	176.562	4,98
2007	904.499	181.306	4,99
2008	927.327	185.792	4,99
2009	950.060	189.380	5,02
2010	969.520	194.759	4,98
2011	988.146	200.788	4,92
2012	1.002.791	209.250	4,79
2013	1.014.079	215.641	4,70
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>19,23%</b>	<b>25,90%</b>	<b>-5,30%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>1,13%</b>	<b>3,05%</b>	<b>-1,87%</b>

Tabella 5.1.8.3: Iscritti e prestazioni IVS Enti 103

ANNO	ISCRITTI	PRESTAZIONI IVS	ISCRITTI/PRESTAZ. IVS
2005	95.280	1.972	48,32
2006	100.879	2.667	37,82
2007	106.791	3.339	31,98
2008	111.525	4.220	26,43
2009	119.440	5.286	22,60
2010	128.096	6.163	20,78
2011	139.110	7.337	18,96
2012	148.325	8.981	16,52
2013	156.037	10.443	14,94
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>63,77%</b>	<b>429,56%</b>	<b>-69,08%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>5,20%</b>	<b>16,28%</b>	<b>-9,53%</b>

Tabella 5.1.8.4: Iscritti e prestazioni Enti di Previdenza Complementare




ANNO	ISCRITTI	PRESTAZIONI IVS	ISCRITTI/PRESTAZ. IVS
2005	278.497	110.808	2,51
2006	276.118	112.320	2,46
2007	276.458	112.167	2,46
2008	272.797	111.658	2,44
2009	266.198	111.688	2,38
2010	261.438	112.869	2,32
2011	257.368	117.071	2,20
2012	251.154	119.561	2,10
2013	246.129	122.168	2,01
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>-11,62%</b>	<b>10,25%</b>	<b>-19,84%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-2,00%</b>	<b>2,18%</b>	<b>-4,09%</b>

La classificazione per decreto di privatizzazione mostra gli Enti 509 mostrano tassi di incremento del numero delle prestazioni più alto di sei punti percentuali rispetto al tasso di crescita degli iscritti, prendendo in considerazione l'intervallo temporale 2005-2013.

Più particolare è il discorso per gli Enti 103. Essendo questi di recente costituzione, il valore dell'indice riveste certamente meno importanza, visto il naturale forte incremento delle prestazioni rispetto ad un molto più graduale incremento del numero di iscritti. Essendo le prestazioni aumentate in maniera rilevante rispetto al valore 2005 è normale osservare un decremento del 69% del suddetto indice nel periodo 2005-2013.

Infine, gli Enti di secondo pilastro fanno registrare un decremento degli iscritti nell'ultimo anno (-2%) e, in particolare, complessivamente dal 2005 (-11,62%). Unendo il trend alla crescita del numero delle prestazioni, che dal 2005 si incrementano del 10,25% si spiega il calo dell'indice Iscritti su Prestazioni, che solo nell'ultimo anno perde più del 4%. Le cause possono essere ricercate nel forte calo degli iscritti registrato dal 2010, la cui causa, tra le altre, potrebbe essere ricercata nella sfavorevole congiuntura economica che ha avvolto il relativo settore.

Figura 5.1.8.2: Iscritti e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Iscritti / Prestazioni (scala di destra) – Classificazione in base a Decreto Legislativo



Come già fatto per le altre sezioni, si propone la stessa analisi per area professionale.

Tabella 5.1.8.4: Iscritti e prestazioni IVS Area Economico Sociale

ANNO	ISCRITTI	PRESTAZIONI IVS	ISCRITTI/PRESTAZ. IVS
2005	136.847	20.949	6,53
2006	142.289	22.216	6,40
2007	146.520	23.509	6,23
2008	151.159	25.120	6,02
2009	157.838	26.629	5,93
2010	165.137	28.106	5,88
2011	168.928	29.776	5,67
2012	172.397	31.416	5,49
2013	174.863	32.615	5,36
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>27,78%</b>	<b>55,69%</b>	<b>-17,93%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>1,43%</b>	<b>3,82%</b>	<b>-2,30%</b>

Tabella 5.1.8.5: Iscritti e prestazioni Area Giuridica

ANNO	ISCRITTI	PRESTAZIONI IVS	ISCRITTI/PRESTAZ. IVS
2005	126.371	24.480	5,16
2006	134.034	25.090	5,34
2007	141.409	25.672	5,51
2008	148.745	26.212	5,67
2009	156.673	26.687	5,87
2010	161.407	26.832	6,02
2011	167.483	26.916	6,22
2012	174.848	27.480	6,36
2013	181.849	27.998	6,50
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>43,90%</b>	<b>14,37%</b>	<b>25,82%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>4,00%</b>	<b>1,89%</b>	<b>2,08%</b>

Tabella 5.1.8.6: Iscritti e prestazioni Area Sanitaria

ANNO	ISCRITTI	PRESTAZIONI IVS	ISCRITTI/PRESTAZ. IVS
2005	385.922	85.445	4,52
2006	395.161	87.484	4,52
2007	405.035	89.207	4,54
2008	413.277	90.552	4,56
2009	421.471	92.151	4,57
2010	429.911	94.182	4,56
2011	442.844	97.575	4,54
2012	449.823	103.275	4,36
2013	457.446	106.492	4,30
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>18,53%</b>	<b>24,63%</b>	<b>-4,89%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>1,69%</b>	<b>3,11%</b>	<b>-1,38%</b>


Tabella 5.1.8.7: Iscritti e prestazioni Rete Professioni Tecniche




ANNO	ISCRITTI	PRESTAZIONI IVS	ISCRITTI/PRESTAZ. IVS
2005	296.695	42.376	7,00
2006	307.843	44.439	6,93
2007	318.326	46.257	6,88

2008	325.671	48.128	6,77
2009	333.518	49.199	6,78
2010	341.161	51.802	6,59
2011	348.001	53.858	6,46
2012	354.048	56.060	6,32
2013	355.958	58.979	6,04
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>19,97%</b>	<b>39,18%</b>	<b>-13,80%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>0,54%</b>	<b>5,21%</b>	<b>-4,44%</b>

L'analisi per area professionale, che tiene conto solo degli Enti di primo pilastro, mostra trend discordanti con l'analisi complessiva delle dinamiche dell'indicatore solamente per quanto riguarda l'Area Giuridica. Ad alterare l'equilibrio è l'anomalo, rispetto alla media, andamento del numero degli iscritti di Cassa Forense, che porta, solo nell'ultimo anno, ad un incremento del 4% di tale grandezza. Non essendo l'incremento del numero di prestazioni così consistente (+1,89%) per quanto riguarda il 2013, ne segue una crescita del valore assoluto dell'indice Iscritti su Prestazioni superiore al 2% (in controtendenza con i decrementi registrati nelle altre aree). La crescita dell'indice, se si allarga l'orizzonte temporale di riferimento al periodo 2005-2013, risulta pari al 25,82%. Considerando il periodo 2005-2013 l'area che presenta le discrepanze più grandi tra iscritti e prestazioni è quella Economico-Sociale, dove a fronte di incrementi di iscritti superiori al 27% si registrano, sempre dal 2005, incrementi superiori al 55% in termini di numero di prestazioni. Il calo dell'indice è, complessivamente, pari al 17,93%. Nel periodo 2005-2013 l'area Sanitaria fa registrare un decremento dell'indicatore pari al -13,80% mentre l'area Rete delle Professioni tecniche fa registrare un decremento dell'indice pari al -4,89%.

**Figura 5.1.8.3: Iscritti e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Iscritti / Prestazioni IVS (scala di destra) – Classificazione in base ad Area Professionale**





### Rapporto tra l'importo dei contributi SIS e l'importo delle prestazioni IVS

L'altro indice che è idoneo considerare, ai fini di valutare l'impatto complessivo delle variabili demografiche e finanziari in relazione anche alle riforme attuate dagli Enti sui flussi di entrate/uscite è il rapporto tra Contributi su Prestazioni. Per mantenere la coerenza dell'aggregazione dei dati degli Enti è stato preferito considerare solamente i contributi SIS (contributo soggettivo, integrativo e di solidarietà) e le prestazioni previdenziali IVS (inabilità/invalidità, vecchiaia/anzianità, indirette/superstiti).


Tabella 5.1.8.7: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS (milioni di euro)

ANNO	CONTRIBUTI SIS	PRESTAZIONI IVS	CONTRIBUTI SIS / PRESTAZIONI IVS
2005	5.011,21	3.316,13	1,51
2006	5.478,89	3.528,72	1,55
2007	5.818,54	3.712,05	1,57
2008	6.090,78	3.897,04	1,56
2009	6.365,50	4.095,37	1,55
2010	6.732,89	4.276,34	1,57
2011	7.224,73	4.484,67	1,61
2012	7.592,15	4.765,47	1,59
2013	8.164,91	5.031,77	1,62
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>62,93%</b>	<b>51,74%</b>	<b>7,38%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>7,54%</b>	<b>5,59%</b>	<b>1,85%</b>

Analizzando le statistiche relative al 2013, si osserva che, a livello aggregato, il tasso di crescita dei contributi SIS ha leggermente superato il tasso di crescita delle prestazioni IVS. Di conseguenza l'indice in oggetto passa da 1,59 a 1,62 totalizzando una variazione positiva percentuale pari all'1,85%.

L'analisi in numeri indice porta a notare la continuità del trend crescente delle due grandezze. Il fatto che la variabile contributi SIS cresca costantemente in modo maggiore rispetto alla variabile prestazioni porta ad osservare un tasso di crescita positivo per l'indice, che sale dal 2005 con una certa continuità del 7,38%. L'importanza di questo risultato va vista alla luce dei corrispettivi valori osservati nell'indice Iscritti/Prestazioni. In effetti gli andamenti discordi dei due rapporti possono essere spiegati semplicemente dal fatto che il Contributo medio per iscritto in media è salito ingentemente tanto da compensare la limitata crescita degli iscritti osservata per quasi tutti gli Enti dell'associazione.

Figura 5.1.8.4: Contribuzione e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Contribuzione / Prestazioni (scala di destra)



La stessa analisi è stata effettuata secondo le classificazioni utilizzate nei paragrafi precedenti. In particolar modo si propone l'aggregazione dei valori tra Enti privatizzati con lo stesso decreto legislativo.

L'analisi contestuale di entrate ed uscite mostra che l'andamento dei flussi per gli Enti 509 è molto simile a quello relativo ai flussi complessivi. L'incremento dei contributi è ancora maggiore del dato complessivo sia per l'ultimo anno, sia allargando l'orizzonte al lungo periodo. Ciò è legato

all'incremento delle aliquote contributive cui sono stati oggetto gli Enti di più vecchia costituzione al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalle riforme che hanno riguardato gli Enti previdenziali in generale. A livello di indice l'incremento complessivo registrato dagli Enti 509 è risultato pari al 2,08% per il 2013.

Il dato relativo agli Enti 103 è alterato dal fatto che, come già detto, tali Enti sono di recente costituzione. Di conseguenza l'incremento di prestazioni è troppo elevato per consentire di valutare le dinamiche interne a tali Enti. L'indice, infatti, tra il 2005 e il 2013, perde più di 84 punti percentuali.

Più vicini gli andamenti di contributi SIS e prestazioni IVS per gli Enti di secondo pilastro: la variazione complessiva dell'indice dal 2005 non supera i 2 punti percentuali al rialzo.

**Tabella 5.1.8.8: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Enti 509 (milioni di euro)**

ANNO	CONTRIBUTI SIS	PRESTAZIONI IVS	CONTRIBUTI SIS / PRESTAZIONI IVS
2005	4.087,40	2.588,63	1,58
2006	4.481,98	2.769,09	1,62
2007	4.783,89	2.943,62	1,63
2008	5.051,64	3.121,91	1,62
2009	5.341,30	3.297,40	1,62
2010	5.662,40	3.466,81	1,63
2011	6.132,59	3.643,12	1,68
2012	6.422,44	3.882,51	1,65
2013	6.945,41	4.112,97	1,69
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>69,92%</b>	<b>58,89%</b>	<b>6,95%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>8,14%</b>	<b>5,94%</b>	<b>2,08%</b>

**Tabella 5.1.8.9: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Enti 103 (milioni di euro)**



ANNO	CONTRIBUTI SIS	PRESTAZIONI IVS	CONTRIBUTI SIS / PRESTAZIONI IVS
2005	216,80	2,06	105,24
2006	232,40	3,08	75,37
2007	260,89	4,67	55,90
2008	263,48	6,16	42,77
2009	282,45	8,81	32,06
2010	296,80	10,76	27,57
2011	315,96	13,59	23,26
2012	349,73	17,53	19,95
2013	357,61	22,06	16,21
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>64,95%</b>	<b>971,08%</b>	<b>-84,60%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>2,26%</b>	<b>25,84%</b>	<b>-18,74%</b>


Tabella 5.1.8.10: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Enti Previdenza Complementare (milioni di euro)

ANNO	CONTRIBUTI SIS	PRESTAZIONI IVS	CONTRIBUTI SIS / PRESTAZIONI IVS
2005	707,00	725,44	0,97
2006	764,52	756,55	1,01
2007	773,77	763,76	1,01
2008	775,66	768,97	1,01
2009	741,75	789,15	0,94
2010	773,69	798,76	0,97
2011	776,19	827,96	0,94
2012	819,99	865,42	0,95
2013	861,89	896,73	0,96
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>21,91%</b>	<b>23,61%</b>	<b>-1,38%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>5,11%</b>	<b>3,62%</b>	<b>1,44%</b>

E' possibile analizzare i dati in tabella tramite la rappresentazione per numeri indice.

Figura 5.1.8.5: Contribuzione e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Contribuzione / Prestazioni (scala di destra) (classificazione in base a Decreto di privatizzazione)





La stessa analisi viene presentata aggregando gli Enti in base alla classificazione per Area Professionale.

**Tabella 5.1.8.11: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Area Economico Sociale (milioni di euro)**

ANNO	CONTRIBUTI SIS	PRESTAZIONI IVS	CONTRIBUTI SIS/ PRESTAZIONI IVS
2005	920,86	549,79	1,67
2006	1083,83	597,16	1,81
2007	1156,15	640,86	1,80
2008	1224,91	686,73	1,78
2009	1277,02	745,60	1,71
2010	1307,47	798,39	1,64
2011	1338,05	852,56	1,57
2012	1401,08	906,48	1,55
2013	1453,54	951,31	1,53
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>57,85%</b>	<b>73,03%</b>	<b>-8,78%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>3,74%</b>	<b>4,95%</b>	<b>-1,14%</b>

**Tabella 5.1.8.12: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Area Giuridica (milioni di euro)**

ANNO	CONTRIBUTI SIS	PRESTAZIONI IVS	CONTRIBUTI SIS/ PRESTAZIONI IVS
2005	798,87	628,28	1,27
2006	868,07	681,08	1,27
2007	896,75	722,20	1,24
2008	975,51	767,52	1,27
2009	1.065,55	798,69	1,33
2010	1.286,79	833,14	1,54
2011	1.534,58	861,36	1,78
2012	1.556,49	893,60	1,74
2013	1.635,04	948,18	1,72
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>104,67%</b>	<b>50,92%</b>	<b>35,62%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>5,05%</b>	<b>6,11%</b>	<b>-1,00%</b>

Tabella 5.1.8.13: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Area Sanitaria (milioni di euro)




ANNO	CONTRIBUTI SIS	PRESTAZIONI IVS	CONTRIBUTI SIS/ PRESTAZIONI IVS
2005	1.558,98	904,16	1,72
2006	1.685,64	935,65	1,80
2007	1.802,41	966,57	1,86
2008	1.871,70	1.004,12	1,86
2009	1.984,85	1.049,16	1,89
2010	2.089,26	1.081,11	1,93
2011	2.190,12	1.119,11	1,96
2012	2.238,27	1.204,17	1,86
2013	2.464,00	1.284,91	1,92
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>58,05%</b>	<b>42,11%</b>	<b>11,22%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>10,08%</b>	<b>6,71%</b>	<b>3,17%</b>


Tabella 5.1.8.14: Contribuzione SIS e Prestazioni IVS Rete Professioni Tecniche (milioni di euro)

ANNO	CONTRIBUTI SIS	PRESTAZIONI IVS	CONTRIBUTI SIS/ PRESTAZIONI IVS
2005	1.025,50	508,45	2,02
2006	1.076,83	558,28	1,93
2007	1.189,48	618,66	1,92
2008	1.243,01	669,71	1,86
2009	1.296,33	712,76	1,82
2010	1.275,68	764,93	1,67
2011	1.385,80	823,68	1,68
2012	1.576,32	895,80	1,76
2013	1.750,45	950,63	1,84
<b>Variazione 2005 - 2013</b>	<b>70,69%</b>	<b>86,97%</b>	<b>-8,70%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>11,05%</b>	<b>6,12%</b>	<b>4,64%</b>

Si osserva che nell'anno 2013 le aree Giuridica e Economico-Sociale hanno fatto registrare tassi di crescita delle prestazioni superiori ai tassi di crescita dei contributi. In particolare, la prima vede un decremento dell'indice nell'ultimo periodo annuale pari al -1% mentre la seconda vede un decremento pari al -1,14%. La situazione è ampiamente compensata dalle aree Sanitaria e Rete Professioni Tecniche che ottengono incrementi dell'indice compresi tra il 3% ed il 5%. Dall'analisi effettuata con i numeri indice, è possibile anche individuare gli andamenti di lungo periodo per area professionale.

Figura 5.1.8.6: Contribuzione e Prestazioni con Numeri Indice (scala di sinistra) – Rapporto Contribuzione / Prestazioni (scala di destra) (classificazione in base ad Area Professionale)





## 6 Il Patrimonio degli Enti Previdenziali Privati

### Introduzione

Nel seguente capitolo verrà analizzato il Patrimonio degli Enti Previdenziali Privati AdEPP inteso come il valore degli attivi posti a copertura degli impegni previdenziali di ogni singolo Ente. La sua importanza è cruciale ai fini della stabilità prospettica degli Enti Previdenziali Privati.

Per una chiara contestualizzazione del tema, di seguito verranno analizzati i sistemi tecnici di gestione e le modalità di calcolo delle prestazioni tipicamente utilizzati dagli Enti Previdenziali. Occorre fare un distinguo tra Enti istituiti con il Decreto n. 509 ed Enti istituiti con il Decreto n. 103.

Per quanto riguarda i primi, questi utilizzano il sistema tecnico di gestione della *ripartizione*, mentre, utilizzano una modalità di determinazione delle prestazioni di tipo *retributivo*. Si evidenzia che alcuni Enti in seguito alla così detta “Riforma Fornero” sono passati alla modalità di determinazione della prestazione di tipo *contributivo*, pertanto, questi ultimi presentano una modalità di calcolo della prestazione di tipo *misto*.

Al contrario, gli Enti istituiti con il Decreto Legislativo n. 103 utilizzano il sistema tecnico di gestione della *capitalizzazione* con una modalità di determinazione delle prestazioni di tipo *contributivo*.

Si evidenzia, che non si tratta effettivamente di un sistema tecnico di gestione a capitalizzazione, in quanto, tale sistema non è appropriato per erogare prestazioni di primo pilastro, poiché, espone gli iscritti al rischio finanziario derivante dal conseguimento performance negative in sede di investimento dei contributi incassati da parte dell'Ente erogante. Per tale ragione, all'iscritto non viene riconosciuto direttamente il rendimento conseguito con l'attività di investimento ma viene retrocesso un rendimento ancorato alle dinamiche del Prodotto Interno Lordo Italiano considerato entro un determinato orizzonte temporale (ad esempio, alcuni Enti utilizzano la media geometrica quinquennale del PIL). E' chiaro che rimane in capo all'iscritto il rischio che il PIL assuma dei valori negativi nell'orizzonte temporale preso a riferimento.

In questo contesto, considerando l'obbligo per gli Enti Previdenziali di predisporre il *bilancio tecnico* che mostri una stabilità di lungo periodo, il Patrimonio deve consentire a questi ultimi, in via prospettica, di poter adempiere ai propri obblighi previdenziali salvaguardando la propria capacità di erogare le prestazioni future ai propri iscritti. E' chiaro che il livello di importanza del Patrimonio del singolo Ente varia in funzione delle dinamiche particolari ascrivibili alle singole Casse, quali, ad esempio, gli andamenti demografici, le ipotesi finanziarie, i regolamenti previdenziali per il calcolo delle prestazioni, i redditi dichiarati dagli aderenti e i nuovi ingressi nell'anno; tali grandezze assumono più o meno importanza in base al sistema tecnico di gestione considerato. Pertanto, per una più completa panoramica del fenomeno, i dati che verranno riportati di seguito andrebbero letti e incrociati con quelli riferiti alle grandezze aggregate sopra elencate e dovrebbero comunque tener conto delle dinamiche peculiari tipiche dei singoli Enti.

## 6.1 L'evoluzione del Patrimonio negli ultimi tre anni

Le analisi successive riportano l'evoluzione del Patrimonio AdEPP calcolato come aggregazione dei Patrimoni dei singoli Enti facenti parti dell'Associazione. Si tratta di un puro esercizio che ha la sola finalità di mettere in evidenza l'intera massa gestita dagli Enti facenti parte dell'AdEPP.

Come è possibile notare, negli ultimi tre anni il Patrimonio risulta crescente con un tasso di incremento percentuale, tra il 2011 e il 2012, pari al 9,3% e un tasso di incremento tra il 2012 e il 2013 pari al 7,9%. Tali incrementi dipendono in parte dai contributi complessivamente incassati e in parte dalle performance di rendimento conseguite dalle Casse sui mercati finanziari.

Tabella 6.1.1: Valutazione Patrimonio AdEPP a valori contabili

Valutazione ai valori contabili - Importi in migliaia di euro			
	2011	2012	2013
<b>Attività</b>			
Liquidità	3.602.683	5.896.792	4.362.271
Titoli di Stato	7.630.300	8.325.639	11.298.029
Altri titoli di debito	8.009.929	6.104.305	6.415.400
Titoli di capitale (azioni)	2.386.920	2.127.079	2.786.883
OICR	14.958.070	18.146.790	20.027.223
Immobili	8.335.127	7.817.199	7.067.237
Partecipazioni in società immobiliari	207.552	232.762	328.773
Polizza assicurative	392.666	424.833	353.665
Altre attività	5.717.790	6.591.646	7.407.767
<b>Totale Attività</b>	<b>51.241.039</b>	<b>55.667.046</b>	<b>60.047.249</b>
<b>Totale Passività</b>	<b>2.139.113</b>	<b>2.002.564</b>	<b>2.125.575</b>
<b>Patrimonio ( Tot. Attiv. - Tot. Passiv.)</b>	<b>49.101.926</b>	<b>53.664.483</b>	<b>57.921.673</b>

Di seguito viene proposta una tabella riportante il valore degli attivi contabilizzati a valore di mercato. Come è possibile notare, tra il 2011 e il 2013, la differenza tra la valutazione contabile e la valutazione di mercato del totale delle attività è pari, in media, a circa 3,7 miliardi di euro.

In particolare, considerando la voce *immobili* nello stesso arco temporale si notano delle importanti differenze tra la valutazione al costo storico e quella che, invece, recepisce le rivalutazioni di mercato; il valore degli immobili è più alto in media del 60% se si considera la seconda metodologia di valutazione.

Tabella 6.1.2: Valutazione Patrimonio AdEPP a valori di mercato

Valutazione ai valori di mercato - Importi in migliaia di euro			
	2011	2012	2013
<b>Attività</b>			
Liquidità	3.602.698	5.899.230	4.361.975
Titoli di Stato	7.063.539	8.783.748	11.907.873
Altri titoli di debito	6.830.815	5.950.760	6.345.918
Titoli di capitale (azioni)	2.114.254	2.005.805	3.020.221
OICR	14.607.264	17.780.271	19.740.256
Immobili	14.125.822	12.469.067	10.926.322
Partecipazioni in società immobiliari	207.837	232.762	331.802
Polizza assicurative	393.685	425.613	356.350
Altre attività	5.586.334	6.150.448	6.968.750
<b>Totale Attività</b>	<b>54.532.247</b>	<b>59.697.704</b>	<b>63.959.468</b>

Per una più agevole comprensione del fenomeno, la tabella successiva esprime il peso delle singole voci, calcolate a valori contabili, sul totale delle attività degli Enti Previdenziali Privati appartenenti al perimetro AdEPP.

Tabella 6.1.3: Composizione percentuale del patrimonio per anno

Composizione percentuale			
	2011	2012	2013
<b>Attività</b>			
Liquidità	7,0%	10,6%	7,3%
Titoli di Stato	14,9%	15,0%	18,8%
Altri titoli di debito	15,6%	11,0%	10,7%
Titoli di capitale (azioni)	4,7%	3,8%	4,6%
OICR	29,2%	32,6%	33,4%
Immobili	16,3%	14,0%	11,8%
Partecipazioni in società immobiliari	0,4%	0,4%	0,5%
Polizza assicurative	0,8%	0,8%	0,6%
Altre attività	11,2%	11,8%	12,3%
<b>Totale Attività</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Come risulta evidente, gli Enti Previdenziali AdEPP investono principalmente in OICR, immobili, titoli di stato e altri titoli di debito. Con la finalità di poter meglio analizzare le singole voci appena menzionate, si procederà riportando un *focus* mirato che chiarisca in dettaglio la composizione delle stesse.

### 6.1.1 Investimenti in OICR

Le analisi che seguono saranno riferite agli ultimi due anni contabili, in quanto sono gli unici per i quali si dispone di una informazione completa e comparabile. La voce *OICR* così come intesa sopra ricomprende le seguenti voci:

- OICR aperti armonizzati
  1. Fondi azionari
  2. Fondi bilanciati

- 3. Fondi obbligazionari
- 4. Fondi del mercato monetario
- 5. Fondi flessibili
- 6. ETF
- 7. Altro
- OICR aperti non armonizzati
  - 1. Fondi hedge
  - 2. ETF
  - 3. Altro
- OICR chiusi e alternativi
  - 1. Fondi immobiliari
  - 2. Fondi di private equity o venture capital
  - 3. Altro

Per OICR si intendono gli Organismi di Investimento Collettivo del risparmio come da definizione riportata all'art. 1 del T.U.F (Testo Unico della Finanza - Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). La tabella successiva riporta lo spaccato della voce OICR presentato in precedenza.

Tabella 6.1.1.1: OICR a valori contabili

Valutazione ai valori contabili - Importi in migliaia di euro		
	2012	2013
<b>OICR</b>		
<b>OICR aperti armonizzati</b>		
Fondi azionari	€ 2.518.028,41	€ 2.905.088,14
Fondi bilanciati	€ 434.688,44	€ 397.265,19
Fondi obbligazionari	€ 3.313.754,89	€ 3.700.485,90
Fondi del mercato monetario	€ 603.143,61	€ 220.313,18
Fondi flessibili	€ 420.563,21	€ 544.132,58
ETF	€ 764.911,47	€ 694.147,49
Altro	€ 22.381,00	€ 256,00
<b>OICR aperti non armonizzati</b>		
Fondi hedge	€ 1.003.115,01	€ 1.001.779,65
ETF	€ -	€ -
Altro	€ 20.190,00	€ 69.981,41
<b>OICR chiusi e alternativi</b>		
Fondi immobiliari	€ 6.314.191,99	€ 7.557.465,96
Fondi di private equity o venture capital	€ 628.524,62	€ 736.262,01
Altro	€ 2.103.297,34	€ 2.200.045,16
<b>Totale OICR</b>	€ 18.146.789,99	€ 20.027.222,66

Come risulta evidente, tra il 2012 e il 2013 si rileva un incremento degli investimenti in OICR pari a circa 1,9 miliardi di euro; l'incremento percentuale calcolato sul totale dell'attivo è pari allo 0,8%.

Risulta degno di nota il decremento, pari a circa il 63%, rilevato negli investimenti in Fondi del mercato monetario tra il 2012 e il 2013.

Per una più agevole comprensione del fenomeno, la tabella successiva riporta, per gli anni considerati, il peso delle singole voci sul valore totale della voce *OICR*.

Tabella 6.1.1.2: Composizione percentuale sul totale della voce *OICR*

Peso percentuale delle singole voci sul totale della voce <i>OICR</i>		
	2012	2013
<b>OICR</b>		
<b>OICR aperti armonizzati</b>		
Fondi azionari	13,9%	14,5%
Fondi bilanciati	2,4%	2,0%
Fondi obbligazionari	18,3%	18,5%
Fondi del mercato monetario	3,3%	1,1%
Fondi flessibili	2,3%	2,7%
ETF	4,2%	3,5%
Altro	0,1%	0,0%
<b>OICR aperti non armonizzati</b>		0,0%
Fondi hedge	5,5%	5,0%
ETF	0,0%	0,0%
Altro	0,1%	0,3%
<b>OICR chiusi e alternativi</b>		0,0%
Fondi immobiliari	34,8%	37,7%
Fondi di private equity o venture capital	3,5%	3,7%
Altro	11,6%	11,0%
<b>Totale OICR</b>		
	100,0%	100,0%

## 6.1.2 Investimenti in immobili

Come risulta evidente dalla tabella 6.1.1, dove viene riportato il valore del patrimonio degli Enti Previdenziali valutato a valori contabili, la quota di investimenti immobiliari rapportata sul totale delle attività decresce tra il 2011 e il 2013. Al contrario, come è possibile apprezzare nel paragrafo precedente, la voce *Fondi immobiliari* inclusi all'interno degli investimenti in *OICR* chiusi e alternativi tende a crescere se si considera lo stesso arco temporale.

La spiegazione di tale fenomeno dipende principalmente dal fatto che, negli ultimi anni, molti Enti Previdenziali Privati hanno attuato delle politiche di investimento volte ad abbassare le esposizioni dirette in immobili attraverso l'apporto verso fondi immobiliari alternativi (FIA), con l'obiettivo di messa a reddito e, laddove possibile, di smobilizzo.

La tabella seguente analizza nel dettaglio la voce *Immobili*.

Tabella 6.1.2.1: Immobili di proprietà per destinazione d'uso (2013)

Immobili di proprietà per destinazione d'uso - Anno 2013		
	Valore contabile	Valore di mercato
<b>Strumentale</b>	564.463	704.516
<b>Residenziale</b>	3.118.534	5.337.483
<b>Commerciale</b>	424.895	538.800
<b>Uffici</b>	2.206.609	3.238.408
<b>Industriale</b>	33.149	43.318
<b>Altro</b>	719.587	1.063.797
<b>Totale</b>	7.067.237	10.926.322

Successivamente si può apprezzare il peso di ogni singola voce sul totale degli immobili di proprietà.

Tabella 6.1.2.2: Composizione percentuale degli immobili di proprietà (2013)

Immobili di proprietà per destinazione d'uso - Anno 2013		
	Valore contabile	Valore di mercato
<b>Strumentale</b>	8,0%	6,4%
<b>Residenziale</b>	44,1%	48,8%
<b>Commerciale</b>	6,0%	4,9%
<b>Uffici</b>	31,2%	29,6%
<b>Industriale</b>	0,5%	0,4%
<b>Altro</b>	10,2%	9,7%
<b>Totale</b>	100%	100%

### 6.1.3 Investimenti in titoli di stato e altri titoli di debito

Le analisi successive si riferiscono agli ultimi due anni contabili, per i quali si dispone di una informazione completa e comparabile. Le voci *Titoli di stato* e *Altri titoli di debito* ricomprendono le seguenti voci:

- Titoli di Stato
- Altri titoli di debito
  1. Titoli di debito quotati
  2. Titoli di debito non quotati

Di seguito si riportano gli importi ascrivibili alle grandezze sopra riportate.

Tabella 6.1.3.1: Titoli di stato e altri titoli a valori contabili

Valutazione ai valori contabili - Importi in migliaia di euro		
	2012	2013
<b>Titoli di stato e Altri titoli di debito</b>		
<b>Titoli di Stato o di organ. sovranaz. (compresi gli inflation linked)</b>	€ 8.325.638,72	€ 11.298.028,50
<b>Titoli di debito quotati</b>	€ 1.782.583,11	€ 2.606.253,34
<b>Titoli di debito non quotati</b>	€ 4.321.721,83	€ 3.809.146,71
<b>Totale</b>	€ 14.429.943,66	€ 17.713.428,56

La tabella riporta gli stessi importi valutati a valore di mercato.

Tabella 6.1.3.2: Titoli di stato e altri titoli a valori di mercato

Valutazione ai valori di mercato - Importi in migliaia di euro		
	2012	2013
<b>Titoli di stato e Altri titoli di debito</b>		
Titoli di Stato o di organ. sovranaz. (compresi gli inflation linked)	€ 8.783.748,37	€ 11.907.873,46
Titoli di debito quotati	€ 1.841.358,84	€ 2.643.845,82
Titoli di debito non quotati	€ 4.109.401,24	€ 3.702.072,17
<b>Totale</b>	€ 14.734.508,44	€ 18.253.791,44

Di seguito si riporta il peso delle singole voci sul totale della voce *Titoli di Stato e Altri titoli di debito*.

Tabella 6.1.3.3: Composizione percentuale della voce Titoli di stato e altri titoli

Peso percentuale delle singole voci sul totale della voce <i>Titoli di Stato e Altri titoli di debito</i>		
	2012	2013
<b>Titoli di stato e Altri titoli di debito</b>		
Titoli di Stato o di organ. sovranaz. (compresi gli inflation linked)	59,6%	65,2%
Titoli di debito quotati	12,5%	14,5%
Titoli di debito non quotati	27,9%	20,3%
<b>Totale</b>	100,0%	100,0%

Dal grafico 6.1.3.1 è possibile notare che negli anni 2012 e 2013 vi è stato un incremento sostanziale nell'investimento in titoli di stato e in titoli di debito quotati, al contrario diminuisce l'investimento in titoli di debito non quotati.

Dai dati in possesso dell'AdEPP è stato possibile determinare la quota di titoli di stato detenuta tramite investimenti in OICR.

Il calcolo è stato condotto su un sottocollettivo significativo di Enti per i quali il dato è risultato disponibile al 2013; si tratta, pertanto, di una stima capace di cogliere con un buon livello di precisione la correttezza del dato.

Si è partiti, prima, calcolando la percentuale di titoli di debito all'interno della voce *OICR aperti armonizzati*, poi, calcolando la percentuale di titoli di stato all'interno dei titoli di debito detenuti complessivamente dagli Enti appartenenti all'Associazione. Queste due operazioni sono state condotte per ogni singola Cassa e si è proceduto poi a calcolare le due percentuali, utili alla stima, attraverso l'utilizzo della media ponderata. A questo punto, è stato possibile stimare i titoli di stato detenuti tramite l'investimento in OICR al 2013.

Di seguito, con finalità puramente espositiva si riporta lo spaccato del Patrimonio AdEPP, valutato ai valori contabili, considerando all'interno della voce *Titoli di stato o di organismi sovranazionali* anche la quota degli stessi investita tramite OICR (chiaramente, in maniera complementare, la voce OICR viene decurtata di tale valore in modo da non avere ripercussioni sul valore totale del Patrimonio).

Tabella 6.1.3.4: Totale degli attivi con la rettifica del valore dei Titoli di Stato

Valutazione ai valori contabili - Importi in migliaia di euro	
Valutazione con la stima complessiva dei titoli di stato detenuti	
Attività	2013
Liquidità	€ 4.362.271,24
Titoli di Stato	€ 13.402.923,86
Altri titoli di debito	€ 6.415.400,05
Titoli di capitale (azioni)	€ 2.786.882,78
OICR	€ 17.922.327,30
Immobili	€ 7.067.237,02
Partecipazioni in società immobiliari	€ 328.773,42
Polizza assicurative	€ 353.665,44
Altre attività	€ 7.407.767,47
<b>Totale Attività</b>	<b>€ 60.047.248,60</b>
<b>Totale Passività</b>	<b>€ 2.125.575,41</b>
<b>Patrimonio ( Tot. Attiv. - Tot. Passiv.)</b>	<b>€ 57.921.673,18</b>

Come è possibile notare, il calcolo appena descritto ha permesso di poter stimare l'investimento complessivo in titoli di stato, considerando i titoli complessivamente detenuti dagli Enti Previdenziali Privati. Tale valore risulta pari a circa 13,4 miliardi di euro.

#### 6.1.4 Attività in gestione diretta e attività conferite in gestione finanziaria ad intermediari specializzati

In ultimo si riporta una divisione del patrimonio che individua le attività in gestione diretta e le attività conferite in gestione finanziaria ad intermediari specializzati.

Come è possibile notare dalla tabella riportata di seguito, la percentuale di attività date in gestione finanziaria dagli Enti di Previdenza sul totale delle attività aumenta, tra il 2011 e il 2013, passando dal 14% al 23%.

Inoltre, si evidenzia che tra le attività conferite in gestione finanziaria, si nota un importante aumento tra il 2012 e il 2013 della voce *titoli di Stato e organismi sovranazionali*. Invece, tra le attività in gestione diretta, nonostante l'incremento della voce *OICR*, dai dati di dettaglio in possesso dell'Associazione si nota un decremento della voce *Fondi azionari*, la quale nel 2011 pesava per circa il 34% sul totale della voce *OICR* mentre nel 2013 tale percentuale decresce fino all'11,6%.

Tabella 6.1.4.1: Attività in gestione diretta e attività conferite in gestione finanziaria

Valutazione ai valori di mercato - Importi in migliaia di euro			
	2011	2012	2013
<b>Attività in gestione diretta</b>			
Liquidità	3.437.929	4.506.788	3.985.187
Titoli di Stato	6.115.588	6.148.218	7.188.927
Altri titoli di debito	5.542.512	5.008.352	4.365.459
Titoli di capitale (azioni)	1.496.567	1.362.409	1.238.945
OICR	13.536.914	15.453.880	16.062.726
Immobili	8.335.127	7.817.199	7.067.237
Partecipazioni in società immobiliari	207.552	212.762	221.577
Polizza assicurative	392.666	424.833	353.665
Altre attività	4.855.130	5.423.079	5.982.122
<b>Totale Attività</b>	<b>43.919.985</b>	<b>46.357.520</b>	<b>46.465.845</b>
<b>Attività conferite in gestione finanziaria</b>			
	2011	2012	2013
Liquidità	164.754	1.390.004	377.084
Titoli di Stato	1.514.713	2.177.421	4.109.102
Altri titoli di debito	2.467.417	1.095.953	2.049.941
Titoli di capitale (azioni)	890.354	764.671	1.547.937
OICR	1.421.156	2.692.910	3.964.497
Partecipazioni in società immobiliari	-	20.000	107.197
Polizza assicurative	-	-	-
Altre attività	862.660	1.168.568	1.425.646
<b>Totale Attività</b>	<b>7.321.053</b>	<b>9.309.526</b>	<b>13.581.404</b>

Tabella 6.1.4.2: Attività in gestione diretta e attività conferite in gestione finanziaria

Attività in gestione diretta e attività conferite in gestione finanziaria sul totale delle attività			
	2011	2012	2013
Attività in gestione diretta sul totale delle attività	85,71%	83,28%	77,38%
Attività conferite in gest. finanz. sul tot. delle attività	14,29%	16,72%	22,62%

## 6.2 I rendimenti netti conseguiti dagli Enti Previdenziali Privati AdEPP

Di seguito si cercherà di sintetizzare in maniera aggregata le performance ottenute dagli Enti Previdenziali Privati negli ultimi tre anni contabili. E' chiaro che i valori che verranno successivamente riportati non possono che essere letti a livello complessivo e non si prestano ad essere utilizzati per poter esprimere dei giudizi circa la gestione dell'*asset* singoli Enti Previdenziali Privati. Tale *focus* ha, infatti, il semplice obiettivo di analizzare le performance complessive degli Enti e comprendere come la crisi finanziaria, che ha colpito tutti gli operatori dei mercati, possa aver inciso sulla redditività del patrimonio del sistema pensionistico privato.

In questo capitolo si considera un rendimento netto (come è possibile apprezzare nel proseguo, tra i costi vengono anche considerate le imposte e le tasse) valutato a valori di mercato. Si evidenzia che il rendimento così determinato non considera gli investimenti immobiliari gestiti direttamente dagli Enti; considera, invece, gli investimenti in Fondi immobiliari, le partecipazioni in società immobiliari e gli investimenti immobiliari ricompresi all'interno degli investimenti in OICR.

### 6.2.1 Metodologia di calcolo dei rendimenti

Per calcolare la redditività della gestione sono state considerate le seguenti voci:

#### **RICAVI**

Interessi e dividendi  
Plusvalenze realizzate (da vendita)  
Rivalutazioni (rettifica valore imputata a bilancio)  
Totale ricavi

#### **COSTI**

Interessi passivi  
Costi di gestione  
Minusvalenze realizzate (da vendita)  
Imposte e tasse  
Svalutazioni (rettifica valore imputata a bilancio)  
Totale costi

#### **Plusvalenze/Minusvalenze (rettifica valore non imputata a bilancio)**

Plusvalenze maturate nell'anno in corso  
Minusvalenze maturate nell'anno in corso

#### **CONSISTENZA PATRIMONIO**

Consistenza media del patrimonio mobiliare

Il rendimento è stato calcolato utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\text{Totale ricavi} - \text{Totale costi} + \text{Plusv maturate nell'anno} - \text{Minusv maturate nell'anno}}{\text{Consistenza media del Patrimonio}}$$

## 6.2.2 I rendimenti valutati a valore di mercato

Come anticipato, in questa sezione verranno riportati i rendimenti netti medi conseguiti dagli Enti Previdenziali Privati nel periodo 2011-2013, valutati a valore di mercato. Per la prima volta il rapporto AdEPP prova a misurare i rendimenti complessivamente conseguiti dagli Enti appartenenti all'Associazione. Vista la complessità del tema e l'eterogeneità del collettivo di riferimento, si cercherà nei prossimi rapporti di rendere ancora più precisa la presente analisi effettuando maggiori approfondimenti al riguardo.

Il rendimento esposto nella tabella di seguito è stato calcolato come media ponderata dei rendimenti dei singoli Enti Previdenziali, utilizzando come peso la consistenza media del patrimonio di ogni Cassa.

Tabella 6.2.2.1: I rendimenti degli Enti Previdenziali a valori di mercato

Rendimenti valutati al valore di mercato			
	2011	2012	2013
Rendimento	-4,47%	7,06%	4,17%

Dai valori appena esposti, appare subito evidente come, nel 2011, la crisi dei mercati finanziari abbia inciso sul rendimento conseguito dagli Enti appartenenti all'Associazione. Negli anni 2012 e 2013, invece, gli Enti Previdenziali appartenenti al perimetro AdEPP presentano dei rendimenti positivi rispettivamente pari a circa il 7% ed il 4,2%.

Si precisa che, come già specificato, tale rendimento è stato calcolato senza considerare gli investimenti immobiliari dirette; per tale ragione, questo risultato non è pienamente in grado di esprimere il rendimento degli Enti Previdenziali Privati. Questo implica che, in una logica di rendimento complessivo, una eventuale performance positiva o negativa viene, in parte, mitigata dai risultati ottenuti dagli investimenti immobiliari diretti, che per definizione risultano più prudentiali.

## 7 La tassazione degli Enti Previdenziali Privati

### Introduzione

Il presente capitolo ha lo scopo di analizzare il regime di tassazione applicato agli Enti Previdenziali Privati e le sue differenze rispetto a quello imposto ai Fondi Pensione Complementare.

L'analisi farà emergere due importanti differenze. La prima riguarda l'aliquota di imposizione fiscale, più alta per gli Enti che offrono prestazioni previdenziali di primo pilastro, mentre la seconda riguarda la doppia tassazione dei rendimenti conseguiti dagli Enti Previdenziali Privati.

### 7.1 I modelli di tassazione

I modelli di tassazione adottati dai diversi sistemi previdenziali, a livello Europeo, si differenziano a seconda del momento in cui viene imposto l'onere tributario. In uno schema previdenziale tipo, l'iscritto versa i contributi all'Ente/Fondo (*fase di contribuzione*), questi vengono investiti in attività mobiliari e/o immobiliari, e maturano un rendimento (*fase di maturazione del rendimento*). I contributi e i rendimenti vanno poi a formare, secondo predefinite regole di calcolo, la prestazione pensionistica che l'ente pagherà all'iscritto al momento del pensionamento (*fase dell'erogazione delle prestazioni*).

Tabella 7.1.1: modelli di tassazione a livello europeo

Modello di Tassazione				
Fase		EET	ETT	TTE
	Versamento contributi	Esente	Esente	Tassato
	Maturazione rendimenti	Esente	Tassato	Tassato
	Erogazione prestazioni (Prestazioni = Contributi + Rendimenti)	Tassato	Tassato (importo al netto dei rendimenti)	Esente

La maggior<sup>47</sup> parte degli Stati Membri dell'Unione Europea (precisamente 17 su 24 stati che possiedono il secondo pilastro) hanno adottato il modello EET. Solo tre stati, tra i quali anche l'Italia, hanno adottato il modello ETT e due stati hanno invece scelto il modello TTE. Tra i rimanenti due stati, uno adotta entrambi i modelli EET e TTE invece l'altro ha adottato il modello TEE. Come sarà possibile apprezzare nel proseguo, il modello di tassazione applicato agli Enti Previdenziali Privati presenta delle distorsioni ascrivibili alla presenza della doppia tassazione dei rendimenti conseguiti.

### 7.2 Le aliquote di tassazione degli Enti Previdenziali Privati e dei Fondi Pensione Complementari

Con la finalità di proporre un breve riepilogo aggiornato delle aliquote di tassazione applicate agli Enti Previdenziali e ai Fondi Pensione, si riportano i diversi decreti legge che nel tempo hanno modificato la struttura dell'imposizione fiscale.

Successivamente vengono riportate le aliquote di tassazione applicate agli Enti Previdenziali Privati dal 2011 ad oggi.

1. Secondo il D.L. 138 del 2011 art. 2 comma 6 “*Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e*

<sup>47</sup> Fonte: Scope of coordination system in the pension field – Final Report – OSE

*sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20%”.*

Tale aliquota di tassazione decorre dal 1/1/2012. Il D.L. 138 del 2011 specifica che *“Per espressa disposizione legislativa l'aliquota del 20% (sostituita dall'aliquota del 12,5%), non si applica ai: 1. redditi derivanti da obbligazioni dello stato Italiano o titoli ad essi equiparati (obbligazioni emesse da organismi internazionali) 2. proventi da obbligazioni emesse da stati esteri inclusi nella c.d. white-list – redditi da titoli di risparmio per l'economia meridionale 3. guadagni relativi ai piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti”.*

2. Il DL 66/2014 art. 3 comma 1 riporta:

*“Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento.”*

All'art 3 comma 6 del DL 66/2014 viene riportato:

*“La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014”.*

Infine, l'art. 4 comma 6 bis del DL 66/2014 riporta:

*“In attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento. Si tiene conto dei criteri indicati nell'articolo 3, commi 6 e seguenti. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta può essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.*

Pertanto, viene riconosciuto agli Enti Previdenziali Privati un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%. Si prevede pertanto una compensazione nel 2015, di quanto versato nel 2014.

3. Attualmente, nel disegno di legge stabilità 2015 non viene rinnovato per l'anno 2015 il credito di imposta previsto dal DL 66/2014, pertanto, la tassazione sui rendimenti degli Enti Previdenziali Privati aumenterà al 26%.

Di seguito vengono riportate le aliquote di tassazione applicate ai Fondi Pensione Complementari.

1. L'art.17 comma 1 del decreto legislativo 252 del 2005 riporta:

*“I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta”.*

2. Attualmente, nel disegno di legge stabilità 2015 l'aliquota di tassazione viene aumentata al 20%.

### 7.3 La doppia tassazione degli Enti Previdenziali Privati: un confronto con la previdenza di secondo pilastro

Con la logica di analizzare i modelli di tassazione dei Fondi Pensione e degli Enti Previdenziali Privati, vengono espone due tabelle riassuntive capaci di spiegare intuitivamente le principali differenze tra i due sistemi (le aliquote riportate non considerano quanto riportato nel disegno di legge stabilità 2015).

Tabella 7.3.1: Le fasi e le aliquote di tassazione dei fondi pensione complementari in Italia

FASI DELLA TASSAZIONE	ISCRITTO	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
<b>Versamento contributi</b>	Non tassati fino alla soglia di 5.164,57 euro	Non tassati
<b>Maturazione rendimenti</b>		Tassazione al 11% (12,5% per i redditi su titoli del debito pubblico ed equiparati)
<b>Erogazione Prestazioni</b>	Tassate al 15% (ridotto dello 0,30% per ogni anno di iscrizione fino ad un'aliquota del 9%). La base imponibile è calcolata <b>al netto</b> dei rendimenti già tassati	Non tassate

Tabella 7.3.1: Le fasi e le aliquote di tassazione degli Enti previdenziali privati in Italia

FASI DELLA TASSAZIONE	ISCRITTO	ENTE PREVIDENZIALE PRIVATO
<b>Versamento contributi</b>	Sono deducibili dalla base imponibile IRPEF	Non tassati
<b>Maturazione rendimenti</b>		Tassazione al 20% <sup>48</sup> (12,5% per i redditi su titoli del debito pubblico ed equiparati)
<b>Erogazione Prestazioni</b>	Assoggettate ad IRPEF. Base imponibile <b>al lordo</b> dei rendimenti.	Non tassate

Dall'analisi delle informazioni espone in tabella, emergono due importanti differenze imputabili al diverso regime fiscale applicato ai Fondi Pensione e delle Casse di Previdenza.

La prima differenza riguarda l'aliquota di tassazione dei rendimenti conseguiti da entrambe le tipologie di investitori. Ai Fondi Pensione viene applicata un'aliquota fiscale pari all'**11%** (che aumenterà al 20% come da disegno di legge stabilità 2015) dei rendimenti maturati in ciascun periodo d'imposta, a fronte dell'aliquota del **20%** (percentuale che aumenterà al 26% come da disegno di legge stabilità 2015) che, invece, viene applicata ai rendimenti realizzati dagli Enti Previdenziali Privati.

<sup>48</sup> Con credito di imposta come da art. 4 comma 6 bis del DL 66/2014

La seconda differenza riguarda le modalità di imposizione fiscale delle prestazioni pensionistiche. Nel caso dei Fondi Pensione, la base imponibile della prestazione pensionistica (*fase di erogazione*) viene calcolata **al netto** dei rendimenti conseguiti. In questo modo, nella *fase dell'erogazione* viene tassata la sola parte della prestazione pensionistica relativa ai contributi versati; non vengono, quindi, tassati i rendimenti conseguiti (già tassati nella *fase di maturazione*). Per completezza, si ricorda che la prestazione pensionistica è formata dai contributi versati e dai rendimenti conseguiti.

Il meccanismo appena illustrato subisce delle distorsioni nel momento in cui viene applicato ai rendimenti conseguiti dagli Enti Previdenziali Privati. Infatti, la base imponibile delle prestazioni pensionistiche delle Casse viene calcolata **al lordo** dei rendimenti conseguiti. In questo modo, viene assoggettata a tassazione sia la parte dei contributi correttamente non tassati nella *fase del versamento* (si ricorda che stiamo considerando un modello ETT) che la parte dei rendimenti già tassati nella *fase di maturazione*. Quindi, gli Enti Previdenziali Privati e i propri iscritti subiscono una duplice tassazione dei propri rendimenti; una prima volta nella *fase della maturazione* e una seconda nella *fase dell'erogazione* delle prestazioni. Quanto appena riportato descrive il fenomeno della **doppia tassazione dei rendimenti degli Enti Previdenziali**.

## 8 Il Welfare degli Enti Previdenziali Privati

L'obiettivo delle analisi esposte nel capitolo è quello di studiare le dinamiche e l'evoluzione, in termini qualitativi e quantitativi, subite dalle prestazioni assistenziali offerte dagli Enti di Previdenza Privati. Se la *mission* principale di Enti quali ONAOSI e CASAGIT è stata ed è ancora quella di offrire prestazioni di welfare, non può certamente essere ignorata la crescente offerta di prestazioni diverse dalle tipiche prestazioni previdenziali da parte degli Enti di Primo Pilastro o da parte degli Enti che offrono Prestazioni Previdenziali Complementari. Di conseguenza, anche se tali prestazioni rivestono molto spesso nel singolo Ente una componente marginale dei volumi erogati, escluderle dalla analisi non avrebbe garantito la completezza nello studio del fenomeno.

Sono presenti un'ampia gamma di prestazioni che è possibile far ricadere in questa categoria. Tra quelle più diffuse possiamo includere: indennità di maternità, stato di bisogno, malattia, infortunio, borse di studio, eventi gravi, assegni per il nucleo familiare.

Allo scopo di dotare l'analisi di un certo grado di omogeneizzazione si è proceduto classificando le prestazioni assistenziali nelle seguenti macro-categorie:

- **Indennità di maternità.** Rientrano tutte le prestazioni previste dai regolamenti in caso di maternità.
- **Prestazioni a sostegno degli iscritti.** Rientrano le seguenti prestazioni:
  - Prestazioni in stato di bisogno,
  - Malattia e Infortunio
  - Contributo spese funebri
  - Borse di studio
  - Prestazioni straordinarie
  - Trattamenti speciali per orfani
  - Assegni per nucleo familiare
  - Sussidi rette per case di riposo
  - Prestazioni a neomamme e relative
  - Interventi a favore di soggetti diversamente abili
- **Prestazioni a sostegno della professione.** Rientrano le seguenti prestazioni:
  - Contributi/Prestiti per avvio attività professionale
  - Prestiti per costruzione/ristrutturazione immobili
  - Furto o Incendio attrezzatura studio
  - Prestiti d'onore e Mutui erogati in via diretta e tramite convenzione con istituti di credito
  - Concessione assegni di studio
  - Contributo per formazione
- **Ammortizzatori sociali.**
  - Trattamento per disoccupazione
  - Indennità Cassa integrazione
  - Mobilità e contratti di solidarietà
  - Sostegno al reddito
- **Polizze Sanitarie.** Rientrano le prestazioni derivanti dalla sottoscrizione di contratti assicurativi.

Nella predisposizione dell'analisi si osserva che è apparso necessario separare gli Enti che offrono come attività principale l'erogazione di prestazioni assistenziali, ossia CASAGIT e ONAOSI.

CASAGIT è la Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani. Scopo primario della Casagit è assicurare ai soci e ai loro familiari un sistema integrativo dell'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale con una copertura delle spese sanitarie che prosegue anche dopo il pensionamento e senza limiti d'età.

L'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (ONAOSI) è un Ente senza scopo di lucro nato da un'idea di un medico di Forlì, Luigi Casati, che nel 1874 la illustra al Primo Congresso Nazionale dei Medici Condotti a Padova. L'Ente eroga prestazioni in favore degli orfani e, in talune condizioni, dei figli dei sanitari contribuenti (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti) nonché dei contribuenti stessi in condizioni di vulnerabilità e non autosufficienza. Dal 2013, oltre a confermare l'impegno a sostegno delle fragilità, si aggiungono infatti ulteriori concreti sussidi in favore dei sanitari contribuenti in condizioni di non autosufficienza.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle prestazioni di welfare complessivamente erogate dagli Enti facenti parte del perimetro AdEPP.

**Tabella 8.1: Prestazioni assolute erogate - importi nominali in milioni di euro**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
INDENNITA' DI MATERNITA'	74,46	79,00	88,26	87,81	94,58	95,56	96,42
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI	29,08	29,97	44,92	37,75	35,55	33,07	37,78
PRESTAZIONI A SOSTEGNO PROFESS.	142,42	137,51	207,65	156,49	166,48	164,30	129,56
AMMORTIZZATORI SOCIALI	36,37	36,85	38,63	45,11	52,18	60,17	75,52
POLIZZE SANITARIE (PREMI PAGATI)	60,44	69,34	67,06	69,70	91,14	90,31	89,49
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>342,78</b>	<b>352,67</b>	<b>446,52</b>	<b>396,86</b>	<b>439,93</b>	<b>443,41</b>	<b>428,77</b>
PRESTAZIONI CASAGIT E ONAOSI	104,37	106,58	102,04	94,60	96,77	98,43	100,44
<b>TOTALE</b>	<b>447,15</b>	<b>459,25</b>	<b>548,56</b>	<b>491,46</b>	<b>536,71</b>	<b>541,84</b>	<b>529,21</b>

Se si analizza l'andamento delle prestazioni assistenziali erogate nell'ultimo periodo solare si nota come in termini assoluti si registra un trend altalenante dal 2007 al 2013. Si osservano, inoltre, le differenti dinamiche tra l'aggregazione delle prestazioni derivanti dagli Enti di Primo e Secondo pilastro e gli Enti puramente assistenziali. Se per i primi, a livello aggregato, si registra una variazione in termini nominali dal 2007 superiore al 25%, i secondi fanno registrare un decremento del 4%.

Allo scopo di isolare l'effetto dell'aumento dei prezzi sulle rilevazioni di seguito sono proposte le statistiche in termini di importi reali, assumendo come base i prezzi del 2007.

**Tabella 8.2: Prestazioni assolute erogate - importi reali in milioni di euro**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
INDENNITA' DI MATERNITA'	74,46	76,33	84,63	82,84	86,71	84,81	84,87
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI	29,08	28,96	43,07	35,62	32,59	29,34	33,25
PRESTAZIONI A SOSTEGNO PROFESSIONE	142,42	132,86	199,11	147,64	152,63	145,81	114,03
AMMORTIZZATORI SOCIALI	36,37	35,60	37,04	42,55	47,84	53,40	66,47
POLIZZE SANITARIE	60,44	66,99	64,30	65,75	83,56	80,15	78,76
<b>TOT</b>	<b>342,78</b>	<b>340,75</b>	<b>428,15</b>	<b>374,40</b>	<b>403,32</b>	<b>393,52</b>	<b>377,39</b>
PRESTAZIONI CASAGIT E ONAOSI	104,37	102,97	97,84	89,24	88,72	87,35	88,41
<b>TOT</b>	<b>447,15</b>	<b>443,72</b>	<b>525,99</b>	<b>463,64</b>	<b>492,05</b>	<b>480,87</b>	<b>465,79</b>

L'andamento complessivo delle spese per prestazioni assistenziali, in termini reali, risulta decrescente dal 2012 al 2013. La variazione percentuale, infatti si attesta al -3,1%. La contrazione è frutto della diminuzione degli importi dedicati alle attività di welfare da parte degli Enti di primo e secondo pilastro (-4,1%) e della limitata crescita degli importi gestiti dagli Enti assistenziali (+1,21%).


Anche se si estende l'orizzonte temporale al 2007, si nota la differente dinamica sottostante per i due gruppi di Enti, generata dalle differenze in merito all'accesso a tali prestazioni e dalle differenze tra le prestazioni stesse. Dal 2007, sempre in termini reali, si registra un incremento delle prestazioni assistenziali complessive pari al 4,2%. L'incremento è frutto di una variazione positiva delle spese degli Enti di primo e secondo pilastro pari al 10,1% e di una contrazione delle spese degli Enti assistenziali del 15,2%.

E' interessante analizzare sinteticamente gli andamenti delle singole macro-categorie che compongono la spesa complessiva sostenuta dagli Enti. L'analisi ha per oggetto gli importi erogati in termini nominali e reali, fissando la base per il calcolo dei valori deflazionati all'anno 2007.

Le indennità di maternità erogate dagli Enti che offrono prestazioni di primo e secondo pilastro costituiscono la seconda spesa per importo nominale (se non si considerano le prestazioni erogate dagli Enti puramente assistenziali). Si nota un certo trend di crescita dal 2007 sia per quanto riguarda gli importi in termini nominali che per quanto riguarda gli importi in termini reali. Dal 2007, in effetti, gli importi nominali si sono accresciuti del 29,5%. Considerando l'effetto dell'inflazione tale tasso di incremento si riduce a circa 14 punti percentuali.


Se si restringe l'osservazione all'ultimo anno, tuttavia, si osserva come il trend stia perdendo intensità: l'incremento nominale è risultato inferiore all'1% tra il 2012 e il 2013 e, in termini reali, l'incremento è stato praticamente nullo (0,07%).

Grafico 8.1: Indennità di maternità – Importi nominali e reali



Le Prestazioni a sostegno degli iscritti possono essere considerate la voce meno influente nei flussi di cassa che regolano le prestazioni di welfare; tuttavia, la rappresentazione grafica permette di sottolineare l'importanza che tale componente riveste in caso di congiuntura economica negativa o catastrofi naturali. In effetti, se complessivamente in termini nominali tale categoria di prestazioni sale quasi del 30% nel lungo periodo, l'incremento che si verifica tra il 2007 e il 2009 è pari al 54% in termini nominali. Questo perché tra le prestazioni comprese nella categoria ve ne sono alcune che si attivano al diminuire del reddito degli iscritti o nel caso di catastrofi o calamità naturale.

Grafico 8.2: Prestazioni a sostegno degli Iscritti – Importi nominali e reali



Per dare una spiegazione al punto di massimo osservato nel grafico precedente è comunque imprescindibile analizzare l'andamento delle singole voci.

**Tabella 8.3: Prestazioni a sostegno degli iscritti - importi nominali in milioni di euro**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Stato di bisogno	4,0	3,7	4,1	4,2	3,1	3,0	3,6
Malattia	4,1	4,1	4,3	4,1	4,4	5,2	7,6
Infortunio	2,4	2,6	3,0	2,9	2,9	2,7	2,6
Contributi spese funebri e provvidenze straordinarie decesso	6,2	6,5	7,0	6,5	7,7	6,2	7,3
Borse di studio iscritti, figli di iscritti o pensionati dell'Ente	1,4	1,4	1,5	1,6	1,5	1,4	1,5
Straordinarie, in caso di catastrofi, calamità naturali o eventi gravi	0,4	0,4	13,5	6,8	3,6	3,3	3,9
Assegni per nucleo familiare	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,7
Altro	10,4	10,8	11,2	11,4	11,7	10,6	10,6
<b>TOTALE</b>	<b>29,1</b>	<b>30,0</b>	<b>44,9</b>	<b>37,8</b>	<b>35,6</b>	<b>33,1</b>	<b>37,8</b>

Dalla tabella appena riportata, si nota dalla tabella un fortissimo incremento delle prestazioni straordinarie in caso di catastrofi e calamità naturali proprio nel biennio 2009-2010, in concomitanza con il terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009. E' questa la componente che genera, nel grafico precedente, il picco osservato proprio in tale biennio.

Si registrano notevoli incrementi anche per quanto riguarda la voce Assegni per nucleo familiare (135% dal 2007).

La rappresentazione in valori deflazionati non cambia la dinamica del trend, che consente all'importo reale di toccare il massimo nel 2009.

**Grafico 8.3: Prestazioni a sostegno della professione – Importi nominali e reali**



Un andamento simile si registra per le prestazioni a sostegno della professione, le quali costituiscono la prima voce per importo delle spese assistenziali sostenute. Il massimo valore toccato nel 2009, come si può osservare dalla rappresentazione grafica, è ascrivibile alle dinamiche che compongono la voce di spesa. L'incremento dal 2007 al 2009, in termini nominali, risulta pari al 45,80%, mentre se si considera tutto l'orizzonte temporale d'osservazione il tasso di variazione risulta pari al -9,03%. I dati relativi al periodo 2012-2013 mostrano un calo di circa il 21,15% in termini nominali, ascrivibile principalmente al crollo della componente prestiti e mutui a tassi agevolati. In termini reali, nello stesso arco temporale, il decremento è pari al 21,80%.

Nel dettaglio si propone lo spaccato della macro-categoria descritta.

**Tabella 8.4: Prestazioni a sostegno della professione - importi nominali in milioni di euro**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Contributi e/o prestiti agli iscritti per avvio attività professionale	2,1	1,8	6,1	4,5	4,8	6,8	8,0
Prestiti agli iscritti per acquisto, costruzione o ristrutturazione studio o casa	0,7	0,6	0,6	1,5	1,4	1,4	11,5
Prestiti d'onore e mutui erogati direttamente dall'Ente previdenziale	10,4	14,4	10,2	8,1	6,9	16,3	23,6
Prestiti agevolati e mutui istituti bancari convenzionati	128,8	120,0	189,5	141,1	151,7	138,0	83,5
Altro	0,4	0,7	1,3	1,3	1,7	1,8	2,9
<b>TOTALE</b>	<b>142,4</b>	<b>137,5</b>	<b>207,6</b>	<b>156,5</b>	<b>166,5</b>	<b>164,3</b>	<b>129,6</b>


Il calo delle prestazioni a sostegno della professione dell'ultimo anno, come detto, può essere ascrivibile alla componente prestiti agevolati e mutui istituti bancari convenzionati che è crollata nell'ultimo anno di quasi il 40%. Le motivazioni sono riconducibili alla contrazione creditizia presente in generale in tutti i mercati e frutto degli effetti della crisi economica. Si osserva, infatti, che la concessione di un prestito od un mutuo a tasso agevolato è sempre subordinata ad un esito positivo di uno screening sullo standing creditizio del singolo richiedente. Di conseguenza, a seguito della crisi che ha colpito in particolare determinate aree economiche e che ha generato contrazioni di volumi di affari e redditi, è divenuto molto più difficile ottenere finanziamenti dagli Istituti di credito, seppur convenzionati.

In quest'ottica è fondamentale il contributo dei Prestiti d'onore e mutui erogati direttamente dall'Ente previdenziale che consente, anticiclicamente, di rendere più facile l'accesso al credito e di alleggerire la congiuntura economica che colpisce gli iscritti alle Casse. A tal proposito è molto significativo registrare un incremento di questa voce di spesa del 44,3% solo nell'ultimo anno.

Per ciò che attiene gli ammortizzatori sociali, che rappresentano un importante fetta delle spese assistenziali, si registra un andamento monotono crescente nel periodo 2007-2013.

In effetti, l'incremento in termini nominali è risultato pari, complessivamente, al 108%, mentre la variazione in termini reali è risultata pari all'83%.

**Grafico 8.4: Ammortizzatori sociali – Importi nominali e reali**



Si riporta di seguito, anche per questa categoria, lo spaccato delle voci di spesa:

**Tabella 8.5: Prestazioni ammortizzatori sociali - importi nominali in milioni di euro**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Trattamento in caso di disoccupazione involontaria	9,6	9,2	10,0	10,3	10,6	11,6	17,1
Indennità cassa integrazione	0,3	0,7	0,7	3,3	5,6	11,6	16,4
Sostegno al reddito (assegno integrazione, indennità cessazione, riduzione contributo previdenziale per talune categorie etc.)	26,6	27,0	27,9	31,5	36,0	37,0	42,0
<b>TOTALE</b>	<b>36,4</b>	<b>36,8</b>	<b>38,6</b>	<b>45,1</b>	<b>52,2</b>	<b>60,2</b>	<b>75,5</b>

Tutte le voci di spesa raggruppabili nella categoria mostrano, a livelli diversi, importanti incrementi sia in termini nominali che reali. Poiché tale tipo di prestazione è tipicamente anticiclica, si registrano incrementi in funzione di variazioni positive del tasso di disoccupazione e di contrazioni del livello di reddito. Sotto questa luce è naturale registrare incrementi dal 2007 del 78,8% per quanto riguarda il trattamento in caso di disoccupazione involontaria e del 58,2% per quanto riguarda le prestazioni di sostegno al reddito.

Molto significativa risulta “l’esplosione” della voce Indennità cassa integrazione che raggiunge nel 2013 un valore 63 volte superiore rispetto allo stesso valore del 2007. Tale tipo di prestazione viene erogata da un unico Ente di Previdenza, l’INPGI 1, in quanto quest’ultimo opera in regime completamente sostitutivo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) gestita dall’INPS. Occorre far presente che l’incremento così accentuato della voce “Indennità di Cassa Integrazione” è dovuto al livello iniziale del 2007 particolarmente basso; l’attuale crisi economica ha, poi, spinto l’INPGI ad allargare in maniera rilevante la propria offerta di welfare volta a salvaguardia degli iscritti più deboli in condizione di difficoltà economica.


Per tutte le voci, inoltre, il trend di crescita sembra ben lontano dall’arrestarsi, visto che i tassi di variazione rimangono fortemente positivi anche restringendo l’osservazione all’ultimo anno solare.

Di seguito si espone l’ultima macro-categoria di spesa previdenziale relativa alle polizze.

Il dato di sintesi scelto, per motivi di confrontabilità, è stato il valore dei premi pagati, di cui viene proposta una rappresentazione in termini nominali e reali. Si osserva che tale valore comprende anche la quota di premio pagata direttamente dagli iscritti (e non solo, quindi, il premio pagato da ciascun Ente per offrire una copertura ai propri iscritti).

Nonostante l’eterogeneità delle prestazioni offerte, la maggior parte delle polizze considerate riguardano la copertura delle spese sanitarie collegate ai “Grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi”. Si evidenzia che, all’interno della voce considerata, sono presenti anche polizze Long Term Care(LTC). Si tratta di polizze collegate a problemi di non autosufficienza, ovvero si tratta di assicurazioni che scattano nel momento in cui l’iscritto dovesse perdere la propria capacità a svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana, relative a mobilità, alimentazione e igiene personale.

Grafico 8.5: Polizze sanitarie – Importi nominali e reali




L'andamento dei premi complessivi non è monotono ma presenta una forte crescita nel periodo 2010-2011, dove in termini nominali si è assistito ad incrementi superiori al 30%. Nei periodi precedenti e successivi si osserva, al contrario, una sostanziale stagnazione del valore che si attesta, in termini nominali, a circa 89 milioni e mezzo di Euro nel 2013.

L'ultima sezione della presente analisi riguarda l'esposizione dell'andamento di due indici che sono stati ritenuti idonei a misurare rispettivamente l'impatto delle prestazioni assistenziali sul totale delle prestazioni erogate dagli Enti Previdenziali, e le prestazioni assistenziali medie per iscritto.

L'andamento del primo indice fa registrare andamenti altalenanti, che presentano un punto di massimo nel 2009. Particolare impatto hanno avuto in quell'anno, le prestazioni a sostegno degli iscritti a seguito del terremoto verificatosi in Abruzzo, che hanno portato l'indice a superare il 12%. Dal 2010, al contrario, si registra una sostanziale stagnazione con una variazione negativa leggera dal 2011 al 2013 che porta il valore al 9,8% nel 2013.

Grafico 8.6: Rapporto tra prestazioni di Welfare e prestazioni totali



E' interessante notare un andamento simile al primo indice per quanto riguarda il rapporto tra Prestazioni di welfare e numero degli iscritti. Il punto di massimo, come nel primo caso, viene raggiunto nel 2009 (410,69 Euro) e la motivazione è ascrivibile a quella esposta per il primo indice.

Rispetto alla situazione precedente, tuttavia, non si osserva un calo nell'ultimo biennio. Nel 2013 la spesa media per iscritto si attesta su valori vicini ai 380 euro.

**Grafico 8.7: Rapporto tra prestazioni di Welfare e numero iscritti**



## 9 Analisi per età e per sesso degli iscritti AdEPP

### Introduzione

In questo capitolo saranno analizzate le differenti evoluzioni del numero di iscritti agli Enti associati e dei relativi redditi medi stimati mediante suddivisioni del collettivo per età e sesso, al fine di determinare la presenza e la misura di eventuali gap di genere o anzianità.

Il collettivo analizzato risulta essere un sottoinsieme del collettivo totale degli iscritti all'Adepp, non avendo a disposizione tutti i dati necessari allo sviluppo di questo tipo di analisi. Per un ristretto numero di Enti non sono risultati disponibili i dati 2013, per tale motivo, sono stati utilizzati i dati 2012. Comunque sia, si può concludere che le approssimazioni effettuate generano una distorsione sensibile dei risultati.

Va fatta un'ulteriore osservazione sul numero degli iscritti che, nell'analisi per età e nella successiva analisi per sesso, tiene conto dei soli attivi, con l'esclusione degli attivi pensionati.

Inoltre, per quanto riguarda l'analisi sui redditi, il collettivo utilizzato è stato ristretto solamente ai liberi professionisti allo scopo di isolare eventuali andamenti governati dalle dinamiche tipiche del lavoro dipendente che poteva alterare le risultanze statistiche dello studio.

I risultati ottenuti saranno classificati coerentemente con gli schemi utilizzati nelle altre sezioni del presente Rapporto, di conseguenza saranno effettuate aggregazioni degli Enti basate sul decreto legislativo di privatizzazione e sull'area Professionale degli iscritti.

### 9.1 Gli iscritti attivi – Analisi per fascia d'età


Se si osserva l'andamento complessivo del numero degli iscritti si nota che, considerando le variazioni totali dal 2007 gli "Under 40" crescono in maniera molto più limitata rispetto agli "Over 40". Il dato della crescita complessiva degli iscritti è chiaramente poco significativo visto che il collettivo, come detto, è un sottoinsieme del collettivo complessivo degli Enti aderenti all'Associazione. Se si sposta l'attenzione sull'ultimo periodo solare si nota addirittura una contrazione del numero degli "Under 40" dello 0,63% a fronte di una crescita degli iscritti con età superiore a 40 anni di poco inferiore al 3%. E' naturale considerare una delle cause di tali evoluzioni l'incremento spropositato della disoccupazione giovanile che rende difficile l'inserimento nel mondo del lavoro sia dipendente che professionale alle fasce di età più giovani.

Tabella 9.1.1: Iscritti per fascia d'età

ANNO	UNDER 40	OVER 40	TOTALE
2007	349.316	596.819	946.135
2008	353.752	618.686	972.438
2009	355.123	644.913	1.000.036
2010	357.529	668.169	1.025.698
2011	360.221	693.790	1.054.011
2012	361.330	713.034	1.074.364
2013	359.064	732.832	1.091.896
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>2,79%</b>	<b>22,79%</b>	<b>15,41%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-0,63%</b>	<b>2,78%</b>	<b>1,63%</b>

I dati numerici possono essere integrati con le rappresentazioni grafiche in numeri indice che consentono di individuare l'evoluzione temporale sia dei dati assoluti che delle quote di composizione in relazione all'età. Si osserva come, in coerenza con i dati numerici, la percentuale di "Under 40" sia passata dal 36,9% al 32,9%, seguendo un trend decrescente costante nel periodo considerato.

Figura 9.1.1: Trend e composizione iscritti per fascia d'età



Il collettivo considerato nelle analisi statistiche sopra esposte tiene conto solamente degli iscritti agli Enti che offrono prestazioni previdenziali di primo pilastro. Sono stati esclusi Enti che offrono previdenza complementare ed Enti assistenziali poiché le diverse dinamiche di partecipazione potevano distorcere i risultati conclusivi. I dati su questi ultimi due gruppi sono comunque incluse nell'aggregazione per decreto legislativo di privatizzazione.


Se si considera, infatti, questa classificazione, è possibile isolare le marcate differenze tra le dinamiche demografiche degli iscritti per fascia d'età tra gli Enti 509, gli Enti 103, gli Enti che offrono previdenza complementare e gli Enti che offrono prestazioni assistenziali.

Tabella 9.1.2: Iscritti per fascia d'età – Enti 509

ANNO	UNDER 40	OVER 40	TOTALE
2007	301.307	542.849	844.156
2008	304.526	560.680	865.206
2009	303.500	581.488	884.988
2010	303.218	599.676	902.894
2011	301.694	618.528	920.222
2012	300.146	632.681	932.827
2013	296.648	646.492	943.140
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-1,55%</b>	<b>19,09%</b>	<b>11,73%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-1,17%</b>	<b>2,18%</b>	<b>1,11%</b>

La variazione percentuale totale del collettivo selezionato proveniente dagli Enti 509, pari all'11,73% dal 2007 al 2013, risulta essere composta da due trend di segno opposto e di intensità diversa relativi ai gruppi distinti per età considerati. Se da un lato il livello degli "Over 40" si è accresciuto in termini percentuali del 19,09%, i corrispondenti "Under 40" hanno visto una diminuzione dell'1,55%. Visto che gli Iscritti agli Enti 509 rappresentano la quota più importante degli Iscritti totali, le considerazioni circa le cause dei due diversi andamenti sono riconducibili a quelle effettuate in sede di analisi complessiva.

Figura 9.1.2: Trend e composizione iscritti per fascia d'età – Enti 509




Dai grafici si possono notare oltre agli andamenti assoluti, le modificazioni nel tempo delle quote di composizione. La quota “Under 40” passa, in particolare, dal 35,7% nel 2007 al 31,5% nel 2013. La situazione degli Enti 103 risulta largamente differente dai trend osservati negli Enti 509.

Tabella 9.1.3: Iscritti per fascia d'età – Enti 103

ANNO	UNDER 40	OVER 40	TOTALE
2007	48.009	53.970	101.979
2008	49.226	58.006	107.232
2009	51.623	63.425	115.048
2010	54.311	68.493	122.804
2011	58.527	75.262	133.789
2012	61.184	80.353	141.537
2013	62.416	86.340	148.756
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>30,01%</b>	<b>59,98%</b>	<b>45,87%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>2,01%</b>	<b>7,45%</b>	<b>5,10%</b>

Negli ultimi 7 anni tutte e due le categorie osservate presentano consistenti tassi di crescita che portano ad un accrescimento per gli Under 40 pari al 30% e per gli Over 40 vicino al 60%. Se la dinamica demografica, in aggregato, è influenzata dal fatto che gli Enti 103 sono di recente costituzione, anche per tali Casse si osserva un trend di crescita doppio della popolazione con più di 40 anni rispetto alla popolazione sotto i 40 anni. Se si restringe l'osservazione all'ultimo anno solare, la differenza tra i tassi di crescita è quasi quadrupla.

Figura 9.1.3: Trend e composizione iscritti per fascia d'età – Enti 103



Anche in questo caso la conseguenza in termini di composizione percentuale vede il passaggio della quota “Over 40” dal 52,9% del 2007 al 58% del 2013. Le analisi delle cause economico-demografiche sono analoghe a quelle complessive, trattandosi comunque di enti di primo pilastro.


Le analisi condotte sugli Enti di secondo pilastro mostrano una differenza tra i trend ancora più accentuata rispetto alle altre aggregazioni.

**Tabella 9.1.4: Iscritti per fascia d'età – Enti Previdenza Complementare**

ANNO	UNDER 40	OVER 40	TOTALE
2007	95.014	172.451	267.465
2008	89.137	175.402	264.539
2009	81.089	177.194	258.283
2010	74.734	179.013	253.747
2011	68.642	180.061	248.703
2012	61.940	180.268	242.208
2013	57.042	189.087	246.129
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-39,96%</b>	<b>9,65%</b>	<b>-7,98%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-7,91%</b>	<b>4,89%</b>	<b>1,62%</b>

Dal 2007 la quota più giovane si è ridotta di quasi il 40% a fronte di un incremento del 9,65% della quota relativa agli “Over 40”. La differenza più accentuata può essere spiegata dalla particolare consistenza della recessione che ha colpito il settore commerciale in generale, e che, in particolare, colpisce più soggetti con minore esperienza lavorativa e con posizioni meno stabili.

**Figura 9.1.4: Trend e composizione iscritti per fascia d'età – Enti Previdenza Complementare**




La conseguenza in termini di quota di composizione è un crollo degli “Under 40” che passano dal 35,5% al 23,2%. Di seguito vengono riportate le dinamiche degli Enti Assistenziali.

**Tabella 9.1.5: Iscritti per fascia d'età – Enti Assistenziali**

Anno	Under 40	Over 40	Totale
2007	50.880	183.543	234.423
2008	49.295	182.138	231.433
2009	48.944	182.081	231.025
2010	48.343	179.672	228.015
2011	45.681	178.593	224.274
2012	44.174	178.328	222.502
2013	37.375	178.569	215.944
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-26,54%</b>	<b>-2,71%</b>	<b>-7,88%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-15,39%</b>	<b>0,14%</b>	<b>-2,95%</b>

Per gli Enti assistenziali si osserva un calo nell'intervallo temporale di lungo periodo sia per gli "Under 40" sia per gli "Over 40", sebbene il crollo della prima categoria sia pari al 26,54%. E' particolarmente forte il dato relativo all'ultimo anno, dove gli "Under 40" sono diminuiti del 15,39%.

Figura 9.1.5: Trend e composizione iscritti per fascia d'età – Enti Assistenziali



Da grafico a destra, si nota come la quota degli "Under 40", già particolarmente ridotta nel 2007 (21,70%), arrivi a toccare il 17,3% nel 2013. La diversa dinamica è legata alle differenti regole di partecipazioni rispetto agli Enti che offrono Prestazioni di Primo Pilastro. E' chiaro che la situazione congiunturale che avvolge l'economia ha impattato in maniera importante su questi dati.

La classificazione basata sull'Area Professionale di appartenenza degli Enti analizzati evidenzia le dinamiche del numero di iscritti, osservate dal 2007 al 2013, descritte nelle seguenti tabelle.

Tabella 9.1.6: Iscritti per fascia d'età – Area Economico Sociale

ANNO	UNDER 40	OVER 40	TOTALE
2007	57.627	85.862	143.489
2008	56.910	90.506	147.416
2009	56.645	96.809	153.454
2010	57.392	102.496	159.888
2011	56.090	107.353	163.443
2012	53.892	112.257	166.149
2013	51.804	117.136	168.940
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-10,10%</b>	<b>36,42%</b>	<b>17,74%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-3,87%</b>	<b>4,35%</b>	<b>1,68%</b>

Tabella 9.1.7: Iscritti per fascia d'età – Area Giuridica

ANNO	UNDER 40	OVER 40	TOTALE
2007	55.743	74.609	130.352
2008	57.093	79.879	136.972
2009	57.963	86.648	144.611
2010	56.209	92.955	149.164
2011	55.540	99.598	155.138
2012	56.262	106.109	162.371
2013	56.026	113.288	169.314
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>0,51%</b>	<b>51,84%</b>	<b>29,89%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-0,42%</b>	<b>6,77%</b>	<b>4,28%</b>

**Tabella 9.1.8: Iscritti per fascia d'età – Area Sanitaria**


ANNO	UNDER 40	OVER 40	TOTALE
2007	112.366	292.455	404.821
2008	115.259	297.802	413.061
2009	117.017	304.190	421.207
2010	120.844	308.740	429.584
2011	126.626	315.899	442.525
2012	130.889	318.566	449.455
2013	135.370	319.916	455.286
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>20,47%</b>	<b>9,39%</b>	<b>12,47%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>3,42%</b>	<b>0,42%</b>	<b>1,30%</b>

**Tabella 9.1.9: Iscritti per fascia d'età – Rete Professioni Tecniche**

ANNO	UNDER 40	OVER 40	TOTALE
2007	123.580	143.893	267.473
2008	124.490	150.499	274.989
2009	123.498	157.266	280.764
2010	123.084	163.978	287.062
2011	121.965	170.940	292.905
2012	120.287	176.102	296.389
2013	115.864	182.492	298.356
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-6,24%</b>	<b>26,82%</b>	<b>11,55%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-3,68%</b>	<b>3,63%</b>	<b>0,66%</b>


Dalle statistiche si nota che i tassi di crescita maggiore della fascia “Over 40” nel lungo periodo appartengono alle aree Economico-Sociali, Giuridica e all’area Rete delle Professioni Tecniche, al contrario dell’Area Sanitaria che registra un incremento complessivo inferiore al 10%. Tuttavia, quest’ultima ha la particolarità di far osservare un incremento complessivo della fascia “Under 40” superiore a quello della fascia più anziana. In effetti il tasso di crescita della prima supera il 20% dal 2007 ed è pari al 3,42% nell’ultimo anno solare. Completamente diverso il trend per le altre Aree, che presentano, per il collettivo più giovane, tassi di crescita negativi o molto vicini allo zero sia su un orizzonte di lungo periodo che su un orizzonte annuale.

**Figura 9.1.6: Trend e composizione iscritti per fascia d'età – Area Economico Sociale**




Dall’analisi in numeri indice degli iscritti agli Enti appartenenti alla categoria Economico-Sociale si nota un trend della composizione dal 2007 coerente con i dati generali: la quota di “Under 40” sul totale degli iscritti si riduce progressivamente in modo costante dal 2007, perdendo 10 punti percentuali rispetto alla quota complementare “Over 40”. Valgono le considerazioni fatte per l’analisi generale: racchiudendo una vasta gamma di professioni, la disoccupazione giovanile e la scarsa possibilità di assunzione o di ottenere collaborazioni professionali incide sugli iscritti “Under 40”.

Figura 9.1.7: Trend e composizione iscritti per fascia d'età – Area Giuridica




Molto simile all'Area Economico-Sociale è l'andamento degli iscritti dell'Area Giuridica. Il tasso di incremento della fascia più anziana infatti presenta un trend crescente e molto costante nel tempo, superiore di molto al totale del collettivo (composto da "Over e Under 40") e bilanciato da una sostanziale stazionarietà degli iscritti più giovani che, praticamente, rimangono in termini numerici agli stessi livelli del 2007. La conseguenza in termini di composizione è una riduzione costante della quota di "Under 40" che passa dal 42,8% al 33,1%.

Figura 9.1.8: Trend e composizione iscritti per fascia d'età – Area Sanitaria



L'Area Sanitaria è l'unica che presenta un tasso di crescita di giovani superiore a quello degli "Over 40". In effetti la quota di composizione dei primi passa dal 27,8% al 29,7%, in controtendenza con tutte le altre aree Professionali.

Figura 9.1.9: Trend e composizione iscritti per fascia d'età – Rete Professioni Tecniche



La dinamica demografica dell'Area delle Professioni Tecniche mostra particolarità molto simili a quella dell'Area Economico-Sociale: fino al 2010 si assiste ad una stagnazione del numero di iscritti "Under 40" a fronte di un incremento costante del collettivo più anziano. Dal 2010 la differenza tra i due trend diventa più marcata visto il calo in termini assoluti di iscritti "Under 40", ancora più gravoso se si considera solamente l'ultimo anno solare. In termini di quota percentuale sul totale, il collettivo più giovane, conseguentemente, passa dal 46,2% al 38,8%.

## 9.2 I redditi medi – Analisi per fascia d’età

E’ interessante analizzare, oltre alle dinamiche demografiche, le dinamiche relative ai redditi medi dei professionisti iscritti agli Enti aderenti all’associazione, classificando i dati per età nelle stesse modalità del paragrafo precedente.

Per le analisi statistiche complessive è stata effettuata una media delle stime dei redditi forniti dagli Enti pesata per il numero di iscritti.

I risultati delle elaborazioni potranno differire rispetto a quelli presenti nei rapporti precedenti poiché, per gli Enti che accolgono tra i propri iscritti sia liberi professionisti che lavoratori dipendenti sono stati volutamente considerati, ove fosse stato possibile, solamente la prima categoria allo scopo di fornire un’analisi quanto più priva di distorsioni. Si ricorda inoltre che i dati si riferiscono solamente ad Enti che svolgono prestazioni di primo pilastro.

La misura sintetica che esprime il disavanzo dei redditi di un collettivo rispetto all’altro (Pay Gap) è stata calcolata tramite il rapporto tra la differenza dei redditi medi dei due collettivi e il reddito del collettivo “Over 40”.


Tabella 9.2.1: Redditi medi per fascia d’età e Pay Gap<sup>49</sup>

ANNO	UNDER 40	OVER 40	PAY GAP
2007	23.424	49.089	52,28%
2008	23.516	48.407	51,42%
2009	22.282	45.872	51,43%
2010	22.146	45.440	51,26%
2011	22.160	45.163	50,93%
2012	21.711	43.855	50,49%
2013	21.500	43.313	50,36%
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-8,21%</b>	<b>-11,77%</b>	<b>-1,92%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-0,97%</b>	<b>-1,24%</b>	<b>-0,13%</b>

Dai dati complessivi si può osservare principalmente il calo dei redditi a livello complessivo, causato essenzialmente dalla congiuntura economica che ha colpito, come esposto nel capitolo di analisi dei redditi, in misura maggiore i professionisti rispetto alle altre categorie. Si nota come i tassi di decrescita dei redditi siano abbastanza vicini per i due collettivi, con una leggera prevalenza del calo relativo agli iscritti “Over 40”, registrata sia a livello aggregato (2007-2010) sia se si considera il risultato relativo all’ultimo anno solare.

<sup>49</sup> il Pay Gap è definito come  $(R.M. \text{“Over 40”} - R.M. \text{“Under 40”}) / R.M. \text{“Over 40”}$

Figura 9.2.1: Livello redditi medi per fascia d'età e trend del Pay Gap



Dall'analisi in numeri indice è possibile visionare il trend relativo al paygap, misura che esprime il differenziale in termini percentuali tra i redditi medi della fascia più anziana rispetto alla fascia più giovane. Le differenti dinamiche dei redditi dei due collettivi portano a evidenziare un restringimento del paygap in termini complessivi che passa dal 52,28% del 2007 al 50,36% del 2013.


Di seguito si esprimono i risultati delle statistiche ottenuti classificando gli Enti per decreto legislativo di privatizzazione.

Tabella 9.2.2: Redditi medi per fascia d'età e Pay Gap – Enti 509

ANNO	UNDER 40	OVER 40	PAY GAP
2007	24.862	52.861	52,97%
2008	24.979	52.161	52,11%
2009	23.825	49.507	51,88%
2010	23.805	49.143	51,56%
2011	23.944	49.025	51,16%
2012	23.721	47.688	50,26%
2013	23.499	47.117	50,13%
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-5,48%</b>	<b>-10,87%</b>	<b>-2,84%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-0,94%</b>	<b>-1,20%</b>	<b>-0,13%</b>

Le dinamiche che governano l'andamento dei redditi degli Enti 509 sono vicini al trend generale. Rispetto al risultato complessivo, tuttavia, si nota che il tasso di decrescita dei redditi del collettivo più giovane risulta di molto inferiore a quello dell'analisi aggregata, perlomeno nel lungo periodo (-5,48%). In effetti anche nell'ultimo anno i redditi degli "Under 40" si sono mantenuti essenzialmente stazionari (-0,94%), anche se, nel caso in cui si considerassero i redditi reali al netto dell'effetto inflattivo, risulterebbero valori più pessimistici.

Figura 9.2.2: Livello redditi medi per fascia d'età e trend del Pay Gap




La differenza tra i trend si esplica in un assottigliamento, come per l'analisi generale, del Pay Gap, che passa da circa il 53% ad un valore di poco superiore al 50%.

Tabella 9.2.3: Redditi medi per fascia d'età e Pay Gap – Enti 103

ANNO	UNDER 40	OVER 40	PAY GAP
2007	16.225	23.378	30,60%
2008	16.268	23.501	30,78%
2009	15.073	22.404	32,72%
2010	14.791	22.207	33,39%
2011	14.941	22.118	32,45%
2012	14.016	21.634	35,21%
2013	14.171	22.122	35,94%
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-12,66%</b>	<b>-5,37%</b>	<b>5,34%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>1,10%</b>	<b>2,26%</b>	<b>0,73%</b>

Per quanto riguarda il perimetro degli Enti istituiti con il Decreto Legislativo n. 103, le conclusioni che è possibile estrapolare risultano differenti rispetto a quelle riferite all'aggregazione complessiva o a quella relativa agli Enti 509. Se si considera un intervallo di lungo periodo si nota che la contrazione dei redditi medi risulta molto più marcata per gli "Under 40" rispetto agli "Over 40". Ciò è contraddetto parzialmente dai dati relativi all'ultimo anno solare dove entrambi i collettivi presentano trend in crescita con la fascia più anziana che vede incrementi superiori alla corrispettiva fascia più giovane.

Figura 9.2.3: Livello redditi medi per fascia d'età e trend del Pay Gap



Il Paygap risulta più basso, in termini assoluti, rispetto alle altre aggregazioni. L'andamento è contrario rispetto all'analisi complessiva visto che l'indice cresce dal 2007 del 5,34%.

La stessa analisi viene replicata per quanto riguarda la classificazione per Area Professionale.

**Tabella 9.2.4: Redditi medi per fascia d'età e Pay Gap – Area Economico Sociale**

ANNO	UNDER 40	OVER 40	PAY GAP
2007	26.488	59.618	55,57%
2008	26.280	60.345	56,45%
2009	23.995	56.912	57,84%
2010	23.088	56.497	59,13%
2011	23.173	56.784	59,19%
2012	23.467	55.314	57,57%
2013	23.207	55.415	58,12%
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-12,39%</b>	<b>-7,05%</b>	<b>2,55%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-1,11%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,55%</b>

**Tabella 9.2.5: Redditi medi per fascia d'età e Pay Gap – Area Giuridica**

ANNO	UNDER 40	OVER 40	PAY GAP
2007	28.887	75.457	61,72%
2008	28.558	71.516	60,07%
2009	26.525	65.578	59,55%
2010	26.239	62.650	58,12%
2011	26.136	61.485	57,49%
2012	25.415	58.645	56,66%
2013	24.738	57.031	56,62%
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-14,36%</b>	<b>-24,42%</b>	<b>-5,09%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-2,66%</b>	<b>-2,75%</b>	<b>-0,04%</b>

**Tabella 9.2.6: Redditi medi per fascia d'età e Pay Gap – Area Sanitaria**


ANNO	UNDER 40	OVER 40	PAY GAP
2007	23.070	43.296	46,71%
2008	23.543	43.414	45,77%
2009	23.252	43.241	46,23%
2010	23.116	43.574	46,95%
2011	23.240	43.851	47,00%
2012	22.692	43.781	48,17%
2013	23.060	43.831	47,39%
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-0,04%</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,67%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>1,62%</b>	<b>0,11%</b>	<b>-0,78%</b>

**Tabella 9.2.7: Redditi medi per fascia d'età e Pay Gap – Rete Professioni Tecniche**

ANNO	UNDER 40	OVER 40	PAY GAP
2007	19.978	35.628	43,93%
2008	20.162	34.838	42,13%
2009	19.107	31.897	40,10%
2010	19.341	31.706	39,00%
2011	19.285	30.801	37,39%
2012	18.686	28.866	35,27%
2013	18.187	27.739	34,43%
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-8,96%</b>	<b>-22,14%</b>	<b>-9,49%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-2,67%</b>	<b>-3,90%</b>	<b>-0,83%</b>

L'analisi per Aree Professionali mostra discontinuità dei trend imputabili alle particolarità individuali. L'area Economica, in effetti, è l'unica a registrare un decremento dei redditi medi degli iscritti "Under 40" minore degli iscritti "Over 40" di circa 5 punti percentuali. Il trend trova conferma per la suddetta area anche se si restringe l'osservazione all'ultimo anno solare. Opposto è il discorso relativo alle altre Aree, dove la differenza maggiore tra i trend dei redditi medi si registra per l'Area Giuridica, dove negli ultimi 7 anni gli "Over 40" hanno visto un decremento medio dei propri redditi superiore di circa 10 punti percentuali nel confronto con i rispettivi "Under 40". Molto meno marcata la differenza riferita all'ultimo anno con il collettivo più giovane che registra un decremento del 2,66% rispetto al decremento del 2,75% del collettivo più anziano. Simili variazioni si registrano per l'Area Rete Professioni Tecniche, mentre l'Area Sanitaria, che è l'unica a far registrare trend positivi, vede incrementi degli Over 40 superiori alla rispettiva fascia di età più giovane dal 2007 al 2013. Nell'ultimo anno tuttavia, la situazione risulta invertita, con un incremento degli "Over 40" quasi nullo (0,11%), e un incremento degli "Under 40" dell'1,62%.

Figura 9.2.4: Livello redditi medi per fascia d'età e trend del Pay Gap



Le rappresentazioni grafiche sintetizzano visivamente le conclusioni tratte dall'analisi statistica. Per le Aree Economico-Sociale e Sanitaria l'andamento del Pay Gap risulta essere positivo, se si considera l'intervallo temporale che va dal 2007 al 2013. Nel primo caso l'incremento risulta pari a 2,55 punti percentuali (p.p.), nel secondo invece è quasi nullo (0,67 p.p.). Sono però l'area Giuridica e l'Area Reti Professioni tecniche che trainano al ribasso l'andamento di lungo periodo, visto che la prima fa registrare, sempre in relazione al Pay Gap, un decremento di 5,09 p.p., mentre la seconda arriva quasi a ridurre il proprio valore di circa 10 punti percentuali.

Inoltre, se si considera solamente l'ultimo anno solare si nota come l'unica componente non negativa sia riconducibile all'Area Economico-Sociale, segno comunque che il trend complessivo propende per un restringimento del Pay Gap legato all'età.

### 9.3 Gli iscritti attivi – Analisi per sesso


Le analisi effettuate nei paragrafi precedenti sono state replicate allo scopo di individuare le differenti dinamiche demografiche e reddituali per gli iscritti di genere maschile e femminile. Dai dati numerici relativi al collettivo complessivo preso ad esame (lo stesso utilizzato nell'analisi per età) che tiene conto solo degli iscritti agli Enti di primo pilastro si nota come l'incremento degli iscritti di sesso femminile sia stato nell'ultimo anno di molto superiore a quello degli iscritti di sesso maschile. La forbice si allarga se si considera il dato relativo solamente all'ultimo anno solare.

Tabella 9.3.1: Iscritti per sesso

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2007	625.346	320.789	946.135
2008	635.027	337.411	972.438
2009	645.278	354.758	1.000.036
2010	653.323	372.375	1.025.698
2011	662.785	391.226	1.054.011
2012	667.174	407.190	1.074.364
2013	669.707	422.189	1.091.896
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>7,09%</b>	<b>31,61%</b>	<b>15,41%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>0,38%</b>	<b>3,68%</b>	<b>1,63%</b>

La ripercussione sulle quote di composizione per genere degli Enti di primo pilastro vede una progressiva decurtazione della quota maschile, che passa dal 66,1% al 61,3%.

Figura 9.3.1: Trend e composizione iscritti per sesso



Come di consueto l'analisi viene replicata seguendo le classificazioni degli Enti per decreto legislativo di privatizzazione con l'analisi separata per gli Enti che offrono prestazioni previdenziali integrative ed Enti assistenziali.

Tabella 9.3.2: Iscritti per sesso – Enti 509

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2007	573.202	270.954	844.156
2008	581.170	284.036	865.206
2009	587.964	297.024	884.988
2010	593.676	309.218	902.894
2011	599.792	320.430	920.222
2012	601.651	331.176	932.827
2013	601.794	341.346	943.140
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>4,99%</b>	<b>25,98%</b>	<b>11,73%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>0,02%</b>	<b>3,07%</b>	<b>1,11%</b>

Analogamente a quanto risultato dall'analisi generale, si osserva per gli Enti 509, di più storica istituzione, una componente femminile che cresce a ritmo molto più sostenuto della componente maschile, sia nell'ultimo periodo, sia restringendo l'analisi all'ultimo anno. In particolare, il tasso di crescita degli iscritti di sesso maschile è risultato vicinissimo allo zero nel 2013.

**Tabella 9.3.3: Iscritti per sesso – Enti 103**

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2007	52.144	49.835	101.979
2008	53.857	53.375	107.232
2009	57.314	57.734	115.048
2010	59.647	63.157	122.804
2011	62.993	70.796	133.789
2012	65.523	76.014	141.537
2013	67.913	80.843	148.756
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>30,24%</b>	<b>62,22%</b>	<b>45,87%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>3,65%</b>	<b>6,35%</b>	<b>5,10%</b>

Gli Enti 103, essendo, al contrario, di recente costituzione, presentano trend di crescita molto elevati rispetto al gruppo precedente. Anche in questo aggregato, tuttavia, si nota come gli iscritti di sesso femminile si accrescano a ritmo doppio rispetto a quelli di sesso maschile. In particolare si nota come gli iscritti di sesso maschile siano in minoranza anche in termini assoluti rispetto a quelli di sesso femminile.

**Tabella 9.3.4: Iscritti per sesso – Enti di Previdenza complementare**

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2007	236.670	30.795	267.465
2008	233.616	30.923	264.539
2009	228.039	30.244	258.283
2010	223.904	29.843	253.747
2011	218.963	29.740	248.703
2012	212.850	29.358	242.208
2013	215.691	30.438	246.129
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-8,86%</b>	<b>-1,16%</b>	<b>-7,98%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>1,33%</b>	<b>3,68%</b>	<b>1,62%</b>

Gli Enti di previdenza complementare nel lungo periodo registrano tassi di crescita negativi per entrambe le componenti, ma anche in questo caso la decurtazione risulta superiore per gli iscritti di genere maschile. Nell'ultimo anno la situazione rimane coerente con tassi di incremento positivi per entrambi i generi ma ancora con prevalenza degli iscritti femminili.

**Tabella 9.3.5: Iscritti per sesso – Enti Assistenziali**

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2007	146.813	87.610	234.423
2008	143.885	87.548	231.433
2009	142.450	88.574	231.025
2010	139.211	88.804	228.015
2011	136.185	88.089	224.274
2012	134.130	88.372	222.502
2013	128.877	87.067	215.944
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-12,22%</b>	<b>-0,62%</b>	<b>-7,88%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-3,92%</b>	<b>-1,48%</b>	<b>-2,95%</b>

Gli Enti assistenziali non riservano dati incoerenti rispetto alle precedenti aggregazioni. La contrazione dei partecipanti riguarda in misura maggiore gli iscritti di sesso maschile, mentre la riduzione per gli iscritti di sesso femminile, complice un incremento avvenuto negli anni 2008-2010, risulta particolarmente limitata.

Figura 9.3.2: Trend e composizione iscritti per sesso – Enti 509




Figura 9.3.3: Trend e composizione iscritti per sesso – Enti 103




Figura 9.3.4: Trend e composizione iscritti per sesso – Enti di Previdenza Complementare





Figura 9.3.5: Trend e composizione iscritti per sesso – Enti Assistenziali



I dati numerici sono riassunti dalle rappresentazioni grafiche in numeri indice: l'andamento del numero degli iscritti in generale è vario ma in tutte le aggregazioni si registra una componente femminile che presenta tassi di crescita superiore a quella maschile. Molto particolare risulta la situazione degli Enti 103 che vedono nel 2013 prevalere gli iscritti di sesso femminile, la cui quota risulta pari al 54,3%.

Per gli Enti Assistenziali i tassi di variazione si rilevano più contenuti ma è possibile effettuare riflessioni analoghe a quelle riferite ad altri aggregati. La quota Maschile appare in decremento a ritmi crescenti se si prende a riferimento il periodo 2007-2013.

Si propone di seguito l'analisi effettuata utilizzando l'aggregazione per Area Professionale. Si ricorda nuovamente che sono considerati nel collettivo solamente gli iscritti agli Enti che offrono prestazioni di primo pilastro.

Tabella 9.3.6: Iscritti per sesso – Area Economico Sociale

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2007	94.163	49.326	143.489
2008	95.776	51.640	147.416
2009	99.095	54.359	153.454
2010	101.797	58.091	159.888
2011	103.637	59.806	163.443
2012	104.932	61.217	166.149
2013	106.118	62.822	168.940
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>12,70%</b>	<b>27,36%</b>	<b>17,74%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>1,13%</b>	<b>2,62%</b>	<b>1,68%</b>

Tabella 9.3.7: Iscritti per sesso – Area Giuridica

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2007	76.833	53.519	130.352
2008	79.202	57.770	136.972
2009	82.125	62.486	144.611
2010	83.763	65.401	149.164
2011	86.291	68.847	155.138
2012	89.285	73.086	162.371
2013	92.000	77.314	169.314
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>19,74%</b>	<b>44,46%</b>	<b>29,89%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>3,04%</b>	<b>5,78%</b>	<b>4,28%</b>

Tabella 9.3.8: Iscritti per sesso – Area Sanitaria


ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2007	237.668	167.153	404.821
2008	238.614	174.447	413.061
2009	239.287	181.920	421.207
2010	239.608	189.976	429.584
2011	241.531	200.994	442.525
2012	240.331	209.124	449.455
2013	238.786	216.500	455.286
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>0,47%</b>	<b>29,52%</b>	<b>12,47%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-0,64%</b>	<b>3,53%</b>	<b>1,30%</b>

Tabella 9.3.9: Iscritti per sesso – Rete Professioni Tecniche

ANNO	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
2007	216.682	50.791	267.473
2008	221.435	53.554	274.989
2009	224.771	55.993	280.764
2010	228.155	58.907	287.062
2011	231.326	61.579	292.905
2012	232.626	63.763	296.389
2013	232.803	65.553	298.356
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>7,44%</b>	<b>29,06%</b>	<b>11,55%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>0,08%</b>	<b>2,81%</b>	<b>0,66%</b>


Come ipotizzabile in ogni aggregato la crescita della popolazione femminile risulta essere più marcata rispetto a quella maschile. La differenza più marcata si rileva nell'area sanitaria, complice una crescita degli iscritti di sesso maschile vicina allo zero nel lungo periodo (2007-2013) e negativa nell'ultimo anno solare.

Figura 9.3.6: Trend e composizione iscritti per sesso – Area Economico Sociale




La rappresentazione grafica in numeri indice relativa all'Area Economico sociale sintetizza quanto già espresso precedentemente. E' interessante notare dal grafico che esprime la composizione relativa degli iscritti l'importante crescita della quota di iscritti femminili, che passa dal 34,4% del 2007 al 37,2% del 2013.

Figura 9.3.7: Trend e composizione iscritti per sesso – Area Giuridica




Dai grafici riportati, relativi all'area giuridica, si può notare l'importanza che la componente femminile riveste nella composizione per sesso. Nonostante nel 2007 gli iscritti di sesso femminile pesino già il 41,1%, nel 2013 la quota delle stesse arriva a toccare il 45,7%, come risultato di una crescita più marcata nel lungo periodo.

Figura 9.3.8: Trend e composizione iscritti per sesso – Area Sanitaria



Come già esposto in precedenza l'Area Sanitaria è quella che presenta le differenze maggiori in termini di andamenti: ciò è accentuato dalla costanza del numero degli iscritti maschi che, come detto, nell'ultimo anno fa registrare un tasso di crescita negativo. Come risultato la quota di iscritti femminili passa dal 41,3% del 2007 al 47,6% del 2013.

Figura 9.3.9: Trend e composizione iscritti per sesso – Rete Professioni Tecniche



Per quanto riguarda l'area della Rete delle Professioni Tecniche la quota degli iscritti di sesso femminile risulta crescente rispetto a quella degli iscritti maschi. In termini di composizione percentuale, la quota maschile cala dall'81% al 78%.

#### 9.4 I redditi medi - Analisi per sesso

L'analisi relativa ai redditi medi con distinzione per fascia di età è stata replicata utilizzando una distinzione per sesso allo scopo di studiare le diverse dinamiche che hanno governato negli ultimi anni il livello dei redditi medi degli iscritti di sesso maschile e femminile agli Enti che aderiscono all'Associazione. Il collettivo in esame è il medesimo utilizzato per l'analisi per età, di conseguenza sono compresi solamente i liberi professionisti (ove è stato possibile separare le due categorie). Si ricorda che tale collettivo non è lo stesso utilizzato nel paragrafo precedente per l'analisi demografica, il quale comprendeva tutti gli iscritti.


L'indice utilizzato per il confronto è, come nel paragrafo precedente, il Pay Gap, che coincide con il rapporto tra la differenza tra le retribuzioni maschili e femminili e il reddito medio maschile.

Tabella 9.4.1: Redditi medi per sesso e Pay Gap<sup>50</sup>

ANNO	MASCHI	FEMMINE	PAY GAP
2007	44.493	25.456	42,79%
2008	44.399	25.644	42,24%
2009	42.515	24.874	41,49%
2010	42.677	24.811	41,86%
2011	42.950	24.978	41,84%
2012	42.114	24.669	41,42%
2013	41.976	24.744	41,05%
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-5,66%</b>	<b>-2,79%</b>	<b>-1,74%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-0,33%</b>	<b>0,31%</b>	<b>-0,37%</b>

A livello complessivo, come già risultato nelle altre analisi effettuate, si registra un decremento dei redditi sia per gli iscritti di genere maschile che per gli iscritti di genere femminile. La contrazione è però più marcata per i primi sia su un orizzonte di lungo periodo (-5,66%), sia relativamente solo all'ultimo anno solare (-0,33%). Si registra, al contrario, nel 2013, una seppur lieve crescita dei redditi degli iscritti di sesso femminile. Il minor decremento dei redditi medi degli iscritti di sesso femminile è sicuramente ascrivibile alla importante differenza di reddito rispetto agli iscritti di sesso maschile.

Figura 9.4.1: Livello redditi medi per sesso e trend del Pay Gap



<sup>50</sup> il Pay Gap è definito come (R.M. "Maschi" - R.M. "Femmine") / R.M. "Maschi"

In termini relativi, considerando solo i liberi professionisti, si nota come il Pay Gap sia superiore al 40%. Il livello particolarmente elevato è generato essenzialmente da determinati tipi di professione, quali, ad esempio, le professioni dell'Area Giuridica, dove ancora i redditi percepiti dagli iscritti femmine risulta di molto inferiore al corrispettivo degli iscritti maschi. Si nota che comunque il Pay Gap ha subito una leggera contrazione nel tempo, passando dal 42,8% al 41,1% dal 2007 al 2013.


Di seguito sono replicate le analisi effettuate dividendo il collettivo mediante la classificazione per decreto legislativo di privatizzazione.

**Tabella 9.4.2: Redditi medi per sesso e Pay Gap – Enti 509**

ANNO	MASCHI	FEMMINE	PAY GAP
2007	47.088	28.269	39,97%
2008	46.960	28.483	39,35%
2009	45.099	27.701	38,58%
2010	45.346	27.737	38,83%
2011	45.729	28.090	38,57%
2012	44.988	27.813	38,18%
2013	44.812	27.887	37,77%
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-4,83%</b>	<b>-1,35%</b>	<b>-2,20%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-0,39%</b>	<b>0,27%</b>	<b>-0,41%</b>

Per quanto riguarda gli iscritti agli Enti 509 è naturale osservare trend molto vicini ai risultati derivanti dall'analisi complessiva. Si registrano, in effetti, contrazioni reddituali sul lungo periodo sia per gli iscritti maschili che per quelli femminili. Anche in questo caso, tuttavia, il decremento dei redditi delle femmine risulta quasi un quinto rispetto a quello dei maschi. Inoltre, se si restringe l'osservazione all'ultimo anno solare, si nota un incremento del reddito degli iscritti di sesso femminile (0,27%) rispetto ad una contrazione di quello degli iscritti maschi.

**Figura 9.4.2: Livello redditi medi per sesso e trend del Pay Gap – Enti 509**




La rappresentazione grafica mostra l'andamento del Pay Gap che si attesta ad un livello assoluto inferiore a quello derivato dall'analisi complessiva. I differenti andamenti, comunque, anche in questo caso, portano ad un restringimento del differenziale di reddito tra i due sessi, con l'indice che passa dal 40% del 2007 al 37,8% del 2013.

Tabella 9.4.3: Redditi medi per sesso e Pay Gap – Enti 103

ANNO	MASCHI	FEMMINE	PAY GAP
2007	22.648	15.587	31,17%
2008	23.068	15.754	31,71%
2009	21.686	15.247	29,69%
2010	21.588	15.198	29,60%
2011	21.823	15.506	28,95%
2012	20.878	15.409	26,20%
2013	21.515	15.714	26,96%
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-5,00%</b>	<b>0,81%</b>	<b>-4,21%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>3,05%</b>	<b>1,98%</b>	<b>0,76%</b>

Le dinamiche relative agli Enti 103 differiscono leggermente da quelle degli Enti 509. Risulta forte la differenza tra i trend relativi ai redditi, visto che se gli iscritti di sesso femminile vedono una sostanziale stagnazione dei propri redditi dal 2007 al 2012, al contrario degli iscritti di sesso maschile che fanno registrare contrazioni pari al 5%. Nell'ultimo anno, tuttavia, si registrano andamenti crescenti per entrambi i gruppi, con i maschi che vedono incrementarsi in maniera più marcata i propri redditi (3,05%).

Figura 9.4.3: Livello redditi medi per sesso e trend del Pay Gap – Enti 103



L'andamento del Pay Gap complessivamente subisce un decremento passando dal 31,2% al 27% se si considera il periodo 2007-2013. Le dinamiche nell'ultimo anno, tuttavia, si riflettono sul trend dell'indice che nel 2013 si incrementa dello 0,8%, innalzando il differenziale reddituale tra i due gruppi di iscritti.

Al pari dei paragrafi precedenti si espongono di seguito i risultati relativi all'aggregazione per Area Professionale.

Tabella 9.4.4: Redditi medi per sesso e Pay Gap – Area Economico Sociale

ANNO	MASCHI	FEMMINE	PAY GAP
2007	54.398	30.381	44,15%
2008	55.745	30.963	44,46%
2009	53.044	29.424	44,53%
2010	53.401	28.771	46,12%
2011	54.396	29.323	46,09%
2012	54.032	29.417	45,56%
2013	54.714	29.991	45,19%
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>0,58%</b>	<b>-1,28%</b>	<b>1,04%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>1,26%</b>	<b>1,95%</b>	<b>-0,37%</b>

Tabella 9.4.5: Redditi medi per sesso e Pay Gap – Area Giuridica

ANNO	MASCHI	FEMMINE	PAY GAP
2007	72.818	30.740	57,79%
2008	70.599	30.320	57,05%
2009	65.907	28.919	56,12%
2010	64.400	29.115	54,79%
2011	64.248	29.505	54,08%
2012	62.229	28.685	53,90%
2013	61.431	28.394	53,78%
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-15,64%</b>	<b>-7,63%</b>	<b>-4,01%</b>
<b>Variazione 2012 - 2013</b>	<b>-1,28%</b>	<b>-1,01%</b>	<b>-0,13%</b>

Tabella 9.4.6: Redditi medi per sesso e Pay Gap – Area Sanitaria

ANNO	MASCHI	FEMMINE	PAY GAP
2007	44.739	24.928	44,28%
2008	45.083	25.371	43,72%
2009	45.314	25.306	44,15%
2010	45.966	25.312	44,93%
2011	46.829	25.268	46,04%
2012	46.943	25.041	46,66%
2013	47.044	25.395	46,02%
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>5,15%</b>	<b>1,88%</b>	<b>1,73%</b>
<b>Variazione 2011 - 2013</b>	<b>0,22%</b>	<b>1,41%</b>	<b>-0,64%</b>

Tabella 9.4.7: Redditi medi per sesso e Pay Gap – Rete Professioni Tecniche

ANNO	MASCHI	FEMMINE	PAY GAP
2007	30.705	16.920	44,89%
2008	30.545	16.967	44,45%
2009	28.461	16.126	43,34%
2010	28.744	16.038	44,20%
2011	28.378	16.013	43,57%
2012	26.960	15.729	41,66%
2013	26.248	15.192	42,12%
<b>Variazione 2007 - 2013</b>	<b>-14,52%</b>	<b>-10,21%</b>	<b>-2,77%</b>
<b>Variazione 2011 - 2013</b>	<b>-2,64%</b>	<b>-3,41%</b>	<b>0,46%</b>

Le dinamiche reddituali e le differenze tra i trend relativi tra iscritti maschili e femminili differiscono particolarmente tra un'area professionale e l'altra. L'area giuridica è quella che presenta, secondo la distinzione per sesso, gli andamenti più discordanti, se si considera il periodo che va dal 2007 al 2013. I


maschi vedono una contrazione dei redditi superiore ai 15 punti percentuali, mentre le femmine di circa 7 punti percentuali. Il trend risulta confermato anche nel breve periodo (anno 2013).

L'altra area che presenta particolare squilibrio tra le contrazioni dei redditi è quella delle Professioni Tecniche: molto sensibile risulta essere la diminuzione dei redditi maschili a seguito della congiuntura economica che ha colpito con particolare violenza le professioni comprese nell'area in oggetto. Meno marcata risulta la decurtazione dei redditi femminili, di poco superiore al 10%. Il trend risulta invertito nel 2013 dove, nella continuità dei rendimenti negativi, il decremento subito dagli iscritti femminili risulta più marcato (3,41%).

In completa controtendenza risulta essere il settore Sanitario, che presenta per entrambe le tipologie di iscritti tassi di variazione positivi, sia sul lungo che sul breve periodo. Inoltre, si osserva come il settore premi maggiormente i redditi degli iscritti maschi, che crescono dal 2007 del 5,15%. Crescono, al contrario, solo dell'1,88% i redditi degli iscritti femmine, che si attestano al 2013 a circa 25.400 Euro. Restringendo l'analisi al 2013 si osservano tassi di crescita positivi e maggiori per gli iscritti di sesso femminile.

Infine l'Area Economico-Sociale mostra una sostanziale stagnazione del livello dei redditi con differenze poco marcate tra i trend maschili e femminili.

Figura 9.4.4: Livello redditi medi per sesso e trend del Pay Gap



La rappresentazione tramite istogrammi dà un'idea di quali aree professionali presentino sensibili differenze retributive basate sul genere. L'Area Giuridica è quella dove il Gender Pay Gap assume il valore più alto, vicino al 60% se si considera l'anno 2007. E' naturale osservare nel tempo una variazione negativa dell'indice che lo porta ad assestarsi ad un valore vicino al 54%. Discorso simile può

essere fatto per l'Area delle Professioni Tecniche che vede il Pay Gap giungere a valori vicini al 42%, di circa 2,5 punti percentuali minori del valore del 2007.

Andamento contrario assume lo stesso indice se si considera l'Area Sanitaria, che vede il differenziale crescere almeno fino al 2012, dal 44,3% al 46,7%.

Più costante il Pay Gap dell'Area Economico-Sociale che vede variazioni annuali minime e che ruota attorno a valori vicini ai 45 punti percentuali.

**a/epp**

ASSOCIAZIONE degli ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI

